

GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 13 luglio 1988

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

CORTE COSTITUZIONALE

SOMMARIO

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

n. 764. Sentenza 22 giugno-7 luglio 1988.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza - Ricongiunzione dei periodi assicurativi - Calcolo del contributo a carico del richiedente - Criteri - Dipendenti pubblici di sesso femminile - Riserva matematica secondo le tabelle predisposte dalla legge per i dipendenti di sesso maschile - Esclusione - Illegittimità costituzionale parziale.

[Legge 7 febbraio 1979, n. 29, art. 2, terzo comma; legge 7 luglio 1980, n. 299, art. 4, primo comma (conversione in legge, con modific., dal d.-l. 7 maggio 1980, n. 153)].

(Cost., artt. 3 e 37) Pag. 13

n. 765. Sentenza 22 giugno-7 luglio 1988.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza - Vigilatrici d'infanzia - Riscatto del biennio corrispondente al corso di studi presso la scuola convitto per il conseguimento del relativo diploma - Esclusione - Deteriore trattamento rispetto alle infermiere professionali operanti in un medesimo e specifico campo dell'attività sanitaria - Illegittimità costituzionale parziale.

(Legge 22 novembre 1962, n. 1646, art. 24).

(Cost., art. 3) » 16

n. 766. Sentenza 22 giugno-7 luglio 1988.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Ordini professionali - Dottore commercialista - Emissione di un mandato di cattura - Sospensione di diritto dall'esercizio della professione - Cessazione a seguito della concessione della libertà provvisoria - Omessa previsione - Illegittimità costituzionale parziale.

(D.P.R. 27 ottobre 1953, n. 1067, art. 39, primo comma, lett. c), e quarto comma).

(Cost., art. 3) » 19

N. 767. Sentenza 22 giugno-7 luglio 1988.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Espropriazione per pubblico interesse - Determinazione dell'indennità - Giudizio di opposizione alla stima dell'ufficio tecnico provinciale - Attribuzione alla corte d'appello competente per territorio - Illegittimità costituzionale parziale.

(Legge provincia di Bolzano 20 agosto 1972, n. 15, art. 14, primo comma).

(Cost., art. 108; statuto speciale Trentino-Alto Adige, artt. 4, 8 e 9).

Espropriazione per pubblico interesse - Determinazione dell'indennità - Opposizione alla stima - Proposizione davanti alla corte d'appello competente per territorio - Notificazione dell'atto all'espropriante - Illegittimità costituzionale parziale.

(Legge provincia di Bolzano 20 agosto 1972, n. 15, art. 14, nel testo modificato dall'art. 8 della legge provincia di Bolzano 22 maggio 1978, n. 23).

(Cost., artt. 108, 116 e 117; statuto speciale Trentino-Alto Adige, artt. 4, 8 e 9).

Espropriazione per pubblico interesse - Determinazione dell'indennità - Opposizione alla stima proposta dall'espropriante - Notificazione dell'atto all'espropriante ed all'espropriato - Illegittimità costituzionale parziale conseguenziale.

(Legge regione Trentino-Alto Adige 17 maggio 1956, n. 7, art. 34, terzo comma).

Espropriazione per pubblico interesse - Determinazione dell'indennità - Opposizione alla stima - Proposizione davanti alla corte d'appello competente per territorio - Notificazione dell'atto alla provincia di Bolzano - Non fondatezza nei sensi di cui in motivazione.

(Legge provincia di Bolzano 20 agosto 1972, n. 15, art. 14, nel testo modificato dall'art. 8 della legge provinciale di Bolzano 22 maggio 1978, n. 23)

Pag. 25

N. 768. Sentenza 22 giugno-7 luglio 1988.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Ferrovie dello Stato - Istituzione dell'Ente - Disciplina organizzativa e rapporto di lavoro del personale dipendente - Tutela delle minoranze linguistiche e istituto della proporzionale etnica nella organizzazione dei pubblici uffici - Applicazione della normativa vigente in materia per la provincia autonoma di Bolzano - Omessa previsione - Illegittimità costituzionale parziale.

(Legge 17 maggio 1985, n. 210, artt. 20 e 21).

(Cost., art. 6; statuto speciale Trentino-Alto Adige, art. 89).

Ferrovie dello Stato - Istituzione dell'Ente - Provincia autonoma di Bolzano - Gestione dei trasporti di interesse provinciale e acquisizione dei relativi beni - Addestramento e formazione professionale del personale - Accordi per le linee insistenti sul territorio della provincia - Non fondatezza.

(Legge 17 maggio 1985, n. 210, artt. 1, 2, 14, 15, 18, 22 e 25).

(Statuto speciale Trentino-Alto Adige, artt. 3, 8, nn. 5, 18 e 29, 14, 16, 68 e 107)

» 30

N. 769. Sentenza 22 giugno-7 luglio 1988.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza - Pensione - Invalidi civili assoluti, invalidi civili parziali, mutilati, ciechi civili e sordomuti - Prestazioni economiche di invalidità - Fruizione - Aumento dei limiti di reddito ostativi - Omessa estensione agli aspiranti al conseguimento della pensione sociale - Inammissibilità.

(D.-L. 23 dicembre 1976, n. 850, art. 1, convertito, con modificazioni, in legge 21 febbraio 1977, n. 29 e art. 14-septies del d.-l. 30 dicembre 1979, n. 663, introdotto con legge di conversione 29 febbraio 1980, n. 33).

(Cost., artt. 3 e 38, primo comma)

» 33

- N. 770. Sentenza 22 giugno-7 luglio 1988.
Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e provincia autonoma.
Istruzione pubblica - Provincia autonoma di Bolzano - Istituzione nel comune di Vipiteno di un istituto professionale di Stato - Spettanza alla provincia - Annullamento dell'atto statale impugnato . . . Pag. 39
- N. 771. Sentenza 22 giugno-7 luglio 1988.
Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e regione.
Corte dei conti - Regioni Liguria e Lombardia - Presentazione dei conti giudiziari della gestione delle entrate e delle spese di contabilità regionale - Ingiunzione ai tesorieri regionali - Nota del commissario di Governo - Inidoneità dell'atto a costituire menomazione delle competenze regionali - Inammissibilità » 40
- N. 772. Sentenza 22 giugno-7 luglio 1988.
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Regione in genere - Uffici forestali periferici già appartenenti al Ministero dell'agricoltura e delle foreste e trasferiti alle regioni, ispettorato regionale delle foreste, ispettorati ripartimentali e relativi uffici distrettuali - Soppressione - Non fondatezza.
(Legge regione Toscana 13 dicembre 1978, n. 79, art. 1; legge regione Piemonte 20 febbraio 1979, n. 6, art. 16).
(Cost., art. 117, come attuato dall'art. 71, lettera g), del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e dall'art. 11, ultimo comma, del d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11) » 44
- N. 773. Sentenza 22 giugno-7 luglio 1988.
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Impiegato pubblico - Reato del pubblico dipendente - Giudicato penale - Liquidazione del danno in favore della pubblica amministrazione costituitasi parte civile - Azione di responsabilità amministrativa spettante alla Corte dei conti - Preclusione - Non fondatezza.
(Cod. proc. pen., art. 26).
(Cost., artt. 3 e 25, primo comma, 103, secondo comma) » 48
- N. 774. Sentenza 22 giugno-7 luglio 1988.
Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.
Province - Provincia autonoma di Bolzano - Ammissione agli esami di idoneità per il personale sanitario - Decorrenza dell'anzianità della laurea conseguita all'estero - Anzianità di servizio - Criteri di determinazione - *Jus superveniens*: legge provincia di Bolzano 18 agosto 1983, n. 34 - Cessazione della materia del contendere.
(Legge provincia autonoma di Bolzano riapprovata il 2 settembre 1982, art. 1, quarto comma, e 8, secondo comma) » 53
- N. 775. Sentenza 22 giugno-7 luglio 1988.
Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e regione.
Edilizia - Opere dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni da realizzarsi nei territori delle province di Trento e Bolzano - Edificazione su suoli non demaniali - Direttive impartite dalla Presidenza del Consiglio dei ministri agli organi dell'amministrazione - Concessione edilizia del sindaco - Obbligo di richiesta - Esclusione - Ricorso della provincia di Bolzano - Inammissibilità » 55

- N. 776. Sentenza 22 giugno-7 luglio 1988.
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Sanzioni amministrative - Revoca obbligatoria di autorizzazioni di polizia a seguito di condanna per delitto - Margine di valutazione da parte dell'autorità di P.S. - Esclusione - Richiesta di sentenza additiva - Discrezionalità legislativa - Inammissibilità.
 (R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 11, terzo comma).
 (Cost., art. 3). Pag. 59
- N. 777. Sentenza 22 giugno-7 luglio 1988.
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Matrimonio - Coniuge divorziato superstite - Diritto alla pensione di reversibilità - Titolarità dell'assegno divorzile - Condizione - Non fondatezza.
 (Legge 1° dicembre 1970, n. 898, art. 9, secondo comma, modificato dall'art. 13 della legge 6 marzo 1987, n. 74).
 (Cost., art. 3). » 62
- N. 778. Sentenza 22 giugno-7 luglio 1988.
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Lavoro - Imprenditore sottoposto a procedura concorsuale - Controversie relative a rapporti di lavoro - Attuazione nella competenza del tribunale fallimentare - Non fondatezza.
 (R.D. 16 marzo 1942, n. 267, artt. 24, 52, 98 e 207).
 (Cost., artt. 3 e 25).
Lavoro - Imprenditore sottoposto a procedura concorsuale - Controversie relative a rapporti di lavoro - Attuazione nella competenza del tribunale fallimentare - Inammissibilità.
 (R.D. 16 marzo 1942, n. 267, artt. 52, 98 e 207).
 (Cost., artt. 3 e 25). » 65
- N. 779. Ordinanza 22 giugno-7 luglio 1988.
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Pena - Esecuzione - Differimento fino all'esito della domanda di grazia - Potere del Ministro di grazia e giustizia di sospendere l'esecuzione della pena quando l'ordine di carcerazione sia già stato eseguito - *Jus superveniens*: legge 10 ottobre 1986, n. 663 - Necessità di riesame della rilevanza della questione - Restituzione degli atti al giudice *a quo*.
 (Cod. proc. pen., art. 589, quinto comma).
 (Cost., artt. 13, secondo comma, e 24). » 67
- N. 780. Ordinanza 22 giugno-7 luglio 1988.
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Impiego pubblico - Enti locali - Trattamento giuridico ed economico del personale - Criteri e principi di determinazione - Accordi collettivi - Violazione del concetto di autonomia degli enti locali in materia - Manifesta infondatezza.
 (D.-L. 29 dicembre 1977, n. 946, art. 6, diciassettesimo, diciottesimo e diciannovesimo comma, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 43).
 (Cost., artt. 5, 39, 97 e 128). » 68

- N. 781. Ordinanza 22 giugno-7 luglio 1988.
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Enti pubblici - Soppressione - Procedimento di liquidazione - Creditori - Istanze di riconoscimento dei crediti vantati - Sottoposizione del diritto di agire in giudizio a brevi termini di decadenza - Manifesta infondatezza.
 (Legge 8 dicembre 1956, n. 1404, artt. 8 e 9).
 (Cost., art. 24) Pag. 70
- N. 782. Ordinanza 22 giugno-7 luglio 1988.
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Ferrovie - Ente ferrovie dello Stato - Determinazione del compenso per il lavoro straordinario criteri - Difficoltà di trattamento con le altre categorie di pubblici dipendenti - Richiesta di parametri di raffronto e criteri di calcolo - Manifesta inammissibilità.
 (D.P.R. 16 settembre 1977, n. 1188, art. 4; legge 6 febbraio 1979, n. 42, art. 17).
 (Cost., artt. 3 e 36) » 72
- N. 783. Ordinanza 22 giugno-7 luglio 1988.
Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e regione.
Agricoltura - Regione Emilia-Romagna - Miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie - Regolamento CEE - Applicazione - Violazione della competenza regionale - Rinuncia al ricorso - Estinzione per rinuncia » 74
- N. 784. Ordinanza 22 giugno-7 luglio 1988.
Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e regione.
Agricoltura - Regione Emilia-Romagna - Prelievo supplementare sul latte di vacca - Regolamento CEE - Applicazione - Violazione della competenza regionale - Rinuncia al ricorso - Estinzione per rinuncia » 75
- N. 785. Ordinanza 22 giugno-7 luglio 1988.
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Imposta registro - Emissione di prestiti obbligazionari - Eserzione - Richiesta di rimborso - Esclusione - Jus superveniens: d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 - Manifesta inammissibilità.
 (D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634, art. 4, lett. e), della tariffa allegato A).
 (Cost., artt. 11 e 76) » 76
- N. 786. Ordinanza 22 giugno-7 luglio 1988.
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Imposte in genere - Imposta reddito persone fisiche - Pensione privilegiata militare ordinaria e privilegiata di guerra - Esclusione dell'esonero per la prima - Questione già dichiarata non fondata (sentenza n. 151/1981) - Manifesta infondatezza.
 (D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, art. 34).
 (Cost., art. 3) » 78
- N. 787. Ordinanza 22 giugno-7 luglio 1988.
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Procedimento penale militare - Diserzione - Rilevanza dell'ignoranza o dell'errore del militare sui doveri inerenti al suo stato - Esclusione - Contraddittorietà dell'ordinanza di rimessione - Manifesta inammissibilità.
 (C.p.m.p., art. 39).
 (Cost., artt. 2, 3, 13, 27, primo e terzo comma, e 52) » 79

- N. 788. Ordinanza 22 giugno-7 luglio 1988.
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Legge penale - Applicazione di sanzioni sostitutive ai reati puniti con la sola pena pecuniaria - Esclusione -
Questione già decisa (sentenza n. 148/1984 e ordinanza n. 533/1987) - Manifesta inammissibilità.
(Legge 21 novembre 1981, n. 689, art. 77).
(Cost., art. 3). Pag. 81
- N. 789. Ordinanza 22 giugno-7 luglio 1988.
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Imposta registro - Definizione automatica dei valori degli immobili non iscritti in catasto con attribuzione di
rendita - Analoga questione già dichiarata manifestamente infondata - Manifesta infondatezza.
(D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 52).
(Cost., artt. 3 e 97). » 82
- N. 790. Ordinanza 22 giugno-7 luglio 1988.
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Previdenza e assistenza - Contributi di malattia dovuti da parte di esercenti attività commerciali e liberi
professionisti - Fissazione di aliquote diverse rispetto ad altre categorie di soggetti tenuti alla
contribuzione - Obbligo di contribuzione fissa annua per i lavoratori autonomi - Questioni già decise
(sentenza n. 431/1987 e ordinanze nn. 431/1988 e 595/1988) - Manifesta infondatezza - Manifesta
inammissibilità.
(Legge 28 febbraio 1986, n. 41, art. 31, nn. 8 e 10).
(Cost., artt. 3, 35 e 53). » 83
- N. 791. Ordinanza 22 giugno-7 luglio 1988.
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Sfratto - Procedimento - Applicazione delle norme sulla fissazione di una nuova data per l'esecuzione di
provvedimenti di rilascio di immobili urbani ad uso abitativo - Riferimento al reddito familiare
complessivo del conduttore - Limite dei 18.000.000 di lire - Esclusione - Jus superveniens: d.-l. 7 febbraio
1985, n. 12, conv. con modif. in legge 5 aprile 1985, n. 118; d.-l. 29 ottobre 1986, n. 708, conv. con modif.
in legge 23 dicembre 1986, n. 899; d.-l. 8 febbraio 1988, n. 26, conv. con modif. in legge 8 aprile 1988,
n. 108 - Questioni identiche già dichiarate inammissibili (ordinanza n. 264/1987) - Difetto di motivazione
sulla rilevanza delle questioni - Manifesta inammissibilità.
(D.-L. 23 gennaio 1982, n. 9, art. 14, quinto comma, lett. b), conv., con modif. in legge 25 marzo 1982, n. 94).
(Cost., artt. 3, 24, 31 e 36) » 85
- N. 792. Ordinanza 22 giugno-7 luglio 1988.
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Istruzione pubblica - Insegnanti supplenti della scuola popolare - Mancata previsione di una riserva di posti nei
concorsi magistrali - Norma in parte qua già dichiarata costituzionalmente illegittima (sentenza
n. 399/1988) - Manifesta inammissibilità.
(Legge 20 maggio 1982, n. 270, art. 31).
(Cost., artt. 3, 97) » 87

N. 793. Ordinanza 22 giugno-7 luglio 1988.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Esecuzione per consegna o rilascio - Rilascio nei confronti di conduttore non moroso di immobile adibito ad abitazione - Ammissibilità dell'esecuzione anche nell'ipotesi in cui il locatore non agisca per il soddisfacimento di un suo bisogno abitativo - Motivazione per relationem - Difetto di motivazione in ordine alla rilevanza della questione - Questione già dichiarata inammissibile (ordinanza n. 571/1987) - Manifesta inammissibilità.

(Cod. proc. civ., art. 608).

(Cost., art. 42, nel c.d. con gli artt. 1, 2, 3, secondo comma, 29, 31, 36 e 47, secondo comma) . . . Pag. 88

N. 794. Ordinanza 22 giugno-7 luglio 1988.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Corte dei conti - Giurisdizione - Responsabilità per eventi dannosi tipici degli amministratori e dei dipendenti degli enti locali - Esclusione per i secondi, della giurisdizione della Corte dei conti - Questione già dichiarata inammissibile (sentenza n. 411/1988 e ordinanza n. 549/1988) - Manifesta inammissibilità.

(D.l.p.r. Sicilia 29 ottobre 1955, n. 6, art. 253, trasfuso nella legge regionale 15 marzo 1963, n. 16).

(Cost., artt. 3, 24, 97 e 103) . . . » 89

N. 795. Ordinanza 22 giugno-7 luglio 1988.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Coniugi - Separazione - Cessazione del regime di comunione dei beni - Provvedimenti provvisori presidenziali - Mancata previsione - Richiesta di sentenza additiva - Discrezionalità legislativa - Manifesta inammissibilità.

(Cod. civ., art. 191).

(Cost., art. 3) . . . » 91

ATTI DI PROMOVIAMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 300. Ordinanza del pretore di Acireale del 16 marzo 1988.

Locazione di immobili ad uso abitativo - Entità del canone fissata in misura non superiore al 3,85% del costo di produzione dell'appartamento - Inadeguatezza per difetto dell'entità del canone - Prospettata compressione della libertà contrattuale e del diritto di proprietà.

(Legge 27 luglio 1978, n. 392, artt. 12 e 14).

(Cost., artt. 41 e 42) . . . » 93

N. 301. Ordinanza della Corte dei conti di Roma del 5 giugno 1985.

Pensioni civili e militari - Diritto a pensione indiretta dei genitori di militari deceduti per causa di servizio ordinario senza lasciare coniuge o figli con diritto a pensione - Condizioni - Inabilità a proficuo lavoro e disagiate condizioni economiche.

(R.D. 21 febbraio 1895, n. 70, art. 123, modificato dalla legge 19 aprile 1906, n. 135, articolo unico, integrato e modificato dalla legge 22 gennaio 1934, n. 121; legge 15 febbraio 1958, n. 46, art. 12, sesto comma; d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, art. 83, in relazione alla legge 18 marzo 1968, n. 313, artt. 71, primo comma, e 73, secondo comma; d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, artt. 62, primo comma, e 64, secondo comma).

(Cost., artt. 2 e 3) . . . » 94

N. 302. Ordinanza della commissione tributaria di 1° grado di Roma del 6 maggio 1986.

Imposta di registro - Agevolazioni a favore degli alloggi costruiti dalle società di mutuo soccorso, cooperative edilizie e loro consorzi e dagli I.A.C.P. - Mancata previsione della estensione di dette agevolazioni a favore degli alloggi di tipo economico e popolare costruiti da altri enti pubblici o enti nazionali - Prospettata disparità di trattamento di fattispecie omogenee e violazione del principio del favore dell'accesso del risparmio alla proprietà dell'abitazione perseguito con le agevolazioni fiscali esistenti, senza limitazioni e distinzioni, prima dell'entrata in vigore delle norme impugnate per la costruzione di edifici destinati ad abitazioni di tipo economico e popolare.

(D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634, art. 80, secondo comma; d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, art. 32, secondo comma).

(Cost., artt. 3 e 47)

Pag. 96

N. 303. Ordinanza del tribunale militare di Padova del 17 marzo 1988.

Reato militare - Danneggiamento colposo di beni mobili appartenenti all'amministrazione militare - Eccessiva afflittività della prevista reclusione militare - Ingiustificato deterioro trattamento del militare rispetto agli altri cittadini per i quali non è previsto il reato di danneggiamento colposo - Limitazione dei diritti fondamentali della persona e della libertà personale non giustificabile per le esigenze di difesa della nazione - Riferimento all'ordinanza della Corte costituzionale n. 143/1988 di manifesta inammissibilità di identica questione, ritenuta superabile in base ai nuovi argomenti addotti.

(Codice penale militare, art. 170, in relazione al codice penale militare art. 169).

(Cost., artt. 2, 3, 13 e 52)

» 98

N. 304. Ordinanza del tribunale militare di Padova del 3 maggio 1988.

Ordinamento giudiziario militare - Tribunali militari - Composizione - Rilievi - Esercizio di funzioni giurisdizionali senza la effettiva sottoposizione (per la mancanza di un organo di autogoverno della magistratura militare analogo al C.S.M.) dei giudici togati a responsabilità disciplinare a garanzia della regolare amministrazione della giustizia - Mancanza di indipendenza dei giudici non togati dal potere esecutivo - Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 266/1988.

(R.D. 9 settembre 1941, n. 1022, art. 1; legge 7 maggio 1981, n. 180, art. 2).

(Cost., artt. 3, 13, 28, 97, 101 e 105)

» 100

N. 305. Ordinanza della commissione tributaria di 2° grado di Foggia del 17 febbraio 1988.

Imposta Irpef - Interessi passivi pagati per l'acquisto della casa di abitazione del coniuge in regime di comunione legale - Indeducibilità dal reddito complessivo del nucleo familiare e quindi anche dal reddito del coniuge che li ha effettivamente sostenuti - Deducibilità, viceversa, soltanto dal reddito del coniuge intestatario del bene - Diversa disciplina prevista per l'impresa familiare - Ingiustificato deterioro trattamento delle famiglie con unico produttore di redditi rispetto a quelle con più produttori di reddito.

(Legge 12 novembre 1976, n. 751, art. 1, terzo comma; legge 13 aprile 1971, n. 114, artt. 4, 5, primo comma, 17 e 20; d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, artt. 10 e 15).

(Cost., artt. 3, 29, 30, 31 e 53)

» 103

N. 306. Ordinanza della corte di appello di Salerno del 29 aprile 1988.

Reato di contrabbando - Confisca - Mancata esclusione della confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato o delle cose che ne sono l'oggetto ovvero il prodotto o il profitto nella ipotesi in cui nessun rimprovero, neppure di semplice leggerezza, possa essere mosso al proprietario, al di fuori del caso di difetto di vigilanza da parte dello stesso o di illegittima sottrazione della merce da parte di terzi - Rilievi - Ingiustificato eguale trattamento del contrabbandiere e del proprietario della merce - Violazione del diritto di difesa del proprietario della merce (per l'obbligatorietà e l'automaticità della sanzione) e del principio di personalità della responsabilità penale - Richiamo a sentenze della Corte costituzionale nn. 229/1974 e 259/1976.

(Legge 23 gennaio 1973, n. 43, art. 301).

(Cost., artt. 3, 24 e 42)

» 105

N. 307. Ordinanza del tribunale di Piacenza del 12 gennaio 1988.

Amnistia - Obbligo del giudice penale di decidere sull'impugnazione della sentenza di condanna per reato estinto per effetto di amnistia limitatamente alla disposizione e ai capi che concernono gli interessi civili - Mancata previsione di detto obbligo anche per il caso di estinzione del reato per effetto di prescrizione - Ingiustificato diverso trattamento del reato estinto per amnistia rispetto a quello estinto per prescrizione - Incidenza negativa sul diritto di difesa del danneggiato costituitosi parte civile nel processo penale.

(Legge 3 agosto 1978, n. 405, art. 12).

(Cost., artt. 3 e 24)

Pag. 106

N. 308. Ordinanza del tribunale di Pistoia del 13 gennaio 1988.

Previdenza - Indennità premio di servizio - Riliquidazione - Esclusione del diritto alla corresponsione degli interessi ed alla rivalutazione monetaria - Ingiustificata differenziazione rispetto agli analoghi casi di crediti previdenziali per i quali una costante giurisprudenza della cassazione ha invece riconosciuto tale diritto.

(D.-L. 31 agosto 1987, n. 359, art. 23, convertito in legge 29 ottobre 1987, n. 440).

(Cost., artt. 3, 36 e 38)

» 107

N. 309. Ordinanza del tribunale di Pistoia del 13 gennaio 1988.

Previdenza - Indennità premio di servizio - Riliquidazione - Esclusione del diritto alla corresponsione degli interessi ed alla rivalutazione monetaria - Ingiustificata differenziazione rispetto agli analoghi casi di crediti previdenziali per i quali una costante giurisprudenza della cassazione ha invece riconosciuto tale diritto.

(D.-L. 31 agosto 1987, n. 359, art. 23, convertito in legge 29 ottobre 1987, n. 440).

(Cost., artt. 3, 36 e 38)

» 109

N. 310. Ordinanza del tribunale di Pistoia del 13 gennaio 1988.

Previdenza - Indennità premio di servizio - Riliquidazione - Esclusione del diritto alla corresponsione degli interessi ed alla rivalutazione monetaria - Ingiustificata differenziazione rispetto agli analoghi casi di crediti previdenziali per i quali una costante giurisprudenza della cassazione ha invece riconosciuto tale diritto.

(D.-L. 31 agosto 1987, n. 359, art. 23, convertito in legge 29 ottobre 1987, n. 440).

(Cost., artt. 3, 36 e 38)

» 111

N. 311. Ordinanza del tribunale di Pistoia del 13 gennaio 1988.

Previdenza - Indennità premio di servizio - Riliquidazione - Esclusione del diritto alla corresponsione degli interessi ed alla rivalutazione monetaria - Ingiustificata differenziazione rispetto agli analoghi casi di crediti previdenziali per i quali una costante giurisprudenza della cassazione ha invece riconosciuto tale diritto.

(D.-L. 31 agosto 1987, n. 359, art. 23, convertito in legge 29 ottobre 1987, n. 440).

(Cost., artt. 3, 36 e 38)

» 111

N. 312. Ordinanza del tribunale di Pistoia del 13 gennaio 1988.

Previdenza - Indennità premio di servizio - Riliquidazione - Esclusione del diritto alla corresponsione degli interessi ed alla rivalutazione monetaria - Ingiustificata differenziazione rispetto agli analoghi casi di crediti previdenziali per i quali una costante giurisprudenza della cassazione ha invece riconosciuto tale diritto.

(D.-L. 31 agosto 1987, n. 359, art. 23, convertito in legge 29 ottobre 1987, n. 440).

(Cost., artt. 3, 36 e 38)

» 112

- N. 313. Ordinanza del tribunale di Pistoia del 13 gennaio 1988.
Previdenza - Indennità premio di servizio - Riliquidazione - Esclusione del diritto alla corresponsione degli interessi ed alla rivalutazione monetaria - Ingiustificata differenziazione rispetto agli analoghi casi di crediti previdenziali per i quali una costante giurisprudenza della cassazione ha invece riconosciuto tale diritto.
 (D.-L. 31 agosto 1987, n. 359, art. 23, convertito in legge 29 ottobre 1987, n. 440).
 (Cost., artt. 3, 36 e 38) Pag. 113
- N. 314. Ordinanza del tribunale di Pistoia del 13 gennaio 1988.
Previdenza - Indennità premio di servizio - Riliquidazione - Esclusione del diritto alla corresponsione degli interessi ed alla rivalutazione monetaria - Ingiustificata differenziazione rispetto agli analoghi casi di crediti previdenziali per i quali una costante giurisprudenza della cassazione ha invece riconosciuto tale diritto.
 (D.-L. 31 agosto 1987, n. 359, art. 23, convertito in legge 29 ottobre 1987, n. 440).
 (Cost., artt. 3, 36 e 38) » 114
- N. 315. Ordinanza del tribunale di Pistoia del 13 gennaio 1988.
Previdenza - Indennità premio di servizio - Riliquidazione - Esclusione del diritto alla corresponsione degli interessi ed alla rivalutazione monetaria - Ingiustificata differenziazione rispetto agli analoghi casi di crediti previdenziali per i quali una costante giurisprudenza della cassazione ha invece riconosciuto tale diritto.
 (D.-L. 31 agosto 1987, n. 359, art. 23, convertito in legge 29 ottobre 1987, n. 440).
 (Cost., artt. 3, 36 e 38) » 116
- N. 316. Ordinanza del tribunale di Pistoia del 13 gennaio 1988.
Previdenza - Indennità premio di servizio - Riliquidazione - Esclusione del diritto alla corresponsione degli interessi ed alla rivalutazione monetaria - Ingiustificata differenziazione rispetto agli analoghi casi di crediti previdenziali per i quali una costante giurisprudenza della cassazione ha invece riconosciuto tale diritto.
 (D.-L. 31 agosto 1987, n. 359, art. 23, convertito in legge 29 ottobre 1987, n. 440).
 (Cost., artt. 3, 36 e 38) » 117
- N. 317. Ordinanza del tribunale di Pistoia del 13 gennaio 1988.
Previdenza - Indennità premio di servizio - Riliquidazione - Esclusione del diritto alla corresponsione degli interessi ed alla rivalutazione monetaria - Ingiustificata differenziazione rispetto agli analoghi casi di crediti previdenziali per i quali una costante giurisprudenza della cassazione ha invece riconosciuto tale diritto.
 (D.-L. 31 agosto 1987, n. 359, art. 23, convertito in legge 29 ottobre 1987, n. 440).
 (Cost., artt. 3, 36 e 38) » 118
- N. 318. Ordinanza del tribunale di Pistoia del 13 gennaio 1988.
Previdenza - Indennità premio di servizio - Riliquidazione - Esclusione del diritto alla corresponsione degli interessi ed alla rivalutazione monetaria - Ingiustificata differenziazione rispetto agli analoghi casi di crediti previdenziali per i quali una costante giurisprudenza della cassazione ha invece riconosciuto tale diritto.
 (D.-L. 31 agosto 1987, n. 359, art. 23, convertito in legge 29 ottobre 1987, n. 440).
 (Cost., artt. 3, 36 e 38) » 119

N. 319. Ordinanza del tribunale di Pistoia del 13 gennaio 1988.

Previdenza - Indennità premio di servizio - Riliquidazione - Esclusione del diritto alla corresponsione degli interessi ed alla rivalutazione monetaria - Ingiustificata differenziazione rispetto agli analoghi casi di crediti previdenziali per i quali una costante giurisprudenza della cassazione ha invece riconosciuto tale diritto.

(D.-L. 31 agosto 1987, n. 359, art. 23, convertito in legge 29 ottobre 1987, n. 440).

(Cost., artt. 3, 36 e 38) Pag. 120

N. 320. Ordinanza del tribunale di Pistoia del 13 gennaio 1988.

Previdenza - Indennità premio di servizio - Riliquidazione - Esclusione del diritto alla corresponsione degli interessi ed alla rivalutazione monetaria - Ingiustificata differenziazione rispetto agli analoghi casi di crediti previdenziali per i quali una costante giurisprudenza della cassazione ha invece riconosciuto tale diritto.

(D.-L. 31 agosto 1987, n. 359, art. 23, convertito in legge 29 ottobre 1987, n. 440).

(Cost., artt. 3, 36 e 38) » 122

N. 321. Ordinanza del tribunale di Pistoia del 13 gennaio 1988.

Previdenza - Indennità premio di servizio - Riliquidazione - Esclusione del diritto alla corresponsione degli interessi ed alla rivalutazione monetaria - Ingiustificata differenziazione rispetto agli analoghi casi di crediti previdenziali per i quali una costante giurisprudenza della cassazione ha invece riconosciuto tale diritto.

(D.-L. 31 agosto 1987, n. 359, art. 23, convertito in legge 29 ottobre 1987, n. 440).

(Cost., artt. 3, 36 e 38) » 123

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 764

Sentenza 22 giugno-7 luglio 1988

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza - Ricongiunzione dei periodi assicurativi - Calcolo del contributo a carico del richiedente - Criteri - Dipendenti pubblici di sesso femminile - Riserva matematica secondo le tabelle predisposte dalla legge per i dipendenti di sesso maschile - Esclusione - Illegittimità costituzionale parziale.

[Legge 7 febbraio 1979, n. 29, art. 2, terzo comma; legge 7 luglio 1980, n. 299, art. 4, primo comma (conversione in legge, con modific., dal d.-l. 7 maggio 1980, n. 153)].

(Cost., artt. 3 e 37).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, terzo comma, della legge 7 febbraio 1979, n. 29 (Ricongiunzione dei periodi assicurativi dei lavoratori ai fini previdenziali) e dell'art. 4 della legge 7 luglio 1980, n. 299 (Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 7 maggio 1980, n. 153, concernente norme per l'attività gestionale e finanziaria degli enti locali per l'anno 1980), promosso con ordinanza emessa il 19 gennaio 1984 dalla Corte dei Conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Sicilia sul ricorso proposto da Virzi Tommasi Anna, iscritta al n. 937 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 328 dell'anno 1984;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di Consiglio del 13 gennaio 1988 il Giudice relatore Ugo Spagnoli.

Ritenuto in fatto

1. — Decidendo sul ricorso proposto da Anna Virzi Tommasi dipendente della Regione Sicilia, avverso il decreto con cui il Direttore Regionale, nel disporre la ricongiunzione con il servizio presso l'amministrazione regionale di quelli di precedente iscrizione nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, aveva posto a carico della richiedente il previsto contributo, calcolato — secondo quanto stabilito dall'art. 2 della legge n. 29 del 1979 — in base ai criteri ed alle tabelle di cui all'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, la Corte dei Conti — Sezione giurisdizionale per la Regione Sicilia — ha sollevato, con ordinanza del 19 gennaio 1984, in riferimento agli artt. 3 e 37 Cost., questione di legittimità costituzionale del predetto art. 2, comma terzo, della legge 7 febbraio 1979, n. 29 e, per derivazione, dell'art. 4 della legge 7 luglio 1980, n. 299.

Sostiene il giudice *a quo* che tali norme, disponendo — ai fini della ricongiunzione da parte di dipendenti dell'impiego pubblico di periodi coperti dall'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti — che la riserva matematica da trasferire alla gestione assicurativa dello Stato o dell'ente in cui opera la

ricongiunzione sia determinata in base alle tabelle di cui all'art. 13, ultimo comma, della legge 12 agosto 1962, n. 1338, approvate con decreto del Ministro del Lavoro 27 gennaio 1964 — e, quindi, con i coefficienti in esse previsti — realizzano delle situazioni che appaiono porsi in contrasto coi principi di uguaglianza e di parità enunziati negli artt. 3 e 37 della Costituzione.

Infatti, dette tabelle, che risultano costruite «su una tavola di attività specifica dell'Assicurazione generale obbligatoria» — secondo quanto asserito nella nota INPS 6 luglio 1983 acquisita agli atti — sono state determinate per i soggetti attivi con coefficienti differenziati tra maschi e femmine, essendosi tenuto conto sia della diversa età di pensionamento tra uomini e donne, che della durata media di vita dei pensionati che è superiore per le donne rispetto a quella degli uomini. Allorquando le tabelle stesse vengono utilizzate nel settore del pubblico impiego (con l'eccezione del personale salariato per il quale vige un'età di pensionamento differenziata tra uomini e donne) esse — ad avviso del giudice *a quo* — si connotano d'incostituzionalità per contrasto con gli artt. 3 e 37 Cost., dal momento che l'ordinamento giuridico non pone distinzione tra i sessi quanto al limite di età pensionabile e tanto meno istituisce un criterio, nel calcolo del trattamento di quiescenza, fondato sulla diversa durata media della pensione.

Né la possibilità del pensionamento anticipato consentita nell'impiego pubblico, potrebbe avere — secondo la Sezione rimettente — una funzione sostitutiva, giuridicamente rilevante, del più basso limite dell'età di pensionamento previsto per le donne nel settore del lavoro privato, nel quale si giustifica la differenziazione dei coefficienti di calcolo per la determinazione della riserva matematica.

Le disposizioni impugnate sarebbero perciò incostituzionali nella parte in cui non prevedono che la riserva matematica ivi prevista per i dipendenti dell'impiego pubblico di sesso femminile sia calcolata in base alle tabelle di cui all'art. 13, ultimo comma, della legge n. 1338 del 1962 previste per i dipendenti pubblici di sesso maschile.

L'ordinanza, ritualmente comunicata e notificata, è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 328 del 28 novembre 1984.

Nel giudizio dinanzi alla Corte costituzionale non si è costituita nessuna delle parti del giudizio *a quo*. Ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato.

Ad avviso dell'interveniente, le suddette tabelle possono fondatamente applicarsi anche agli ordinamenti previdenziali richiamati dall'art. 4 legge n. 299 del 1980, ai quali risultano obbligatoriamente iscritti i dipendenti pubblici, benchè essi, in luogo di riconoscere il diritto alla prestazione previdenziale in età diversa per gli uomini e per le donne, stabiliscano al riguardo il necessario servizio utile ma prescindano dall'età. Pur sussistendo in tale settore un limite di età pensionabile superiore, coesiste, infatti, per larghe aliquote di dipendenti pubblici, la possibilità del pensionamento anticipato, sicchè, in tale situazione, il limite di età fissato nella tariffa andrebbe interpretato come media, anzichè come massimo prefissato.

La diversificazione dei coefficienti di calcolo troverebbe inoltre la sua razionale giustificazione anche nella diversa media di sopravvivenza che, per le donne, sarebbe superiore a quella degli uomini. Con la conseguenza che coefficienti unitariamente predisposti per le due categorie, in luogo di garantire l'unità di trattamento, sortirebbero l'effetto di una valutazione inferiore a quella effettiva del maggior onere — agli effetti di che trattasi — relativo ai soggetti di sesso femminile rispetto a quelli di sesso maschile.

Considerato in diritto

1. — La Corte dei Conti — Sezione giurisdizionale per la Regione Sicilia — ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, terzo comma, della legge 7 febbraio 1979, n. 29 e, per derivazione, dell'art. 4, primo comma, della legge 7 luglio 1980, n. 299, in riferimento agli artt. 3 e 37, primo comma, Cost.

Nel dettare la disciplina della ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali, la legge n. 29 del 1979 prevede che il lavoratore dipendente pubblico o privato che può far valere più periodi assicurativi in regimi obbligatori diversi, sia del settore dell'impiego pubblico che di quello del lavoro privato, possa, ai fini del conseguimento di un'unica pensione, ottenere che tali periodi vengano ricongiunti, in via alternativa, o presso l'assicurazione generale obbligatoria gestita dall'INPS (art. 1), o presso la gestione in cui risulti iscritto all'atto della presentazione della domanda, o presso altra gestione in cui possa far valere almeno otto anni di contribuzione versata in costanza di effettiva attività lavorativa (art. 2).

In entrambi i casi, le gestioni interessate trasferiscono alla gestione in cui opera la ricongiunzione l'importo dei contributi di loro pertinenza, maggiorati dell'interesse composto al tasso annuo del 4,50%.

Nell'ipotesi di cui all'art. 2, il terzo comma di tale disposizione stabilisce che «La gestione assicurativa presso la quale si effettua la ricongiunzione delle posizioni assicurative pone a carico del richiedente il cinquanta per cento della

somma risultante dalla differenza tra la riserva matematica, determinata in base ai criteri e alle tabelle di cui all'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, necessaria per la copertura assicurativa relativa al periodo utile considerato, e le somme versate dalla gestione o dalle gestioni assicurative a norma del comma precedente».

Con specifico riguardo, poi, alla situazione dei dipendenti pubblici che chiedano la ricongiunzione di cui all'art. 2 della legge n. 29 del 1979 presso gli ordinamenti dello Stato, gli istituti di previdenza presso il Ministero del Tesoro, gli altri fondi o casse indicati nell'art. 1 della legge 29 aprile 1976, n. 177, la successiva legge 7 luglio 1980, n. 299 dispone, all'art. 4, primo comma, che, anche per essi, ai fini della determinazione del contributo di cui al medesimo art. 2, si applicano, per stabilire l'entità della riserva matematica, «i coefficienti contenuti nelle tabelle di cui all'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n.1338, approvati con decreto ministeriale 27 gennaio 1964».

Le predette tabelle, cui si richiamano entrambe le disposizioni impugnate, vennero predisposte — come precisa la nota dell'INPS del 6 luglio 1983 citata dal giudice *a quo* — «su una tavola di attività specifica dell'Assicurazione generale obbligatoria» fondata sulla differenza esistente tra uomo e donna nel settore privato in ordine all'età pensionabile — e quindi alla durata della pensione — in quanto per la donna il diritto alla pensione previdenziale matura al cinquantacinquesimo anno di età anziché al sessantesimo: differenza alla quale consegue che la riserva matematica, risultante da dette tabelle, è di importo sensibilmente maggiore per la donna rispetto all'uomo.

L'estensione al settore del pubblico impiego, operata con le norme impugnate, del sistema di determinazione della riserva matematica proprio del settore privato è, ad avviso del giudice *a quo*, del tutto ingiustificata, in quanto comporta che a carico della donna da cui sia chiesta la ricongiunzione di diversi periodi assicurativi vengano posti oneri maggiori di quelli previsti per l'uomo, nonostante che in tale settore non esista il presupposto della diversa età di maturazione del diritto a pensione per i dipendenti dei due sessi.

2. — La questione è fondata.

È pacifico che il sistema di determinazione della riserva matematica previsto dall'art. 13, ultimo comma, legge n. 1338 del 1962 e precisato nel D.M. 27 gennaio 1964 (poi sostituito dal D.M. 19 febbraio 1981) implica che essa per la donna risulti di importo sensibilmente superiore rispetto all'uomo; e parimenti pacifico è che, per effetto dell'estensione disposta dalle norme impugnate, l'onere derivante dalla ricongiunzione posto a carico della dipendente pubblica — pari al 50% della differenza tra la riserva matematica ed il complessivo ammontare dei contributi ed interessi versati dalla gestione cedente a quella subentrante — risulti maggiore, ed in misura ragguardevole, di quello addossato al dipendente pubblico in identica posizione.

Tale differenziazione si fonda, nel settore privato, sul presupposto — considerato in sede di determinazione delle tabelle o delle relative riserve matematiche, sulla base della legge in allora vigente — di una maturazione della pensione della donna anticipata rispetto alla pensione dell'uomo e sulla conseguente maggior durata media dell'erogazione di essa. Nessuna incidenza ha invece al riguardo — come la citata nota INPS riconosce — il dato statistico della maggior durata media di vita della donna, che è elemento rilevante ai fini delle assicurazioni private ma del tutto estraneo al sistema previdenziale.

Ora, poichè ai sensi dell'art. 7, legge n. 29 del 1979 «Le norme per la determinazione del diritto e della misura della pensione unica derivante dalla ricongiunzione dei periodi assicurativi sono quelle in vigore nella gestione presso la quale si accentra la posizione assicurativa», e poichè gli ordinamenti previdenziali del settore pubblico non prevedono differenze tra i due sessi in ordine all'età pensionabile, è evidente che il maggior onere previsto dalle citate tabelle ai fini della ricongiunzione è privo per le dipendenti pubbliche di ogni razionale giustificazione, in quanto disancorato dal presupposto su cui esso si fonda nell'ordinamento previdenziale privato. Né tale giustificazione può rinvenirsi — come pretende l'Avvocatura — nella possibilità di pensionamento anticipato prevista per i dipendenti pubblici. A parte che tale possibilità non concerne il solo personale femminile, sarebbe invero palesemente arbitrario sia l'equiparare, ai fini del calcolo della riserva matematica, un dato variabile, in quanto legato a scelte soggettive (facoltà di pensionamento anticipato) ad un dato costante (pensionamento al cinquantacinquesimo anno), sia il far gravare i maggiori oneri conseguenti a tali scelte sulle dipendenti che di quella facoltà non si avvalgono.

Mancando perciò ogni ragione per differenziare in relazione al sesso il calcolo della riserva matematica ai fini della ricongiunzione dei periodi assicurativi, gli artt. 2, terzo comma, della legge 7 febbraio 1979, n. 29 e 4, primo comma, della legge 7 luglio 1980, n.299, vanno dichiarati costituzionalmente illegittimi, per contrasto con gli artt. 3 e 37, primo comma, Cost., nella parte in cui non prevedono che per le dipendenti pubbliche tale calcolo sia effettuato secondo le tabelle predisposte, in applicazione dell'art. 13, ultimo comma, della legge n. 1338 del 1962, per i dipendenti di sesso maschile.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 2, terzo comma, della legge 7 febbraio 1979, n. 29 (Ricongiunzione dei periodi assicurativi dei lavoratori ai fini previdenziali) e 4, primo comma, della legge 7 luglio 1980, n. 299 (Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 7 maggio 1980, n. 153, concernente norme per l'attività gestionale e finanziaria degli enti locali per l'anno 1980), nella parte in cui non prevedono che il calcolo della riserva matematica ai fini della determinazione del contributo per la ricongiunzione dei periodi assicurativi sia effettuato anche per i dipendenti pubblici di sesso femminile secondo le tabelle predisposte, in applicazione dell'art. 13, ultimo comma, della legge 12 agosto 1962, n. 1338, per i dipendenti di sesso maschile.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 giugno 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: SPAGNOLI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 7 luglio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

88C1140

N. 765

Sentenza 22 giugno-7 luglio 1988

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza - Vigilatrici d'infanzia - Riscatto del biennio corrispondente al corso di studi presso la scuola convitto per il conseguimento del relativo diploma - Esclusione - Deteriore trattamento rispetto alle infermiere professionali operanti in un medesimo e specifico campo dell'attività sanitaria - Illegittimità costituzionale parziale.

(Legge 22 novembre 1962, n. 1646, art. 24).

(Cost., art. 3).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 24 della legge 22 novembre 1962, n. 1646 (Modifiche agli ordinamenti degli Istituti di Previdenza presso il Ministero del Tesoro), promosso con ordinanza emessa il 16 luglio 1982 dalla Corte dei Conti - Sezione III giurisdizionale - sul ricorso proposto da De Maio Maria Teresa, iscritta al n. 737 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 39 dell'anno 1984:

Visti l'atto di costituzione di De Maio Maria Teresa nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 9 marzo 1988 il Giudice relatore Ugo Spagnoli;

Uditi l'Avv. Gabriele Moricca per De Maio Maria Teresa e l'Avv. dello Stato Giuseppe Stipo per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1. — Decidendo sul ricorso proposto da De Maio Maria Teresa avverso il provvedimento di reiezione, da parte dell'Amministrazione previdenziale, della sua istanza di riscatto del biennio del corso di studi per il conseguimento del diploma di Stato di vigilatrice d'infanzia — qualifica da lei ricoperta presso l'Istituto Lorenza Gaslini — la Corte dei Conti, sez. III giurisdizionale, ha sollevato, con ordinanza del 16 luglio 1982, una questione di legittimità costituzionale, per contrasto con l'art. 3 Cost., dell'art. 24 della legge 22 novembre 1962, n. 1646, recante «Modifiche agli ordinamenti degli Istituti di Previdenza presso il Ministero del Tesoro».

Detta disposizione prevede che «Il personale femminile iscritto alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali munito di diploma di infermiera professionale rilasciato da scuola convitto, istituita ai sensi degli artt. 130 e 131 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 può chiedereil riscatto del biennio corrispondente al corso di studio presso la scuola convitto, purché il predetto diploma sia stato prescritto per l'ammissione ad uno dei posti occupati durante la carriera».

Tale disposizione — osserva il giudice *a quo* — non è applicabile, stante il suo carattere tassativo, a chi abbia conseguito il diploma di vigilatrice d'infanzia, ancorché — come nel caso di specie — esso sia richiesto per il posto occupato. La mancata estensione della norma a detta ipotesi dà luogo, a suo avviso, ad ingiustificata disparità di trattamento tra due categorie professionali — infermiere professionali e vigilatrici d'infanzia — considerate in modo sostanzialmente identico dal legislatore.

La Corte rimettente evidenzia, al riguardo, i seguenti elementi comuni: *a)* la formazione professionale, essendo il diploma di vigilatrice d'infanzia conseguito al termine di un corso biennale teorico pratico presso scuole convitto per infermiere professionali (art. 7 l. 19 luglio 1940, n. 1098); *b)* i requisiti per accedere a dette scuole, giacché in mancanza di norme espresse sono stati applicati per le vigilatrici d'infanzia quelli prescritti per l'ammissione a scuole convitto per infermiere professionali, e ciò anche dopo la modifica di questi introdotta con l. 25 febbraio 1971, n. 124; *c)* il livello professionale, in quanto ambedue sono professioni sanitarie ausiliarie; *d)* le mansioni, essendo alle vigilatrici d'infanzia assegnate quelle «previste per gli infermieri professionali, limitatamente all'infanzia» (artt. 2 e 3 d.P.R. 14 marzo 1974, n. 225); *e)* gli enti che possono istituire le scuole professionali per entrambe le categorie, nonché il valore legale dei rispettivi diplomi.

2. — Nel giudizio così instaurato si è costituita la parte privata De Maio Maria Teresa, rappresentata e difesa dagli avv.ti G. Moricca e C. Raggi, la quale ha chiesto l'accoglimento della questione in base ad argomentazioni analoghe a quelle svolte nell'ordinanza di rimessione.

Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, è invece intervenuto chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata. A fondamento della richiesta l'interveniente pone, oltre al diverso contenuto dei programmi d'insegnamento ed al peculiare titolo di studio richiesto per le infermiere professionali (art. 2 l. n. 124 del 1971), i più impegnativi compiti ed i maggiori oneri richiesti alle allieve infermiere, le cui scuole convitto sono istituite presso pubblici ospedali con l'obbligo per le allieve di ottemperare a quanto prescritto per il personale sanitario ausiliario (artt. 133 e segg. R.D. n. 1265 del 1934) e quindi con l'osservanza di ben determinati compiti ed orari anche notturni in relazione al funzionamento degli ospedali stessi.

Considerato in diritto

1. — Con l'ordinanza indicata in epigrafe, la Corte dei Conti dubita che l'art. 24 della legge 22 novembre 1962, n. 1646 (recante «Modifiche agli ordinamenti degli Istituti di Previdenza presso il Ministero del Tesoro») contrasti con art. 3 Cost. in quanto — con riferimento al personale femminile iscritto presso la Cassa per le pensioni dei dipendenti degli enti locali — consente il riscatto del biennio corrispondente al corso di studi presso la scuola convitto occorrente per conseguire il relativo diploma solo a favore delle infermiere professionali e non anche per le vigilatrici di infanzia, pur trattandosi di professioni sanitarie analoghe per requisiti di accesso, formazione, livello professionale e mansioni.

2. — La questione è fondata.

La legge 19 luglio 1940, n. 1098 ha per la prima volta disciplinato in modo autonomo la professione sanitaria di vigilatrice di infanzia. Essa prevede (art. 8), per il conseguimento del diploma necessario per l'esercizio di detta professione, un corso biennale teorico-pratico da svolgersi presso speciali scuole convitto, con la possibilità della istituzione di un terzo anno di insegnamento per l'abilitazione alle funzioni direttive.

La disciplina così prevista è identica a quella dettata per esercitare la professione sanitaria ausiliaria di infermiera professionale: anche per quest'ultima il conseguimento del diploma può avvenire dopo un corso biennale teorico-pratico (con un terzo anno di insegnamento per l'abilitazione alle funzioni direttive) da effettuarsi presso scuole convitto istituite dagli stessi enti abilitati all'istituzione di scuole convitto per vigilatrici di infanzia, previa, per entrambe le situazioni, autorizzazione ministeriale (artt. 135 e 136 T.U. leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 e art. 7 della legge 19 luglio 1940, n. 1098).

D'altra parte, quest'ultima legge, anche nel titolo («Disciplina delle professioni sanitarie ausiliarie infermieristiche e di igiene sociale, nonché dell'arte ausiliaria di puericultrice»), evidenzia l'appartenenza delle due professioni ad un medesimo, specifico campo dell'attività sanitaria.

I corsi per vigilatrice di infanzia, così istituiti, si sono affiancati a quelli per infermiera professionale in relazione alle rilevanti affinità della materia e dei programmi, oltreché dei requisiti per poter ad essi accedere: gli uni e gli altri, in mancanza di apposita disciplina, sono stati per le vigilatrici di infanzia mutuati da quella dettata per le infermiere professionali e su questa modellati.

Tale situazione si è protratta anche dopo che, con la legge 25 febbraio 1971, n. 124, sono stati prescritti nuovi e più rigorosi requisiti per l'ammissione alle scuole convitto per infermiere professionali. Nel parere reso al riguardo il 30 ottobre 1973 (n. 1587), il Consiglio di Stato si è invero pronunziato nel senso dell'applicabilità alle vigilatrici di infanzia anche di questa nuova disciplina, stante «l'identico livello delle due professioni, nell'equivalenza delle rispettive funzioni, nell'esigenza di una preparazione teorica e pratica di uguale intensità riflettentesi nel contenuto dei rispettivi programmi, così da non poter essere diverso il livello culturale iniziale degli aspiranti all'ammissione all'uno ed all'altro tipo di scuole».

Anche le successive disposizioni confermano gli stretti collegamenti tra struttura e funzionamento dei due corsi e contenuti dell'insegnamento. Entrambi i corsi sono stati portati a tre anni, con un quarto per l'abilitazione alle funzioni direttive, tanto per le infermiere professionali (d.P.R. 13 ottobre 1975, n. 867) che per le vigilatrici di infanzia (legge 30 aprile 1976, n. 338): e l'ultimo comma dell'art. 1 di tale ultima legge ha previsto che le infermiere professionali diplomate possono essere ammesse al terzo corso della scuola per vigilatrici, così come queste — pure diplomate — possono accedere al terzo corso per infermiere professionali.

Infine i programmi dei corsi, regolati rispettivamente dal d.P.R. 13 ottobre 1975, n. 867 per le infermiere e dal D.M. 20 febbraio 1978 per le vigilatrici di infanzia, pur considerando gli aspetti specifici dei rispettivi insegnamenti, presentano rilevanti affinità sia per i contenuti che per la stessa durata massima dell'apprendimento teorico e pratico.

D'altra parte, l'art. 3 del d.P.R. 14 marzo 1974, n. 225 chiarisce che le mansioni di vigilatrice di infanzia («limitatamente — come è ovvio — all'infanzia») sono quelle previste per gli infermieri professionali.

3. — Con la sentenza n. 128 del 1981 questa Corte ha messo in rilievo il fatto che la legislazione in materia di riscatto è andata via via evolvendosi nel senso di concedere alla preparazione professionale acquisita ogni considerazione ai fini di quiescenza.

In questo senso appare ingiustificatamente discriminatoria l'esclusione della possibilità di riscattare il periodo dedicato ai corsi per il conseguimento del diploma di vigilatrice di infanzia, possibilità invece consentita alle infermiere professionali.

Invero, l'analogia dell'insegnamento impartito nei corsi di studio, la corrispondenza del livello culturale richiesto, l'identità dei requisiti di accesso realizzano una sostanziale uguaglianza delle situazioni considerate quanto al periodo di studio per il conseguimento dei diplomi necessari per svolgere tali professioni sanitarie ausiliarie, che per di più comportano lo svolgimento di mansioni affini.

Il deteriore trattamento riservato dalla disposizione censurata alle vigilatrici di infanzia, rispetto alle infermiere professionali, non è perciò giustificato; e si appalesano a tal fine irrilevanti marginali diversità segnalate dall'Avvocatura dello Stato, connesse ad aspetti specifici del programma o dell'attuazione del tirocinio. Va perciò dichiarata l'illegittimità costituzionale, per contrasto con l'art. 3 Cost., della norma impugnata, nella parte in cui non consente la possibilità di riscatto del biennio di studi presso le scuole convitto anche alle vigilatrici di infanzia.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 24 della legge 22 novembre 1962, n. 1646 (Modifiche agli ordinamenti degli Istituti di Previdenza presso il Ministero del Tesoro) nella parte in cui non prevede, per le vigilatrici d'infanzia munite di diploma rilasciato dalle scuole convitto di cui all'art. 7 della legge 19 luglio 1940, n. 1098 (Disciplina delle professioni sanitarie ausiliarie infermieristiche e di igiene sociale, nonché dell'arte ausiliaria di puericultrice), la facoltà di riscatto del biennio corrispondente al relativo corso di studi, purché il predetto diploma sia stato prescritto per l'ammissione ad uno dei posti occupati durante la carriera.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 giugno 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: SPAGNOLI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 7 luglio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

88C1099

N. 766

Sentenza 22 giugno-7 luglio 1988

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Ordini professionali - Dottore commercialista - Emissione di un mandato di cattura - Sospensione di diritto dall'esercizio della professione - Cessazione a seguito della concessione della libertà provvisoria - Omessa previsione - Illegittimità costituzionale parziale.

(D.P.R. 27 ottobre 1953, n. 1067, art. 39, primo comma, lett. c), e quarto comma).

(Cost., art. 3).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 39, primo comma, lett. c, e terzo comma del d.P.R. 27 ottobre 1953, n. 1067 (Ordinamento della professione di dottore commercialista), promosso con ordinanza emessa il 13 febbraio 1986 dal Tribunale di Padova sul reclamo proposto dal Procuratore della Repubblica di Padova nei confronti di Baccarin Alfredo ed altro, iscritta al n. 525 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 49 prima serie speciale dell'anno 1986;

Visto l'atto di costituzione del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 10 maggio 1988 il Giudice relatore Ettore Gallo;

Uditi gli avvocati Paolo Barile e Piero d'Amelio per il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e l'Avvocato dello Stato Oscar Fiumara per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1. — Il Tribunale di Padova, con ordinanza 13 febbraio 1986, sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 39, primo comma, lett. c), e terzo comma d.P.R. n.1067 del 1953, con riferimento agli articoli 27, terzo comma, 3, 18 e 39 Cost.

Il Tribunale, infatti, era stato investito del reclamo del Procuratore della Repubblica avverso la decisione 26 marzo 1985 del Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti che aveva confermato precedente decisione del Consiglio dell'Ordine di Padova. Quest'ultimo aveva respinto la richiesta del P.M. diretta ad ottenere la sospensione dall'esercizio della professione di un dottore commercialista che, colpito da mandato di cattura, aveva poi ottenuto la libertà provvisoria.

Osserva il Tribunale che l'art. 39, primo comma della legge impugnata ricollega la sospensione all'emissione del mandato di cattura, senza prendere in considerazione l'ipotesi della successiva concessione di libertà provvisoria. Si è posto così il quesito se si tratti di sospensione cautelare obbligatoria, destinata a durare fino alla sentenza definitiva, oppure di sospensione facoltativa. La Corte di Cassazione è ferma nel primo senso, mentre di recente la giurisprudenza amministrativa, compresa quella del Consiglio di Stato, è orientata a ritenerla facoltativa.

L'ordinanza di rimessione, però, in relazione all'interpretazione data dalla Corte di Cassazione, ravvisa in essa — secondo i suggerimenti del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti — aspetti di possibile illegittimità costituzionale. Secondo l'ordinanza, infatti, la sospensione ex art. 39 della legge impugnata equivale nella sostanza alla interdizione temporanea dalla professione disciplinata dagli art.li 30 e 31 cod. pen. Ma l'applicazione provvisoria di questa sanzione accessoria, che il giudice può disporre durante l'istruzione, è sottoposta alla serie di garanzie previste dall'art. 140 cod. proc. pen., così come novellato dall'art. 124 della l. 24 novembre 1981, n. 689. Al contrario, la sospensione ex art. 39 d.P.R. impugnato è automaticamente conseguente all'emissione di un mandato di cattura, e — nel silenzio della legge — tale dovrebbe rimanere anche dopo che è intervenuta la concessione della libertà provvisoria, protrandosi perciò a tempo indeterminato, per tutta la durata — notoriamente lunga — del processo penale, magari attraverso tre gradi di giudizio.

Si avrebbe, per tal modo, una sospensione amministrativa con conseguenze più gravi di quella disposta dal giudice nel processo penale come anticipazione provvisoria della pena accessoria, senza che nulla giustifichi così grave disparità di trattamento. Fra l'altro si tratta di libera professione, per la quale non sono previste corrisposizioni di assegni alimentari come per il pubblico impiego.

L'ordinanza è stata ritualmente pubblicata, notificata e comunicata.

2. — Si è costituito, anche nel giudizio innanzi a questa Corte, il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti, rappresentato e difeso dal prof. avv. Paolo Barile e dall'avv. Piero D'Amelio. I difensori, in un intervento molto diffuso e articolato, da una parte negano che, una volta concessa la libertà provvisoria, il mandato di cattura conservi efficacia: e ciò perchè dagli art.li 277 e 292 cod. proc. pen. si desume che, per sottoporre a nuova limitazione della libertà colui che l'aveva provvisoriamente ottenuta, è necessaria l'emissione di un nuovo mandato di cattura. Dall'altra, dopo avere contestato che la sospensione, prevista dall'art. 39, primo e secondo comma, impugnato, sia in relazione ad altre situazioni se non a quelle che impediscono di fatto o di diritto la possibilità di esercitare la professione (il che spiegherebbe la durata a tempo indeterminato, funzionale alla incerta durata dell'impedimento), conforta per il resto la tesi dell'ordinanza di rimessione, ampiamente argomentando, e sostenendo l'illegittimità anche sotto il profilo di quei parametri (art.li 27, 18 e 39 Cost.) sui quali l'ordinanza del Tribunale non ha espresso motivazione.

In particolare, nella scrittura della parte si fa riferimento ad una lettera c) tanto del terzo comma dell'art. 27 quanto dell'art. 3 Cost., che non è dato ravvisare nel testo della legge fondamentale.

3. — È pure intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura Generale dello Stato.

Secondo l'Avvocatura l'ordinanza del Tribunale di Padova sarebbe innanzitutto inammissibile perché, esposta l'esistenza nel diritto vivente di due contrastanti filoni interpretativi, non precisa quale sia la sua interpretazione, lasciando non identificato il *thema decidendum* a causa di quell'insoluta antinomia che rende l'ordinanza «ancipite».

In ogni caso, se pure si ritenesse che una scelta vi sia stata, essa sarebbe carente di motivazione in ordine alla non manifesta infondatezza.

Ma indeterminato sarebbe anche il *petitum*, non essendo chiaro quale additiva il Tribunale si attenda dalla Corte, mentre si esige dalla giurisprudenza costituzionale che il giudice rimettente abbia ad indicare la statuizione costituzionalmente obbligata atta a colmare la denunciata carenza.

Sul merito, l'Avvocatura osserva che, se si dà alla norma l'interpretazione offerta dalla Corte di Cassazione, la questione di legittimità costituzionale sarebbe, comunque, infondata, non potendo contrastare con alcun parametro costituzionale la preoccupazione del legislatore di dare tutela alla dignità e alla integrità morale della categoria con il ritenere ininfluenza la concessione della libertà provvisoria sugli effetti del mandato di cattura diversi dalla limitazione della libertà personale.

Nell'imminenza dell'udienza, la difesa di parte privata ha presentato elaborata memoria che ribadisce e sviluppa i temi enunciati nella comparsa di costituzione.

Considerato in diritto

1. — Vanno esaminate innanzitutto le eccezioni d'inammissibilità avanzate dall'Avvocatura Generale dello Stato. Ad avviso della Difesa del Presidente del Consiglio, l'inammissibilità deriverebbe dall'incertezza del *thema decidendum* che rende ancipite l'ordinanza: e ciò perché il Tribunale non avrebbe indicato quale sia l'interpretazione che intende dare alla norma impugnata e, comunque, non avrebbe motivato. In realtà, invece, l'ordinanza, dopo avere riferito le contrastanti interpretazioni della Corte di Cassazione e del Consiglio di Stato in ordine alla caducazione o meno del mandato di cattura quando sia stata concessa la libertà provvisoria (momento decisivo nell'interpretazione della norma), svaluta e contraddice per più pagine le contrarie argomentazioni del Consiglio nazionale dell'Ordine dei dottori commercialisti che aveva sostenuto la tesi del Consiglio di Stato. Proprio sulla base di siffatta scelta interpretativa, d'altra parte, il Tribunale ha potuto, poi, fare propria la questione di legittimità costituzionale, in subordine adombrata dallo stesso Consiglio, correttamente motivando sia sulla rilevanza che sulla non manifesta infondatezza.

Quanto poi al profilo d'inammissibilità che si verificherebbe — giusta la stessa giurisprudenza di questa Corte — per non avere l'ordinanza indicata la soluzione costituzionalmente obbligata in ordine all'additiva che viene richiesta, deve dirsi che una tale ipotesi di inammissibilità può aversi soltanto in presenza di possibili concrete alternative: il che nella specie non si verifica.

2. — Venendo al merito della questione, devono essere espressi innanzitutto alcuni rilievi in ordine sia alla norma impugnata che ai parametri costituzionali indicati.

Quanto alla norma, va rettificato un manifesto errore materiale in cui incorre l'ordinanza. Sta bene, infatti, il primo comma, lett. c, dell'art. 39 impugnato, ma non il terzo comma. Ciò che l'ordinanza ritiene costituzionalmente incompatibile è il fatto che, nell'ipotesi di cui alla lett. «c» citata (emissione di un mandato o di un ordine di cattura), la durata della sospensione di diritto dall'esercizio della professione non sia soggetta a limiti di tempo: ma questo è previsto nel quarto e non nel terzo comma dell'art. 39. In quest'ultimo, invece, è contemplata la sospensione facoltativa, per le ipotesi in cui si renda necessario salvaguardare la dignità ed il decoro professionale, che nulla ha a che vedere con la questione sollevata. Si tratta, perciò, di una semplice svista nella numerazione dei commi che può essere *de plano* rettificata dalla Corte.

In ordine, poi, ai parametri costituzionali cui l'ordinanza fa riferimento, deve dirsi che soltanto in ordine all'art. 3 Cost. è stata espressa una sia pur succinta motivazione.

Ben è vero che l'ordinanza stessa, là dove dà inizio all'esposizione della questione sollevata dal Consiglio Nazionale dell'ordine, fa un accenno al principio di non colpevolezza dell'imputato: in realtà, poi, la motivazione lascia cadere lo spunto, in ordine al quale non esiste alcun ulteriore riferimento. Senza rilevare, peraltro, che, comunque, quel principio sarebbe previsto nel secondo e non nel terzo comma dell'art. 27 Cost. Infine, nulla assolutamente è detto in ordine ai parametri di cui agli art.li 18 e 39 Cost.

La Corte, pertanto, dovrà prendere in considerazione la questione esclusivamente sotto il profilo dell'art. 3 Cost.

3. — L'art. 39 impugnato prevede sicuramente nel primo comma ipotesi di sospensione cautelare obbligatoria, dato che si tratta di «sospensione di diritto», promanante direttamente dalla legge, che il Consiglio dell'Ordine si limita a «dichiarare», come è detto nel secondo comma. Non si vedc. perciò, come si possa fare questione di una sua eventuale natura facoltativa.

Ma l'obbligatorietà della sospensione di diritto non comporta di per se stessa anche la conseguenza che essa sia destinata a durare sino alla sentenza che conclude definitivamente il giudizio.

È, infatti, pacifico per tutti che, venendo a cessare la causa che comporta la sospensione di diritto, il competente organo disciplinare ha facoltà di prendere in esame la posizione del sospeso, sia — se lo ritenga — per riammetterlo alle funzioni, sia per confermarne la sospensione in piena autonomia dalla forza vincolante della norma che ne aveva disposto la sospensione *ex lege*.

Nel caso di specie, la facoltà è prevista dal terzo comma dell'art. 39.

La questione, perciò, sul piano della giurisdizione ordinaria, è stata tutta incentrata nello stabilire quando si debba ritenere verificata la cessazione della causa di sospensione *ex lege*: nella specie, trattandosi del mandato di cattura di cui alla lettera c) del primo comma, si controverte circa gli effetti della concessione della libertà provvisoria sull'ulteriore efficacia del mandato stesso.

E poichè, come subito vedremo, la giurisprudenza accoglie soluzioni contrastanti a seconda che si tratti di pubblico impiegato o di libero professionista, l'ordinanza di rimessione dubita che le situazioni conseguenti a quel contrasto abbiano a pregiudicare il principio di uguaglianza dei cittadini.

L'ordinanza, però, propone anche un raffronto fra la situazione concernente la sospensione amministrativa — sia pure *ex lege* — com'è quella di specie, e la sospensione derivante dall'applicazione provvisoria di pene accessorie à sensi degli art.li 30 e 31 cod. pen.

Per tal modo, in definitiva, da una parte viene prospettata una questione di uguaglianza interna fra cittadini sottoposti a misure cautelari di natura amministrativa, e, dall'altra, una questione esterna rispetto a coloro che vengono sottoposti sostanzialmente alla stessa sospensione, ma ad opera del giudice, e perciò in sede giudiziaria.

4. — Il contrasto giurisprudenziale cui si è accennato si è così profilato.

La Corte di Cassazione ha osservato che la concessione della libertà provvisoria non determina la caducazione dell'ordine di cattura perchè, a differenza della revoca, «lascia integri gli addebiti» e l'imputato liberato provvisoriamente resta in istato di soggezione, dato che gli possono essere imposti obblighi e condizioni. Né avrebbe pregio la considerazione secondo cui, per riportare l'imputato in cattività, necessita l'emissione di un nuovo mandato di cattura (segno evidente che il precedente avrebbe perduto ogni efficacia) perchè — secondo la Cassazione — il nuovo mandato null'altro sarebbe che il «mezzo tecnico» per ridurre nuovamente in vincoli l'imputato, ma pur sempre un mezzo che presuppone il mandato originario. Ne deriva che la sospensione di diritto, conseguente al mandato di cattura, resterà ferma nonostante la libertà provvisoria, potendo cessare soltanto se il mandato venga revocato o annullato o sostituito con un mandato di comparizione.

Di contrario avviso il Consiglio di Stato che, rilevando come la sospensione di diritto dell'impiegato sia collegata unicamente all'emissione di un mandato di cattura, indipendentemente dal titolo dei reati o dalla loro gravità o dalle ragioni processuali che possono avere suggerito il provvedimento, ne deduce che «la concessione della libertà provvisoria incide sulla preesistente situazione di collegamento tra mandato di cattura e sospensione di diritto e, pur restando fermi gli effetti prodotti dal mandato di cattura, determina l'impossibilità di ulteriori effetti processuali e produce quindi, una situazione che implica una valutazione di merito». Conseguentemente, il Ministro ben può riammettere l'impiegato in servizio.

A questo punto la Cassazione, che si è pronunciata per ben due volte a Sezioni Unite civili (1983 e 1986), nella seconda decisione, e nel manifesto intento di attenuare il contrasto, ha giudicato plausibile la soluzione adottata dal Consiglio di Stato in quanto quella del professionista libero e quella del pubblico impiegato sarebbero situazioni diverse. Quest'ultimo, infatti, essendo soggetto al diretto ed immediato controllo del superiore gerarchico, potrebbe comprensibilmente essere riammesso in servizio, in caso di libertà provvisoria, anche perchè nei suoi confronti possono ipotizzarsi «provvedimenti più articolati ed improntati anche a valutazioni di merito».

Il professionista, al contrario, non solo non sarebbe soggetto ad analoghi controlli ma, per di più, esercita una professione, subordinata ad abilitazione e ad iscrizione ad albo, che rende obbligatorio ai cittadini avvalersi della sua opera per determinati fini.

Il giudice *a quo*, respingendo — come già si è rilevato — talune contrarie argomentazioni di parte privata, si è attenuto all'opinione della Corte regolatrice. Ma, a quel punto, ha ritenuto che il trattamento diverso e deteriore che, attraverso siffatte interpretazioni, viene a ricevere il cittadino libero professionista rispetto al pubblico impiegato, venga a risultare incompatibile con il principio di cui all'art. 3 Cost.

Per verità, come si è visto, la Corte di Cassazione ha giustificato il divario affermando che si tratta di situazioni diverse: il che, secondo consolidato indirizzo di questa Corte, dovrebbe escludere l'incompatibilità costituzionale.

Ora, a parte che le considerazioni svolte in proposito dalla Corte di Cassazione non apparirebbero, comunque, esaustive (anche i professionisti sono soggetti al controllo di un organo di vigilanza deontologica e disciplinare, e il cittadino, peraltro, non è costretto a rivolgersi proprio a quel professionista, nonostante l'obbligo di conferire il mandato professionale a chi è abilitato ed iscritto all'albo), sta di fatto che il punto non è questo. Non si tratta, infatti, di trovare ragioni di opportunità per giustificare un possibile diverso trattamento nei confronti del pubblico impiegato rispetto al libero professionista, perchè il problema è a monte ed è di diritto processuale penale.

La sospensione di diritto (tanto del pubblico impiegato quanto del libero professionista), che consegue all'emissione di un ordine o mandato di cattura, resta in vigore anche se viene concessa la libertà provvisoria? Questo

era il quesito di fondo che però — come appare anche dalle decisioni contrastanti dei due Organi delle magistrature superiori — implicava la risoluzione dell'ulteriore quesito che sta alla base del primo: la concessione della libertà provvisoria influisce o non sull'ulteriore vigenza del mandato di cattura? Essendo, infatti, la sospensione di diritto collegata per ambo le situazioni all'emissione di quel mandato, è alla sorte di quest'ultimo che la sospensione di diritto è ancorata.

In altri termini, si tratta di un problema concernente i rapporti fra l'istituto della libertà provvisoria e quello del mandato di cattura, sulla cui soluzione non possono certo interferire considerazioni di opportunità attinenti all'una o all'altra delle categorie di soggetti: che la legge, peraltro, disciplina, per questo riguardo, in modo uniforme.

Qualunque sia la risposta che si dà al quesito, essa non può non riguardare ugualmente tutti i cittadini che versino in quella stessa situazione giuridica (sospensione di diritto a seguito di emissione di mandato di cattura).

5. — È indispensabile, quindi, a questo punto, affrontare il contrasto giurisprudenziale. È ben noto come all'interno del *novum* che la Costituzione ha instaurato nel rapporto cittadino-Stato, libertà-autorità, vi è il riconoscimento di diritti fondamentali dell'uomo ex art. 2 Cost. Di questi sicuramente — comunque si voglia intendere la portata di quella formula — la libertà personale è primaria ed essenziale espressione, così come poi particolarmente descritta e disciplinata dagli art.li 13 e seguenti.

Ciò comporta che — giusta quanto si va prospettando nel progetto preliminare del nuovo codice di procedura penale (ma già si evince da numerose modifiche dell'attuale codice) — la libertà personale dell'uomo, quale bene fondamentale inviolabile, mal s'adatta al concetto di «provvisorietà» così come configurato nel processo del tramontato ordinamento. Ché, anzi semmai, la Costituzione, prevedendo che la libertà possa essere eccezionalmente ristretta soltanto dall'autorità giudiziaria nei casi e nei modi previsti dalla legge, assegna proprio al provvedimento restrittivo del giudice carattere di manifesta provvisorietà rispetto a quell'inviolabile diritto.

Nello spirito di tale nuova concezione, appare arduo allora persistere nel ritenere che, riattribuita al cittadino la libertà compressa dal mandato di cattura, quest'ultimo provvedimento continui tuttavia a spiegare effetti in ordine alla libertà stessa. Che il giudice possa sottoporre la riacquistata libertà a limiti e condizioni è esatto, ma questi promanano direttamente dalla nuova ordinanza del giudice e non dal precedente mandato di cattura.

Al quale proposito, non può bastare una risposta puramente formale a superare il rilievo secondo cui tanto poco è incidente il mandato di cattura sulla libertà riottenuta dall'imputato che, per togliergliela nuovamente, occorre poi l'emissione di altro mandato.

Non può essere considerato, infatti, quale mero «mezzo tecnico», un provvedimento formale che ha nel codice processuale una sua precisa fisionomia sostanziale ed è disciplinato da rigorose condizioni. Nella specie, poiché la cosiddetta «libertà provvisoria» è concessa con ordinanza, e tutte le ordinanze del giudice sono motivatamente revocabili, se davvero fosse tuttora efficace e valido il precedente mandato — quasi fosse semplicemente rimasto sospeso nei suoi effetti — basterebbe la revoca di quell'ordinanza per far riprendere vigore al mandato di cattura. Il legislatore, invece (persino il legislatore degli anni '30), esige che sia emesso un nuovo mandato, con ciò dimostrando che non si tratta di un semplice ricorso ad un «mezzo tecnico», ma dell'esigenza di uno strumento indispensabile sul piano sostanziale, ed oggi anche nell'area dell'art. 13, secondo comma, Cost., per privare nuovamente il cittadino del suo bene fondamentale.

La controprova si ha nell'ultima parte dell'art. 277 cod. proc. pen. dove è prevista appunto la «revoca della libertà provvisoria concessa nell'istruttoria o nel giudizio «quando intervenga condanna, in primo grado o in appello, per un delitto che importi mandato di cattura obbligatorio. Ebbene, nonostante la revoca dell'ordinanza, il legislatore esige che venga emesso «all'uopo mandato di cattura».

È vero, invece, — come, del resto, riconosce anche il Consiglio di Stato — che il titolo precedente conserva qualche suo effetto, ma non certo sulla libertà dell'imputato. Si tratta, infatti, del valore di contestazione dell'accusa che può essere ottenuto tanto mediante il mandato di cattura quanto mediante l'emissione di mandato di comparizione. Perciò coglie nel vero la Corte di Cassazione quando rileva che, a differenza del mandato di cattura revocato per carenza o insufficienza degli indizi, la semplice restituzione a libertà «lascia integri gli addebiti». Ma anche il mandato di comparizione li lascia integri, e tuttavia la Cassazione riconosce che, quando esso venga sostituito al mandato di cattura, quest'ultimo viene caducato. Il che dimostra in modo lampante che la persistenza degli addebiti è effetto diverso dall'ulteriore incidenza del mandato sulla riconquistata libertà dell'imputato.

Ma nemmeno può essere condivisa l'altra spiegazione offerta dalla sentenza delle Sezioni Unite a proposito della negata equivalenza fra concessione della libertà provvisoria e revoca del mandato di cattura «perché quest'ultimo si fonda sull'imputazione, ed in relazione a questa determina la sospensione di diritto».

La legge in esame, infatti (come, del resto, quella concernente il pubblico impiegato), non fa alcun riferimento all'imputazione, nemmeno attraverso la distinzione fra mandato di cattura obbligatorio o facoltativo, né si riferisce all'una o all'altra situazione processuale che legittima il mandato. La sospensione di diritto è, invece, collegata al solo fatto che un qualsiasi mandato di cattura venga emesso, indipendentemente dal titolo del reato.

Deve, anzi, rilevarsi che, se l'emissione di un mandato di comparizione non comporta lo stesso effetto, quantunque esso pure presupponga un'imputazione e la pendenza di un processo penale, ciò sta evidentemente a significare che è proprio e soltanto alla mera privazione della libertà personale che il legislatore riconnette così pregnante valore da rendere automatica la sospensione.

Da tutto ciò discende che, ripristinata la situazione di libertà, la sospensione di diritto non ha più ragione di persistere, salvo i provvedimenti facoltativi che gli organi disciplinari ritengano tuttavia di assumere.

6. — Quanto sopra trova conforto anche nel confronto che il giudice *a quo* instaura fra la sospensione ex art. 39 impugnato e la interdizione temporanea della professione a sensi degli art.li 30 e 31 cod. pen. Si tratta di quella questione di uguaglianza di cui s'è detto al n. 2, e che si è definita esterna in quanto non assume a *tertium comparationis* altro provvedimento di autorità amministrativa ma bensì quello analogo dell'autorità giudiziaria.

In realtà il Tribunale rimettente, anche se non lo cita, intende riferirsi all'art. 140 del codice penale che consente al giudice, durante l'istruzione, nei procedimenti per reati per i quali, in caso di condanna, può essere applicata una pena accessoria, di disporre l'applicazione in via provvisoria. In tal caso, come è stato deciso da questa Corte (sent. 27 marzo 1969 n. 78), nonostante la denominazione di pene accessorie, in realtà, tenendo conto delle finalità e dei caratteri che contrassegnano quei provvedimenti di provvisoria applicazione, il giudice fa luogo a misure cautelari. Questa esatta definizione della Corte ha trovato conferma nelle modifiche apportate all'art. 140 cod. pen. dall'art. 124 della l. 24 novembre 1981 n. 689 (Modifiche al sistema penale). Mentre, infatti, il testo originario non richiedeva altra condizione se non una semplice previsione di condanna comportante la pena accessoria, sicché la dottrina vi aveva ravvisato una vera e propria anticipazione della pena (come probabilmente era negli intendimenti del legislatore dell'epoca), a seguito dell'interpretazione adeguatrice di questa Corte il legislatore del 1981 ha decisamente ancorato il provvedimento ad esigenze processuali istruttorie, o di impedimento di ulteriori conseguenze dell'attività criminosa. Così ridimensionata, non può esservi più alcun dubbio che l'interdizione dalla professione o dal pubblico ufficio, che il giudice istruttore può provvisoriamente applicare, abbia oggi, in virtù dello stesso disposto normativo, identica natura della sospensione ex art. 39 impugnato (o dell'art. 91 T.U. 10-1-1957): quella, cioè, di misura cautelare.

Ora, è ben vero che, nella specie, si tratta della sospensione di diritto, voluta dallo stesso legislatore in presenza di determinate situazioni, mentre il provvedimento ex art. 140 cod. pen. è rimesso al prudente apprezzamento del giudice.

Deve, però, osservarsi che, per l'ipotesi di cui alla lett. c), che è quella in esame, la sospensione è collegata all'emissione di un mandato di cattura, per la quale emissione il giudice deve tener conto (art. 254, co. secondo, cod. proc. pen.), oltre ad altri elementi, anche di quelli stessi che legittimano l'applicazione provvisoria di pene accessorie ex art. 140 cod. pen. Sicché il legislatore, nel disporre la sospensione di diritto, ha considerato le valutazioni che il giudice ha operato per l'emissione del mandato di cattura. E va da sé che ciò è tanto più implicito là dove la legge, a causa della gravità del reato, impone l'emissione del mandato di cattura presumendo l'esistenza dei detti elementi.

Ma quando la libertà provvisoria viene concessa, fosse o non obbligatoria la cattura, il giudice, a sensi del terzo comma dell'art. 277 cod. proc. pen., ha già escluso che vi ostino ragioni processuali e anche che l'imputato, in relazione alla sua personalità e alle circostanze del fatto, una volta lasciato libero possa commettere reati che pongano in pericolo le esigenze di tutela della collettività. In altri termini, la concessione della libertà provvisoria presuppone l'esistenza ormai di una situazione che non consentirebbe al giudice di applicare provvisoriamente la pena accessoria dell'interdizione dalla professione.

Appare allora evidente il trattamento peggiore che il professionista viene a ricevere dal provvedimento amministrativo di sospensione *de jure* ex art. 39 impugnato, rispetto a quello giudiziario ex art. 140 cod. pen., ove ci si attenga all'interpretazione che ne dà la Corte di Cassazione. Nonostante la libertà provvisoria, dovrebbe rimanere fermo, e senza limiti di tempo, un provvedimento che il giudice istruttore non potrebbe più assumere perché ormai cessate le condizioni che lo avrebbero legittimato, e che comunque avrebbe una durata limitata nel tempo se lo assumesse, ed in ogni caso sarebbe impugnabile per ben due gradi di giudizio (Sezione Istruttoria e Cassazione: art. 301, terzo comma, cod. proc. pen.).

Anche sotto questo riguardo, dunque, non è razionale che un provvedimento amministrativo riguardante la persona, che ha la stessa natura e si basa sulle stesse situazioni per le quali è previsto analogo provvedimento giudiziario, non offra al cittadino almeno le stesse garanzie di durata e di impugnabilità.

La proposta questione è, quindi, fondata e va accolta.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 39, primo co., lett. c, e quarto comma, del D.P.R. 27 ottobre 1953 n. 1067 (Ordinamento della professione di dottore commercialista) nella parte in cui non prevede che la sospensione di diritto abbia a cessare quando venga concessa la libertà provvisoria.

Così deciso in Roma, in Camera di Consiglio, nella sede della Corte Costituzionale, palazzo della Consulta, il 22 giugno 1988

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GALLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 7 luglio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

88C1100

N. 767

Sentenza 22 giugno-7 luglio 1988

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Espropriazione per pubblico interesse - Determinazione dell'indennità - Giudizio di opposizione alla stima dell'ufficio tecnico provinciale - Attribuzione alla corte d'appello competente per territorio - Illegittimità costituzionale parziale.

(Legge provincia di Bolzano 20 agosto 1972, n. 15, art. 14, primo comma).

(Cost., art. 108; statuto speciale Trentino-Alto Adige, artt. 4, 8 e 9).

Espropriazione per pubblico interesse - Determinazione dell'indennità - Opposizione alla stima - Proposizione davanti alla corte d'appello competente per territorio - Notificazione dell'atto all'espropriante - Illegittimità costituzionale parziale.

(Legge provincia di Bolzano 20 agosto 1972, n. 15, art. 14, nel testo modificato dall'art. 8 della legge provincia di Bolzano 22 maggio 1978, n. 23).

(Cost., artt. 108, 116 e 117; statuto speciale Trentino-Alto Adige, artt. 4, 8 e 9).

Espropriazione per pubblico interesse - Determinazione dell'indennità - Opposizione alla stima proposta dall'espropriante - Notificazione dell'atto all'espropriante ed all'espropriato - Illegittimità costituzionale parziale conseguenziale.

(Legge regione Trentino-Alto Adige 17 maggio 1956, n. 7, art. 34, terzo comma).

Espropriazione per pubblico interesse - Determinazione dell'indennità - Opposizione alla stima - Proposizione davanti alla corte d'appello competente per territorio - Notificazione dell'atto alla provincia di Bolzano - Non fondatezza nei sensi di cui in motivazione.

(Legge provincia di Bolzano 20 agosto 1972, n. 15, art. 14, nel testo modificato dall'art. 8 della legge provinciale di Bolzano 22 maggio 1978, n. 23).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 14, primo comma, della legge della Provincia di Bolzano 20 agosto 1972, n. 15 («Legge di riforma dell'edilizia abitativa»), nel testo risultante dalle modifiche apportate con gli artt. 8 della legge provinciale 6 maggio 1976, n. 10 («Snellimento procedure riforma edilizia abitativa») e 8 della legge provinciale

22 maggio 1978, n. 23 («Modifiche alla legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, e successive modifiche, sulla riforma dell'edilizia abitativa ed all'ordinamento urbanistico provinciale»), promossi con n. 2 ordinanze emesse il 24 gennaio 1985 dalla Corte di Cassazione sui ricorsi proposti dalla Provincia di Bolzano contro Beneficio Dartha, dalla Provincia di Bolzano contro Alber Josef ed altro e dal Comune di Silandro contro Alber Josef, iscritte ai nn. 424 e 425 del registro ordinanze 1985 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 202-bis dell'anno 1985;

Visti gli atti di costituzione della Provincia di Bolzano e di Alber Josef;

Udito nell'udienza pubblica del 10 maggio 1988 il Giudice relatore Gabriele Pescatore;

Udito l'avv. Mario Barbato per la Provincia di Bolzano.

Ritenuto in fatto

1. — La Corte di Cassazione — davanti la quale erano state impugnate due sentenze della Corte d'appello di Trento, emesse in giudizi di opposizione avverso la determinazione di indennità di espropriazione, disposta ai sensi della l. prov. Bolzano 20 agosto 1972, n. 15 — con due ordinanze in data 24 gennaio 1985 (nn. 424 e 425 r.o. del 1985), ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma primo, della l. prov. Bolzano n. 15 del 1987 cit. (nel testo modificato dagli artt. 8 della l. prov. Bolzano 6 maggio 1976, n. 10 e della l. prov. Bolzano 22 maggio 1978, n. 23), nella parte in cui prevede la competenza della Corte d'appello di Trento a conoscere dei giudizi di opposizione alla stima avverso la determinazione dell'indennità di espropriazione stabilita ai sensi di detta legge e determina i soggetti ai quali deve essere notificato l'atto di citazione.

Secondo le ordinanze di rimessione, con tale disposizione la Provincia ha legiferato «in materia di ordinamento processuale e giudiziario», violando l'art. 108 della Costituzione, che ha stabilito al riguardo una riserva di legge che la Corte costituzionale ha ritenuto riferibile alla sola legge statale. Inoltre, la riserva allo Stato della disciplina processuale costituirebbe uno di quei principi dell'ordinamento dello Stato che si pongono come limiti alla potestà legislativa delle regioni, anche a statuto speciale e la sua violazione porrebbe la norma impugnata in contrasto anche con gli artt. 116 e 117 Cost. e con gli artt. 4, 8 e 9 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (T.U. delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale del Trentino-Alto Adige).

La legge impugnata avrebbe legiferato in materia riservata allo Stato sia nel determinare l'organo giudiziario competente a conoscere dell'opposizione alla stima, sia nell'individuare i soggetti ai quali spetta la legittimazione passiva nel relativo giudizio.

Si sottolinea al riguardo che la determinazione dell'organo giudiziario, competente per territorio, è avvenuta in conformità di quanto previsto da alcune norme di legge statale in materia espropriativa, in deroga alla disciplina generale (l. 22 ottobre 1971, n. 865).

Per quanto concerne, invece, la notificazione del giudizio di opposizione, i destinatari di essa sono stati individuati in soggetti diversi da quelli determinati dalla legislazione statale.

La normativa concernente il giudice competente e i soggetti legittimati alla notificazione sta a fondamento della decisione sull'ammissibilità del ricorso in Cassazione della provincia di Bolzano. Donde la rilevanza delle dedotte questioni di legittimità costituzionale.

2. — Davanti questa Corte si è costituita la Provincia autonoma di Bolzano chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata.

Secondo quanto esposto nelle note depositate, la disposizione impugnata, nella parte in cui individua la Corte d'appello competente a conoscere delle cause di opposizione alla stima, sarebbe meramente riproduttiva della legislazione statale in materia di espropriazioni dirette a reperire aree per l'edilizia residenziale pubblica. Pertanto, non avendo essa innovato rispetto a tale legislazione, la declaratoria d'illegittimità costituzionale sarebbe irrilevante, risolvendosi in una mera affermazione di principio. Quanto alla determinazione, contenuta nella norma impugnata, dei soggetti destinatari della notifica nel giudizio di opposizione — con l'inclusione della Provincia di Bolzano — essa non atterrebbe alla materia processuale, poichè l'individuazione di tali soggetti si riflette su posizioni sostanziali. Al riguardo si sottolinea l'interesse della Provincia ad essere parte nei giudizi di opposizione alla stima, in quanto (art. 32 l. prov. Bolzano n. 15 del 1972) essa eroga prestiti e contributi a fondo perduto per l'acquisizione delle aree per l'edilizia agevolata, per l'intero ammontare delle indennità, cosicchè è proprio essa (e non l'espropriante) maggiormente interessata all'opposizione.

In tale particolare posizione della Provincia di Bolzano — che la differenzia dagli altri organi che normalmente dispongono le espropriazioni — risiederebbe la *ratio* della norma impugnata che, non attenendo alla materia processuale, sarebbe legittima.

Con ulteriore memoria, la Provincia ribadisce la quasi totale coincidenza della normativa regionale con quella statale, anche nella finalità. Tale coincidenza concerne pure il giudice competente in materia di opposizione alla stima e la notifica del relativo giudizio. Donde l'irrelevanza delle dedotte questioni di costituzionalità. Si sottolinea che la legge regionale del Trentino-Alto Adige n. 7 del 1956, che disciplina le espropriazioni in generale, all'articolo 34 prevede la necessità della notifica al presidente della Giunta ed all'espropriante. Di qui ulteriore motivo di irrilevanza della questione.

Si è costituita pure una delle parti private, ma fuori termine.

Considerato in diritto

3. — I giudizi possono riunirsi per l'identità delle questioni che ne sono oggetto e decidersi con unica sentenza.

4. — La questione di costituzionalità sottoposta alla Corte consiste nello stabilire se l'art. 14, primo comma, della l. prov. Bolzano 20 agosto 1972, n. 15 (nel testo modificato dagli artt. 8 della l. prov. Bolzano 6 maggio 1976, n. 10 e della l. prov. Bolzano 22 maggio 1978, n. 23) — nella parte in cui stabilisce la competenza per territorio della Corte d'appello a conoscere dei giudizi di opposizione alla stima avverso la determinazione dell'indennità di espropriazione, ai sensi di detta legge, e determina i soggetti ai quali deve essere notificato l'atto di citazione — contrasti con gli artt. 108, 116 e 117 Cost. e con gli artt. 4, 8 e 9 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (T.U. delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige).

L'art. 14, primo comma, della l. prov. Bolzano n. 15 del 1972 su richiamata, dispone che l'opposizione alla stima può essere proposta davanti alla Corte d'appello competente per territorio, con atto di citazione notificato all'espropriante; l'art. 8 della successiva l. prov. del 1976, n. 10, ha modificato tale disposizione, statuendo che l'opposizione deve essere proposta davanti alla Corte d'appello, ma sostituendo l'espropriante, che era il soggetto destinatario della notifica della citazione, con la provincia. Di poi, l'art. 8 della l. prov. n. 23 del 1978 ha ulteriormente modificato la disposizione, prevedendo che l'atto di citazione deve essere notificato «all'espropriante ed alla provincia».

5. — Il giudice rimettente considera che la normativa anzidetta della provincia di Bolzano si riferisce a materia riservata alla competenza degli organi legislativi dello Stato e ciò sotto un duplice profilo:

a) in quanto identifica l'organo giudiziario competente nella Corte d'appello;

b) in quanto individua i soggetti destinatari della notificazione dell'opposizione alla stima, cui spetta la legittimazione passiva nel relativo giudizio.

6. — In ordine al profilo *sub a)*, non appare fondato il rilievo, formulato dalle stesse ordinanze, che fanno leva sulla distinzione tra norme a contenuto precettivo e norme a contenuto sostanzialmente ricognitivo della disciplina statale circa la competenza giudiziaria in materia di espropriazione. Le norme, che si riferiscono alla competenza della Corte di appello, sarebbero da ricomprendere nella seconda categoria e, come tali, non immutando nella sostanza della disciplina statale, si sottrarrebbero alla censura di illegittimità.

Osserva la Corte che la coincidenza del contenuto della normativa non può valere come elemento di discriminazione ai fini del giudizio di costituzionalità, dato che l'intervento del legislatore provinciale concreta, in ogni caso, la *novatio* della fonte di produzione del precetto, con la forza e i limiti che ne conseguono.

La giurisprudenza della Corte è caratterizzata da un orientamento consolidato, secondo il quale il riferimento alla «legge», abilitata a porre le norme sull'«ordinamento giudiziario e su ogni magistratura» (art. 108, primo comma Cost.), concerne soltanto la legge statale. Questa è la fonte, cui spetta disciplinare in modo uniforme, per l'intero territorio nazionale e nei confronti di tutti i mezzi e le forme di tutela giurisdizionale (sent. 14 aprile 1976, n. 81). Siffatta investitura potrebbe essere modificata soltanto da norma di rango costituzionale (cfr. sent. 30 dicembre 1987, n. 615; 25 giugno 1956, n. 4).

Non può dubitarsi che la individuazione nella Corte di appello del giudice territorialmente competente, nel giudizio di opposizione alla stima dell'indennità espropriativa, è posta da norma di carattere processuale, contenuta in una legge provinciale (art. 14, primo comma, della l. n. 15 del 1972, e successive modificazioni, della provincia di Bolzano), che, com'è noto, disciplinando organicamente la materia dell'edilizia abitativa, ha avuto cura di regolare anche la fase dell'opposizione, conformandosi, quanto al giudice competente (Corte d'appello), al criterio posto dalla l. statale n. 865 del 1971: si determina, così, una disciplina sostanzialmente conforme a quella statale, destinata ad operare nell'ambito provinciale.

Tale omogeneità di disciplina non fa, peraltro, venir meno la derivazione della normativa da una fonte diversa dalla legge statale e, dunque, non legittimata a provvedere, con la conseguente violazione dell'art. 108 Cost., nonché delle norme dello Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige sulle attribuzioni legislative della Provincia di Bolzano.

7. — Circa il profilo della legittimità costituzionale della disciplina concernente i soggetti destinatari della notificazione del giudizio di opposizione, il giudice remittente ha osservato che la normativa provinciale diverge da quella statale.

Alla norma originaria (art. 14, primo comma, l. n. 15 del 1972), che prevedeva la notificazione dell'atto di citazione all'espropriante (conformemente all'art. 19 della l. statale n. 865 del 1971), l'art. 8 della l. prov. Bolzano n. 10 del 1976 sostituì il precetto, secondo il quale l'atto di citazione doveva essere notificato (soltanto) alla provincia. Infine, l'art. 8 della l. prov. n. 23 del 1978 ha disposto che la citazione debba notificarsi ad entrambi i soggetti: l'espropriante e la provincia.

Tale finale formulazione conserva alla norma diversità di contenuto rispetto alla disciplina statale, posta dall'art. 19 cit., che individua come destinatario della notificazione soltanto l'espropriante.

Allo scopo di valutare la legittimità di tale normativa, è da premettere che il giudizio di opposizione alla stima ha per oggetto la determinazione dell'indennità di espropriazione; i soggetti del relativo rapporto processuale sono l'espropriato e l'espropriante (quest'ultimo è colui che ha chiesto ed ottenuto l'esproprio). A tale rapporto è estranea l'autorità amministrativa che ha emanato l'atto di espropriazione (il prefetto, secondo l'art. 48 della l. 25 giugno 1865, n. 2359, e l'art. 13 l. n. 865 del 1971; il presidente della giunta provinciale, secondo l'art. 11, primo comma, l. prov. di Bolzano n. 15 del 1972 e successive modificazioni).

È opinione comune che la notificazione dell'opposizione al prefetto, prescritta dall'art. 51, secondo comma, l. n. 2359 del 1865 cit. ha «scopo amministrativo» e non legittima l'organo statale ad esser parte in giudizio, stante la sua posizione di terzietà rispetto ai soggetti del rapporto espropriativo e del relativo giudizio di opposizione alla stima dell'indennità. La notificazione al prefetto ha finalità di «semplice intelligenza», diretta a far conoscere all'autorità amministrativa che la determinazione dell'ammontare dell'indennità è oggetto di contestazione.

L'art. 19, primo comma, della legge statale n. 865 del 1971 prescrive che l'opposizione alla stima si effettua «con atto di citazione notificato all'espropriante» e non anche al prefetto e, in tal guisa, sancisce l'orientamento indiscusso dell'estraneità al processo di questo ufficio.

Anche rispetto a questa norma, la giurisprudenza è univoca nel ritenere che nel giudizio di opposizione alla stima legittimi contraddittori sono l'espropriato e l'espropriante, mentre vi resta estranea l'autorità che ha emesso il provvedimento ablativo (cfr., da ultimo Cass. 5 novembre 1987, n. 8156).

La l. prov. di Bolzano n. 23 del 1978, nella formulazione risultante dall'art. 8, dispone che la notificazione venga fatta all'espropriato ed alla provincia, ripristinando, così, la duplicità del destinatario (anche pubblico), prevista dalla l. statale n. 2359 del 1865. Tale duplicità dei soggetti destinatari delle notificazioni caratterizza altresì la l. reg. Trentino-Alto Adige 17 maggio 1956, n. 7, richiamata, da ultimo, dalla provincia, che regola in via generale la materia dell'espropriazione per causa di pubblica utilità riguardanti le opere non a carico dello Stato da eseguirsi nella regione. Questa legge segue, nelle linee fondamentali e nelle norme tuttora operanti, la disciplina dell'opposizione alla stima posta dalla l. statale n. 2359 del 1865.

L'art. 34, terzo comma, dispone infatti che l'atto di opposizione deve essere intimato al Presidente della Giunta regionale (o provinciale) e all'espropriante.

La Provincia di Bolzano si fonda sulla disciplina posta dall'articolo ora ricordato della legge regionale, per rafforzare l'affermazione della irrilevanza della questione di costituzionalità, essendo la Provincia, nella persona del suo presidente, soggetto della notifica anche in base alla legge regionale.

Osserva la Corte che il complesso normativo ora delineato (a livello nazionale e locale) non modifica la posizione dell'espropriato e dell'autorità pubblica (nella specie, provincia), qual'è configurata nel giudizio di opposizione, secondo la legge fondamentale n. 2359 del 1865.

I soggetti di questo sono sempre e soltanto l'espropriato e l'espropriante; l'autorità amministrativa vi rimane estranea. La notifica nei confronti di questa adempie ad una finalità informativa, diretta com'è a dare notizia dell'opposizione ad un soggetto che non partecipa al processo. Questo, anche quando non sia del tutto insensibile alla sorte della procedura espropriativa, per avere, ad esempio, emanato l'atto ablatorio o per un suo eventuale intervento finanziario o contributivo (cfr. art. 32 l. prov. di Bolzano n. 15 del 1972, situazione che peraltro non ricorre nelle fattispecie, che concernono costruzione di asilo e di scuola elementare, in un caso; di campo sportivo, nell'altro), non è

portatore di alcun interesse nel giudizio concernente la stima. Al giudizio rimane, quindi, estranea la provincia, anche nella veste, eventuale, di ente erogatore di finanziamenti o di contributi: questa attività si esplica in una fase distinta e separata e, quindi, estranea al procedimento espropriativo e alla determinazione della relativa indennità.

8. — Per la sua finalità non processuale, l'art. 14, primo comma, l. prov. n. 15 del 1972, come modificata dalle ll. provv. n. 10 del 1976 e n. 23 del 1978, non appare pertanto affetta da illegittimità costituzionale, nella parte relativa alla notificazione dell'atto di opposizione al presidente della Giunta provinciale. Il comma stesso è, invece, sicuramente viziato e va dichiarato illegittimo nella parte in cui dispone la notificazione all'espropriante, in quanto regola il contraddittorio nei confronti di un soggetto necessario del rapporto processuale, in materia estranea, quindi, alla potestà normativa della provincia di Bolzano, devoluta alla legislazione statale e da questa disciplinata, per quanto concerne le fattispecie, di cui alle ordinanze di remissione, dell'art. 19 della l. statale n. 865 del 1971 e successive modificazioni.

Sussiste quindi la violazione, dedotta nelle ordinanze di remissione, degli artt. 108, 116 e 117 Cost. e degli artt. 4, 8, 9 del d.P.R. 31 agosto 1972 n. 670, che approva il t.u. delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.

La declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 14, primo comma, della l. prov. n. 15 del 1972 nel testo modificato dagli artt. 8 l. prov. n. 10 del 1976 e n. 23 del 1978, nella parte in cui dispone che si provveda alla notificazione dell'opposizione alla stima dell'espropriante comporta, ai sensi dell'art. 27 l. 11 marzo 1953, n. 87, la illegittimità derivata del terzo comma dell'art. 34, della l. reg. Trentino-Alto Adige 17 maggio 1956, n. 7, che prevede del pari l'obbligo della notificazione dell'atto di opposizione all'espropriante e all'espropriato, qualora l'opposizione sia proposta dall'espropriante.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi (reg. ord., nn. 424 e 425 del 1985) dichiara:

l'illegittimità costituzionale dell'art. 14, primo comma, della l. prov. di Bolzano 20 agosto 1972, n. 15 («Legge di riforma dell'edilizia abitativa») nel testo modificato dall'art. 8 della l. prov. 6 maggio 1976, n. 10 («Snellimento procedure riforma edilizia abitativa») nella parte in cui prevede che l'opposizione alla stima dell'ufficio tecnico provinciale sia proposta «davanti alla Corte d'appello competente per territorio»;

l'illegittimità costituzionale dell'art. 14 della l. prov. di Bolzano 20 agosto 1972, n. 15, («Legge di riforma dell'edilizia abitativa»), nel testo mod. dall'art. 8 della l. prov. di Bolzano 22 maggio 1978, n. 23 («Modifiche alla legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, e successive modifiche, sulla riforma dell'edilizia abitativa ed all'ordinamento urbanistico provinciale»), nella parte in cui prevede la notificazione all'espropriante dell'atto di opposizione alla stima;

in applicazione dell'art. 27 della l. 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'art. 34, terzo comma, della legge regionale Trentino-Alto Adige 17 maggio 1956, n. 7 («Espropriazioni per causa di pubblica utilità non riguardanti opere a carico dello Stato da eseguirsi nella Regione Trentino-Alto Adige»), nella parte in cui prevede la notificazione dell'atto di opposizione alla stima all'espropriante e all'espropriato;

dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14 della l. prov. di Bolzano 20 agosto 1972, n. 15, nel testo mod. dall'art. 8 della legge provinciale di Bolzano 22 maggio 1978, n. 23 cit. nella parte in cui prevede la notificazione dell'atto di opposizione alla stima alla Provincia di Bolzano, in riferimento agli artt. 108, 116, 117 Cost. ed agli artt. 4, 8, 9 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 170 («Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige»), questione sollevata dalla Corte di Cassazione con ordinanze del 24 gennaio 1985 (r.o. nn. 425 e 425 del 1985).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 giugno 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: PESCATORE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 7 luglio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

N. 768

Sentenza 22 giugno-7 luglio 1988**Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.****Ferrovie dello Stato - Istituzione dell'Ente - Disciplina organizzativa e rapporto di lavoro del personale dipendente - Tutela delle minoranze linguistiche e istituto della proporzionale etnica nella organizzazione dei pubblici uffici - Applicazione della normativa vigente in materia per la provincia autonoma di Bolzano - Omessa previsione - Illegittimità costituzionale parziale.****(Legge 17 maggio 1985, n. 210, artt. 20 e 21).****(Cost., art. 6; statuto speciale Trentino-Alto Adige, art. 89).****Ferrovie dello Stato - Istituzione dell'Ente - Provincia autonoma di Bolzano - Gestione dei trasporti di interesse provinciale e acquisizione dei relativi beni - Addestramento e formazione professionale del personale - Accordi per le linee insistenti sul territorio della provincia - Non fondatezza.****(Legge 17 maggio 1985, n. 210, artt. 1, 2, 14, 15, 18, 22 e 25).****(Statuto speciale Trentino-Alto Adige, artt. 3, 8, nn. 5, 18 e 29, 14, 16, 68 e 107).**

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, Dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge 17 maggio 1985, n. 210, *in toto* o in particolare relativamente agli artt. 1, 2, 14, 15, 18, 20, 21, 22 e 25 (Istituzione dell'ente Ferrovie dello Stato), promosso con ricorso della Provincia di Bolzano notificato il 29 giugno 1985, depositato in cancelleria l'8 luglio successivo ed iscritto al n. 26 del registro ricorsi 1985.

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 7 giugno 1988 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino;

Uditi gli avvocati Sergio Panunzio e Roland Riz per la Provincia di Bolzano e l'avv. dello Stato Emilio Sernicola per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1. — Con ricorso in data 28 giugno 1985 la Provincia autonoma di Bolzano ha proposto questione di legittimità costituzionale della «legge 17 maggio 1985 n. 210 (Istituzione dell'ente Ferrovie dello Stato), *in toto*, ed in particolare relativamente agli artt. 1, 2, 14, 15, 18, 20, 21, 22 e 25, per violazione degli artt. 2; 3, terzo comma; 8, numeri 5, 18 e 29; 14; 16, primo comma; 68; 89; 100 e 107 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972 n. 670) e relative norme d'attuazione; nonché per violazione dell'art. 10 della Costituzione (in relazione all'accordo di Parigi del 5 settembre 1946)».

La Provincia richiama i principi fondamentali stabiliti dalla legge n. 210 del 1985, relativa alla trasformazione dell'Azienda statale autonoma delle Ferrovie dello Stato in ente pubblico distinto dallo Stato: in particolare, gli artt. 1, sulla personalità giuridica e l'autonomia dell'ente; 14, concernente delegificazione di materie e norme per l'adozione di regolamenti tecnici da parte del Consiglio di amministrazione; 15, relativo al patrimonio; 18, che disciplina gli obblighi di servizio pubblico nei confronti dell'ente; 20, riguardante la sua organizzazione in «strutture funzionalmente articolate e territorialmente decentrate» mediante «adeguati strumenti di collegamento con le regioni e gli enti territoriali»; 21, relativo alla disciplina del rapporto di lavoro del personale dipendente da regolarsi su base contrattuale

collettiva ed individuale; 22, concernente la formazione e qualificazione del personale, cui provvede lo stesso Ente «anche previa intesa con le regioni interessate e le province autonome di Trento e Bolzano»; 25, avente per oggetto (secondo, terzo e quarto comma) norme relative alla verifica di conformità dei progetti di opere ferroviarie rispetto ai piani urbanistici, con la possibilità per il Ministro, in caso di non conformità, di promuovere un accordo di programma fra le «parti interessate».

Tale disciplina legislativa sarebbe «gravemente lesiva delle competenze costituzionali della Provincia ricorrente».

2.1. — La legge impugnata, per effetto della delegificazione della preesistente disciplina organizzativa nonché della natura privatistica del rapporto di lavoro dei dipendenti, sottrarrebbe il personale del nuovo ente all'istituto della proporzionale etnica andando invalidamente ad abrogare (o modificare apportandovi una deroga) decreti di attuazione dello Statuto speciale.

Con l'abrogazione della tabella allegata alle norme di attuazione (relativa al personale delle ferrovie) oltre alla violazione degli artt. 2; 3, secondo comma; 16; 89; 100 e 107 dello Statuto si profilerebbe anche un contrasto con l'art. 10 Cost. (in relazione al principio *pacta sunt servanda*) poiché le norme statutarie e di attuazione costituirebbero, si osserva, la necessaria esecuzione delle clausole dell'accordo di Parigi del 1946.

2.2. — La legge impugnata (artt. 1 e 2) avrebbe dovuto «far salve le linee di interesse provinciale affidandole non già al nuovo ente pubblico, ma alla stessa Provincia», con violazione degli artt. 3; 8, n. 18; 16; 68 e 107 dello Statuto; avrebbe dovuto altresì (artt. 1 e 15) «far salvo il trasferimento dei beni in favore della Provincia per le linee di sua competenza, in relazione agli artt. 8 e 68 Statuto».

2.3. — Si assume ancora la violazione degli artt. 3; 8, n. 29; 16 e 107 dello Statuto (e relative norme di attuazione di cui al d.P.R. 1º novembre 1973 n. 689) che ricomprendono la materia di «addestramento e formazione professionale» tra quelle di competenza legislativa esclusiva. L'art. 22 della legge impugnata non rispetterebbe tali norme relativamente al personale delle ferrovie riguardante il territorio della Provincia.

2.4. — Viene rilevata, infine, la violazione degli artt. 3; 8, n. 5; 14; 16 e 107 dello Statuto, e relative norme di attuazione (d.P.R. 22 marzo 1974 n. 381), concernenti la competenza legislativa esclusiva della Provincia in materia di «urbanistica e piani regolatori». L'art. 20 d.P.R. n. 381/1974 prevede che gli interventi dello Stato in materia di linee ferroviarie debbano essere effettuati previa intesa con la provincia interessata.

Senonché l'art. 25, secondo, terzo e quarto comma, della legge impugnata, avrebbe previsto accordi di programma riguardanti solo le regioni (e non anche le province autonome), nonché l'applicabilità dell'art. 81 d.P.R. n. 616/1977, concernente le regioni ad autonomia ordinaria.

3. — Nel giudizio si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri che, tramite l'Avvocatura generale dello Stato, ha concluso le proprie deduzioni chiedendo che la Corte voglia respingere il ricorso, riconoscendo la infondatezza delle proposte questioni.

Quanto all'assunto mancato rispetto delle disposizioni concernenti la proporzionale etnica degli uffici siti in provincia di Bolzano, viene rilevato che le norme invocate «non potrebbero in alcun modo limitare i poteri dello Stato di regolare in modo diverso l'organizzazione e la gestione dei propri servizi per assicurarne un più efficiente funzionamento».

Invero, si osserva, gli interessi particolari di cui sono portatrici le singole Regioni (nonché la Provincia autonoma) si devono condizionare e conciliare con il preminente interesse generale del Paese del quale è portatore lo Stato; la ripartizione delle competenze legislative preclude alle Province, come alla Regione, di interferire nelle materie riservate alla potestà legislativa dello Stato.

In ordine al secondo motivo del ricorso si osserva che il trasferimento di beni alla ricorrente, «in corrispondenza delle materie» alla competenza della medesima attribuite era già stato integralmente eseguito con le norme di attuazione dello Statuto emanate con d.P.R. 20 gennaio 1973, n. 115; onde rimarrebbe del tutto estraneo alla disciplina attuata con la predetta legge n. 210 del 1985 il trasferimento di ulteriori beni utilizzati per l'esercizio di linee ferroviarie facenti parte della rete ferroviaria nazionale, alle quali perciò non potrebbe attribuirsi il carattere di linee di interesse provinciale.

Relativamente all'assunta violazione dell'art. 8, n. 29 dello Statuto (concernente la materia di addestramento e formazione professionale) si rileva che la impugnata disposizione avente per oggetto la formazione e la qualificazione professionale del personale operativo, tecnico e amministrativo deve necessariamente avere riferimento a tutto il territorio nazionale, in modo che l'uniformità dei criteri sia tale da consentire un efficiente esercizio del servizio ferroviario, di competenza del nuovo ente, come già dell'Azienda autonoma.

Peraltro sono previste anche «previe intese» (secondo comma dell'art. 22 l. 210 del 1985) con le regioni e province autonome interessate.

In ordine al quarto motivo si rileva che l'«accordo» di cui all'art. 25 l. n. 210 del 1985 sarebbe equivalente all'intesa di cui all'art. 20 d.P.R. n. 381 del 1974 (e all'art. 81 d.P.R. n. 616 del 1977).

A seguito dell'udienza del 12 gennaio 1988 la Corte ha emesso una ordinanza istruttoria, richiedendo l'acquisizione in atti del provvedimento di ratifica da parte del Consiglio provinciale della delibera di Giunta relativa al ricorso.

Eseguito l'incombente, la discussione è stata fissata all'udienza odierna, in prossimità della quale la ricorrente ha prodotto memoria con cui si insiste nelle richieste di accoglimento.

Considerato in diritto

1. — La legge 17 maggio 1985, n. 210 istituisce l'ente «Ferrovie dello Stato», dotato di personalità giuridica ai sensi dell'art. 2093, secondo comma, del codice civile (art.1).

L'ente succede in tutti i rapporti attivi e passivi di pertinenza dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, avendo per fine specifico l'esercizio delle linee della rete in precedenza gestita dalla Azienda stessa (art. 2, lett. a).

2.1. — La Provincia autonoma di Bolzano assume lesi dalla normativa il principio della tutela delle minoranze linguistiche e l'istituto della proporzionale etnica nella organizzazione dei pubblici uffici, in conseguenza — prospetta — della «delegificazione della preesistente disciplina organizzativa e la natura privatistica del rapporto di lavoro del personale dipendente».

2.2. — La questione è fondata.

La Corte ha avuto modo di considerare, nel recente passato, che la tutela delle minoranze linguistiche costituisce principio fondamentale dell'ordinamento, in quanto espressione delle garanzie all'uopo indicate dall'art. 6 Cost. (sentenza n. 289 del 1987). Sicché il nuovo ente, sottratto integralmente nelle pregresse situazioni, proprie al riguardo della estinta azienda statale, è venuto ad assorbire attribuzioni che lungi dall'apparire incompatibili sono, all'incontro, costituzionalmente tutelate.

Né può aver rilievo specifico che l'ente agisca a titolo imprenditoriale e in virtù della sua configurazione sulla base (paritetica), nel rapporto di lavoro, della contrattazione: restano salvi infatti, per effetto di quanto esposto, i dettati dell'art. 89 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, con la riserva nei posti dei ruoli, così come attuato con d.P.R. 26 luglio 1976, n. 752 (e successive modifiche) a tenore del quale il requisito del bilinguismo assume, poi, ovvia incidenza nella fase delle conseguenti assunzioni.

Va disposta pertanto, così assorbita ogni altra questione, declaratoria di illegittimità costituzionale in tali sensi degli artt. 20 e 21 della legge in esame.

3.1. — La ricorrente prospetta l'illegittimità della normativa per violazione, in ordine alle competenze primarie provinciali, dello Statuto speciale d'autonomia, con riferimento:

- alla gestione dei trasporti di interesse provinciale e alla acquisizione dei relativi beni;
- all'addestramento e alla formazione professionale del personale;
- agli accordi per le linee insistenti sul territorio della provincia.

3.2. — Le questioni non sono fondate.

La legge impugnata è destinata ad organizzare, pur con contenuti globali, i servizi già gestiti dalla Azienda statale ferroviaria comunque insistenti su tutto il territorio nazionale, con una disciplina uniforme per strutturazione e funzionamento, che nulla aggiunge alla preesistente situazione dei servizi ferroviari e che si prospetta aderente ai principi contenuti nell'art. 64 dello speciale Statuto. Talché non ne rimane incisa, in alcun modo, la competenza primaria quanto a linee di pertinenza provinciale e relativi beni.

Nel descritto quadro gestorio va realizzata la coeva esigenza di uniformità in ordine alla formazione e alla qualificazione del personale. Queste non possono che spettare di necessità (come del resto nella precedente struttura aziendale: art. 55 l. 26 marzo 1958, n. 425) all'ente medesimo cui compete adottare, in concreto, le misure tecniche occorrenti per la regolarità e per la sicurezza della circolazione (cfr. sent. n.131 del 1985).

D'altronde, per il raggiungimento di convergenti risultati ottimali, la legge prevede le opportune intese con le regioni e le province interessate (art. 22).

Infine, così come prevista dall'art. 25, la disciplina degli accordi per la realizzazione di opere ferroviarie nella loro incidenza con i piani urbanistici non appare costituzionalmente illegittima: l'intesa con le province interessate è aderente, infatti, ai dettati dell'art. 20 del d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381, nella concorrenza di quella molteplicità di interessi, tutti di rilievo costituzionale, la cui composizione — come già altra volta considerato — abbraccia — con l'intesa appunto — un campo più vasto di quello segnato dal solo art. 81 del d.P.R. n. 616 del 1977 (sent. n. 286 del 1985).

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 20 e 21 della legge 17 maggio 1985, n. 210 (Istituzione dell'ente «Ferrovie dello Stato»), nella parte in cui non prevedono l'applicazione della disciplina normativa vigente per la provincia autonoma di Bolzano, in materia di proporzionale etnica e di parità linguistica;

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 14, 15, 18, 22 e 25 legge 17 maggio 1985, n. 210 (Istituzione dell'ente «Ferrovie dello Stato»), sollevata dalla Provincia autonoma di Bolzano con il ricorso in epigrafe, in relazione agli artt. 3; 8, nn.5, 18 e 29; 14; 16; 68 e 107 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige approvato con d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 giugno 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BORZELLINO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 7 luglio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

88C1102

N. 769

Sentenza 22 giugno-7 luglio 1988

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza - Pensione - Invalidi civili assoluti, invalidi civili parziali, mutilati, ciechi civili e sordomuti - Prestazioni economiche di invalidità - Fruizione - Aumento dei limiti di reddito ostativi - Omessa estensione agli aspiranti al conseguimento della pensione sociale - Inammissibilità.

(D.-L. 23 dicembre 1976, n. 850, art. 1, convertito, con modificazioni, in legge 21 febbraio 1977, n. 29 e art. 14 *septies* del d.-l. 30 dicembre 1979, n. 663, introdotto con legge di conversione 29 febbraio 1980, n. 33).

(Cost., artt. 3 e 38, primo comma).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 del d.-l. 23 dicembre 1976, n. 850 (Norme relative al trattamento assistenziale dei ciechi civili e dei sordomuti), convertito, con modificazioni, in legge 21 febbraio 1977, n. 29 e dell'art. 14 *septies* aggiunto al d.-l. 30 dicembre 1979, n. 663 (Finanziamento del Servizio sanitario nazionale nonché proroga dei contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni in base alla l. 1° giugno 1977, n. 285, sulla occupa-

zione giovanile) dalla legge di conversione 29 febbraio 1980, n. 33, promosso con ordinanza emessa il 30 aprile 1983 dal Pretore di Modena nel procedimento civile vertente tra Lucchi Felicita e l'I.N.P.S., iscritta al n. 567 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 329 dell'anno 1983;

Visti l'atto di costituzione di Lucchi Felicita nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 9 febbraio 1988 il Giudice relatore Ugo Spagnoli;

Udito l'Avvocato dello Stato Paolo Cosentino per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1. — Con sentenza del 24 ottobre 1980, il Pretore di Modena, in funzione di giudice del lavoro, respingeva la domanda di Lucchi Balestrazzi Felicita — che era stata riconosciuta invalida civile dopo il compimento dei sessantacinque anni — intesa ad ottenere la pensione di invalidità e la sua automatica sostituzione, ai sensi dell'art. 19 l. n. 118 del 1971, con la pensione sociale: e ciò perchè, computando i redditi del marito, l'istante possedeva i requisiti reddituali richiesti per la pensione di invalidità civile, ma non quelli prescritti ai fini della pensione sociale.

L'interessata chiedeva allora direttamente la pensione sociale, che le veniva riconosciuta dall'I.N.P.S. con decorrenza dal 1° luglio 1980 in considerazione della sua qualità d'invalida civile ed in relazione a quanto disposto per le pensioni d'invalidità dall'art. 14 *septies* aggiunto al d.-l. 30 dicembre 1979, n. 663 con la legge di conversione 29 febbraio 1980, n. 33. Tale prestazione veniva però successivamente sospesa in considerazione della predetta pronuncia pretorile, e poi ripristinata, ma solo provvisoriamente, in attesa della definizione del ricorso per cassazione pendente avverso la sentenza del Tribunale di Modena confermativa della prima.

La Lucchi Balestrazzi proponeva allora un nuovo ricorso giurisdizionale, chiedendo che le venisse riconosciuto in via definitiva il diritto alla pensione sociale ed eccependo l'illegittimità costituzionale delle disposizioni che fissano per questa limiti di reddito diversi da quelli stabiliti per la pensione d'invalidità. Tale eccezione era stata ritenuta non rilevante nel precedente giudizio, concernente il diritto alla pensione sociale sostitutiva di quella d'invalidità.

Nel nuovo giudizio, invece, il Pretore ha ritenuto rilevante la suddetta eccezione, posto che dal suo accoglimento deriverebbe il diritto della ricorrente alla pensione sociale indipendentemente dalla sua qualità di invalida civile.

Nella relativa ordinanza, emessa il 30 aprile 1983 (r.o. 567/83), il Pretore ricorda che con gli artt. 3 e 8 del d.-l. 2 marzo 1974, n. 30 — convertito con modificazioni nella l. 16 aprile 1974, n. 114 — il legislatore aveva stabilito una perfetta corrispondenza tra le condizioni economiche che davano diritto alla pensione sociale e quelle che davano diritto alla pensione di invalidità. Tale corrispondenza — mantenuta con gli artt. 3 e 7 della l. 3 giugno 1975, n. 160 — era stata alterata, mediante una notevole elevazione dei limiti di reddito ivi previsti: *a*) inizialmente (dal 1° gennaio 1977) per i soli invalidi civili assoluti, con l'art. 1 del d.-l. 23 dicembre 1976, n. 850, nel testo sostituito dalla legge di conversione 21 febbraio 1977, n. 29; *b*) successivamente (dal 1° luglio 1980) per tutti gli invalidi civili (nonché per mutilati, ciechi civili e sordomuti), con l'art. 14 *septies* aggiunto al d.-l. 30 dicembre 1979, n. 663 dalla legge di conversione 29 febbraio 1980, n. 33.

Ciò premesso, il giudice *a quo* ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 38, primo comma, Cost., questione di costituzionalità delle predette disposizioni, in quanto non hanno esteso i più elevati limiti di reddito ivi previsti alla pensione sociale istituita con l'art. 26 della l. 30 aprile 1969, n. 153, per la quale i limiti di reddito sono stati fissati con il citato art. 3 del d.-l. n. 30 del 1974 (e di poco aumentati con l'art. 3 l. n. 160 del 1975).

Per evidenziare la disparità di trattamento, discendente dalla disposizione *sub b*), il Pretore pone in luce, con appositi calcoli, i rilevanti scarti tra i limiti di reddito ostativi al conseguimento della pensione di inabilità per gli invalidi civili e quelli ostativi all'attribuzione della pensione sociale agli ultrasessantacinquenni; e rileva che le differenze si aggravano di molto ove trattasi di persone coniugate. Mentre infatti ai fini della pensione sociale occorre cumulare i redditi dei coniugi, per la pensione di inabilità il citato art. 14 *septies* è stato interpretato ed applicato nel senso che il limite reddituale ivi previsto sia da riferire al solo reddito personale dell'invalido, ancorché coniugato. Ad avviso del giudice *a quo*, tali differenziazioni sono prive di razionale giustificazione, atteso anche il fatto che, delle due prestazioni sociali considerate — pensione d'invalidità e pensione sociale — la prima è destinata a convertirsi nella seconda al compimento da parte del beneficiario dell'età prescritta (art. 19 l. n. 118 del 1971): previsione, questa, che implicherebbe il riconoscimento, da parte del legislatore, che la tarda età è di per sé fattore fortemente invalidante, e del tutto equivalente alle conseguenze sulla capacità lavorativa di preesistenti cause menomative, che restano perciò assorbite in essa.

D'altra parte — osserva ancora il giudice *a quo* — le due predette prestazioni «istituite dal legislatore una a favore dei cittadini inabili al lavoro per ragioni di salute e l'altra a favore dei cittadini che versino nel medesimo stato di

inabilità a causa dell'età, hanno l'identica natura assistenziale e, funzionalmente, sono destinate entrambe ad ovviare a condizioni di disagio economico, ed a costituire attuazione del principio costituzionale (art. 38 primo comma) per il quale hanno diritto al mantenimento ed all'assistenza sociale tutti i cittadini sprovvisti di mezzi ed inabili al lavoro, senza alcuna differenziazione delle cause di inabilità, ed anzi con la piena equiparazione tra loro di tutti i fattori inabilitanti, senza alcuna esclusione o distinzione». Del resto — conclude l'ordinanza — anche il secondo comma dell'art. 38 considera la vecchiaia e l'alterazione delle condizioni di salute meritevoli della medesima tutela previdenziale.

2. — Nel giudizio così instaurato si è costituita la parte privata Lucchi Balestrazzi Felicita, rappresentata e difesa dall'avv. Mattia Persiani. Nella relativa memoria vengono svolte, a sostegno della fondatezza della questione, considerazioni analoghe a quelle contenute nell'ordinanza di rimessione; e si assume, in particolare, che, anche nella prospettiva di cui all'art. 3, secondo comma, Cost., non hanno ragion d'essere regimi diversificati di tutela assistenziale o previdenziale, in quanto le relative prestazioni hanno tutte quante natura di erogazioni fatte nell'interesse pubblico alla liberazione dal bisogno.

3. — Il Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto a mezzo dell'Avvocatura dello Stato, ha invece chiesto che la questione sia dichiarata infondata. La denunciata differenziazione si giustificerebbe, ad avviso dell'Avvocatura, in ragione del maggior stato di bisogno dell'invalide civile «giovane» (o «infrasessantacinquenne») rispetto al soggetto valido ultrasessantacinquenne sprovvisto di reddito, dato che, mentre per il primo presupposto indefettibile per la concessione della pensione è una accertata inabilità al lavoro, per il secondo opera soltanto una presunzione di legge di una condizione di inabilità al lavoro.

Considerato in diritto

1. — Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Pretore di Modena dubita, in riferimento agli artt. 3 e 38, primo comma, Cost., della legittimità costituzionale degli artt. 1 del d.-l. 23 dicembre 1976, n. 850, (nel testo convertito, con modificazioni, in l. 21 febbraio 1977, n. 29) e 14 septies del d.-l. 30 dicembre 1979, n. 663 (introdotto con la legge di conversione 29 febbraio 1980, n. 33). Con tali disposizioni sono stati considerevolmente elevati i limiti di reddito ostativi al conseguimento delle prestazioni economiche di invalidità rispettivamente per gli invalidi civili assoluti (dal 1° gennaio 1977) ed anche per gli invalidi civili parziali, mutilati, ciechi civili e sordomuti (dal 1° luglio 1980): limiti che in precedenza — ai sensi dell'art. 3 d.-l. 2 marzo 1974, n. 30 e dell'art. 3 l. 3 giugno 1975, n. 160 — erano invece identici a quelli ostativi al conseguimento della pensione sociale prevista per gli ultrasessantacinquenni dall'art. 26 l. 30 aprile 1969, n. 153.

Le predette disposizioni sono censurate nella parte in cui non estendono i più favorevoli limiti reddituali ivi previsti agli aspiranti al conseguimento della pensione sociale. L'esigenza di pari trattamento delle prestazioni considerate (pensione sociale e pensione o assegno mensile di invalidità) discende ad avviso del giudice *a quo*, dal fatto che esse hanno la medesima funzione assistenziale e presuppongono fattori invalidanti (rispettivamente, l'età avanzata ovvero le predette cause di inabilità) che lo stesso legislatore ha considerato equivalenti, sia prevedendo in precedenza identici limiti reddituali, sia disponendo l'automatica sostituzione della pensione sociale alla pensione o assegno di invalidità al compimento del sessantacinquesimo anno (artt. 19 l. 30 marzo 1971, n. 118 e 11 l. 18 dicembre 1973, n. 854).

2. — All'esame della questione giova premettere un sia pur sommario cenno sull'evoluzione della disciplina legislativa della materia.

Con l'art. 26 della citata legge n. 153 del 1969, il legislatore ha per la prima volta garantito il diritto al conseguimento di una pensione sociale ai cittadini residenti che risultino sprovvisti di reddito ed abbiano superato la soglia del sessantacinquesimo anno di età, oltre la quale è improbabile che chi — per mancanza di lavoro o precarie condizioni fisiche — versa in condizione di bisogno, riesca a procurarsi i mezzi di sostentamento. La legislazione successiva ha poi provveduto ad aumentare, in più riprese, l'importo iniziale di detta pensione, e lo ha altresì assoggettato a perequazione automatica in funzione dell'indice del costo della vita (art. 3 l. n. 114 del 1974 cit.).

Per circoscrivere, inoltre, l'erogazione di tale trattamento assistenziale ai soggetti versanti in effettive condizioni di bisogno, da un lato se ne è prevista l'incompatibilità (o comunque l'incumulabilità) con altre prestazioni sociali — quali rendite o prestazioni economiche previdenziali e assistenziali continuative (ivi compresa la pensione di guerra, ma ad eccezione degli assegni familiari) —; dall'altro, sono stati stabiliti precisi limiti reddituali, pur se considerando i soli redditi assoggettati ad IRPEF. In particolare, col citato art. 3 l. n. 114 del 1974 (che ha sostituito l'originario testo dell'art. 26 l. n. 153 del 1969), sono stati fissati limiti differenziati a seconda che si tratti di reddito individuale ovvero di soggetto coniugato, da cumulare con quello del coniuge. Detti limiti, peraltro, sono stati aumentati con l'art. 3 della citata legge n. 160 del 1975, e poi via via elevati per effetto della perequazione automatica prevista dalle medesime disposizioni ed altre successive.

D'altro canto, con la legge 30 marzo 1971, n. 118, il legislatore ha provveduto in ordine alla condizione del cittadino inabile al lavoro, disponendo la corresponsione di una pensione al totalmente inabile e di un assegno mensile a chi versi in situazione di incollocamento al lavoro ed abbia ridotta in misura superiore ai due terzi la capacità lavorativa (artt. 12 e 13). Tali prestazioni sono erogate ai cittadini di età compresa tra il 18° ed il 65° anno di età, al compimento della quale è prevista la loro automatica trasformazione nella pensione sociale (art. 19); e correlativamente, nei medesimi artt. 12 e 13 è previsto che le condizioni economiche richieste per la corresponsione della pensione o dell'assegno siano identiche a quelle stabilite per l'attribuzione della pensione sociale.

Tale scelta legislativa di parificazione dei limiti di reddito è stata poi esplicitamente confermata tanto con la l. n. 114 del 1974 (art. 8) quanto con la l. n. 160 del 1975 (artt. 3 e 7). Ma da essa il legislatore si è discostato: in un primo tempo, per i soli invalidi civili assoluti, prevedendo in favore di essi il raddoppio del limite di reddito vigente in via generale (art. 1 l. n. 29 del 1977); successivamente, elevandolo ulteriormente per costoro ed aumentandolo in misura consistente — pur se diversa — per gli invalidi civili parziali (art. 14 *septies* l. n. 33 del 1980). Con quest'ultima disposizione, inoltre, non solo si è stabilita la rivalutazione annuale dei nuovi limiti, ma si è previsto, al quinto comma, che essi vadano calcolati «con esclusione del reddito percepito da altri componenti del nucleo familiare di cui il soggetto interessato fa parte».

Ne è risultata, così, una notevole divaricazione — evidenziata dal giudice *a quo* — rispetto alla disciplina dettata ai fini della pensione sociale. Con l'art. 9 della legge 26 febbraio 1982, n. 54 — di conversione del d.-l. 22 dicembre 1981, n. 791 —, peraltro, il legislatore ha stabilito non solo l'incompatibilità dell'assegno mensile (di cui all'art. 13 l. n. 118 del 1971) con le pensioni dirette di invalidità, ma anche la sospensione della perequazione automatica del limite di reddito per gli invalidi civili fissato dal predetto art. 14 *septies* l. n. 33 del 1980 «fino all'assorbimento della parte eccedente il limite di reddito individuale previsto per la concessione della pensione sociale»: disposizione, questa, cui è conseguito, nel tempo, un considerevole riavvicinamento dei limiti di reddito individuali previsti per la pensione sociale e per l'assegno mensile di invalidità: (cfr., al riguardo, la circolare I.N.P.S. n. 60097 A.G.O. del 19 luglio 1984).

Va altresì rilevato che con l'art. 2 della legge 15 aprile 1985, n. 140, oltre a disporsi un aumento di L. 975.000 annue della pensione sociale spettante agli ultrasessantacinquenni, è stato stabilito che questo spetti anche ai soggetti da essa esclusi in base alle condizioni di reddito fissate dalle precedenti disposizioni, a patto che quello goduto non sia: se individuale, superiore alla somma tra l'importo annuo della pensione sociale ed il predetto aumento; se cumulato, superiore al coacervo tra detta somma, l'ammontare annuo del trattamento minimo a carico del fondo pensione lavoratori dipendenti e l'importo annuo della pensione sociale per ciascun componente del nucleo familiare successivo al secondo: disposizione, questa, che si discosta da quelle precedenti sia perché il cumulo è riferito al nucleo familiare, e non ai soli coniugi, sia perché considera i redditi di qualsiasi natura e non solo quelli assoggettabili all'IRPEF.

Dal più recente provvedimento legislativo nella materia in esame, intervenuto nelle more della presente decisione (l. 21 marzo 1988, n.93, di conversione del d.-l. 8 febbraio 1988, n.25), si dirà più dettagliatamente in seguito.

3. — La questione sollevata si fonda su un duplice presupposto: il primo, costituito dall'identica natura assistenziale dei due trattamenti considerati, essendo tanto la pensione sociale che la pensione (o assegno) d'invalidità corrisposte in base ad una condizione d'inabilità al lavoro e di carenza dei mezzi necessari per vivere (art. 38, primo comma, Cost.); il secondo, derivato dal primo, costituito dal principio dell'automatica sostituzione dell'un trattamento all'altro al compimento del sessantacinquesimo anno di età, con cui si mira all'attribuzione di un'identica prestazione assistenziale a chi versi in stato di bisogno e sia da ritenere, per ragioni di salute o di età, inabile al lavoro.

Nel dettare tale principio — introdotto con l'art. 19 l. n. 118 del 1971 e ribadito negli artt. 10 e 11 l. n. 854 del 1973 — il legislatore non è partito dal presupposto di un'assoluta equivalenza, in ogni caso, tra le condizioni invalidanti considerate; che anzi ha fin dall'inizio riconosciuto il diritto ad un trattamento di maggior favore degli assolutamente inabili (artt. 12 e 13, secondo comma, l. n. 118 cit.).

Ha ritenuto invece, in via presuntiva, che l'inabilità connessa all'età avanzata sia praticamente indistinguibile da quella derivante ai parzialmente inabili da pregresse condizioni di salute; e che pertanto quest'ultima, al compimento dei sessantacinque anni, sia da considerare, assorbita nella prima, sì che entrambe diano titolo, nelle medesime condizioni di bisogno, ad un'identica prestazione assistenziale.

Essendo in genere le previsioni legislative di necessità fondate sull'*id quod plerumque accidit*, non può certo contestarsi la razionalità di tale presupposizione e del correlativo sistema normativo.

Logiche conseguenze di siffatto sistema, fondato sull'unicità della prestazione assistenziale, sono da un lato la fissazione del limite dei sessantacinque anni per il riconoscimento dell'invalidità civile e l'attribuzione delle relative

prestazioni economiche, dall'altro la previsione dell'automatica sostituzione a queste della pensione sociale al compimento di tale età e, correlativamente, la fissazione di identici limiti reddituali ai fini delle prestazioni dell'uno e dell'altro tipo.

Se vi è, infatti, sostanziale equivalenza tra le condizioni invalidanti che impediscono di procurarsi i mezzi di sostentamento, non hanno ragion d'essere differenziazioni nell'individuazione delle condizioni di bisogno che danno titolo al sostegno solidaristico della collettività né ha senso che, dopo l'età suddetta, si riconoscano stati di inabilità, superiore ai due terzi, che essa già di per sé presuntivamente comporta.

La coerenza del sistema è stata vulnerata, non tanto con la legge n. 29 del 1977, ricognitiva della speciale condizione degli invalidi civili assoluti, quanto con la disposizione dell'art. 14 *septies* della legge n. 33 del 1980, relativa agli invalidi civili parziali (quinto comma), sulla quale appunto il giudice *a quo* fa essenzialmente leva nel prospettare le proprie censure: le quali sono incentrate sia sul divario da tale norma determinato quanto ai limiti di reddito per i soggetti non coniugati, sia, e soprattutto, sulla disposta esclusione, a tali fini, del cumulo con i redditi del coniuge.

4. — Ora, in via di principio non è certamente lecito, alla stregua del combinato disposto degli artt. 3 e 38, primo comma, Cost., dar luogo a disparità di trattamento tra soggetti aventi diritto a prestazioni assistenziali a carico della collettività perchè versanti in analoghe condizioni di bisogno e di incapacità — per ragioni di salute e/o di età — di procurarsi i necessari mezzi di sostentamento. Ma il realizzare l'omogeneizzazione, a parità di condizioni, tra i livelli reddituali idonei ad individuare lo stato di bisogno, così come il por mano all'opportuno adeguamento dei livelli di prestazione, è compito che spetta al legislatore e non a questa Corte.

È invero principio costantemente affermato che al paradigma del principio di uguaglianza non può farsi ricorso quando le disposizioni di legge ordinaria, dalle quali si pretende di trarre il *tertium comparationis*, si rivelino derogatorie rispetto alla regola desumibile dal sistema normativo e perciò insuscettibile di estensione ad altri casi, pena l'aggravamento, anziché l'eliminazione, dei difetti di coerenza di esso (cfr., sentt. nn. 46/1983 e 6/1988).

Nel caso di specie il carattere derogatorio (e temporaneo) dello scostamento tra il limite di reddito individuale previsto dall'impugnato art. 14 *septies* ai fini dell'assegno mensile di invalidità e quello fissato per l'attribuzione della pensione sociale è dimostrato dal fatto che il legislatore, a distanza di meno di due anni, ha disposto la sospensione della perequazione automatica del primo, sì da pervenire progressivamente prima ad un riavvicinamento e poi ad un sostanziale riallineamento al secondo (art. 9 d.-l. n. 791 del 1981, conv. in l. n. 54 del 1982).

Il collegamento così ripristinato dimostra che la norma impugnata non può essere intesa come frutto di un indirizzo legislativo volto a spezzare il collegamento sistematico tra trattamenti di invalidità e pensione sociale ed a dettare per i primi una disciplina autonoma.

È ben vero che una regola analoga a quella di cui al citato art. 9 non è stata assunta in riferimento al limite derivante dal cumulo col reddito del coniuge, che col medesimo art. 14 *septies* è stato rimosso ai fini dei trattamenti di invalidità pur continuando ad operare per l'erogazione della pensione sociale. Ma ciò non appare indice di un'univoca scelta legislativa diretta ad invertire il principio del cumulo fin allora vigente per tutti i trattamenti assistenziali qui considerati ed a fondare il ricorso alla solidarietà generale, sulla considerazione del solo reddito individuale del soggetto, prescindendo dall'intervento solidaristico delle collettività minori ed in particolare dall'eventuale stato di abbinza del coniuge non separato.

Innanzitutto, se così fosse stato, il legislatore non si sarebbe indotto a condizionare l'aumento della pensione sociale, disposto con l'art. 21 n. 140 del 1985, a limiti che considerano non solo il reddito del coniuge, ma anche quello degli altri componenti del nucleo familiare, con la significativa innovazione, per di più, di tener conto dei redditi «di qualsiasi natura» e non solo di quelli assoggettabili all'IRPEF.

Ma ciò che soprattutto convince del carattere derogatorio dell'impugnato art. 14 *septies* è il recente esito legislativo della vicenda — da cui ha preso le mosse la pretesa dedotta nel giudizio *a quo* — concernente la riconoscibilità dell'invalidità civile agli ultrasessantacinquenni e l'attribuibilità, quindi, ai medesimi della pensione sociale sulla base di più favorevoli limiti di redditi previsti per gli invalidi.

Si è già rilevato, al riguardo che la regola legislativa sia univocamente nel senso della riconoscibilità dello stato di invalido civile solo agli infrasessantacinquenni e dell'attribuzione della pensione sociale a carico dell'I.N.P.S. al compimento di tale età (artt. 12, 13 e 19 l. n. 118 del 1971, 10 e 11 l. n. 854 del 1973). Ciononostante, a seguito dell'elevazione dei limiti di reddito introdotta con le disposizioni impugnate, è invalsa, ad iniziativa del Ministero dell'interno, una prassi amministrativa di riconoscimento dell'invalidità civile agli ultrasessantacinquenni e quindi di attribuzione ai medesimi della pensione sociale sulla base dei più elevati limiti di reddito previsti per gli invalidi.

Essendo stata contestata, in sede di giurisdizione ordinaria, la legittimità di tale prassi, detto Ministero ha richiesto al riguardo il parere del Consiglio di Stato.

Con il parere reso il 3 aprile 1987 (I sezione, n. 463/87), detto consesso ha innanzitutto escluso che potesse essere negata la pensione sociale ai soggetti già titolari di pensione o assegno d'invalidità che fruissero di redditi contenuti nei limiti previsti per tali prestazioni ma superiori a quelli fissati per la prima; con ciò evitando la paradossale conseguenza che dalla divaricazione tra i due limiti si era ritenuto di trarre in talune decisioni giudiziarie. Ma il Consiglio di Stato ha anche chiarito, nel contempo, che, ove un trattamento d'invalidità non persista al trattamento dei sessantacinque anni, la pensione sociale non può essere attribuita se non ai soggetti fruitori dei redditi per essa previsti.

Il Governo ha allora proposto — col d.-l. 9 dicembre 1987, n. 495 — di legittimare la suddetta prassi amministrativa attraverso una norma di interpretazione autentica degli artt. 10 e 11 l. n. 854 del 1973, mirante a sancire la riconoscibilità dell'invalidità civile anche agli ultrasessantacinquenni e l'attribuzione a costoro della pensione sociale in base ai limiti di reddito previsti per gli invalidi civili; tale decreto non è stato convertito in legge.

Col successivo d.-l. 8 febbraio 1988, n. 25, il Governo ha quindi proposto l'attribuzione della pensione sociale ai soggetti riconosciuti invalidi dopo i sessantacinque anni e fruitori di redditi superiori ai limiti per essa previsti, limitatamente: *a*) a coloro cui detta pensione fosse stata già liquidata dall'I.N.P.S., ma non erogata in ragione dell'interpretazione del dettato legislativo di cui al citato parere del Consiglio di Stato; *b*) a coloro cui, comunque, la condizione d'invalido civile fosse già stata riconosciuta alla data di entrata in vigore del decreto.

Con la legge n. 93 del 1988, il Parlamento ha però convertito il decreto solo in riferimento alla categoria *sub a*) (salva la sanatoria degli effetti del d.-l. n. 495 del 1987): e ciò induce ad una duplice conclusione.

Innanzitutto il legislatore, precludendo il protrarsi della prassi amministrativa riconosciuta illegittima dal Consiglio di Stato e così impedendo l'ulteriore vulnerazione del sistema fondato sull'unicità della condizione di bisogno idonea a dare titolo ai trattamenti di invalidità parziale ed alla pensione sociale, ha implicitamente confermato l'intendimento di non rendere definitiva la frattura nel sistema, prodotta dall'impugnato art. 14 *septies* della legge n. 33 del 1980: onde ne consegue che il trattamento vigente per gli inabili parziali deve continuare a ritenersi derogatorio rispetto a quello stabilito per le pensioni sociali, per le quali quindi non può perciò invocarsi, per il principio d'uguaglianza, l'allineamento ai contenuti derogatori.

Dall'altro lato, il permanere di una situazione di incoerenza nel sistema, in difetto di interventi legislativi idonei a dare una soluzione organica ai complessi problemi connessi al trattamento degli invalidi civili e al rapporto con quello relativo alla pensione sociale, condurrebbe successivamente la Corte a riconsiderare la questione sollevata sotto profili diversi da quelli su cui si fonda la presente pronuncia. La questione sollevata deve perciò essere dichiarata inammissibile.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 del d.-l. 23 dicembre 1976, n. 850, convertito, con modificazioni, in l. 21 febbraio 1977, n. 29 (Norme relative al trattamento assistenziale dei ciechi civili e dei sordomuti) e 14 septies del d.-l. 30 dicembre 1979, n. 663 introdotto con la legge di conversione 29 febbraio 1980, n. 33 (Finanziamento del Servizio sanitario nazionale nonché proroga dei contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni in base alla l. 1º giugno 1977, n. 285, sulla occupazione giovanile) sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38, primo comma, Cost., dal Pretore di Modena con l'ordinanza indicata in epigrafe (r.o. 567/83).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 giugno 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: SPAGNOLI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 7 luglio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

N. 770

*Sentenza 22 giugno-7 luglio 1988***Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e provincia autonoma.****Istruzione pubblica - Provincia autonoma di Bolzano - Istituzione nel comune di Vipiteno di un istituto professionale di Stato - Spettanza alla provincia - Annullamento dell'atto statale impugnato.**

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio promosso con ricorso della Provincia di Bolzano notificato il 14 giugno 1978, depositato in Cancelleria il 23 giugno successivo ed iscritto al n. 16 del registro ricorsi 1978, per conflitto di attribuzione sorto a seguito del d.P.R. 14 settembre 1976, n. 1144, avente per oggetto: «Istituzione di un istituto professionale di Stato per il commercio in lingua tedesca in Vipiteno»;

Udito nell'udienza pubblica del 9 febbraio 1988 il Giudice relatore Antonio Baldassarre;

Udito l'Avvocato Sergio Panunzio per la Provincia di Bolzano;

Ritenuto in fatto

Con ricorso notificato il 14 giugno 1978 e depositato il 23 successivo, la Provincia autonoma di Bolzano ha proposto conflitto di attribuzione in riferimento al d.P.R. 14 settembre 1976, n. 1144, pubblicato per estratto sulla *G.U.* del 15 aprile 1978, con il quale, su proposta del Ministro della Pubblica Istruzione, di concerto con i Ministri dell'Interno, del Tesoro e dell'Industria, è stato istituito, a decorrere dal 1° ottobre 1973, un Istituto professionale di Stato per il commercio in lingua tedesca nel comune di Vipiteno.

La Provincia ricorrente deduce che, con il decreto suddetto, è stata posta in essere una violazione della propria competenza concorrente in materia di istruzione elementare e secondaria, come determinata dalle norme di attuazione dello Statuto speciale in materia di ordinamento scolastico in provincia di Bolzano, dettate dal d.P.R. 20 gennaio 1973, n. 116.

L'art. 4 di tale decreto, infatti, stabilisce che «alla istituzione di scuole elementari e di istituti e scuole di istruzione secondaria ... provvede la Provincia in base a piani da essa predisposti e d'intesa con il Ministero della Pubblica Istruzione in ordine agli oneri per il personale a carico dello Stato ...».

La Provincia ricorrente, ritenendo palese la lesione della propria competenza in materia di ordinamento scolastico, chiede che venga dichiarata la propria competenza a istituire nel territorio provinciale istituti professionali e, conseguentemente, che venga annullato il decreto impugnato.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri non si è costituito nel presente giudizio.

Considerato in diritto

La Provincia autonoma di Bolzano ha proposto conflitto di attribuzione avverso il d.P.R. 14 settembre 1976, n. 1144, con il quale è stato istituito nel Comune di Vipiteno un Istituto professionale di Stato in lingua tedesca, lamentando la violazione della propria competenza amministrativa in materia di ordinamento scolastico, come

determinata dall'art. 9, n. 2 St. T.A.A. e dalle relative norme di attuazione contenute nel d.P.R. 20 gennaio 1973, n. 116, ed ora nel d.P.R. 10 febbraio 1983, n. 89 (Testo unico delle norme di attuazione in materia di ordinamento scolastico nella Provincia di Bolzano).

Il ricorso è fondato.

Ai sensi dell'art. 4 del citato d.P.R. n. 116 del 1973, spetta alla Provincia Autonoma di Bolzano provvedere alla istituzione delle scuole elementari e degli istituti e scuole di istruzione professionale, sulla base di appositi piani e d'intesa con il Ministro della Pubblica Istruzione.

Non vi può essere, quindi, alcun dubbio, come questa Corte ha già affermato con la sentenza n. 279 del 1984, resa in analogo giudizio, circa l'avvenuta invasione da parte dello Stato della competenza riconosciuta alla provincia ricorrente in materia di ordinamento scolastico.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara che spetta alla Provincia autonoma di Bolzano istituire nel Comune di Vipiteno un istituto professionale di Stato e, conseguentemente, annulla il d.P.R. 14 settembre 1976, n. 1144.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 giugno 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 7 luglio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

88C1104

N. 771

Sentenza 22 giugno-7 luglio 1988

Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e regione.

Corte dei conti - Regioni Liguria e Lombardia - Presentazione dei conti giudiziari della gestione delle entrate e delle spese di contabilità regionale - Ingunzione ai tesoriери regionali - Nota del commissario di Governo - Inidoneità dell'atto a costituire menomazione delle competenze regionali - Inammissibilità.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi promossi con ricorsi delle Regioni Liguria e Lombardia notificati il 7 settembre 1979 e il 3 gennaio 1980, depositati in Cancelleria il 14 settembre 1979 e il 18 gennaio 1980 ed iscritti al n. 26 del registro ricorsi 1979 e al n. 3 del registro ricorsi 1980, per conflitti di attribuzione sorti a seguito delle Note del Commissario del Governo per le Regioni

Liguria e Lombardia rispettivamente del 5 luglio e del 27 ottobre 1979, recanti: «Assoggettamento all'obbligo di rendicontazione e al giudizio di conto dei tesoriери regionali» e (per la Regione Lombardia) dell'ordinanza della Corte dei conti - Sezione II giurisdizionale - n. 015/79 del 7 febbraio 1979;

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 9 febbraio 1988 il Giudice relatore Antonio Baldassarre;

Uditi l'Avvocato Sergio Panunzio per la Regione Liguria, l'Avvocato Umberto Pototschnig per la Regione Lombardia e l'Avvocato dello Stato Giorgio Azzariti per il Presidente del Consiglio dei Ministri;

Ritenuto in fatto

1. — La Regione Liguria, con ricorso 7 settembre 1979, ha sollevato conflitto di attribuzione in relazione alla nota 5 luglio 1979 n. 49430 (pervenuta alla Regione il 10 dello stesso mese) con la quale il Commissario del Governo, su istruzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri, portava a conoscenza del Presidente del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta della Liguria medesima l'ordinanza 7 febbraio 1979 della Corte dei conti (2ª Sez.), che ingiungeva agli istituti di tesoreria delle regioni di presentare i conti giudiziari della gestione delle entrate e delle spese di contabilità regionale. La stessa Regione, inoltre, ha precisato nel suo ricorso di proporre conflitto, «per quanto possa occorrere», anche in relazione alla predetta ordinanza della Corte dei conti, ritenendo la «pretesa» da questa avanzata priva di fondamento giuridico ed invasiva della sfera di competenze costituzionalmente garantita alla Regione.

A sostegno della propria richiesta, la ricorrente osserva che dalla legislazione vigente e, in particolare, dall'art. 44 del T.U. delle leggi sulla Corte dei conti si desume che, mentre è riconosciuta a tale Corte una giurisdizione generale in tema di rendiconto del denaro dello Stato, al contrario, per quanto riguarda le altre amministrazioni pubbliche, il giudizio della Corte dei conti può avvenire soltanto se previsto da leggi speciali e nei limiti di queste ultime. Il silenzio della legge in relazione ai conti delle amministrazioni regionali porterebbe a escludere la legittimità della «pretesa» formulata dallo Stato con gli atti impugnati, tanto più che anche leggi recenti, come la legge 19 maggio 1976, n. 335 (art. 31), non operano alcuna estensione del giudizio di conto ai tesoriери regionali.

Un'ulteriore conferma di tale posizione deriverebbe, sempre a giudizio della ricorrente, tanto dal fatto che, se si accettasse la prospettazione del Governo si stabilirebbe uno sbilanciamento tra la disciplina del controllo preventivo sugli atti regionali (affidato a organi della regione) e quella del controllo successivo (che si presume affidato alla Corte dei conti), quanto dalla positiva affermazione dell'art. 28 della legge n. 335 del 1976, che affida alla legge regionale l'approvazione del rendiconto delle regioni.

Da tutto ciò, conclude la ricorrente, sembra desumersi l'insussistenza dell'obbligo del tesoriere regionale di rendere il conto giudiziale alla Corte dei conti e, di conseguenza, la fondatezza del ricorso proposto.

2. — In rappresentanza e in difesa del Presidente del Consiglio dei Ministri si è costituita, in data 25 settembre 1979, l'Avvocatura Generale dello Stato, la quale ha chiesto che sia dichiarata, in via pregiudiziale, l'inammissibilità del ricorso o, comunque, l'infondatezza dello stesso.

Dopo aver ricordato che l'ordinanza della Corte dei conti qui in contestazione ha avuto origine da un concreto giudizio relativo ad altra regione (Campania) e che essa aveva lo scopo di delineare, per via analogica, alcune regole concernenti la redazione e la presentazione dei conti giudiziari da parte dei tesoriери regionali, l'Avvocatura afferma che la nota del Commissario del Governo per la Liguria, oggetto del presente giudizio, ha dato esecuzione a una precedente nota del Consiglio dei Ministri, adottata in data 30 maggio 1979, la quale disponeva che si portasse l'anzidetta ordinanza a conoscenza dei competenti organi regionali. Su tale premessa l'Avvocatura chiede che sia dichiarato inammissibile il ricorso in ragione dell'inidoneità dell'atto formalmente impugnato — la nota commissariale — a determinare l'invasione o la menomazione delle competenze regionali, trattandosi di un atto che, lungi dal porre obblighi, si limita a portare a conoscenza degli organi della Regione Liguria un'ordinanza che afferma un obbligo in relazione ad altro giudizio e ad altra regione. Né, d'altra parte, si potrebbe ritenere ammissibile il ricorso interpretandolo come sostanzialmente proposto avverso l'ordinanza della Corte dei conti prima ricordata, poiché, trattandosi di un atto emesso nel corso di un giudizio al quale era estranea la Regione Liguria, il relativo obbligo non può considerarsi diretto contro quest'ultima e non può, pertanto, ritenersi realmente invasivo delle competenze della ricorrente.

In ogni caso, il ricorso, a giudizio dell'Avvocatura, va dichiarato infondato sulla base della costante giurisprudenza costituzionale, la quale afferma che, in mancanza di un'espressa esclusione legislativa della competenza della Corte dei conti in materia di contabilità regionale, deve riconoscersi «capacità espansiva alla disciplina dettata dal T.U. del 1934 per gli agenti contabili dello Stato, consentendone l'estensione a situazioni non espressamente regolate in

modo specifico». La mancanza di un'esplicita disposizione nella legge n. 335 del 1976, che attribuisca alla Corte dei conti la giurisdizione sui conti regionali, non implica, pertanto, esclusione di tale competenza, così come non la implica l'analogia omissione nell'art. 31 della stessa legge, tanto più che quest'ultimo afferma la giurisdizione della Corte dei conti in materia di responsabilità amministrativa, e non già in quella contabile.

Dopo aver sottolineato che non esiste alcun principio di corrispondenza tra controlli preventivi (di tipo amministrativo) e controlli successivi (di tipo giurisdizionale) e che, perciò, può ben ammettersi che i primi siano compiuti da organi, statali o regionali, diversi dalla Corte dei conti e i secondi da quest'ultima come giudice contabile, l'Avvocatura dello Stato contesta che la previsione dell'art. 28 della legge n. 335 del 1976, secondo la quale il rendiconto generale della regione va approvato con legge regionale, possa esser interpretato come preclusivo della relativa giurisdizione della Corte dei conti, così come non lo è l'approvazione con legge del rendiconto statale operata dal Parlamento (come, del resto, ha già riconosciuto la Corte costituzionale con la sentenza n. 63 del 1973).

3. — In data 27 dicembre 1979 la Regione Lombardia ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti di indettata nota adottata il 27 ottobre 1979 dal Commissario del Governo per quella regione e, «per quanto necessario», nei confronti della stessa ordinanza della Corte dei conti oggetto del precedente ricorso.

Oltre a svolgere argomenti analoghi a quelli dedotti dalla Regione Liguria, la ricorrente sostiene l'impossibilità di applicare in via analogica alle amministrazioni regionali principi affermati per i tesoriери e i dipendenti statali, ai quali si è finora riferita la giurisprudenza costituzionale. Il principio della «necessarietà» del giudizio di conto sulle gestioni del denaro pubblico non implica, secondo la ricorrente, che questa esigenza debba esser soddisfatta nelle stesse forme e negli stessi modi previsti per i conti statali. Tanto più ciò vale se si tiene presente che, a giudizio della ricorrente, la stessa Corte dei conti ha lasciato intendere più volte di non ritenere sottoposte all'obbligo del rendiconto le regioni a statuto ordinario nell'esercizio di funzioni ad esse trasferite (e non già delegate).

Anche in questo giudizio si è costituita l'Avvocatura Generale dello Stato, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei Ministri, adducendo le stesse richieste e gli stessi motivi già enunciati nel precedente giudizio.

4. — In prossimità dell'udienza ha presentato una memoria la Regione Lombardia con la quale si contestano le argomentazioni dell'Avvocatura dello Stato tanto in relazione alla pretesa inammissibilità del ricorso quanto in relazione all'asserita infondatezza dello stesso.

Sul primo punto la Regione ricorda che la giurisprudenza costituzionale non ritiene necessario, ai fini dell'ammissibilità del conflitto, che l'atto ritenuto invasivo abbia carattere autoritativo, ma individua la possibilità che le competenze regionali siano attualmente e concretamente menomate anche attraverso atti contenenti direttive o istruzioni. Poiché la nota del Commissario del Governo qui impugnata interpreta l'ordinanza della Corte dei conti nel senso di un'ingiunzione rivolta «agli istituti di tesoreria delle Regioni» (e quindi anche a quello della Regione Lombardia) affinché presentino i rendiconti, si deve ritenere che anche il caso presente debba rientrare fra le ipotesi di ammissibilità appena ricordate.

Quanto al merito, la Regione contesta la ricostruzione del giudizio sul conto operata dall'Avvocatura, secondo la quale tale giudizio, avendo natura giurisdizionale, non può menomare la sfera di competenza regionale. Al contrario, poiché non può negarsi che la prima fase del giudizio, la quale si conclude con il decreto di discarico (nel caso che il conto chiuda in pareggio e sia riconosciuto regolare), abbia natura amministrativa e che la fase giurisdizionale vera e propria deve considerarsi eventuale (nel caso di mancata presentazione del conto o di irregolarità dello stesso), la competenza della Corte dei conti, riguardo alla fase iniziale del giudizio di conto, non appare in nessun modo giustificata e non può essere riconosciuta in assenza di una legge che l'affermi e che armonizzi le norme previste per le amministrazioni statali con quelle applicabili presso le singole amministrazioni regionali, soprattutto in relazione al regime dei controlli preventivi.

Su tale base, la Regione Lombardia auspica che la Corte costituzionale rimediti sulla propria giurisprudenza, giudicata dalla ricorrente troppo estensiva e, comunque, tale da imbattersi negli scogli appena detti: la mancanza di una legge che sottoponga alla giurisdizione contabile della Corte dei conti i bilanci consuntivi regionali e coordini il complesso sistema dei controlli.

Considerato in diritto

1. — Con i due ricorsi indicati in epigrafe la Regione Liguria e la Regione Lombardia sollevano conflitto di attribuzione in relazione alle note, di identico contenuto, del Commissario del Governo per le rispettive regioni — emessa, l'una, il 5 luglio 1979 e, l'altra, il 27 ottobre 1979 — con le quali si portava a conoscenza delle stesse che, nel corso di un giudizio sul conto relativo ad altra Regione (Campania), la Corte dei conti, Sez. 2ª, aveva adottato l'ordinanza 7 febbraio 1979, contenente un'ingiunzione ai tesoriери regionali di presentare i conti giudiziali della gestione delle entrate e delle spese di contabilità regionale.

Con i medesimi ricorsi le stesse Regioni chiedono «per quanto possa occorrere» che i presenti giudizi siano estesi anche alla predetta ordinanza della Corte dei conti riportata nella nota commissariale direttamente impugnata.

In relazione a tali atti, le ricorrenti chiedono che sia dichiarato che non spetta allo Stato esigere, sulla base delle norme sulla contabilità statale, che i tesoriери regionali presentino alla Corte dei conti i bilanci consuntivi e, di conseguenza, che siano annullati gli atti impugnati con i ricorsi introduttivi dei presenti giudizi.

Poiché tanto il ricorso della Regione Liguria quanto quello della Regione Lombardia sono diretti ad ottenere un'identica pronunzia sulla competenza e ad annullare i medesimi atti, i relativi giudizi vanno riuniti per connessione al fine di essere decisi con un'unica sentenza.

2. — Va, innanzitutto, esaminata l'eccezione d'inammissibilità sollevata dall'Avvocatura dello Stato, per conto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in relazione alla pretesa inidoneità degli atti impugnati ad esser ritenuti invasivi o lesivi della sfera di competenza propria delle regioni ricorrenti.

È ormai giurisprudenza costante di questa Corte considerare idoneo a innescare un conflitto di attribuzione qualsiasi atto o comportamento significativo, imputabile allo Stato o alla regione, purché sia dotato di efficacia o di rilevanza esterna e sia diretto ad esprimere in modo chiaro e inequivoco la pretesa di esercitare una data competenza, il cui svolgimento possa determinare un'invasione attuale dell'altrui sfera di attribuzioni o, comunque, una menomazione altrettanto attuale delle possibilità di esercizio della medesima (cfr., ad esempio, sentt. nn. 11 e 12 del 1957, 17 del 1962, 164 del 1963, 153 del 1967, 120 del 1979, 123 del 1980, 39 e 187 del 1984, 217 e 286 del 1985, 123 e 152 del 1986).

Su questa base, anche se, come ricordano le ricorrenti, sono stati riconosciuti idonei a dar vita a un conflitto di attribuzione persino atti interni o circolari dotati di rilevanza esterna e contenenti una chiara manifestazione di volontà in ordine all'affermazione di una propria competenza (v., ad esempio, sentt. nn. 11 del 1957, 17 del 1962, 50 e 84 del 1968), nello stesso tempo sono stati dichiarati inammissibili conflitti originati da atti o da comportamenti interni all'amministrazione (statale o regionale) che erano sprovvisti di una qualche efficacia verso l'esterno (v., ad esempio, sent. n. 187 del 1984) o da atti o comportamenti comunque privi di un contenuto obiettivamente in grado di produrre un'incidenza certa e attuale in ordine alla competenza ritenuta lesa. Sotto quest'ultimo profilo, sono stati considerati inidonei a dar vita a un conflitto atti che non contenevano «una chiara, univoca determinazione di volontà» riguardo all'affermazione di una propria competenza (v., ad esempio, sentt. nn. 12 del 1957, 164 del 1963, 120 del 1979) ovvero che non andavano al di là di un «dichiarato intento orientativo e interpretativo» (v. sent. n. 187 del 1984) o, più semplicemente, che esprimevano «un invito piuttosto che un'imposizione» (v. sent. n. 155 del 1977) o che avevano scopi meramente conoscitivi o di informazione (v. sent. n. 217 del 1985).

In quest'ultima categoria di atti rientrano anche le note dei Commissari del Governo che le Regioni ricorrenti ritengono lesive delle proprie competenze. Come si legge nel loro stesso testo, si tratta di note emesse dai Commissari del Governo, su istruzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che hanno il dichiarato intento di portare a conoscenza delle regioni un'ordinanza della Corte dei conti, adottata in occasione di un giudizio sul conto riguardante il tesoriere di una Regione (Campania) diversa da quelle coinvolte nei presenti conflitti, con la quale, secondo quanto dicono le note medesime, «viene ingiunto agli istituti di tesoreria delle Regioni di presentare i conti giudiziari della gestione delle entrate e delle spese di contabilità regionale».

Per quanto le note utilizzino una formulazione ambigua, evidenziata da una presunta generalità dell'ingiunzione che quest'ultima non ha e non può avere (essendo in realtà diretta soltanto al tesoriere della Regione Campania), e per quanto la stessa ordinanza in più di un passaggio della motivazione sembri voler esprimere un indirizzo intenzionalmente volto a trascendere il caso giudicato, sta di fatto che le note commissariali impuginate, obiettivamente considerate, non possono interpretarsi altro che come una evidente pressione verso tutte le regioni a presentare alla Corte dei conti i bilanci consuntivi perché siano sottoposti al giudizio di conto. Ma una pressione, ancorché insistente e formale, non può indubbiamente essere equiparata a quell'esercizio certo e attuale di una competenza che si assume come propria e, quindi, a quella chiara e inequivoca affermazione di una propria attribuzione che la consolidata giurisprudenza di questa Corte considera presupposto indefettibile perché possa ipotizzarsi una menomazione concreta e attuale delle competenze regionali e perché, pertanto, possa dichiararsi ammissibile un conflitto di attribuzione.

3. — Per motivi in parte analoghi vanno dichiarati inammissibili, per difetto di interesse delle Regioni ricorrenti, anche i conflitti di attribuzione sollevati in relazione all'ordinanza della Corte dei conti, Sez. 2ª, emessa il 7 febbraio 1979 nel giudizio di conto nei confronti dei tesoriери della Regione Campania. Poiché tale ordinanza è stata adottata in un procedimento giurisdizionale rispetto al quale le Regioni ricorrenti sono del tutto estranee e poiché, pertanto, manca ogni possibilità di considerare quell'atto come attualmente invasivo della sfera di competenze garantita tanto alla Regione Liguria quanto alla Regione Lombardia, non può non constatarsi l'assenza dei presupposti obiettivi perché possa instaurarsi un giudizio per conflitto di attribuzione tra lo Stato e le Regioni ricorrenti.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Nei riuniti giudizi per conflitto di attribuzione indicati in epigrafe, dichiara inammissibili i ricorsi per conflitto di attribuzione sollevati dalla Regione Liguria e dalla regione Lombardia in relazione alle note dei Commissari del Governo per le rispettive regioni, adottate, l'una, il 5 luglio 1979 e, l'altra, il 27 ottobre 1979, nonché in relazione all'ordinanza della Corte dei conti, Sez. 2ª, del 7 febbraio 1979, come indicati in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 giugno 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 7 luglio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

88C1105

N. 772

Sentenza 22 giugno-7 luglio 1988

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Regione in genere - Uffici forestali periferici già appartenenti al Ministero dell'agricoltura e delle foreste e trasferiti alle regioni - ispettorato regionale delle foreste ispettorati ripartimentali e relativi uffici distrettuali - Soppressione - Non fondatezza.

(Legge regione Toscana 13 dicembre 1978, n. 79, art. 1; legge regione Piemonte 20 febbraio 1979, n. 6, art. 16). (Cost., art. 117, come attuato dall'art. 71, lettera g), del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e dall'art. 11, ultimo comma, del d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge della Regione Toscana 15 dicembre 1978, n. 79, intitolata «Legge regionale 6 settembre 1953 n. 55. Ordinamento degli uffici della Regione Toscana. Modificazioni e integrazioni», e dell'art. 16 della legge della Regione Piemonte 20 febbraio 1979, n. 6, intitolata «Ordinamento degli uffici della Regione Piemonte», promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 24 gennaio 1980 dal T.A.R. della Toscana sul ricorso proposto da Rolla Girolamo ed altri contro il Ministero dell'Agricoltura e Foreste ed altra, iscritta al n. 674 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 67 dell'anno 1983;

2) ordinanza emessa il 27 aprile 1983 dal T.A.R. per il Piemonte sul ricorso proposto da Borsetta Pietro ed altri contro la Regione Piemonte ed altri, iscritta al n. 1085 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 34-bis dell'anno 1985;

Visti gli atti di costituzione di Rolla Girolamo ed altri, della Regione Toscana e della Regione Piemonte; Udito nell'udienza pubblica del 23 febbraio 1988 il Giudice relatore Antonio Baldassarre;

Uditi gli Avvocati Fabio Lorenzoni per Rolla Girolamo ed altri, Calogero Narese per la Regione Toscana e Mario Sanino per la Regione Piemonte;

Ritenuto in fatto

1. — Nel corso di un giudizio di fronte al T.A.R. per la Toscana promosso da alcuni dipendenti del Corpo forestale per l'annullamento di due decreti ministeriali che hanno «confermato» detto personale negli uffici regionali sostitutivi di quelli statali trasferiti alla regione, con il d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11, con ordinanza emessa il 24 gennaio 1980 è stata sollevata questione di costituzionalità nei confronti dell'art. 1 della legge regionale della Toscana 13 dicembre 1978 n. 79, dal titolo «Legge regionale 6 settembre 1953 n. 55. Ordinamento degli uffici della Regione Toscana. Modifiche e integrazioni». Tale legge, che ha soppresso l'Ispettorato regionale delle foreste, gli Ispettorati ripartimentali e i relativi uffici distrettuali, dopo che questi erano stati trasferiti alle regioni, è sospettata d'incostituzionalità dal giudice *a quo* per il possibile contrasto con il principio fondamentale della salvaguardia dell'unitarietà della struttura del Corpo forestale, il quale è desumibile dall'art. 117 Cost., come attuato dall'art. 71, lett. g), del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e dal richiamato art. 11, u.c. del citato d.P.R. n. 11 del 1972.

1.1. — Secondo il giudice *a quo* il principio fondamentale appena ricordato impedirebbe alla regione di sopprimere gli uffici del Corpo forestale nella struttura ad essi data dal d.P.R. 12 marzo 1948 n. 804. Né, sempre secondo lo stesso giudice, si potrebbe interpretare il fatto che l'art. 71, lett. g) del d.P.R. n. 616 del 1977 non annoveri più tra le competenze riservate allo Stato quelle relative alla «struttura» del Corpo forestale, essendo questa comunque fatta salva dall'art. 11, u.c., del d.P.R. n. 11 del 1972, richiamato dal predetto art. 71, lett. g), che permette alle regioni l'impiego del Corpo forestale facendone salva «l'unitarietà di struttura».

1.2. — Si sono costituiti i dipendenti del Corpo forestale intervenuti come parti nel giudizio *a quo*, che ribadiscono la rilevanza e la fondatezza della questione.

Sotto il primo profilo, essi constatano semplicemente che, ove la disposizione di soppressione dovesse essere dichiarata incostituzionale, sarebbe conseguentemente da annullare la «conferma» ministeriale del personale nei nuovi uffici regionali e da ripristinare i soppressi ispettorati, cui il predetto personale dovrebbe essere nuovamente assegnato.

Nel merito, le parti private sostengono che salvaguardare l'unitarietà della struttura del Corpo forestale significa che le articolazioni di cui questo si compone restano come sono e che il personale in esse impiegato continuerebbe ad essere dipendente dello Stato, pur potendo essere utilizzato dalle regioni. La disposizione impugnata, invece, avrebbe inglobato nelle strutture regionali il predetto personale e avrebbe trasformato la struttura gerarchica del Corpo forestale per assimilarla a quella orizzontale, propria degli uffici regionali. E ciò sarebbe ulteriormente in contrasto con il principio che vieta il frazionamento territoriale di organismi, come il Corpo forestale, che nell'insieme dei suoi uffici centrali e periferici sono volti a tutelare l'interesse nazionale.

Inoltre, sempre secondo tali parti, la soppressione degli uffici trasferiti alla Regione Toscana operata con la legge impugnata impedirebbe al Corpo forestale di operare adeguatamente in detta regione, poiché avrebbe comportato la distruzione della capillare organizzazione del predetto Corpo e, nello stesso tempo, avrebbe preposto agli uffici periferici (trasferiti) un coordinatore, il quale non può possedere, per la sua provenienza dall'amministrazione regionale, le necessarie competenze tecniche e specialistiche.

1.3. — Si è costituita anche la Regione Toscana, per la quale la questione sottoposta al presente giudizio di costituzionalità non è rilevante, né fondata.

Sotto il primo aspetto, la Regione osserva che la soppressione degli uffici da essa disposta non può avere alcuna conseguenza sulla sorte del personale in essi impiegato, in quanto, mentre le funzioni amministrative solte dagli uffici periferici del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste sarebbero state trasferite alla Regione (che pertanto può riorganizzarle esercitando la sua potestà legislativa in materia di uffici regionali), al contrario il personale continuerebbe a dipendere dallo Stato, salvo il potere della Regione di disporre pienamente della sua utilizzazione.

Quanto al merito, la Regione, dopo aver ricordato che l'art. 71, lett. g), del d.P.R. n. 616 del 1977 non ripeterebbe più la norma relativa alla salvaguardia dell'unitarietà di struttura del Corpo forestale, osserva che tale garanzia avrebbe soltanto il significato di impedire lo smembramento degli organici messi a disposizione della regione, non già quello di precludere alla regione stessa di disciplinare a propria discrezione l'organizzazione di uffici dei quali essa è titolare a seguito del trasferimento.

1.4. — In prossimità dell'udienza hanno presentato memorie sia le parti private sia la Regione Toscana. Mentre quella presentata da quest'ultima è stata depositata l'11 febbraio 1988, e perciò fuori termine, la memoria delle parti private contiene un ampio *excursus* sulla storia del Corpo forestale, diretto a dimostrare che l'unitarietà della sua struttura ha radici lontane nel tempo che nessuna legge statale ha voluto spezzare e che, pertanto, non può essere rotta dalla legge regionale impugnata con la soppressione degli uffici già ricordati. Tale Corpo, anzi, sarebbe rimasto entro la struttura statale per essere «impiegato anche dalle regioni» per lo svolgimento di compiti tecnici che sfuggono alle stesse.

2. — Analoga questione di costituzionalità è sollevata dal T.A.R. per il Piemonte, con ordinanza emessa il 27 aprile 1983, nei confronti dell'art. 16 della legge regionale del Piemonte 20 febbraio 1979, n. 6, intitolata «Ordina-

mento degli uffici della Regione Piemonte», che ha provveduto alla soppressione degli uffici periferici trasferiti alla Regione corrispondenti a quelli di cui si è parlato a proposito della precedente ordinanza. Anche i parametri costituzionali invocati e le motivazioni addotte dal T.A.R. per il Piemonte sono gli stessi prospettati nella precedente ordinanza.

2.1. — Si è costituita la Regione Piemonte per chiedere che la questione di costituzionalità sia dichiarata non fondata, in quanto la legge impugnata non fa altro che assimilare alla struttura organizzativa regionale gli uffici forestali trasferiti alla stessa dal d.P.R. n. 11 del 1972. Secondo la Regione, nell'ordinanza si farebbe confusione fra l'ordinamento degli uffici (di competenza regionale) e la posizione in detti uffici del personale (rimasto allo Stato), che può essere impiegato anche dalle regioni per lo svolgimento delle funzioni trasferite. In ogni caso, essa aggiunge, non vi sarebbe più nel d.P.R. n. 616 del 1977 la garanzia della salvaguardia della unitarietà di struttura del Corpo forestale.

Considerato in diritto

1. — Le due ordinanze indicate in epigrafe sollevano un'identica questione di legittimità costituzionale, dal momento che le due distinte disposizioni impugnate — vale a dire l'art. 1 della l.r. toscana 13 dicembre 1978, n. 79, e l'art. 16, n. 1, della l.r. piemontese 20 febbraio 1979, n. 6 — hanno lo stesso contenuto precettivo: esse provvedono a sopprimere, per il relativo territorio, gli uffici forestali periferici già appartenenti al Ministero dell'Agricoltura e delle foreste e trasferiti alle regioni con l'art. 11, lett. c e d, del d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11, cioè l'Ispettorato regionale delle foreste, gli Ispettorati ripartimentali e i relativi uffici distrettuali. Entrambe le disposizioni impugnate sono sospettate d'incostituzionalità per la possibile violazione del principio fondamentale di salvaguardia dell'unità della struttura del Corpo forestale, che si desume dall'art. 117 Cost., come attuato dall'art. 71, lett. g), del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, che richiama in proposito l'art. 11, u.c., del citato d.P.R. n. 11 del 1972.

Poiché la questione di costituzionalità sollevata dalle due ordinanze è del tutto simile, i relativi giudizi vanno riuniti per essere decisi con un'unica sentenza.

2. — A parte qualsiasi rilievo sulla rilevanza, che a dire il vero appare tutt'altro che lineare, è decisivo che le censure proposte non possono essere accolte.

In virtù dell'art. 11, lett. c e d, del d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11, tanto l'Ispettorato regionale delle foreste, quanto gli Ispettorati ripartimentali e i relativi uffici, sono stati trasferiti dal Ministero dell'agricoltura e foreste alle regioni a statuto ordinario nel cui territorio avevano sede. Nell'operare tale trasferimento, mentre l'art. 4, lett. t, dello stesso d.P.R. n. 11 del 1972 conservava allo Stato la competenza in ordine al reclutamento, addestramento e inquadramento del Corpo forestale e alle relative scuole, l'art. 11, u.c., dello stesso decreto stabiliva che «il Corpo forestale dello Stato, ferma restando la sua unitarietà di struttura, inquadramento e reclutamento, è impiegato dalle singole regioni, nell'ambito del rispettivo territorio, per l'esercizio delle funzioni trasferite con il presente decreto».

In altre parole, con le predette disposizioni si è provveduto a istituire per gli uffici forestali periferici trasferiti alle regioni un peculiarissimo, se non atipico, doppio regime, riguardante, l'uno, le funzioni e gli uffici e, l'altro, il personale. Mentre, per quanto riguarda il primo profilo, risultano trasferite alle regioni tutte le strutture organizzative periferiche che, a norma del d. lgs. 12 marzo 1948, n. 804, facevano capo alla Direzione generale dell'economia forestale e montana del Ministero dell'agricoltura e foreste (ad eccezione delle stazioni forestali), al contrario, per quanto riguarda il personale addetto ai relativi uffici, si stabilisce la sua permanenza nel Corpo forestale dello Stato (ad eccezione del c.d. personale civile dello stesso Corpo, che viene trasferito alle regioni con gli uffici) e la sua conseguente sottoposizione — relativamente al reclutamento, all'addestramento e all'inquadramento — alle competenze dello Stato.

Quali che siano le ragioni effettivamente sottese alla scelta compiuta dal legislatore nel dare attuazione all'art. 117 Cost. sul punto considerato — le quali vanno probabilmente individuate in un riconoscimento alla tradizione di unitarietà e di specifica competenza propria del Corpo forestale — resta il fatto che la separazione, così istituita, tra il livello delle funzioni e degli uffici (di pertinenza regionale) e quello del personale del Corpo (rimasto allo Stato) avrebbe creato seri problemi nell'espletamento delle funzioni trasferite. È così che, per tentare di superare i prevedibilissimi ostacoli, il legislatore ha stabilito, all'art. 11, u.c., del d.P.R. n. 11 del 1972, che le singole regioni possono utilizzare il personale dipendente dal Corpo forestale dello Stato limitatamente all'esercizio delle funzioni trasferite, ponendo alle stesse lo specifico vincolo che, attraverso il suddetto impiego, non sia messa in pericolo «l'unitarietà di struttura» del Corpo forestale.

Dopo che questa Corte aveva respinto le eccezioni di incostituzionalità su tale peculiare disciplina, trovando il fondamento della permanenza allo Stato del personale del Corpo forestale nella molteplicità e nella natura delle funzioni conservate in materia allo stesso Stato (sent. n. 142 del 1972), è intervenuto il d.P.R. n. 616 del 1977, il quale, disattendendo le proposte della c.d. Commissione Giannini dirette a trasferire alle regioni anche il personale del Corpo forestale, ha sostanzialmente confermato la disciplina preesistente. Tale decreto, infatti, non solo ha ribadito negli stessi termini la separazione tra titolarità (regionale) degli uffici e delle funzioni e dipendenza (statale) del personale del Corpo forestale, ma, contrariamente a quanto suppongono le Regioni costitutesi nel presente giudizio, ha anche mantenuto intatto il vincolo, per le regioni che utilizzassero il predetto personale, di salvaguardare l'unitarietà della struttura del Corpo forestale, grazie all'esplicito rinvio all'art. 11, u.c., del d.P.R. n. 11 del 1972 operato, a questo proposito, dall'art. 71, lett. g), del d.P.R. n. 616 del 1977. Le novità introdotte da quest'ultimo riguardano unicamente

l'accresciuto carico delle funzioni devolute alle regioni in materia di polizia forestale, di difesa del suolo, di protezione dell'ambiente naturale e di lotta contro gli incendi, che ha persino reso più problematico il «doppio regime» esistente in materia rispetto a quando questa Corte si pronunciò con la sentenza n. 142 del 1972.

3. — L'interpretazione della normativa ora delineata porta a concludere che non si può negare alle regioni il potere di sopprimere gli uffici forestali periferici nella conformazione organizzativa da essi avuta al momento del loro trasferimento. In conseguenza del loro passaggio all'amministrazione regionale, tali uffici, per operare secondo le regole del principio del buon andamento e della legalità dell'amministrazione (art. 97 Cost.), devono essere riorganizzati e riarticolati al fine di adeguarli ai principi e agli *standards* propri dell'azione amministrativa di ciascuna regione e al fine di rispondere nel modo più adeguato alle concrete esigenze di intervento che si manifestino nei vari territori regionali.

Sotto questo profilo, la trasformazione dei caratteri e dell'articolazione degli uffici trasferiti costituisce un momento necessario, direttamente conseguente al loro passaggio da un'organizzazione di tipo piramidale e gerarchico a una di tipo «orizzontale». Prova ne sia che pressoché tutte le regioni a statuto ordinario hanno provveduto a tale opera, anche se talune, fra le quali il Piemonte, hanno proceduto a una soppressione meramente formale dei predetti uffici, lasciando ad essi la stessa rilevanza, le stesse funzioni e persino le stesse denominazioni, mentre altre, fra le quali va ricompresa la Toscana, hanno posto mano a un'ampia opera di riforma, che talora, come ancora in Toscana, ha attraversato fasi molto diverse fra loro.

E, del resto, un potere del genere non può esser negato alle regioni, una volta che gli uffici forestali periferici siano divenuti, com'è accaduto con il d.P.R. n. 11 del 1972, parti integranti dell'amministrazione regionale. Perché, se così non fosse, ne risulterebbe del tutto svuotata la competenza che l'art. 117 Cost. riconosce alle regioni a statuto ordinario in materia di ordinamento dei propri uffici. Una competenza che, come ha costantemente affermato questa Corte (sentt. nn. 10 del 1980, 277 del 1983, 219 del 1984), è data alle regioni medesime proprio al fine di organizzare gli uffici regionali secondo le peculiarità dell'amministrazione di cui sono parte, le quali rischierebbero di venir compromesse qualora la regione dovesse conformarsi, anche indirettamente, alle esigenze dell'apparato statale, antepoendo le aspettative di parte del personale impiegato negli anzidetti uffici alle obiettive necessità di razionalità e di efficienza dell'amministrazione regionale.

4. — Contrariamente a quanto supposto dai giudici *a quibus* e a quanto opinato dalle parti private intervenute nel presente giudizio, costituisce un problema distinto, ancorché collegato, quello relativo alle regole che l'art. 71, lett. g), del d.P.R. n. 616 del 1977, attraverso il richiamo dell'art. 11, u.c., del d.P.R. n. 11 del 1972, pone relativamente all'impiego del personale dipendente dal Corpo forestale dello Stato da parte delle regioni.

Come risulta chiaramente dal tenore letterale del citato art. 11 del d.P.R. n. 11 del 1972, la salvaguardia dell'unitarietà di struttura del Corpo forestale dello Stato è posta come garanzia a favore di quest'ultimo e come vincolo posto a carico delle regioni in relazione all'utilizzazione da parte loro del personale dipendente dal predetto Corpo. Ciò significa, innanzitutto, che l'oggetto di tale vincolo non può che concernere il potere di disposizione delle regioni in ordine all'impiego del personale ora ricordato, senza estendersi all'ordinamento degli uffici (regionali), rappresentando quest'ultimo, come ha già precisato questa Corte nelle sentenze prima ricordate, un *prius*, sotto il profilo logico, rispetto alla dislocazione del personale nella prestazione dei servizi. E, in secondo luogo, significa che il contenuto derivante da quel vincolo consiste nell'imperativo in base al quale le regioni, che intendano avvalersi per l'esercizio delle funzioni trasferite del personale appartenente al Corpo forestale dello Stato, debbono rivolgersi a quest'ultimo come organismo autonomo e unitario, vale a dire nel più assoluto rispetto dell'organizzazione gerarchica del Corpo e delle attribuzioni del potere di disposizione sull'impiego del personale in base alle norme disciplinanti il funzionamento del Corpo medesimo.

In altre parole, nel quadro normativo stabilito in materia dal d.P.R. n. 616 del 1977, la norma che, per l'esercizio delle funzioni trasferite, permette alle regioni di utilizzare i dipendenti del Corpo forestale dello Stato nel rispetto dell'unitarietà di struttura di quest'ultimo ha un significato complessivo che si articola secondo un duplice livello: da un lato, presuppone che rientri nei poteri della regione stabilire l'organizzazione degli uffici e la distribuzione dei compiti fra i dipendenti che prestano servizio nelle varie strutture amministrative regionali; e, dall'altro, riconosce al Corpo forestale, come ordine autonomo e indipendente dalle regioni, il pieno potere di disporre del proprio personale, nel senso di individuarne i nominativi più idonei, di scegliere da quali strutture interne possano essere distaccati, di mettere a disposizione delle regioni, nei limiti stabiliti dalla legge, i dipendenti prescelti ed, eventualmente, di revocarne la destinazione presso le regioni per comprovate esigenze interne.

5. — Resta il fatto che un sistema così peculiare come quello disposto in materia dal d.P.R. n. 616 del 1977 non può adeguatamente funzionare senza efficaci strumenti di cooperazione. Accoppiare, come fa il decreto appena citato, il massimo della separazione delle competenze — tale da ripartire in due distinte mani l'organizzazione degli uffici, da un lato, e la disposizione del personale più competente, dall'altro — con il massimo della collaborazione funzionale, comporta che il concreto efficace funzionamento degli uffici forestali regionali può derivare soltanto dal pieno accordo

e dalla leale collaborazione fra le singole regioni e il Ministero dell'agricoltura e foreste. Per tale ragione, più che opportuno, è necessario che fra le due parti si stipulino convenzioni o intese in ordine all'impiego del personale del Corpo forestale dello Stato nell'amministrazione regionale, in mancanza delle quali, dato il sistema positivamente stabilito, il principio costituzionale del buon andamento dell'azione amministrativa rischia seriamente di essere compromesso.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Nei riuniti giudizi indicati in epigrafe, dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge della Regione Toscana 13 dicembre 1978, n. 79, dal titolo «Legge regionale 6 settembre 1953, n. 55. Ordinamento degli uffici della Regione Toscana. Modifiche e integrazione», nonché dell'art. 16 della legge della Regione Piemonte 20 febbraio 1979, n. 6, dal titolo «Ordinamento degli uffici della Regione Piemonte», sollevate, con le ordinanze indicate in epigrafe, rispettivamente, dal T.A.R. per la Toscana e dal T.A.R. per il Piemonte in riferimento all'art. 117 Cost., come attuato dall'art. 71, lett. g), del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e dal richiamato art. 11, ultimo comma, del d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 giugno 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 7 luglio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

88C1106

N. 773

Sentenza 22 giugno-7 luglio 1988

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Impiegato pubblico - Reato del pubblico dipendente - Giudicato penale - Liquidazione del danno in favore della pubblica amministrazione costituitasi parte civile - Azione di responsabilità amministrativa spettante alla Corte dei conti - Preclusione - Non fondatezza.

(Cod. proc. pen., art. 26).

(Cost., artt. 3 e 25, primo comma, 103, secondo comma).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 26 del codice di procedura penale promosso con ordinanza emessa il 2 aprile 1982 dalla Corte dei Conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Sicilia - nel giudizio di responsabilità promosso dal Procuratore Generale nei confronti di Ferrazzano Angelo ed altri, iscritta al n. 874 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 53 dell'anno 1984;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1988, il Giudice relatore Ugo Spagnoli.

Ritenuto in fatto

1. — Con ordinanza emessa il 2 aprile 1982 nel giudizio di responsabilità amministrativa promosso dal Procuratore Generale nei confronti di Ferrazzano Angelo ed altri, la Corte dei Conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Sicilia - ha sollevato d'ufficio, in riferimento agli artt. 103, secondo comma, 25, primo comma, e 3, primo comma, Cost., una questione di legittimità costituzionale dell'art. 26 c.p.p.

Detto giudizio era stato promosso dopo il passaggio in giudicato della sentenza penale di condanna del Ferrazzano, tenente di vascello, per i reati di truffa aggravata e continuata e falso ideologico, con la quale si era tra l'altro provveduto alla liquidazione dei danni subiti dal Ministero della Difesa, costituitosi parte civile. Nell'atto introduttivo, il Procuratore Generale aveva giustificato l'instaurazione del nuovo giudizio per il medesimo fatto ed in relazione al medesimo danno, richiamandosi alla prevalente giurisprudenza della Corte dei Conti, secondo cui l'azione davanti al giudice contabile non sarebbe preclusa in quanto distinta da quella esercitata in sede penale e tendente all'accertamento non della comune responsabilità civile bensì della responsabilità fondata sul rapporto di pubblico impiego o servizio. Dal giudicato penale non derivava inoltre, secondo il Procuratore Generale, una preclusione in ordine all'accertamento dei fatti materiali (ex art. 28 c.p.p.) in quanto, pur nell'identità dei fatti addebitati, vi era una sia pur lieve differenza tra la somma liquidata in sede penale (L. 7.297.810) e quella dedotta come danno erariale nel giudizio contabile (L. 7.397.100). L'esercizio dell'azione nei confronti del soggetto condannato in sede penale si rendeva poi nella specie necessario, ad avviso del Procuratore Generale, sia per far valere il vincolo solidale tra costui e gli altri soggetti rimasti estranei al giudizio penale, sia per far seguire — per gli effetti dell'art. 686 c.p.c. — una sentenza di condanna ai sequestri conservativi autorizzati e convalidati nei confronti del primo in pendenza del giudizio penale.

2. — Il giudice *a quo* muove dal presupposto secondo cui dalla disposizione di cui all'art. 489, secondo comma, c.p.p. — che prevede che la sentenza penale, in caso di costituzione di parte civile, decida sulla liquidazione dei danni «quando è possibile, salvo che sia stabilita la competenza di un altro giudice» — discenderebbe che in caso di danni arrecati all'erario da soggetti legati allo Stato o ad altro ente pubblico da rapporto d'impiego o servizio, il giudice penale dovrebbe limitarsi alla condanna generica, essendo la liquidazione riservata alla Corte dei Conti dagli artt. 83 R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, 52 R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e 19, d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3. Ove peraltro, in violazione di tali disposizioni, sul punto si sia formato il giudicato penale, il collegio remittente — discostandosi da altri orientamenti della Corte dei Conti, che negano al giudicato efficacia preclusiva dell'azione di responsabilità (iesi prevalente) o affermano che essa opererebbe solo su eccezione di parte — ritiene che la preclusione operi e si fondi sull'art. 26 c.p.p., a termine del quale «Nel caso di condanna dell'imputato, l'azione civile già esercitata nel procedimento penale non può essere più proposta in sede civile o amministrativa, neanche limitatamente alla liquidazione dei danni». Ciò però, ad avviso della Sezione, confligge, innanzitutto, con l'art. 103, secondo comma, Cost.

Anche ammesso, infatti, che tale disposizione, attributiva della giurisdizione alla Corte dei Conti «nelle materie di contabilità pubblica», abbia portata generale solo tendenziale e non sia immediatamente precettiva — sì che il legislatore potrebbe apportarvi deroghe e dovrebbe in ogni caso emanare apposite norme affinché essa operi (sentt. nn. 110 del 1970 e 102 del 1977 di questa Corte) — nel caso in esame la riserva di giurisdizione risulta dalle specifiche disposizioni dianzi richiamate.

Dagli artt. 103 Cost. e 489 c.p.p. deriva inoltre, secondo il collegio remittente, che — fatta salva la facoltà della Pubblica Amministrazione di costituirsi parte civile — la Corte dei Conti è giudice naturale precostituito per legge in materia di liquidazione dei danni ad essa arrecati dai propri dipendenti. L'impugnato art. 26 confliggerebbe perciò con l'art. 25, primo comma, Cost., in quanto legittimerebbe «a posteriori» la violazione da parte del giudice penale del disposto del citato art. 489.

Dopo aver ricordato che il giudicato civile sulla misura del danno erariale, stante l'assenza nel codice di procedura civile di disposizioni analoghe a quella impugnata, non preclude in nessun caso il successivo giudizio innanzi la Corte dei Conti — secondo la costante giurisprudenza di tale organo — il giudice *a quo* pone in rilievo le caratteristiche differenziali del giudizio di responsabilità amministrativa rispetto a quello di responsabilità civile instaurato in sede penale a seguito della costituzione di parte civile: estensione dell'azione ai soggetti che, pur se non penalmente responsabili, hanno contribuito a determinare il danno erariale; possibilità di graduare per ciascuno la misura del risarcimento attraverso l'esercizio del c.d. potere riduttivo dell'addebito; obbligatorietà e irretrattabilità dell'azione del Procuratore Generale, con esclusione del potere di rinuncia o transazione spettante alla Pubblica Amministrazione costituitasi parte civile. Di qui la dedotta violazione dell'art. 3 Cost., dato che la posizione debitoria del responsabile può risultare diversa a seconda che alla quantificazione del danno si provveda in sede penale o in sede contabile.

3. — Il Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto a mezzo dell'Avvocatura dello Stato, contesta innanzitutto l'esattezza del presupposto interpretativo della questione sollevata. Le deroghe alla competenza del giudice civile e della Corte dei Conti — unico giudice amministrativo con competenza giurisdizionale in materia di

risarcimento dei danni da illecito — stabilite negli artt. 25, 26 e 27 c.p.p. si fondano invero, osserva l'Avvocatura, sulla regola generale di cui al precedente art. 23, che attribuisce al giudice penale la competenza a giudicare in materia del risarcimento del danno derivante da reato. L'art. 489, secondo comma, c.p.p., in quanto distingue la competenza sull'*an* da quella sul *quantum* del risarcimento, sarebbe perciò — come ritenuto da autorevole dottrina — norma speciale, riferibile alle sole disposizioni che espressamente sottraggono al giudice penale la competenza in materia di liquidazione dei danni per attribuirli ad un giudice diverso (es. artt. 1246 cod.nav., 373 c.p.m.p.) e non anche all'art. 52 R.D. n. 1214 del 1934, che prevede la competenza della Corte dei Conti in materia di responsabilità amministrativa ma non esclude quella del giudice penale per il danno erariale derivante dal reato del pubblico dipendente.

Anche ammesso, d'altra parte, che l'art. 489 sia da intendere nel senso presupposto dal giudice *a quo*, l'impugnato art. 26 dovrebbe ritenersi immune da censure, essendo esso una puntuale e specifica applicazione del principio generale sugli effetti del giudicato (art. 2909 c.c.), che per ovvie esigenze di certezza delle situazioni giuridiche impone che eventuali vizi *in procedendo* o *in iudicando* restino assorbiti nella definitività delle decisioni (sent. n.136 del 1972).

Considerato in diritto

1. — Con l'ordinanza indicata in epigrafe, la Corte dei Conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Sicilia - dubita della legittimità costituzionale dell'art. 26 c.p.p., in quanto preclude l'azione di responsabilità amministrativa nei confronti del pubblico dipendente, in presenza del giudicato penale che abbia provveduto alla liquidazione del danno in favore della Pubblica Amministrazione costituitasi parte civile. In particolare il giudice *a quo* sostiene che tale disposizione, posta in relazione con l'art. 489, secondo comma, c.p.p. - che a suo avviso vieta al giudice penale di disporre in tal caso (non sull'*an* ma) sul *quantum* - contrasti:

— con l'art. 103, secondo comma, Cost., che riserverebbe alla Corte dei Conti la giurisdizione in materia di responsabilità per danno erariale, anche se derivante da reato del pubblico dipendente;

— con l'art. 25, primo comma, Cost., in quanto la Corte dei Conti sarebbe giudice naturale precostituito per legge per la liquidazione del danno erariale;

— con l'art. 3 Cost., per le conseguenze che da ciò deriverebbero sulla posizione debitoria del dipendente, che potrebbe così fruire di eventuali rinunce o transazioni dello Stato e non giovargli, invece, degli effetti della concorrente responsabilità solidale di altri dipendenti estranei al reato e del potere riduttivo attribuito alla Corte dei Conti.

2. — La questione non è fondata.

Il giudice *a quo* muove dal presupposto secondo cui la norma impugnata sarebbe in contrasto con quella di cui all'art. 489, secondo comma, c.p.p., a termini del quale, in caso di costituzione di parte civile, il giudice penale decide sulla liquidazione dei danni «salvo che sia stabilita la competenza di un altro giudice».

Tale riserva, cioè, varrebbe a radicare la competenza della Corte dei Conti in materia di liquidazione del danno erariale e l'art. 26 c.p.p., precludendo l'azione di responsabilità amministrativa in presenza del giudicato penale, legittimerebbe a posteriori la violazione di tale competenza da parte del giudice penale.

L'interpretazione dell'art. 489 c.p.p. assunta dal giudice *a quo* muove, però, da una concezione dell'ambito della giurisdizione riservata alla Corte dei Conti dall'art. 103, secondo comma, Cost. «nelle materie della contabilità pubblica» che va ben al di là della portata da attribuire a tale disposto costituzionale.

Al riguardo, questa Corte ha precisato più volte — da ultimo nella sentenza n. 641 del 1987 — che la giurisdizione della Corte dei Conti in dette materie è «tendenzialmente generale» e che, peraltro, la sua portata espansiva incontra il «limite funzionale» della «interpositio» del legislatore.

A chiarire l'apparente antinomia tra queste due proposizioni giova ricordare, innanzitutto, che l'ambito della materia della contabilità pubblica considerato dal Costituente è quello «tradizionalmente accolto dalla giurisprudenza e dalla legislazione» (sent. cit.), cioè, in sostanza — per quanto attiene alla responsabilità patrimoniale per danni cagionati ad enti pubblici da pubblici funzionari, che qui particolarmente interessa — quello risultante dalla disciplina dettata al riguardo dal testo unico n. 1214 del 1934 sulla Corte dei Conti (cfr. sent. n. 129 del 1981). Disciplina che peraltro, all'epoca in cui la Costituzione fu emanata, si inseriva, come si è ricordato nelle sentenze nn. 102 del 1977, 189 e 241 del 1984, in un contesto normativo nel quale — in coerenza con la generale attribuzione della giurisdizione in materia di diritti soggettivi al giudice ordinario — spettava a quest'ultimo di decidere in ordine alla responsabilità amministrativa, ad es., degli amministratori e dei dipendenti degli enti locali e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza. Tale essendo l'ambito della giurisdizione della Corte dei Conti considerato dal Costituente, ben si spiega come questa Corte, con le citate sentenze del 1977 e del 1984, abbia escluso che in forza della disposizione costituzionale in esame la responsabilità dei predetti amministratori e dipendenti potesse ritenersi attratta nell'orbita della giurisdizione della Corte dei Conti.

La necessità, a tal fine, di apposite «valutazioni e deliberazioni» rientranti nella discrezionalità del legislatore (sent. n. 102 del 1977), discende dal fatto che le questioni sul riparto della giurisdizione involgono scelte in ordine a diversi

regimi della responsabilità e del giudizio, tali da «comportare effetti diversi nei riguardi tanto dei responsabili che dei soggetti danneggiati»: sicchè soltanto al potere legislativo «può spettare di valutare se e quali siano le soluzioni più idonee alla salvaguardia dei pubblici interessi insiti nella materia *de qua*» (sent. n. 189 cit.).

L'esigenza di apposite previsioni legislative, d'altra parte, discende sia dal fatto che — al di là degli aspetti formali (natura pubblica dell'ente e dell'oggetto della gestione) — la materia della contabilità pubblica, di per sé suscettibile di evoluzione, «non è definibile oggettivamente» (sent. n. 641 cit.: cfr. anche la sent. n. 17 del 1965), sia dall'incidenza che sulle valutazioni del legislatore possono avere altri fattori, quali il nesso esistente tra regime dei controlli sugli enti e regime della responsabilità dei funzionari ovvero la configurazione positiva degli organi chiamati a valutare quest'ultima (cfr., per la Corte dei Conti, la sent. n. 230 del 1987).

Avuto riguardo a tutto ciò, ben si comprende che la «tendenziale generalità» della giurisdizione della Corte dei Conti, al di là dei casi già in essa espressamente o istituzionalmente ricompresi, necessita normalmente di apposite previsioni legislative e non può sortire un effetto invalidante di norme che — come nella specie — facciano ricadere la materia nell'ambito della generale giurisdizione del giudice ordinario; e che, inoltre, la sua potenzialità espansiva può ritenersi operante *ex se*, nelle ipotesi di carenza di disciplina, solo se sussista il requisito dell'«identità oggettiva di materia» — da intendersi alla stregua di quanto già detto — e non siano di ostacolo «i limiti segnati da altre norme e principi costituzionali» (sent. n. 129 del 1981), la cui compiuta attuazione può richiedere o suggerire una disciplina diversa.

3. — Alla stregua delle susesposte puntualizzazioni, risulta evidente che la disposizione di cui all'art. 489, secondo comma, c.p.p. non può essere intesa nel senso presupposto dal giudice *a quo* e che non sussiste perciò l'«insanabile contrasto» con la norma impugnata che questi assume.

Come ricorda l'Avvocatura dello Stato, la dottrina ritiene che l'inciso «salvo che sia stabilita la competenza di un altro giudice» si riferisca — come risulta del resto dalla formulazione letterale — a casi di attribuzione espressa ad un giudice diverso da quello penale dell'esclusiva potestà di provvedere in ordine alla liquidazione dei danni (es., artt. 373 c.p.m.p., 1246 cod. nav.); ciò che non può certo dirsi per la generica previsione di cui all'art. 52 del T.U. n. 1214 del 1934 delle leggi sulla Corte dei Conti, che non contiene alcuna espressa disposizione in materia di danno derivante da reato né alcuna esplicita deroga alla generale competenza spettante in materia al giudice penale in caso di costituzione di parte civile.

La riprova di ciò è data dalla palese irrazionalità che conseguirebbe all'accoglimento della tesi in questione. Il giudice *a quo*, infatti, non contesta che spetti all'Amministrazione, così come a qualsiasi altro soggetto, la potestà — correlata all'esclusiva titolarità del relativo interesse — di esercitare l'azione civile nel processo penale, mediante la costituzione di parte civile. L'ipotizzare che in tal caso l'Amministrazione debba limitarsi a richiedere, ed il giudice penale a pronunciare, solo una condanna generica ai danni non solo sarebbe in contraddizione con il generale obbligo di tale giudice di provvedere alla liquidazione (e, ove ciò non sia possibile, di concedere se del caso una provvisoria), ma priverebbe l'Amministrazione di fondamentali facoltà processuali spettanti alla parte civile — come il proporre mezzi di prova per accertare l'entità dei danni (art. 104 c.p.p.) — ed il giudice del potere di acquisire elementi rilevanti ai fini della determinazione della pena (art. 133, primo comma, n. 2 c.p.). Ove si consideri, poi, che il giudizio di responsabilità amministrativa, vertendo sul medesimo fatto o comportamento oggetto del giudizio penale, deve essere necessariamente sospeso in pendenza di questo (art. 3 c.p.p.) e che il giudicato penale di condanna vincola il giudice amministrativo-contabile ai sensi dell'art. 28 c.p.p., non si scorge la ragione per la quale l'interesse pubblico al ristoro del danno derivato all'erario dal reato, interesse che l'Amministrazione è chiamata a tutelare, non debba ricevere pronta soddisfazione attraverso l'esecuzione del giudicato reso in sede penale e debba invece attendere la definizione del giudizio di responsabilità amministrativa: ciò che porrebbe l'Amministrazione medesima in una condizione ingiustificatamente deteriore rispetto a quella di ogni altro soggetto.

Una volta, poi, che il giudicato penale sulla liquidazione del danno si sia formato, a tenore della norma impugnata ne consegue, naturalmente, la preclusione all'azione di responsabilità amministrativa.

Al riguardo, la Sezione rimettente ha dato conto di talune interpretazioni proposte da una parte della giurisprudenza della stessa Corte dei Conti che, ove accolte, rimuoverebbero il presupposto della questione sollevata: così l'interpretazione secondo cui, alla stregua della sentenza n. 55 del 1971 di questa Corte, l'azione di responsabilità non sarebbe preclusa al Procuratore Generale della Corte dei Conti, in quanto il vincolo in ordine all'accertamento dei fatti materiali discendente dall'art. 28 c.p.p. non opererebbe nei suoi confronti in ragione della sua mancata partecipazione al giudizio penale; ovvero l'interpretazione secondo cui la preclusione in esame non opererebbe, perchè la sentenza penale sarebbe, per il capo attinente alla liquidazione del danno erariale, inesistente in quanto resa da giudice carente di giurisdizione in materia.

L'ipotesi di una decisione interpretativa di rigetto che si fondasse su simili assunti è però all'evidenza da escludere.

Quanto al primo, perchè il limite soggettivo, posto con la citata sentenza, all'efficacia di un giudicato penale formatosi nei confronti della parte — Pubblica Amministrazione — titolare dell'interesse al risarcimento non riguarda

certo il Procuratore Generale, che non solo non può considerarsi alla stregua di una parte privata, ma che non è titolare di alcun diverso interesse nè può pretendere di far valere un interesse che col giudicato è già stato soddisfatto.

Il secondo assunto, poi, è palesemente inesatto, dato che l'ordinamento riserva alla Corte di Cassazione la potestà di decidere sulle questioni di giurisdizione.

4. — La disposizione impugnata va dunque sì intesa, come il giudice *a quo* presuppone, nel senso che il giudicato penale con cui si sia liquidato il danno erariale precluda la proposizione dell'azione di responsabilità amministrativa nei confronti del condannato: ma ciò non dà fondamento ad alcuna delle censure prospettate in riferimento agli artt. 25, primo comma, e 3 Cost..

La prima è, invero, meramente consequenziale a quella finora esaminata: sicchè, una volta escluso che l'art. 103, secondo comma, Cost. possa comportare l'invalidazione della norma impugnata e che l'art. 489, secondo comma, c.p.p. valga a radicare la competenza della Corte dei Conti, manca il supporto normativo per affermare che tale organo sia «giudice naturale» della liquidazione del danno erariale derivante dal reato del dipendente pubblico.

Quanto alla seconda censura, deve innanzitutto osservarsi che la preclusione derivante dal giudicato risponde al principio che vieta una molteplicità di decisioni nei riguardi della stessa persona e per lo stesso oggetto, cioè che si dia luogo ad un *bis in idem* (cfr. la già citata sentenza n. 55 del 1971). Nè basterebbe replicare, come talora fa la giurisprudenza contabile, che l'azione di responsabilità amministrativa è cosa diversa da quella esercitata ex art. 185 c.p.p., concernendo il fatto oggetto dell'accertamento compiuto in sede penale, ma riguardato come violazione degli obblighi di servizio. Ciò non toglie, invero, che il fatto, nella sua fenomenica oggettività, è il medesimo, e che pertanto esso non può nè essere diversamente accertato nel giudizio amministrativo (art. 28 c.p.p.) nè dar luogo ad una duplicità di pretese (e di conseguenze) risarcitorie.

Quanto poi alla tesi — svolta nel giudizio *a quo* dal Procuratore Generale e recepita nell'ordinanza di rimessione — secondo cui l'instaurazione del giudizio di responsabilità amministrativa nei confronti del condannato sarebbe necessaria al fine di far valere il vincolo solidale tra costui e gli altri soggetti che, pur se non penalmente responsabili, hanno contribuito a determinare il danno erariale per violazioni degli obblighi di servizio connesse al fatto-reato, v'è innanzitutto da rilevare che il presupposto da cui tale tesi muove non è affatto pacifico. Recenti decisioni della stessa Corte dei Conti ritengono, infatti, che la disposizione secondo cui essa, «valutate le singole responsabilità, può porre a carico dei responsabili tutto o parte del danno accertato o del valore perduto» (art. 52 R.D. n. 1214 del 1934) contempra un'ipotesi di responsabilità ripartita anzichè solidale — da commisurare cioè al grado di colpa di ciascuno nella violazione dei doveri propri delle rispettive attribuzioni — ed imponga all'amministrazione di aggredire innanzitutto il patrimonio del condannato, in quanto principale obbligato, e di escludere i corresponsabili amministrativi, limitatamente alla parte avuta da ciascuno nella determinazione dell'evento, solo ove la relativa procedura risulti infruttuosa.

Ma anche a ritenere altrimenti, la richiamata esigenza non può certo fondare censure di violazione del principio di eguaglianza: anzi, il consentire che, in mancanza di un preesistente vincolo tra i soggetti, il peso del risarcimento possa essere trasferito dal maggior al minor colpevole rischia di non essere consono proprio con tale principio, nonchè con le prescrizioni di cui all'art. 97 Cost.

Ancor meno la regola costituzionale dell'eguaglianza può dirsi violata in ragione del fatto che, procedendosi alla liquidazione del danno in sede penale, si priva il condannato della possibilità di fruire del c.d. potere riduttivo dell'addebito, di cui viceversa, ad avviso dell'ordinanza di rimessione, egli potrebbe giovare in sede contabile. Proprio se ciò fosse, quella regola risulterebbe violata, in quanto ne sortirebbe che il funzionario responsabile di un reato godrebbe di una posizione ingiustificatamente più favorevole rispetto a quella comune alla generalità degli altri cittadini.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 26 c.p.p., in riferimento agli artt. 3, 25, primo comma e 103, secondo comma, Cost., sollevata dalla Corte dei Conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Sicilia - con l'ordinanza indicata in epigrafe (r.o. 874/83).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 giugno 1988

Il Presidente: SAJA

Il redattore: SPAGNOLI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 7 luglio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

N. 774

*Sentenza 22 giugno-7 luglio 1988***Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.****Province - Provincia autonoma di Bolzano - Ammissione agli esami di idoneità per il personale sanitario - Decorrenza dell'anzianità della laurea conseguita all'estero - Anzianità di servizio - Criteri di determinazione - *Jus superveniens*: legge provincia di Bolzano 18 agosto 1983, n. 34 - Cessazione della materia del contendere.****(Legge provincia autonoma di Bolzano riapprovata il 2 settembre 1982, art. 1, quarto comma, e 8, secondo comma).**

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRÒ, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, quarto comma, e 8, secondo comma, della legge della Provincia Autonoma di Bolzano riapprovata il 2 settembre 1982, avente per oggetto: «Esami provinciali di idoneità per il personale sanitario ai sensi dell'art. 5 del d.P.R. 26 gennaio 1980, n. 197», promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, notificato il 15 ottobre 1982, depositato in cancelleria il 23 successivo ed iscritto al n. 45 del registro ricorsi 1982.

Visto l'atto di costituzione della Provincia di Bolzano;

Udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1988 il Giudice relatore Antonio Baldassarre;

Ritenuto in fatto

1. — Con ricorso notificato il 15 ottobre 1982, il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, ha chiesto che venga dichiarata la illegittimità costituzionale degli artt. 1, quarto comma, e 8, secondo comma, della legge della Provincia autonoma di Bolzano riapprovata, a seguito di rinvio, il 2 settembre 1982, dal titolo «Esami provinciali di idoneità per il personale sanitario ai sensi dell'art. 5 del d.P.R. 26 gennaio 1980, n. 197».

La prima delle disposizioni impugnate — secondo la quale, ai fini dell'ammissione agli esami di idoneità, l'anzianità della laurea conseguita all'estero, e riconosciuta in forza del decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 4 settembre 1956, decorre dal conseguimento del titolo estero e non dalla data del provvedimento di equipollenza — contrasterebbe, ad avviso dell'Avvocatura, con il principio dell'ordinamento, desumibile dall'art. 3 del citato decreto del 1956, in base al quale il riconoscimento del titolo straniero viene effettuato mediante il rilascio, da parte delle competenti autorità accademiche, di un titolo nuovo, così che il titolo straniero acquista valore nell'ordinamento italiano solo dalla data del rilascio del titolo italiano.

La seconda disposizione impugnata — che, in via transitoria, equipara, ai fini della determinazione dell'anzianità di servizio per l'ammissione all'esame di idoneità, il servizio non di ruolo a quello di ruolo prestato presso istituzioni

pubbliche nazionali ed estere — esorbiterebbe dalla competenza provinciale delineata dall'art. 5 del d.P.R. n. 197 del 1980, in quanto, secondo il disposto dell'art. 20, terzo comma, del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, i requisiti per l'ammissione dei candidati agli esami di idoneità sono stabiliti con decreto del Ministro della sanità e non possono essere fissati con legge provinciale.

2. — Si è costituita la Provincia autonoma di Bolzano chiedendo che le questioni di legittimità costituzionale vengano dichiarate non fondate.

Con riferimento alle censure proposte nei confronti dell'art. 1, comma quarto, della legge impugnata, la Provincia di Bolzano osserva che la stessa non violerebbe alcun principio della legislazione statale, in quanto non esisterebbe un principio secondo cui la decorrenza della validità di un titolo di studio conseguito all'estero decorrerebbe solo dalla data del provvedimento di riconoscimento. Se è vero, infatti, che prima del riconoscimento il titolo estero non ha alcun valore, da ciò non consegue che, una volta operato il riconoscimento, l'anzianità relativa non possa decorrere dalla data di effettivo conseguimento del titolo estero.

Del resto, aggiunge la resistente, oltre al fatto che né l'art. 49 del R.D. 4 giugno 1938, n. 1269, né il d.m. 4 settembre 1956, dispongono alcunché in ordine agli effetti del provvedimento di riconoscimento, andrebbe considerato, soprattutto, che le norme da cui il ricorrente desume i principi sono fonti di natura regolamentare e, come tali, inidonee a porre vincoli alla legislazione provinciale.

D'altra parte, la disciplina posta dalla disposizione impugnata, oltre ad essere conforme alle prescrizioni dell'art. 5, primo comma, del d.P.R. n. 197 del 1980, risponde al medesimo principio recepito dalla legge 4 giugno 1982, n. 376 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sul riconoscimento degli studi e dei diplomi relativi all'insegnamento superiore negli Stati della regione d'Europa, adottata a Parigi il 21 dicembre 1979), secondo cui l'anzianità del titolo riconosciuto in Italia è quella del conseguimento all'estero.

Da ultimo, e in via subordinata, la Provincia osserva che la valutazione dell'anzianità del titolo attiene non già al possesso dei requisiti per l'ammissione, che non possono essere derogati dalla legge provinciale, ma a quegli ulteriori elementi sui quali vertono gli esami di idoneità, che ben possono essere disciplinati dalla Provincia nell'esercizio della propria competenza legislativa.

Quanto alle censure mosse alla disposizione dell'art. 8, secondo comma, la Provincia osserva che in materia di fissazione dell'anzianità di servizio richiesta per la partecipazione agli esami di idoneità, è ben possibile stabilire, nell'esercizio della potestà legislativa concorrente, che sia equiparato al servizio di ruolo quello prestatato in posizioni equipollenti. D'altronde, continua la Provincia, la censura proposta dal Governo appare apodittica, immotivata e pretende, nella sostanza, una totale equiparazione della normativa provinciale a quella statale. La deroga prevista dalla disposizione impugnata, al contrario, se, da un lato, costituisce legittima espressione della potestà legislativa provinciale, dall'altro, è limitata solo alla fase transitoria relativa ai primi due anni di applicazione della nuova disciplina e, in quanto tale, non è idonea a violare i principi della materia posti dalla legge dello Stato, in particolare dalla legge n. 833 del 1978.

Considerato in diritto

Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha impugnato le disposizioni dell'art. 1, quarto comma, e dell'art. 8, secondo comma, della legge della Provincia autonoma di Bolzano, riapprovata, a seguito di rinvio, il 2 settembre 1982, ed avente ad oggetto: «Esami provinciali di idoneità per il personale sanitario ai sensi dell'art. 5 del d.P.R. 26 gennaio 1980, n. 197», per violazione dell'art. 9, n. 10, dello Statuto T.A.A., in relazione, rispettivamente, agli artt. 5 del d.P.R. n. 197 del 1980 (che contiene norme di attuazione dello Statuto T.A.A. in materia di igiene e sanità), e 9 del R.D. 4 giugno 1938, n. 1269 (Approvazione del regolamento sugli studenti, i titoli accademici, gli esami di Stato e l'assistenza scolastica nelle università e negli istituti superiori), e all'art. 20 del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 (Stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali).

La Provincia autonoma di Bolzano, peraltro, con legge provinciale 18 agosto 1983, n. 34, dal titolo identico a quello della legge contenente le disposizioni impuginate, ha disciplinato nuovamente e in modo organico l'intera materia già regolamentata dalla legge in contestazione, riproducendo tutte le disposizioni della legge riapprovata il 2 settembre 1982, ad eccezione di quelle impuginate.

Pertanto, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (v. in particolare sentt. nn. 611 del 1988, 119 e 273 del 1986, 149 del 1985, e 309 del 1983), tenuto anche conto della natura di norma transitoria di una delle disposizioni impuginate, deve essere dichiarata cessata la materia del contendere.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 giugno 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 7 luglio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

88C1108

N. 775

Sentenza 22 giugno-7 luglio 1988

Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e regione.

Edilizia - Opere dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni da realizzarsi nei territori delle province di Trento e Bolzano - Edificazione su suoli non demaniali - Direttive impartite dalla Presidenza del Consiglio dei ministri agli organi dell'amministrazione - Concessione edilizia del sindaco - Obbligo di richiesta - Esclusione - Ricorso della provincia di Bolzano - Inammissibilità.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, prof. Luigi MENGONI, avv. Mauro FERRI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio promosso con ricorso della Provincia di Bolzano notificato il 19 dicembre 1986, depositato in Cancelleria il 23 dicembre successivo ed iscritto al n. 46 del registro ricorsi 1986, per conflitto di attribuzione sorto a seguito della nota della Presidenza del Consiglio dei ministri del 3 luglio 1975 n. 200/17750/119.7 T.A.A., relativa alla «disciplina urbanistica applicabile alle opere dell'Amministrazione delle Poste e Telecomunicazioni da realizzarsi nei territori delle Province di Trento e di Bolzano»;

Visto l'atto di costituzione del Presidente del consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 10 maggio 1988 il Giudice relatore Renato Dell'Andro;

Uditi l'avv. Sergio Panunzio per la Provincia di Bolzano e l'Avvocato dello Stato Pier Giorgio Ferri per il Presidente del Consiglio dei ministri;

Ritenuto in fatto

1. — Con ricorso del 23 dicembre 1986 la provincia di Bolzano ha sollevato conflitto di attribuzioni nei confronti dello Stato, in relazione alla nota della presidenza del consiglio dei ministri del 3 luglio 1975, n. 200/17750/119.7 T.A.A., per violazione delle competenze in materia urbanistica e di piani regolatori previste dagli artt. 8, n. 5, e 16 dello statuto per il Trentino-Alto Adige e dalle relative norme di attuazione.

La difesa della provincia ricorda, in primo luogo, che l'art. 24 del testo unico delle norme sull'ordinamento urbanistico provinciale, approvato con decreto del presidente della giunta provinciale 23 giugno 1970, n. 20, dopo avere stabilito, al primo comma, che «chiunque intenda eseguire nuove costruzioni edilizie ovvero ampliare quelle esistenti o modificare la struttura o l'aspetto deve chiedere apposita concessione al sindaco del Comune», dispone, al secondo comma, che «la concessione è richiesta anche per l'esecuzione di opere di urbanizzazione del terreno. Per le opere da eseguirsi su terreni demaniali, ad eccezione delle opere destinate alla difesa nazionale, è pure richiesta la concessione». Pertanto, prosegue la ricorrente, chiunque (anche l'amministrazione statale) intenda edificare deve richiedere al sindaco la concessione; e quest'ultima va richiesta anche quando l'amministrazione statale intenda edificare su suoli demaniali (eccezion fatta per le opere destinate alla difesa nazionale).

Con nota del 13 ottobre 1986, ricevuta dall'amministrazione provinciale il giorno 20 ottobre 1986, l'amministrazione provinciale delle poste e telecomunicazioni ha richiesto al competente ufficio della provincia di Bolzano l'accertamento preventivo di conformità alle prescrizioni urbanistiche, previsto, per le costruzioni statali, dall'art. 29 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e divenuto di competenza della giunta provinciale ai sensi dell'art. 18 del d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381.

Alla citata nota dell'amministrazione delle poste era allegata la nota della presidenza del consiglio dei ministri del 3 luglio 1975 (non indirizzata originariamente alla provincia, che, pertanto, l'ha conosciuta solo in data 20 ottobre 1986) diretta a chiarire la disciplina urbanistica applicabile alle opere dell'amministrazione delle poste e telecomunicazioni da realizzarsi nei territori delle province autonome di Trento e Bolzano.

Per quanto attiene, in particolare, alla provincia di Bolzano, la citata nota è dell'avviso che le opere edilizie riguardanti l'amministrazione delle poste e telecomunicazioni, se eseguite su terreno demaniale, necessitano della concessione edilizia (ai sensi dell'art. 24 del t.u. provinciale n. 20 del 1970) mentre, se eseguite su terreno non demaniale, necessitano del solo accertamento preventivo di conformità previsto dall'art. 29 della legge urbanistica del 1942.

La provincia di Bolzano, nel contestare l'assunto sostenuto dalla presidenza del consiglio dei ministri (se si ritiene la concessione edilizia necessaria quando l'opera statale sia da realizzarsi su terreno demaniale, a maggior ragione, essa deve ritenersi necessaria quando l'opera sia da realizzarsi su area non demaniale) dichiara lo stesso assunto palesemente illegittimo in quanto lesivo delle competenze costituzionalmente attribuite alla provincia ricorrente.

2. — Si è costituito in giudizio il presidente del consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'avvocatura generale dello Stato, richiedendo la dichiarazione d'inammissibilità del predetto ricorso per la sua tardività e per il riferirsi esso ad un atto interno tra amministrazioni dello Stato.

Nel merito l'avvocatura generale contesta l'assunto in base al quale, nell'ipotesi di opere da eseguirsi da parte di amministrazioni dello Stato, si renderebbe necessario, oltre alla concessione edilizia, anche il preventivo accertamento di conformità ai sensi degli artt. 29 della legge n. 1150 del 1942 ed 81 d.P.R. n. 616 del 1977. A parere dell'avvocatura tale interpretazione della normativa vigente nella provincia di Bolzano è intrinsecamente contraddittoria, non solo e non tanto perché riserva alle opere statali un trattamento ingiustificatamente e inspiegabilmente più gravoso di quello applicabile a qualsiasi intervento edilizio di altri soggetti, pubblici o privati, ma soprattutto perché implica un'abnorme duplicazione di attività amministrative che, se anche formalmente diverse, tendono nondimeno al medesimo risultato.

L'accertamento di conformità dell'opera ai vigenti strumenti urbanistici, previsto e regolato dai citati artt. 29 e 81, assolve, invece, sempre a parere dell'avvocatura generale, ad un ruolo sostitutivo della concessione edilizia. L'intendimento della legge è quello di sottrarre le opere pubbliche, alle quali sono applicabili le citate disposizioni speciali, al controllo autorizzatorio del sindaco nella forma della concessione: conseguentemente, laddove è previsto l'accertamento di conformità non è necessario richiedere la concessione edilizia, di competenza sindacale.

3. — In prossimità dell'udienza pubblica la provincia di Bolzano ha prodotto memoria nella quale, mentre contesta che il ricorso sia tardivo, assume che lo stesso non «attiene ad un atto interno tra amministrazioni dello Stato» bensì ad un atto avente «rilevanza esterna». Nel merito, la provincia di Bolzano si oppone a quanto addotto dall'avvocatura dello Stato in ordine all'inutilità — per le opere delle amministrazioni dello Stato da realizzarsi su terreni non demaniali — delle procedure tendenti ad ottenere sia il preventivo accertamento di conformità sia la concessione edilizia. Infatti, anche ammettendo che la duplicazione sia inutile, non verrebbe meno la necessità di richiedere la concessione ma, tutt'al più, l'obbligo di richiedere l'accertamento preventivo di conformità. Il ricorso è stato infatti proposto non già per sostenere la necessità dell'accertamento preventivo di conformità bensì per affermare la necessità della concessione edilizia. È la pretesa dello Stato di non sottostare alla disciplina della concessione edilizia che viene a ledere le attribuzioni della provincia ricorrente, atteso che la normativa stabilita dalla provincia, nell'esercizio della sua competenza primaria, stabilisce espressamente che anche le amministrazioni statali, per qualsiasi costruzione — tranne che per le opere militari su terreni demaniali — debbano ottenere la concessione edilizia (senza nulla prescrivere, invece, in ordine all'accertamento preventivo di conformità).

Considerato in diritto

1. — Va premesso che, con il ricorso di cui in narrativa, la provincia autonoma di Bolzano, non ha denunciato un concreto atto dell'amministrazione statale invasivo della sfera delle attribuzioni della predetta provincia: la richiesta, da parte dell'amministrazione delle poste e telecomunicazioni, sezione autonoma di Bolzano (ufficio lavori e patrimonio) all'ufficio centrale d'urbanistica della stessa provincia, dell'accertamento preventivo di conformità alle prescrizioni urbanistiche (ex artt. 29 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e 18 del d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381) dell'opera statale che la citata sezione intendeva costruire, lasciava, infatti, pienamente liberi da un canto l'ufficio adito di respingere la predetta richiesta e dall'altro i competenti organi della stessa provincia d'impedire, in mancanza della concessione del sindaco (ex art. 24 del t.u. provinciale n. 20 del 1970) la realizzazione, in Bolzano, della citata opera statale; ove, s'intende, tale impedimento, ai sensi del citato art. 24 del t.u. n. 20 del 1970, ritenendosi esclusa l'applicabilità, nella specie, di superiori principi costituzionali e dell'ordinamento giuridico dello Stato ecc., ex art. 4 del d.P.R. 31 agosto 1972 n. 670, fosse risultato legittimo nel merito. Tanto più che non avrebbe avuto adeguata motivazione assumere che non un errore interpretativo ma una decisa volontà di contestare la competenza primaria, in materia urbanistica e di piani regolatori, della provincia autonoma di Bolzano (ex artt. 8, n. 5 e 16 del d.P.R. n. 670 del 1972) avesse mosso l'ufficio lavori e patrimonio della sezione autonoma di Bolzano dell'amministrazione delle poste e telecomunicazioni a richiedere alla stessa provincia il citato nulla osta di conformità alle prescrizioni urbanistiche dell'opera da realizzare.

E la provincia di Bolzano non ha, per vero, censurato, per sé solo, il comportamento dell'organo locale dell'amministrazione delle poste e telecomunicazioni (consistente nella più volte citata richiesta, all'ufficio d'urbanistica della stessa provincia, del ricordato accertamento preventivo di conformità) ma lo stesso comportamento in quanto esecutivo della nota della presidenza del consiglio dei ministri, del 3 luglio 1975, allegata alla stessa richiesta, con la quale s'impartivano direttive agli organi dell'amministrazione delle poste e telecomunicazioni in ordine alle procedure da seguire per realizzare opere statali nelle province di Trento e Bolzano, essendo alle stesse province conferita, ai sensi dell'art. 8, n. 5 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, competenza legislativa primaria in materia urbanistica e di piani regolatori.

Ma è anche, e specificamente, la citata nota della presidenza del consiglio dei ministri che non consente di entrare nell'esame del merito del proposto ricorso: tale nota, infatti, come si chiarirà tra breve, non è idonea ad integrare la situazione di conflitto di attribuzioni.

2. — L'avvocatura generale dello Stato, per il presidente del consiglio dei ministri, ha richiesto la dichiarazione d'inammissibilità del ricorso della provincia di Bolzano sotto i profili della tardività e della natura di atto interno della citata nota della presidenza del consiglio dei ministri.

Nell'esame dei predetti profili va anzitutto osservato che, se è vero che la nota presidenziale in esame è stata diramata in data 3 luglio 1975, mentre il ricorso è stato proposto in data 18 dicembre 1986, è anche vero che la difesa della provincia di Bolzano ha dichiarato che la predetta nota, non indirizzata originariamente alla stessa provincia, è stata da quest'ultima conosciuta soltanto in data 20 ottobre 1986, in quanto allegata alla richiesta, di pari data (protocollo n. 5030) da parte dell'ufficio lavoro e patrimonio della sezione autonoma di Bolzano dell'amministrazione delle poste e telecomunicazioni, del nulla osta di conformità dell'opera da realizzare agli «strumenti» urbanistici. E, d'altra parte, il ricorso è stato notificato in data 19 dicembre 1986, ossia nel sessantesimo giorno dell'avvenuta conoscenza, secondo l'assunto della provincia di Bolzano, della nota presidenziale più volte ricordata. Né il predetto assunto (d'aver appreso dell'esistenza della stessa nota soltanto in data 20 ottobre 1986) è stato smentito dall'avvocatura dello Stato attraverso l'indicazione di circostanze dalle quali si possa almeno dubitare della verità della preindicata dichiarazione della provincia di Bolzano.

In ordine alla natura di atto interno all'amministrazione dello Stato della nota presidenziale in esame (in particolare, di atto diretto al ministero delle poste e telecomunicazioni e da quest'ultimo diramato agli organi periferici) v'è da osservare che, se è vero che la predetta nota dispone in ordine a comportamenti da tenere, da parte di organi dell'amministrazione statale, nei confronti di terzi (in particolare, ufficio centrale di urbanistica della provincia di Bolzano) è anche vero che la stessa nota, come non tende a vincolare questi ultimi, così non può produrre alcun effetto giuridico per i medesimi: infatti, nella specie, i competenti organi della provincia di Bolzano, rimanevano e rimangono completamente liberi, come s'è già osservato, di respingere la richiesta di nulla osta di conformità e di pretendere, come condizione per l'esecuzione dell'opera progettata (dimostrata la legittimità, nel merito, della pretesa della provincia) la concessione del sindaco ex art. 24 del t.u. provinciale n. 20 del 1970.

3. — Senonché, anche le predette osservazioni in ordine alla natura della citata nota della presidenza del consiglio dei ministri e cioè i dubbi relativi alla qualità della predetta nota di atto esterno, produttivo di effetti per terzi estranei

all'amministrazione statale, vengono assorbiti dal più pregnante motivo d'inammissibilità del ricorso dovuto all'inidoneità della nota in discussione, per sé (a prescindere da caratterizzazioni attinenti alla natura o qualità della stessa nota) ad integrare un conflitto di attribuzioni.

La nota in discussione si rivela, anche ad un superficiale esame, esclusivamente quale interpretazione della normativa vigente, in tema di opere statali da realizzare, su terreni demaniali e non demaniali, nei territori delle province di Trento e Bolzano.

Già rende quanto meno perplessi leggere, all'inizio di una nota (che, secondo il ricorso della provincia di Bolzano, costituirebbe violazione delle attribuzioni in materia urbanistica e di piani regolatori, riconosciute alla citata provincia dagli artt. 8, n. 5 e 16 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige) il rinvio appunto all'art. 8, n. 5 dello stesso statuto. La nota in esame ricorda anzitutto che, come rilevato dal ministero delle poste e telecomunicazioni, alle province di Trento e Bolzano è stata conferita, a termini dell'art. 8, n. 5 dello statuto di autonomia, competenza legislativa primaria in materia di «urbanistica e piani regolatori»; ed espressamente aggiunge che «ciò comporta, come previsto anche dall'art. 21 della legge 6 agosto 1967, n. 765, che le norme statali in materia possano trovare applicazione, nelle menzionate province, solo in quanto non incidano nelle competenze legislative ed amministrative attribuite a tali Enti in forza dello statuto e delle norme di attuazione». Or è quanto meno strano che direttive tendenti a violare attribuzioni costituzionali derivanti alla provincia di Bolzano dall'art. 8, n. 5 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, tengano a sottolineare, in premessa, che, appunto in virtù del citato art. 8, n. 5 e dell'art. 21 della legge 6 agosto 1967, n. 765, le norme statali, in materia urbanistica e di piani regolatori, allorché incidano sulla competenza legislativa primaria spettante, nelle stesse materie, alla provincia di Bolzano, non trovano applicazione per le opere statali da costruire nel territorio di quest'ultima provincia.

A chi, tuttavia, obiettasse che non in base alle predette dichiarazioni formali, contenenti rinvio espresso all'art. 8, n. 5 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (e che potrebbero anche costituire clausole, fuorvianti, «di stile») va dimostrata la non violazione delle speciali attribuzioni legislative conferite alla provincia di Bolzano bensì in virtù dei contenuti delle disposizioni emanate con la nota in esame, va risposto che, appunto, i predetti contenuti, letti nel quadro dell'interpretazione della vigente normativa provinciale e statale, in tema di opere statali da costruire nel territorio della provincia di Bolzano, dimostrano che le disposizioni emanate dalla presidenza del consiglio dei ministri, con la nota in discussione, discendono da un'interpretazione (esatta od erronea, non importa in sede d'ammissibilità del ricorso) di norme ordinarie statali e di norme provinciali e mai investono l'interpretazione di norme di rango costituzionale (artt. 8, n. 5 e 16 dello statuto speciale sopra ricordato) e tanto meno la titolarità di attribuzioni che da tali ultime norme derivano alla provincia di Bolzano.

La presidenza del consiglio dei ministri, infatti, soltanto dopo aver rilevato che nulla, in tema di preventivo esame di conformità ai regolamenti edilizi od ai piani regolatori comunali, è stato disposto dalla provincia di Bolzano, ha ritenuto ancora in vigore l'art. 29 della legge 17 agosto 1942, n. 1150.

La difesa della provincia di Bolzano eccepisce che le varie leggi sull'ordinamento urbanistico provinciale sono state riunite nel t.u. n. 20 del 1970 e che l'art. 24 di detto testo unico, dopo aver prescritto, nel primo comma, che «chiunque intenda eseguire nuove costruzioni edilizie ovvero ampliare quelle esistenti o modificare la struttura o l'aspetto, deve chiedere apposita concessione al sindaco del Comune», ribadisce, nel secondo comma, che anche per le costruzioni da eseguirsi su terreni demaniali, ad eccezione delle opere destinate alla difesa nazionale, è richiesta la ricordata concessione; la stessa difesa è dell'avviso che, pertanto, anche per le opere statali (da realizzarsi, per di più, come nella specie, su terreno non demaniale) è necessaria la citata concessione del sindaco.

È agevole sottolineare che, in tal modo, la difesa della provincia di Bolzano eccepisce una, a suo avviso, erronea interpretazione, da parte della presidenza del consiglio dei ministri, dell'art. 24 del t.u. provinciale n. 20 del 1970: anche per le opere statali, tanto più se da costruire su terreno non demaniale, sempre secondo l'assunto della provincia di Bolzano, è necessaria la concessione del sindaco del Comune, *ex primo* comma dello stesso articolo. La presidenza del consiglio dei ministri (a parte quanto sostenuto, nel merito, in questa sede dall'avvocatura generale dello Stato) e senza tener conto del rilievo per il quale nella nota in discussione nulla si afferma in ordine alla predetta concessione, da parte del sindaco del Comune, anche per le opere statali da realizzare nel territorio della provincia di Bolzano, interpreta, invece, lo stesso articolo 24 del t.u. n. 20 del 1970 nel senso che esso articolo nulla disponga in ordine alle opere statali da costruire in quest'ultimo territorio e che, pertanto, debba esser chiesta ai competenti organi della provincia di Bolzano il rilascio dell'accertamento preventivo di conformità, dell'opera statale da eseguire, alle prescrizioni del piano regolatore e del regolamento edilizio vigente nel comune di Bolzano, *ex artt.* 29, primo comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e 18 del d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381.

La controversia, pertanto, s'incentra su due diverse esegesi dell'art. 24 del t.u. provinciale n. 20 del 1970: la provincia di Bolzano ritenendo la norma ivi prevista diretta anche all'amministrazione statale in relazione alle opere statali da costruire su terreni demaniali (salve le opere destinate alla difesa nazionale) e non demaniali

(lo Stato dovrebbe richiedere la concessione al sindaco del comune anche per le opere statali) nell'ambito della provincia di Bolzano e la presidenza del consiglio dei ministri ritenendo silente la stessa norma, in relazione alle opere statali da eseguire nell'ambito della predetta provincia e, conseguentemente, ritenendo, in relazione alle stesse opere, ancora in vigore l'art. 29, primo comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, come modificato dall'art. 18 del d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381.

Dalle sopra ricordate diverse interpretazioni degli artt. 24 del t.u., approvato con decreto del presidente della giunta provinciale di Bolzano il 24 giugno 1970, n. 20 e 29 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, non può, pertanto, desumersi l'esistenza d'un attuale conflitto di attribuzioni tra Stato e provincia di Bolzano. Il proposto ricorso va conseguentemente dichiarato inammissibile.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzioni, proposto dalla provincia di Bolzano con atto 18 dicembre 1986, nei confronti dello Stato, in relazione alla nota del 3 luglio 1975 n. 200/17750/119.7 T.A.A. emanata dalla presidenza del consiglio dei ministri.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 giugno 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: DELL'ANDRO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 7 luglio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

88C1109

N. 776

Sentenza 22 giugno-7 luglio 1988

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Sanzioni amministrative - Revoca obbligatoria di autorizzazioni di polizia a seguito di condanna per delitto - Margine di valutazione da parte dell'autorità di P.S. - Esclusione - Richiesta di sentenza additiva - Discrezionalità legislativa - Inammissibilità.

(R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 11, terzo comma).

(Cost., art. 3).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 11, terzo comma, del r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), promosso con ordinanza emessa il 28 agosto 1986 dal Tribunale amministrativo regionale della Sicilia - Sezione di Catania, sul ricorso proposto da Bottaro Emanuele contro la Prefettura di Siracusa - Ministero dell'Interno, iscritta al n. 643 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 47/I^a s.s. dell'anno 1987;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 9 giugno 1988 il Giudice relatore Gabriele Pescatore;

Ritenuto in fatto

1. — Nel corso del giudizio instaurato da Bottaro Emanuele per ottenere l'annullamento del provvedimento con il quale il prefetto di Siracusa aveva revocato nei suoi confronti il decreto di approvazione di nomina a guardia giurata particolare nonché la licenza di porto di pistola a tassa ridotta, il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia - Sezione di Catania, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, terzo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773.

Il Bottaro era stato condannato alla pena di quattro mesi di reclusione per il delitto di bancarotta semplice, ottenendo peraltro i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna. A seguito di ciò, il prefetto di Siracusa aveva emesso l'impugnato provvedimento di revoca.

Osserva il giudice *a quo* che il provvedimento prefettizio risulta formalmente corretto, consistendo in una revoca obbligatoria, dovuta alla sopravvenuta mancanza delle condizioni alle quali è subordinato il rilascio delle autorizzazioni di polizia.

Tali essendo i fatti — prosegue il giudice — va rilevato:

a) che negli anni più recenti si è sviluppata una particolare sensibilità sociale per la conservazione del posto di lavoro, sensibilità che ha trovato riscontro in provvedimenti legislativi di notevole importanza;

b) che il fatto attribuito al Bottaro, consistente nell'omessa tenuta dei libri contabili, è tenue e comunque non significativo della personalità del reo e della sua capacità a delinquere, essendo espressione soltanto della mancanza di attitudine all'esercizio di attività commerciali;

c) che sussiste una evidente sproporzione tra la tenuità dell'illecito, riconosciuta dal giudice con la concessione del doppio beneficio della sospensione condizionale e della non menzione, e la gravità della revoca dell'autorizzazione di polizia, disciplinata in termini di rigido automatismo dall'art. 11, terzo comma, del testo unico su ricordato e dall'art. 138 del medesimo T.U., norma quest'ultima che pone come requisito per l'autorizzazione all'esercizio delle mansioni di guardia giurata il non aver riportato condanna per un delitto.

La sanzione amministrativa applicata nella fattispecie in modo automatico risulta avere un potere afflittivo particolarmente grave, perchè determina in pratica l'espulsione del soggetto dal mondo del lavoro, data la notoria difficoltà di reperire nelle regioni meridionali un lavoro alternativo.

L'art. 11, terzo comma del T.U.L.P.S. — conclude quindi il giudice *a quo* — è sospetto di illegittimità per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, giacchè contro ogni principio di ragionevolezza rende obbligatoria la revoca della autorizzazione quando vengano a mancare in tutto o in parte le condizioni alle quali è subordinato il rilascio, senza alcun margine di valutazione da parte dell'autorità di pubblica sicurezza sul grado di incidenza che il fatto sopravvenuto possa avere nei riguardi della personalità del soggetto autorizzato.

2. — L'ordinanza è stata ritualmente comunicata, notificata e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 47/I^a s.s. dell'11 novembre 1987.

3. — Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocato Generale dello Stato, che ha concluso per l'inammissibilità o comunque l'infondatezza della questione.

Nell'atto di intervento si osserva che la norma impugnata è conseguente col principio generale per cui la nomina ad un impiego o, come nel caso, la concessione di una autorizzazione di polizia, debbono sempre considerarsi subordinate al permanere dei requisiti che la legge richiede perchè possa inizialmente conferirsi l'impiego o rilasciarsi l'autorizzazione.

Con la proposta questione si chiede inammissibilmente alla Corte di sostituire al sistema vigente un nuovo sistema improntato ad un diverso principio. D'altra parte, la non configurabilità, in ogni caso, di ipotesi di revoca obbligatoria sembra affermazione non ragionevole; la modifica del sistema vigente, intesa alla valutazione della gravità del danno arrecato, della avvenuta concessione di attenuanti, della natura del reato, non può comunque essere ottenuta con una decisione della Corte costituzionale.

Sotto questo profilo, sono evidenti i punti di contatto della questione con quella concernente l'art. 85 del T.U. delle disposizioni concernenti gli impiegati civili dello Stato. La Corte costituzionale, con sentenza n. 270 del 1986 pur riconoscendo che in alcuni casi potrebbe essere opportuno attribuire all'Amministrazione poteri valutativi, che consentano la discrezionale adozione, a seguito di condanna penale, di sanzioni meno gravi della destituzione, ha però concluso che soltanto il legislatore può decidere quali modifiche debbano essere apportate alla disciplina.

Nel merito, l'Avvocatura osserva altresì che non è esatto considerare la revoca dell'approvazione di nomina a guardia giurata come necessariamente comportante la perdita del posto di lavoro: sarà il datore di lavoro a valutare la possibilità di trattenere in servizio il dipendente condannato, utilizzandolo in attività interne od esterne diverse da quelle per le quali sia richiesta l'autorizzazione.

Considerato in diritto

1. — Il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia - Sezione di Catania, dubita della legittimità costituzionale dell'art. 11, terzo comma, del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, nella parte in cui impone la revoca delle autorizzazioni di polizia quando vengano a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali ne è subordinato il rilascio. La tassatività della previsione, che non consente alla autorità di pubblica sicurezza alcuna discrezionalità nella valutazione della gravità del fatto sopravvenuto e correlativamente dell'incidenza che la revoca dall'autorizzazione può avere sul soggetto interessato, sarebbe in contrasto con l'art. 3 della Costituzione.

Risulterebbero infatti obbligatoriamente trattate in modo eguale situazioni anche radicalmente diverse l'una dall'altra.

2. — Il giudice *a quo* pone in luce problemi che meritano particolare attenzione, anche per i riflessi che essi sono in condizione di produrre nella società.

Per la verità la Corte, adita in tema di legittimità della pena accessoria della interdizione di esercitare la pesca marittima, ha già osservato (cfr. sentenza 10 febbraio 1972 n. 30) per un verso che, interdettagli la pesca, restano pur sempre aperte al pescatore altre attività marittime e comunque tutte quelle che sono consentite da una certa mobilità lavorativa generale, e per l'altro che «l'esercizio di un'attività può ben essere — e spesso è — sottoposta a condizioni, limitazioni ed obblighi, in funzione di interessi ed esigenze sociali dall'ordinamento statale ritenuti meritevoli di protezione».

Deve riconoscersi tuttavia che si riscontra nell'ordinamento una sicura evoluzione verso una minore rigidità delle sanzioni, sia principali che accessorie, così come verso una più graduata valutazione degli effetti nelle varie previsioni collegate a comportamenti sanzionati.

Tenuto conto di ciò e della indubbia gravità delle conseguenze che normalmente derivano dalla privazione dell'esercizio di una specifica attività professionale, non può escludersi — in linea di principio — l'opportunità che l'attuale normativa venga riveduta, eventualmente riconoscendosi all'amministrazione un margine di discrezionalità nel procedere alla revoca dell'autorizzazione al suddetto esercizio.

3. — La realizzazione di siffatto orientamento rende peraltro evidente che essa presuppone tipiche valutazioni riservate alla discrezionalità legislativa.

Come ha esattamente posto in luce l'Avvocatura generale dello Stato, la normativa attuale è fondata sul principio, secondo il quale la nomina ad un impiego o, per riferirsi a ciò che rileva nel caso, il rilascio di un'autorizzazione di polizia, devono sempre considerarsi subordinati al permanere dei requisiti che la legge richiede perchè possa inizialmente conferirsi l'impiego o rilasciarsi l'autorizzazione. L'abbandono di questo principio e la sua sostituzione con un altro e diverso vanno inevitabilmente considerati con riguardo alla loro compatibilità con l'intero sistema e con le sue varie articolazioni.

D'altronde, la stessa scelta nel caso di specie si prospetta suscettibile di molteplici alternative, potendosi — nel limitare l'operatività del criticato automatismo — dar rilievo al tipo di reato commesso, alla entità della pena, alla sussistenza di particolari attenuanti, alla mancanza di particolari aggravanti, alla concessione della sospensione condizionale della pena o ad altro ancora. Nessuna di tali scelte risulta, all'evidenza, costituzionalmente obbligata.

Non può quindi non concludersi nel senso della inammissibilità della questione, conformemente del resto a quanto la Corte ha deciso con riguardo a questioni affini già sollevate in tema di applicazione obbligatoria di pene accessorie (cfr. la sentenza 19 dicembre 1986, n. 270 e le ordinanze 22 maggio 1987, n. 187 e 3 dicembre 1987, n. 438).

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, terzo comma, r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, con ordinanza 28 agosto 1986 (R.O. n. 643 del 1987) del Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, Sezione di Catania.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 giugno 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: PESCATORE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 7 luglio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

88C1110

N. 777

Sentenza 22 giugno-7 luglio 1988

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Matrimonio - Coniuge divorziato superstite - Diritto alla pensione di reversibilità - Titolarità dell'assegno divorzile - Condizione - Non fondatezza.

(Legge 1° dicembre 1970, n. 898, art. 9, secondo comma, modificato dall'art. 13 della legge 6 marzo 1987, n. 74). (Cost., art. 3).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 9, secondo comma, della legge 1° dicembre 1970, n. 898 (Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio) come modificato con legge 6 marzo 1987, n. 74 (Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio), promosso con ordinanza emessa l'8 luglio 1987 dal Tribunale di Firenze nel procedimento civile vertente tra LANINI Ginetta e il Ministero della Difesa ed altro, iscritta al n. 732 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 52, prima serie speciale, dell'anno 1987.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 9 giugno 1988 il Giudice relatore Luigi Mengoni;

Ritenuto in fatto

1. — Nel corso di un giudizio promosso da Lanini Ginetta contro il Ministero della difesa per ottenere la pensione di reversibilità in seguito alla morte del marito divorziato, il Tribunale di Firenze ha sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, secondo comma, della legge 1° dicembre 1970 n. 898, novellato dalla legge 6 marzo 1987 n. 74, nella parte in cui subordina il diritto del coniuge divorziato superstite alla titolarità di assegno ai sensi dell'art. 5.

La norma denunciata è ritenuta contrastante col principio di eguaglianza sotto un duplice profilo. In primo luogo, perchè, discostandosi dalla norma precedente, nel testo stabilito dalla legge 1° agosto 1978 n. 436, discrimina il coniuge che abbia chiesto e ottenuto l'assegno nel processo di divorzio rispetto al coniuge al quale la sentenza di divorzio non abbia concesso l'assegno e che successivamente venga a trovarsi nelle condizioni per ottenerlo. In secondo luogo, perchè dispone una differenza ingiustificata di trattamento anche nella seconda ipotesi, a seconda che le condizioni economiche del coniuge divorziato si siano modificate mentre l'ex coniuge obbligato a somministrare l'assegno era in vita oppure dopo la sua morte. Nell'un caso, infatti, a norma del primo comma dell'art. 9, rimasto immutato, l'ex coniuge può ottenere una sentenza che gli riconosce il diritto all'assegno, al quale si sostituisce, alla morte dell'obbligato, il diritto alla pensione di reversibilità, mentre tale possibilità è esclusa nell'altro caso.

2. — Nel giudizio davanti alla Corte non si sono costituite le parti private, mentre è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato.

L'interveniente eccepisce preliminarmente l'inammissibilità della questione per difetto di rilevanza, «dal momento che in nessun caso il Tribunale potrebbe pronunciarsi sulla spettanza del trattamento pensionistico, trattandosi di materia riservata alla giurisdizione della Corte dei Conti».

Nel merito l'Avvocatura sostiene l'infondatezza della questione prendendo le mosse dalla sentenza n. 169 del 1986 di questa Corte, la quale ha posto in luce come la pensione di reversibilità, in quanto si configura come prosecuzione del trattamento pensionistico diretto goduto dal dante causa, presuppone che i superstiti aventi diritto fruissero già, indirettamente, di tale trattamento quale mezzo di sopperimento delle loro esigenze di vita. Di tale principio la norma censurata costituisce puntuale e corretta applicazione, mentre ispirata a criteri meramente equitativi era l'interpretazione della norma precedente cui fa riferimento il giudice remittente. Quando, come nel caso in esame, il coniuge divorziato superstite non era nel godimento di alcun assegno, non si verifica quell'indiretta fruizione che giustificerebbe l'attribuzione del trattamento di reversibilità.

Considerato in diritto

1. — Secondo l'Avvocatura dello Stato, poichè nella specie l'ex coniuge defunto godeva di una pensione a carico dello Stato, la spettanza al coniuge divorziato superstite del trattamento di reversibilità previsto dall'art. 9, secondo comma, della legge n. 898 del 1970, nel testo novellato dall'art. 13 della legge n. 74 del 1987, sarebbe materia di giurisdizione della Corte dei Conti; pertanto la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Firenze dovrebbe essere dichiarata inammissibile per l'irrilevanza della stessa, che emergerebbe dal difetto di giurisdizione del giudice *a quo*.

L'eccezione va respinta, sia perchè oggetto del giudizio principale non sono i requisiti del diritto a pensione del dante causa e/o l'ammontare di essa, bensì il diritto alla pensione di reversibilità del coniuge divorziato che non godeva già di assegno divorzile, onde non pare contestabile l'appartenenza della controversia alla giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria; sia, comunque, perchè il preteso difetto di giurisdizione non ha il carattere di evidenza, in ragione del quale soltanto, secondo la giurisprudenza di questa Corte (cfr. sent. n. 346 del 1987, ord. n. 100 del 1988), potrebbe essere esclusa la rilevanza dell'incidente di costituzionalità.

2. — Nel merito la questione non è fondata.

Il giudice *a quo* ha ravvisato una violazione dell'art. 3 Cost. assumendo come dato di comparazione il trattamento dell'ex del coniuge non titolare di assegno divorzile in base al testo precedente della norma in esame, così come interpretato dalla giurisprudenza consolidata della Cassazione, senza valutare adeguatamente la radicale modificazione della natura e dei presupposti dell'attribuzione patrimoniale al divorziato portata dalla novella del 1987.

La norma anteriore (formulata dalla legge n. 436 del 1978) prevedeva che, «se l'obbligato alla somministrazione dell'assegno periodico di cui all'art. 5 muore senza lasciare un coniuge superstite, la pensione e gli altri assegni che spetterebbero a questo possono essere attribuiti dal tribunale, in tutto o in parte, al coniuge divorziato». Tale attribuzione era intesa dalla Cassazione «come diritto non già alla pensione di reversibilità, ma come diritto autonomo,

di natura non previdenziale, che partecipa della natura propria dell'assegno di divorzio», come tale non necessariamente legato ai presupposti tipici del trattamento di reversibilità. Perciò questa giurisprudenza riteneva che, ove fosse sopravvenuto uno stato di bisogno, l'attribuzione potesse essere chiesta anche dall'ex coniuge che non fosse già beneficiario di assegno di divorzio in forza della sentenza di scioglimento del matrimonio o di una sentenza successiva pronunciata contro il *de cuius*: opinione avallata in linea esegetica, non senza qualche forzatura, sia interpretando la qualifica di «obbligato alla somministrazione dell'assegno» nel senso di «soggetto obbligato in astratto e non necessariamente in concreto e per il passato», sia argomentando *a contrario* dall'art. 9-bis, primo comma, che invece subordina il diritto a un assegno alimentare a carico degli eredi alla condizione che sia stato riconosciuto all'ex coniuge il diritto all'assegno di divorzio.

Il nuovo testo dell'art. 9, secondo comma, introdotto dalla legge n. 74 del 1987, ha trasformato l'assegno di mantenimento all'ex coniuge superstite in un vero e proprio diritto alla pensione di reversibilità, dilatando l'ultrattività, sul piano dei rapporti patrimoniali, del matrimonio sciolto per divorzio. Ne consegue che l'attribuzione patrimoniale al divorziato, da un lato, ha acquistato carattere di automaticità e non è più subordinata alla condizione di uno stato di bisogno effettivo, mentre prima era rimessa nell'*an* e nel *quantum* alla discrezionalità del tribunale, ma, dall'altro lato, viene assoggettata alla condizione della pregressa fruizione indiretta, mediante l'assegno di divorzio, della pensione di cui l'ex coniuge defunto era titolare in base a un rapporto sorto anteriormente alla sentenza di divorzio.

Da tale condizione non si può prescindere, posto che carattere essenziale del trattamento di reversibilità è quello di «realizzare una garanzia di continuità del sostentamento al superstite» (cfr. Corte cost. n. 7 del 1980 e n. 286 del 1987), così che si impone indefettibilmente il requisito della vivenza a carico.

3. — Non si può dire che la nuova disciplina rappresenti un arretramento rispetto a quella precedente, come sostiene il giudice *a quo*, ripetendo una critica minoritaria già avanzata al Senato nel corso del dibattito assembleare sul disegno di legge che ha promosso la riforma del 1987. Essa costituisce un nuovo istituto, essenzialmente diverso, che il legislatore ha prescelto allo scopo di eliminare le occasioni di litigiosità di cui la norma abrogata si era dimostrata gravida. Questa norma, pertanto, e l'interpretazione che la giurisprudenza ne aveva dato non possono essere assunte come termine di comparazione per valutare la giustificatezza della diversità di trattamento dell'ex coniuge superstite a seconda che sia o no titolare dell'assegno di divorzio.

La valutazione deve procedere con riferimento esclusivo alla configurazione del trattamento di reversibilità come prosecuzione della funzione di sostentamento del superstite in precedenza indirettamente adempiuta dalla pensione goduta dal dante causa, e quindi con riguardo ai requisiti che a tale configurazione sono connaturati. Alla stregua di questo dato di comparazione, l'esclusione del diritto alla pensione di reversibilità, quando l'ex coniuge superstite non sia «titolare di assegno ai sensi dell'art. 5», ha un fondamento razionale che la mette al riparo da censure dal punto di vista del principio di eguaglianza.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, secondo comma, della legge 1º dicembre 1970 n. 898 («Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio»), modificato dall'art. 13 della legge 6 marzo 1987 n. 74 («Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio»), sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Tribunale di Firenze con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 giugno 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 7 luglio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

n. 778

*Sentenza 22 giugno-7 luglio 1988***Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.****Lavoro - Imprenditore sottoposto a procedura concorsuale - Controversie relative a rapporti di lavoro - Attuazione nella competenza del tribunale fallimentare - Non fondatezza.****(R.D. 16 marzo 1942, n. 267, artt. 24, 52, 98 e 207).****(Cost., artt. 3 e 25).****Lavoro - Imprenditore sottoposto a procedura concorsuale - Controversie relative a rapporti di lavoro - Attuazione nella competenza del tribunale fallimentare - Inammissibilità.****(R.D. 16 marzo 1942, n. 267, artt. 52, 98 e 207).****(Cost., artt. 3 e 25).**

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 24, 52, 98 e 207 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare), promosso con ordinanza emessa il 23 settembre 1987 dal Pretore di Vicenza nel procedimento civile vertente tra Carollo Egidio e la s.p.a. G. Pozzani, iscritta al n. 812 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 54/1ª s.s. dell'anno 1987;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 9 giugno 1988 il Giudice relatore Luigi Mengoni.

Ritenuto in fatto

1. — Nel corso di un giudizio promosso da Carollo Egidio contro la s.p.a. Pozzani, in persona dell'amministratore straordinario nominato ai sensi della legge 3 aprile 1979 n. 95, avente ad oggetto il riconoscimento della qualifica superiore, a norma dell'art. 2163 cod. civ., per esercizio di fatto di mansioni dirigenziali, il Pretore di Vicenza, con ordinanza del 23 settembre 1987, ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 24, 52, 98 e 207 del r.d. 16 marzo 1942 n. 267 (legge fallimentare), richiamati dalla legge citata per il caso di amministrazione straordinaria, nella parte in cui dispongono l'attrazione nella competenza del tribunale preposto alle procedure concorsuali di tutte le controversie relative a rapporti di lavoro.

Secondo il giudice *a quo*, per tali controversie la legge 11 agosto 1973 n. 533 ha introdotto strumenti processuali nuovi, speciali, rapidi, duttili e particolarmente agili, che mal si conciliano con le norme della vetusta legge fallimentare, la cui applicazione, incidendo sulla stessa tutela sostanziale dei diritti fatti valere, finisce col vulnerare l'art. 25 Cost. Le norme denunciate sarebbero altresì in contrasto con l'art. 3 Cost., in quanto lo spostamento della competenza del giudice del lavoro al tribunale determinerebbe una irrazionale disparità di trattamento tra il prestatore di lavoro creditore di un datore *in bonis* e il dipendente di un imprenditore sottoposto a procedura concorsuale.

2. — Nel giudizio davanti alla Corte non si sono costituite le parti private. È intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, concludendo per l'inammissibilità o l'infondatezza della questione.

Premesso che già questa Corte, con sentenza n. 139 del 1981, ha ritenuto giustificata l'applicazione della *vis attractiva* della competenza del tribunale fallimentare anche alle azioni relative a rapporti di lavoro, l'Avvocatura osserva che l'irrazionalità delle norme denunciate non sussiste nemmeno nella controversia che ha dato origine all'incidente in esame, la quale non ha per oggetto un credito del lavoratore, bensì verte su una pretesa (riconoscimento della qualifica superiore corrispondente alle mansioni effettivamente svolte) non incidente direttamente in area patrimoniale. Comunque «la conciliazione delle contrastanti esigenze — quelle della concentrazione delle controversie fallimentari in un unico organo e quelle proprie delle controversie di lavoro, con la competenza per materia e con il rito speciale ad esse connesse — costituisce un problema di politica legislativa per il quale non sono ravvisabili vincoli costituzionali, e che può essere risolto in vario modo, con scelte riservate al legislatore e alla sua discrezionalità».

L'Avvocatura contesta inoltre la pretesa violazione dell'art. 3 Cost., considerato che «il lavoratore che abbia una pretesa da far valere nei confronti di un imprenditore soggetto a una procedura concorsuale versa in una situazione obiettivamente diversa da quella del lavoratore dipendente da un imprenditore *in bonis*».

Quanto alle altre norme della legge fallimentare, denunciate dal giudice *a quo* oltre all'art. 24, si fa osservare che per gli artt. 52 e 98 «la rimessione alla Corte appare non motivata», e per l'art. 207 «deve essersi trattato di un *lapsus*».

Considerato in diritto

1. — La questione di legittimità costituzionale degli artt. 24, 52, 98 e 207 della legge fallimentare, per preteso contrasto con gli artt. 3 e 25 Cost., è stata sollevata dal giudice *a quo* sulla base di una interpretazione della prima delle norme denunciate non conforme alla giurisprudenza consolidata della Cassazione.

La *vis attractiva* attribuita dall'art. 24 l. fall. alla competenza del tribunale fallimentare, anche per le azioni relative a rapporti di lavoro, è strumentale rispetto al principio dell'art. 52, secondo cui il fallimento apre il concorso dei creditori sul patrimonio del fallito e ogni credito deve essere accertato nei modi stabiliti dalle norme speciali delle procedure concorsuali. Pertanto la portata dell'art. 24 non va al di là di questa precisa finalità, come indica la lettera stessa della legge, a tenore della quale l'attrazione al tribunale fallimentare opera solo rispetto alle azioni che derivano dal fallimento. Tali sono le azioni che hanno nel fallimento la loro origine e il loro fondamento come causa determinante o che da questo sono modificate sostanzialmente quanto al loro esercizio, dovendo trovare il loro svolgimento nella procedura fallimentare per assicurare l'unità dell'esecuzione concorsuale e la *par condicio creditorum*.

A questa stregua è stata esclusa l'efficacia attrattiva della competenza del tribunale fallimentare per le azioni di impugnativa dei licenziamenti individuali rivolte a ottenere una sentenza costitutiva (invalidazione del licenziamento e ordine di reintegrazione nel posto di lavoro), come tale non comportante direttamente anche l'accertamento del diritto di credito del lavoratore per il risarcimento del danno cagionato dal licenziamento illegittimo e la conseguente condanna al pagamento.

2. — Il medesimo criterio vale a escludere l'attrazione nel foro fallimentare della controversia di cui il giudice *a quo* è stato investito da un dipendente dell'impresa assoggettata ad amministrazione straordinaria allo scopo di ottenere una sentenza di accertamento della spettanza della qualifica di dirigente in corrispondenza alle mansioni effettivamente svolte. Anche le controversie di questo tipo non hanno nel fallimento la loro causa determinante, né incidono direttamente nella procedura concorsuale, la quale esige soltanto, ai fini della *par condicio* dei creditori mediante l'unitaria esecuzione sul patrimonio del fallito, che in essa siano fatte valere le conseguenze patrimoniali (crediti per differenze di retribuzione arretrate) della sentenza. Rispetto a tali controversie di lavoro, come a quelle sui licenziamenti individuali, la regola dell'art. 24 l. fall. non può operare, perché le scardinerebbe dal nuovo ordinamento del processo del lavoro sostituendo, tra l'altro, alla competenza funzionale del pretore in primo grado e del tribunale in secondo grado rispettivamente quella del tribunale e della corte d'appello.

Se il giudice *a quo* si fosse uniformato a questa giurisprudenza consolidata, avrebbe potuto respingere l'eccezione di incompetenza per materia opposta dalla società convenuta senza bisogno di sollevare incidente di costituzionalità dell'art. 24 l. fall., la cui legittimità, nei termini dell'interpretazione sopra esposta, è già stata riconosciuta da questa Corte con la sentenza n. 139 del 1981.

3. — Le ulteriori questioni di legittimità costituzionale anche degli artt. 52, 98 e 207 della legge fallimentare non sono adeguatamente motivate dal giudice remittente, e pertanto devono essere dichiarate inammissibili.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 24, del r.d. 16 marzo 1942 n. 267 («Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa»), in riferimento agli artt. 3 e 25 Cost., sollevata dal Pretore di Vicenza con l'ordinanza indicata in epigrafe;

Dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 52, 98 e 207 del r.d. 16 marzo 1942 n. 267, sollevate dal Pretore di Vicenza con la medesima ordinanza.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 giugno 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 7 luglio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

88C1112

N. 779

Ordinanza 22 giugno-7 luglio 1988

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Pena - Esecuzione - Differimento fino all'esito della domanda di grazia - Potere del Ministro di grazia e giustizia di sospendere l'esecuzione della pena quando l'ordine di carcerazione sia già stato eseguito - *Jus superveniens*: legge 10 ottobre 1986, n. 663 - Necessità di riesame della rilevanza della questione - Restituzione degli atti al giudice *a quo*.

(Cod. proc. pen. art. 589, quinto comma).

(Cost., artt. 13, secondo comma, e 24).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 589, quinto comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 30 ottobre 1986 dalla Corte di cassazione sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pisa nei confronti di Baccelli Aladino, iscritta al n. 524 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 43, prima serie speciale, dell'anno 1987.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 27 gennaio 1988 il Giudice relatore Giovanni Conso;

Ritenuto che la Corte di cassazione — decidendo sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pisa avverso un provvedimento con il quale il Pretore di San Miniato aveva «differito» l'esecuzione della pena «fino all'esito della domanda di grazia» avanzata dal condannato «nel corso dell'esecuzione stessa» — ha, con ordinanza del 30 ottobre 1986, sollevato «per contrasto con gli articoli 13, comma secondo e 24 della Costituzione, nonché col sistema costituzionale», questione di legittimità dell'art. 589, quinto comma, del codice di procedura penale «nella parte in cui viene conferito al Ministro il potere di sospendere l'esecuzione della pena, quando l'ordine di carcerazione sia già stato eseguito, nel caso previsto dall'art. 147, 1° comma n. 1 del Codice Penale»;

e che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;

Considerato che, ai sensi dell'art. 147, secondo comma, del codice penale, se è presentata domanda di grazia «l'esecuzione della pena non può essere differita per un periodo superiore complessivamente a sei mesi, a decorrere dal giorno in cui la sentenza è divenuta irrevocabile, anche se la domanda di grazia è successivamente rinnovata», periodo, nella specie, già largamente trascorso al momento in cui è stata sollevata la questione di legittimità costituzionale, senza che vi sia, quindi, posto per un'ulteriore sospensione dell'esecuzione della pena;

che, per di più, dopo la pronuncia dell'ordinanza di rimessione, è entrata in vigore la legge 10 ottobre 1986, n. 663, il cui art. 22 ha novellato l'art. 70 della legge 26 luglio 1975, n. 354, nel senso di stabilire, al primo comma, che la competenza per «il rinvio obbligatorio o facoltativo dell'esecuzione delle pene detentive ai sensi degli articoli 146 e 147, numeri 2 e 3, del codice penale» appartiene al tribunale di sorveglianza;

che, pertanto, gli atti vanno restituiti al giudice *a quo* perché riesamini, anche alla stregua della normativa sopravvenuta, se la questione sollevata sia tuttora rilevante.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti alla Corte di cassazione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 giugno 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CONSO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 7 luglio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

88C1113

N. 780

Ordinanza 22 giugno-7 luglio 1988

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Impiego pubblico - Enti locali - Trattamento giuridico ed economico del personale - Criteri e principi di determinazione - Accordi collettivi - Violazione del concetto di autonomia degli enti locali in materia - Manifesta infondatezza.

(D.-L. 29 dicembre 1977, n. 946, art. 6, diciassettesimo, diciottesimo e diciannovesimo comma, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 43).

(Cost., artt. 5, 39, 97 e 128).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6, diciassettesimo, diciottesimo e diciannovesimo comma, del d.l. 29 dicembre 1977, n. 946 («Provvedimenti urgenti per la finanza locale»), convertito con modificazioni in legge 27 febbraio 1978, n. 43, promosso con ordinanza emessa il 23 giugno 1982 dal T.A.R. per l'Abruzzo - sede di L'Aquila, sul ricorso proposto dal Comune di L'Aquila contro la Sezione del Comitato Regionale di Controllo ed altra, iscritta al n. 885 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 135 dell'anno 1983;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 27 gennaio 1988 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto che nel corso di un giudizio amministrativo avente ad oggetto l'impugnazione di un provvedimento con cui il Comitato Regionale di Controllo aveva annullato una delibera del Consiglio comunale di L'Aquila istitutiva di una nuova qualifica impiegatizia, il T.A.R. per l'Abruzzo, con ordinanza in data 23 giugno 1982, ha sollevato, in riferimento agli artt. 5, 39, 97 e 128 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, commi 17, 18 e 19 del decreto legge 29 dicembre 1977, n. 946 («Provvedimenti urgenti per la finanza locale») convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 43, nella parte in cui stabilisce che il trattamento giuridico ed economico del personale degli enti locali viene determinato in conformità ai principi, criteri e livelli risultanti da accordi nazionali a scadenza triennale, stipulati tra le rappresentanze del Governo, delle associazioni nazionali degli enti locali e di sindacati di categoria maggiormente rappresentativi su scala nazionale, e approvati con decreto del Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, da adottare entro sessanta giorni dalla sottoscrizione dell'accordo stesso;

che, ad avviso del giudice *a quo* la disposizione impugnata contrasterebbe in primo luogo, con l'art. 39 della Costituzione, in quanto essendo rimasta inattuata tale norma, l'accordo tra associazioni non registrate, non potrebbe assurgere a fonte di produzione giuridica con efficacia *erga omnes*, né potrebbe conseguentemente impedire che gli enti territoriali apportino deroghe più favorevoli alla disciplina in esso contenuta;

che, inoltre, secondo il T.A.R. Abruzzo, la norma impugnata contrasterebbe con lo stesso art. 39 Cost., in quanto anche se si ipotizzasse come regolamento governativo di organizzazione l'atto formale di approvazione della disciplina, difetterebbero i presupposti richiesti per tale fonte dall'art. 1 della legge 3 gennaio 1926, n. 100, ed, il Governo, comunque, non potrebbe apportare modifiche al contenuto dell'accordo;

che il giudice *a quo* dubita, altresì della legittimità costituzionale della norma impugnata, in riferimento agli artt. 5, 39 e 128 Costituzione, in quanto la disciplina convenzionale che si assume adottata in rappresentanza degli enti territoriali, verrebbe concordata con associazioni nazionali degli enti locali prive di legittimazione per la tutela di interessi alieni;

che, infine, ad avviso del T.A.R. Abruzzo, la norma impugnata si pone in contrasto con gli artt. 5, 97 e 128 Cost., in quanto la negoziazione collettiva, oltre a determinare i trattamenti economici in funzione della omogeneizzazione delle retribuzioni del personale degli enti locali, incide — in particolare per quanto disposto dagli artt. 3 e 30 dell'accordo recepito con d.P.R. 1° giugno 1979, n. 191, in materia di norme di accesso e ristrutturazione dei servizi — sulla riserva legislativa di attribuzione agli enti locali dei poteri amministrativi in materia di impiego pubblico locale, che rientrano nel concetto di autonomia;

che nel giudizio davanti a questa Corte è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, tramite l'Avvocatura Generale dello Stato, concludendo per l'inammissibilità per difetto di rilevanza della questione, ovvero per la sua infondatezza.

Considerato che la dedotta eccezione di inammissibilità deve essere disattesa in quanto, ancorchè nel giudizio amministrativo non sia stato impugnato il d.P.R. n. 191 del 1979 (che, in attuazione della disposizione censurata, recepisce l'accordo collettivo dei dipendenti degli enti locali) allo stesso occorre comunque far riferimento per valutare la legittimità dell'impugnato provvedimento amministrativo, onde l'eventuale declaratoria di incostituzionalità dell'art. 6 del d.-l. n. 946 del 1977, comportando l'illegittimità derivata del citato decreto presidenziale, sarebbe influente per la definizione del giudizio *a quo*;

che la disposizione impugnata pone in essere — come già precisato dalla giurisprudenza costituzionale — con riguardo all'analoga norma di cui all'art. 28 della legge n. 70 del 1975 (sentenza n. 21 del 1980) «una devoluzione istituzionale di potere normativo» con procedure particolari che, per i suoi tratti peculiari, non è possibile inquadrare in schemi precedenti;

che — come già affermato da questa Corte — nelle pronunce nn. 219 del 1984 (punto 16 della motivazione) e n. 656 del 1988, la disciplina del pubblico impiego «in base ad accordi» non si identifica con la contrattazione collettiva con efficacia *erga omnes* prevista dall'art. 39 Cost.;

che, pertanto, non è in contrasto con l'art. 39 Cost. — quanto alla rappresentatività dei soggetti stipulanti, alla procedura d'intesa ed all'efficacia *erga omnes* — la norma impugnata, la quale invece prevede che l'«ipotesi di accordo» sindacale, costituendo solo un momento od una fase di un più ampio *iter* procedimentale, rimane priva di efficacia fino a che non venga, a conclusione del procedimento amministrativo emanato il prescritto decreto presidenziale;

che, peraltro, l'ipotizzato inquadramento dell'atto formale di approvazione dell'accordo sindacale tra i regolamenti governativi di organizzazione, di cui all'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, è del tutto inconferente, in quanto il ricorso a tale fonte di produzione normativa è esplicitamente esclusa per gli enti locali dal n. 3 dello stesso art. 1;

che, anche le censure concernenti il difetto di legittimazione delle parti (associazioni di enti locali e di lavoratori) a rappresentare interessi alieni, e la mancanza di criteri per la identificazione delle organizzazioni sindacali più rappresentative, si fondano sull'erroneo presupposto che la disciplina del rapporto d'impiego dei dipendenti degli enti locali «in base ad accordi» sia inquadrabile nell'ambito della contrattazione collettiva *erga omnes* prevista dall'art. 39 Cost.;

che per quanto attiene all'asserita violazione degli artt. 5, 97 e 128 Cost., non può che ribadirsi quanto già affermato da questa Corte nell'ordinanza n. 656 del 1988 circa la piena conformità della disciplina emanata in base ad accordi ai principi di rispetto delle autonomie locali di buon andamento ed imparzialità;

che, pertanto, la questione sollevata sotto tutti gli anzidetti profili, va dichiarata manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, commi 17, 18 e 19 del decreto legge 29 dicembre 1977, n. 946 («Provvedimenti urgenti per le finanze locali»), convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 43, sollevata, in riferimento agli artt. 5, 39, 97 e 128 Cost., dal Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo - sede di L'Aquila, con l'ordinanza in epigrafe indicata.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 giugno 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 7 luglio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

88C1114

N. 781

Ordinanza 22 giugno-7 luglio 1988

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Enti pubblici - Soppressione - Procedimento di liquidazione - Creditori - Istanze di riconoscimento dei crediti vantati - Sottoposizione del diritto di agire in giudizio a brevi termini di decadenza - Manifesta infondatezza.

(Legge 8 dicembre 1956, n. 1404, artt. 8 e 9).

(Cost., art. 24).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 8 e 9 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404 («Soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale»), promossi con n. 2 ordinanze emesse il 30 marzo 1984 dal Pretore di Pisa nei

procedimenti civili vertenti tra Taccini Giampaolo ed altri e l'O.N.M.I., iscritte ai nn. 833 e 1211 del registro ordinanze 1984 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 301 dell'anno 1984 e n. 65-bis dell'anno 1985.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 27 gennaio 1988 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto che il Pretore di Pisa, con ordinanza emessa il 30 marzo 1984 nel corso del procedimento civile vertente tra Taccini Giampaolo ed altri e O.N.M.I. Ufficio Liquidazione, ha sollevato, in riferimento all'art. 24 Cost., questione di legittimità costituzionale degli artt. 8 e 9 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404 («Soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale») nelle parti in cui, disciplinando il procedimento per la liquidazione, da parte del Ministero del Tesoro Ufficio liquidazioni, degli enti pubblici soppressi, prevedono che i creditori di tali enti debbano presentare, entro il termine perentorio di 60 giorni dalla pubblicazione del provvedimento di soppressione, le istanze per il riconoscimento dei crediti vantati, che l'ufficio liquidazioni, entro il termine (ordinatorio) di 90 giorni dalla presa di possesso del patrimonio dell'ente, debba provvedere sulle istanze, e che le decisioni dell'organo amministrativo siano impugnabili dagli interessati entro 30 giorni;

che il Pretore di Pisa, con ordinanza emessa nella stessa data nel corso di procedimento civile vertente le stesse parti, ha sollevato identica questione di legittimità costituzionale degli artt. 8 e 9 della legge 9 dicembre 1956 n. 1404;

che, ad avviso del Pretore di Pisa, le disposizioni impugnate violerebbero il diritto costituzionalmente garantito di agire in giudizio per la tempestiva tutela dei propri diritti;

che nei giudizi davanti a questa Corte è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, tramite l'Avvocatura Generale dello Stato, eccependo l'inammissibilità e concludendo per l'infondatezza delle questioni di costituzionalità sollevate dal Pretore di Pisa con le suddette ordinanze.

Considerato che le ordinanze di rimessione sollevano identiche questioni, talché va disposta la riunione dei relativi giudizi;

che, in ordine al merito delle questioni prospettate, va rilevato, come questa Corte ha già affermato (sentenza n. 693 del 1988) anche in base alla prevalente giurisprudenza della Corte di cassazione e del giudice amministrativo, che gli artt. 8 e 9 della legge n. 1404 del 1956 — che prevedono lo speciale procedimento amministrativo di riconoscimento dei crediti da far valere nei confronti degli enti in liquidazione — non impediscono al creditore di proporre azione giudiziaria senza avvalersi di detto procedimento, il che implica che ciò sia possibile anche prima che esso sia concluso, circostanza, questa, che esclude ogni limitazione al diritto di agire in giudizio;

che, invece, nella ipotesi in cui il creditore si sia avvalso, per sua libera scelta, del procedimento amministrativo, non può ritenersi lesiva dell'art. 24 Cost. la circostanza che, ove egli abbia atteso la conclusione del procedimento, la possibilità di «proporre ricorso all'autorità giudiziaria» sia sottoposta al termine, espressamente definito perentorio, di 30 giorni dalla comunicazione della decisione conclusiva del procedimento amministrativo in parola;

che, difatti, la sottoposizione del diritto di agire in giudizio a brevi termini di decadenza — specie quando, come nell'ipotesi in esame, attraverso la comunicazione della decisione amministrativa il soggetto sia direttamente reso edotto della data di decorrenza del termine decadenziale — non è in contrasto con l'art. 24 Cost., quando ciò appaia di tutta evidenza rispondente ad esigenze di certezza;

che, pertanto, la questione è manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1983 n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi innanzi la Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 8 e 9 della legge 8 dicembre 1956 n. 1404 («Soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e, comunque, interessanti la finanza statale»), sollevate, in riferimento all'art. 24 Cost., dal Pretore di Pisa con le ordinanze in epigrafe indicate.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 giugno 1988

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 7 luglio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

n. 782

*Ordinanza 22 giugno-7 luglio 1988***Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.****Ferrovie - Ente ferrovie dello Stato - Determinazione del compenso per il lavoro straordinario criteri - Difformità di trattamento con le altre categorie di pubblici dipendenti - Richiesta di parametri di raffronto e criteri di calcolo - Manifesta inammissibilità.****(D.P.R. 16 settembre 1977, n. 1188, art. 4; legge 6 febbraio 1979, n. 42, art. 17).****(Cost., artt. 3 e 36).**

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4 del d.P.R. 16 settembre 1977, n. 1188 («Nuova disciplina delle prestazioni straordinarie del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e nuove misure dei relativi compensi») e dell'art. 17 della legge 6 febbraio 1979, n. 42 («Nuove norme su inquadramento, ordinamento organico, stato giuridico e trattamento economico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato»), promosso con ordinanza emessa il 19 marzo 1987 dal Pretore di Napoli nei procedimenti civili riuniti vertenti tra Borrelli Luigi ed altri e l'Ente Ferrovie dello Stato, iscritta al n. 329 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 34/1ª s.s. dell'anno 1987.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 27 gennaio 1988 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello.

Ritenuto che con ordinanza del 19 marzo 1987, emessa nel corso di giudizi riuniti promossi da alcuni dipendenti dell'Ente ferrovie dello Stato per l'accertamento del loro diritto all'adeguamento dei compensi per lavoro straordinario in relazione agli aumenti stipendiali, il Pretore di Napoli ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4 del d.P.R. 16 settembre 1977, n. 1188 («Nuova disciplina delle prestazioni straordinarie del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e nuove misure dei relativi compensi»), e dell'art. 17 della l. 6 febbraio 1979, n. 42 («Nuove norme su inquadramento, ordinamento organico, stato giuridico e trattamento economico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato»), in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost.;

che in particolare il giudice rimettente ha rilevato: *a)* che l'art. 17 della legge n. 42 del 1979 ha posto il principio — poi ribadito dalla normativa successiva (L. 22 dicembre 1980, n. 885: art. 1, settimo comma; L. 1º luglio 1982, n. 426: art. 1, quinto comma; d.P.R. 6 ottobre 1982, n. 804: art. 2; L. 10 luglio 1984, n. 292: art. 7, dodicesimo comma; L. 24 dicembre 1985, n. 779: art. 8) — che le nuove misure degli stipendi hanno effetto (tra l'altro) sui compensi per prestazioni straordinarie; *b)* che, nonostante le citate disposizioni, l'Amministrazione delle ferrovie ha continuato ad applicare le disposizioni anteriori alla legge n. 42 del 1979 ed, in particolare, quelle dell'art. 4 del d.P.R. 16 settembre 1977, n. 1188, che dettano i criteri per la determinazione del compenso per il lavoro straordinario, articolato in funzione del compenso spettante al primo dirigente e con riferimento alla ripartizione, allora vigente, in carriere, qualifiche e parametri stipendiali del personale ferroviario; *c)* che, venuta meno siffatta ripartizione per effetto della legge 6 febbraio 1979, n. 42, che ha distinto il personale dell'Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato in categorie, profili professionali e classi di stipendio, non era più possibile determinare i compensi orari dello straordinario per i profili corrispondenti ad alcune qualifiche, essendo il precedente sistema fondato sul trattamento economico spettante al primo dirigente e sulla retribuzione calcolata in base ai parametri ed essendo stato fissato un rapporto parametrico, soltanto fittizio e non «stipendiale», tra il primo dirigente ed alcune qualifiche inferiori (es.: il parametro 370 corrispondeva a 3,7 volte lo stipendio del parametro 100 riferito allo stipendio del primo dirigente, mentre il parametro 406, attribuito fittiziamente al primo dirigente nel rapporto con il parametro 370, non aveva un corrispondente riferimento stipendiale); *d)* che era, pertanto, divenuta in concreto inapplicabile la revisione dei criteri di calcolo per lo straordinario, prevista dalla nuova normativa a partire dalla l. 42 del 1979 in avanti; *e)* che, viceversa, la rivalutazione

di detti compensi era avvenuta per altre categorie di pubblici dipendenti per effetto dell'art. 9 del d.P.R. 25 giugno 1983, n. 344 (recante norme risultanti dall'accordo del 29 aprile 1983 concernente il personale dei ministeri ed altre categorie);

che il giudice *a quo* ha concluso che la normativa denunciata creerebbe una irrazionale discriminazione di trattamento giuridico ed economico tra dipendenti pubblici a parità di condizioni, in violazione dell'art. 3 Cost., comportando altresì una inammissibile valutazione inferiore del lavoro straordinario rispetto a quello ordinario prestato dai dipendenti delle ferrovie, in violazione dell'art. 36 Cost.;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, con il patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato, per sostenere la infondatezza delle questioni, osservando in particolare: 1) che il principio dettato dall'art. 3 Cost. non corrisponde ad un criterio di mera uguaglianza formale, potendo il legislatore dettare norme diverse per regolare situazioni diverse anche nel comparto del pubblico impiego e prevedere in concreto distinti sistemi di autonoma contrattazione; 2) che l'art. 36 Cost. non può essere invocato con riferimento ad elementi accessori della retribuzione, che non costituiscono parte essenziale del reddito del lavoratore; 3) che il principio di giusta retribuzione di cui all'invocato art. 36 Cost. presuppone sempre l'osservanza dell'altro principio costituzionale, sancito dall'art. 81 Cost., della compatibilità finanziaria; 4) che la disposizione di cui all'art. 9 della legge 22 luglio 1975, n. 382, (recante norme sull'ordinamento regionale e sulla organizzazione della pubblica amministrazione), ha posto il principio generale della contrattazione collettiva per la determinazione del trattamento economico di attività dei dipendenti civili dello Stato secondo una articolata procedura; 5) che l'art. 17 della l. 6 febbraio 1979, n. 42, per il personale ferroviario non ha abrogato né espressamente né implicitamente i criteri fissati dal d.P.R. n. 1188 del 1977 e non ha previsto la rivalutazione automatica delle misure orarie del lavoro straordinario, ma ha soltanto dettato una norma programmatica che postula, per la sua applicazione, l'esperimento delle procedure di contrattazione; 6) che non si sarebbe potuto provvedere in via amministrativa all'estensione al personale F.S. delle norme dettate dal d.P.R. 25 giugno 1983, n. 344, per il personale dei ministeri, stante la espressa preclusione normativa (art. 9, primo comma, del citato d.P.R.); 7) che le procedure di autonoma contrattazione erano infine intervenute per il personale delle ferrovie con l'accordo siglato il 1º agosto 1987, con il quale è stato previsto un nuovo sistema di calcolo del compenso del lavoro straordinario, con decorrenza dal 1º gennaio 1987.

Considerato che la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 del d.P.R. n. 1188 del 1977, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost., è manifestamente inammissibile riguardando un provvedimento di recepimento di accordi collettivi nel pubblico impiego, adottato ai sensi dell'art. 9 della legge 22 luglio 1975, n. 382, non sindacabile in questa sede (sent. n. 21 del 1980);

che la questione, sollevata in riferimento ai medesimi parametri costituzionali, nei confronti dell'art. 17 della l. 6 febbraio 1979, n. 42, nella parte in cui non consentirebbe l'applicazione in concreto del principio affermato nella norma denunciata, e quindi la rivalutazione del compenso per il lavoro straordinario in relazione agli aumenti stipendiali, è del pari manifestamente inammissibile;

che difatti con l'ordinanza di rimessione si chiede sostanzialmente che questa Corte indichi parametri di raffronto o criteri di calcolo idonei a consentire tale applicazione, il che, da un canto, si risolverebbe in una attività interpretativa propria del giudice *a quo*, nel mentre, qualora a questi dovesse risultare del tutto inapplicabile il principio affermato nell'art. 17 della l. n. 42, l'integrazione della norma nei sensi auspicati implicherebbe una scelta tra più soluzioni possibili che non spetta a questa Corte perché rimessa alla legge (sentt. nn. 9 e 50 del 1975, n. 10 del 1980, nn. 205 e 274 del 1983) o, data la specifica materia, anche agli accordi.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4 del d.P.R. 16 settembre 1977 n. 1188 («Nuova disciplina delle prestazioni straordinarie del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e nuove misure dei relativi compensi») e dell'art. 17 della l. 6 febbraio 1979, n. 42 («Nuove norme su inquadramento, ordinamento organico, stato giuridico e trattamento economico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato»), in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost., sollevate dal Pretore di Napoli con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 giugno 1988

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 7 luglio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

N. 783

*Ordinanza 22 giugno-7 luglio 1988***Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e regione.****Agricoltura - Regione Emilia-Romagna - Miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie - Regolamento CEE - Applicazione - Violazione della competenza regionale - Rinuncia al ricorso - Estinzione per rinuncia.**

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio promosso con ricorso della Regione Emilia-Romagna notificato il 15 novembre 1985, depositato in Cancelleria il 26 novembre 1985 ed iscritto al n. 47 del registro ricorsi 1985, per conflitto di attribuzione sorto a seguito dei decreti del Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste in data 12 e 26 settembre 1985, concernenti l'applicazione del regolamento CEE n. 797/85 del Consiglio, in data 12 marzo 1985, relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie.

Visto l'atto di costituzione del Presidente del consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica dell'8 marzo 1988 il Giudice relatore Ugo Spagnoli;

Uditi l'avv. Enrico Spagna Musso per la Regione Emilia-Romagna e l'Avvocato dello Stato Giorgio Azzariti per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che la Regione Emilia-Romagna, con ricorso notificato il 15 novembre 1985, ha proposto contro Il Presidente del Consiglio dei ministri conflitto di attribuzioni avverso il D.M. del 12 settembre 1985 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 223 del 21 settembre 1985), modificato con D.M. del 26 settembre 1985 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 231 del 1° ottobre 1985), con cui il Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste ha emanato «Disposizioni recanti criteri e modalità di ordine generale per l'applicazione del Regolamento CEE n. 797/85 del Consiglio in data 12 marzo 1985 relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie»;

che nel ricorso è dedotta la violazione della competenza regionale all'applicazione dei regolamenti CEE in materia di agricoltura, ai sensi degli artt. 6, 50, 66 e 67 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, nonché degli artt. 10, 11, 117 e 118 Cost. in conseguenza del richiamo effettuato, nel decreto impugnato, a normativa statale abrogata con il predetto Regolamento CEE;

che il Presidente del Consiglio dei ministri si è costituito, deducendo l'infondatezza del ricorso;

che con atto notificato il 4 marzo 1988 la Regione Emilia-Romagna ha rinunciato al ricorso;

che la rinuncia è stata accettata dal Presidente del Consiglio dei ministri;

Considerato che va conseguentemente dichiarata l'estinzione del processo ai sensi dell'art. 27, ultimo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara estinto per rinuncia il processo per conflitto di attribuzioni instaurato con ricorso notificato il 15 novembre 1985 dalla Regione Emilia-Romagna, per l'annullamento del decreto del Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste del 12

settembre 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 223 del 21 settembre 1985, modificato con D.M. del 26 settembre 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del 1º ottobre 1985, contenente «Disposizioni recanti criteri e modalità di ordine generale per l'applicazione del Regolamento CEE n. 797/85 del Consiglio in data 12 marzo 1985 relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie» (n. 47 del registro conflitti 1985).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 giugno 1988

Il Presidente: SAJA

Il redattore: SPAGNOLI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 7 luglio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

88C1117

N. 784

Ordinanza 22 giugno-7 luglio 1988

Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e regione.

Agricoltura - Regione Emilia-Romagna - Prelievo supplementare sul latte di vacca - Regolamento CEE - Applicazione - Violazione della competenza regionale - Rinuncia al ricorso - Estinzione per rinuncia.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio promosso con ricorso della Regione Emilia-Romagna notificato il 27 novembre 1985, depositato in Cancelleria il 6 dicembre 1985 ed iscritto al n. 51 del registro ricorsi 1985, per conflitto di attribuzione sorto a seguito del decreto del Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste 30 settembre 1985, con il quale è stata data applicazione al regolamento CEE n. 857/84 del Consiglio, per l'attribuzione dei quantitativi di riferimento ai fini dell'applicazione del prelievo supplementare sul latte di vacca.

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica dell'8 marzo 1988 il Giudice relatore Ugo Spagnoli;

Uditi l'avv. Enrico Spagna Musso per la Regione Emilia-Romagna e l'Avvocato dello Stato Giorgio Azzariti per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che la Regione Emilia-Romagna, con ricorso notificato il 27 novembre 1985, ha proposto contro il Presidente del Consiglio dei ministri conflitto di attribuzioni avverso il decreto del Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste del 30 settembre 1985 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 237 dell'8 ottobre 1985), concernente l'«Applicazione del Regolamento CEE n. 857 del 1984 del Consiglio per l'attribuzione dei quantitativi di riferimento ai fini dell'applicazione del prelievo supplementare sul latte di vacca»;

che nel ricorso è dedotta la violazione della competenza regionale all'applicazione dei regolamenti CEE in materia di agricoltura, ai sensi degli artt. 6, 66 e 67 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

che il Presidente del Consiglio dei ministri si è costituito, deducendo l'infondatezza del ricorso;
 che con atto notificato il 4 marzo 1988 la Regione Emilia-Romagna ha rinunciato al ricorso;
 che la rinuncia è stata accettata dal Presidente del Consiglio dei ministri;

Considerato che va conseguentemente dichiarata l'estinzione del processo ai sensi dell'art. 27, ultimo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara estinto per rinuncia il processo per conflitto di attribuzioni instaurato con ricorso notificato il 27 novembre 1985 dalla Regione Emilia-Romagna, per l'annullamento del decreto del Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste del 30 settembre 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 237 dell'8 ottobre 1985, concernente l'«Applicazione del Regolamento CEE n. 857 del 1984 del Consiglio per l'attribuzione dei quantitativi di riferimento ai fini dell'applicazione del prelievo supplementare sul latte di vacca» (n. 51 del registro conflitti 1985).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 giugno 1988

Il Presidente: SAJA

Il redattore: SPAGNOLI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 7 luglio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

88C1118

N. 785

Ordinanza 22 giugno-7 luglio 1988

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Imposta registro - Emissione di prestiti obbligazionari - Esenzione - Richiesta di rimborso - Esclusione - *Jus superveniens*:
 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 - Manifesta inammissibilità.**

(D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634, art. 4, lett. e), della tariffa allegato A).

(Cost., artt. 11 e 76).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, lett. e), della tariffa all. A al d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 634 (Disciplina dell'imposta di registro), promosso con ordinanza emessa il 3 luglio 1987 dalla Commissione tributaria di

secondo grado di Udine sul ricorso proposto dalla s.p.a. Furlanis Costruzioni Generali contro l'Ufficio del registro di Udine, iscritta al n. 828 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 54, 1^a serie speciale dell'anno 1987;

Udito nella camera di consiglio del 9 giugno 1988 il Giudice relatore Francesco Saja.

Ritenuto che nel corso di un procedimento iniziato dalla Furlanis Costruzioni Generali s.p.a. ed avente per oggetto il rimborso dell'imposta di registro corrisposta, ai sensi dell'art. 4, lett. e), della tariffa all. A al d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 634, per l'emissione di prestiti obbligazionari, la Commissione tributaria di secondo grado di Udine sollevava, con ordinanza emessa il 3 luglio 1987, questione di legittimità costituzionale del citato art. 4, lett. e), in riferimento agli artt. 11 e 76 Cost.;

che, ad avviso del giudice *a quo*, la norma censurata sembrava violare l'art. 11 Cost. perché in contrasto con la direttiva C.E.E. n. 335 del 17 luglio 1969 (il cui art. 11 escludeva ogni forma di imposizione tributaria sui prestiti contratti sotto forma di obbligazioni), nonché l'art. 76 Cost. per eccesso dalla delega contenuta nell'art. 7 l. 9 ottobre 1971 n. 825 (che stabiliva l'adeguamento dell'imposta di registro alla citata direttiva comunitaria).

Considerato che a disciplinare la materia *de qua* è intervenuto, in epoca anteriore alla ordinanza di rimessione, il d.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, di approvazione del testo unico sull'imposta di registro, il quale, proprio in osservanza della citata direttiva comunitaria, ha eliminato la tassazione dell'emissione di obbligazioni (v. art. 4 della tariffa allegata);

che l'art. 79 dello stesso testo unico stabilisce l'applicazione retroattiva di detta norma modificativa, disponendo che essa ha effetto anche per gli atti anteriori se vi è controversia pendente alla data di entrata in vigore dello stesso d.P.R., ossia dal 1° luglio 1986;

che, pertanto, il giudice rimettente avrebbe dovuto fare applicazione di tale nuova normativa la quale, del resto, disciplina la materia superando i dubbi di costituzionalità prospettati nella ordinanza;

che in conclusione la questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26 legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, lett. e), della tariffa all. A al d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 634 (Disciplina dell'imposta di registro), sollevata, in riferimento agli artt. 11 e 76 Cost., dalla Commissione tributaria di secondo grado di Udine con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 giugno 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: SAJA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 7 luglio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

N. 786

Ordinanza 22 giugno-7 luglio 1988

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**Imposte in genere - Imposta reddito persone fisiche - Pensione privilegiata militare ordinaria e privilegiata di guerra - Esclusione dell'esonero per la prima - Questione già dichiarata non fondata (sentenza n. 151/1981) - Manifesta infondatezza.****(D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, art. 34).****(Cost., art. 3).**

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 34 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 601 (Disciplina delle agevolazioni tributarie), promossi con: 1) ordinanza emessa il 2 novembre 1987 dalla Commissione tributaria di primo grado di Verona sul ricorso proposto da Pieruccini Edilio contro l'Intendenza di finanza di Verona, iscritta al n. 847 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 2/ prima serie speciale dell'anno 1988; 2) ordinanza emessa il 22 maggio 1987 dalla Commissione tributaria di secondo grado di Milano sul ricorso proposto da Pignotti Severino contro l'Ufficio imposte dirette di Legnano, iscritta al n. 41 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 8/ prima serie speciale dell'anno 1988.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 9 giugno 1988 il Giudice relatore Francesco Saja.

Ritenuto che nel corso di un procedimento iniziato da Pignotti Severino ed avente per oggetto la richiesta di esonero dall'irpef di una pensione privilegiata militare ordinaria, la Commissione tributaria di secondo grado di Milano, con ordinanza del 22 maggio 1987 (reg. ord. n. 41 del 1988) sollevava, in riferimento all'art. 3 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 34 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 601, nella parte in cui non esonera le pensioni ordinarie privilegiate dall'imposta suddetta, a differenza di quelle privilegiate di guerra;

che la stessa questione veniva sollevata dalla Commissione tributaria di primo grado di Verona con ordinanza del 2 novembre 1987 (reg. ord. n. 847 del 1987);

che tale differenza sembrava ai giudici *a quibus* ingiustificata, con la conseguente violazione dell'art. 3 Cost.;

che la Presidenza del Consiglio dei ministri, intervenuta nella causa n. 41/1988, chiedeva dichiararsi non fondata la questione.

Considerato che la Corte ha dichiarato la non fondatezza della questione con sentenza n. 151 del 1981, escludendo l'assimilabilità delle pensioni di guerra, collegate a lesioni o infermità da eventi bellici — per le quali non è configurabile la nozione di reddito imponibile — a quelle delle pensioni privilegiate ordinarie, connesse sempre ad un rapporto di impiego o di servizio e quindi integrative, e talvolta sostitutive, delle pensioni normali, restando così escluso da esse il carattere risarcitorio (v. anche ord. n. 394 del 1988);

che nessun elemento nuovo è dedotto nelle ordinanze di rimessione, onde la questione dev'essere dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26 l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 34 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 601, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. dalla Commissione tributaria di secondo grado di Milano e dalla Commissione tributaria di primo grado di Verona con le ordinanze indicate in epigrafe, in quanto già dichiarata non fondata con sent. n. 151 del 1981.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 giugno 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: SAJA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 7 luglio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

88C1120

N. 787

Ordinanza 22 giugno-7 luglio 1988

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Procedimento penale militare - Diserzione - Rilevanza dell'ignoranza o dell'errore del militare sui doveri inerenti al suo stato - Esclusione - Contraddittorietà dell'ordinanza di rimessione - Manifesta inammissibilità.

(C.p.m.p., art. 39).

(Cost., artt. 2, 3, 13, 27, primo e terzo comma, e 52).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 39 c.p.m.p., promosso con ordinanza emessa il 26 giugno 1987 dal Tribunale militare di Padova nel procedimento penale a carico di Nunziato Mario, iscritta al n. 8 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 3, prima serie speciale dell'anno 1988:

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 9 giugno 1988 il Giudice relatore Ettore Gallo;

Ritenuto che con ordinanza 26 giugno 1987 il Tribunale militare di Padova sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 39 c.p.m.p. con riferimento agli artt. 2, 3, 13, 27 primo e terzo comma, e 52 Cost., nella parte in cui esclude qualsiasi rilevanza all'ignoranza o all'errore del militare sui doveri inerenti al suo stato;

che riferiva il Tribunale nell'ordinanza della contestazione del delitto di diserzione (art.148 n. 2 c.p.m.p.) mossa a militare che, ottenuta il 4 settembre 1986 una licenza di convalida di 60 giorni, non si ripresentava al Corpo allo scadere della licenza (4 novembre 1986), ma bensì soltanto il 4-1-1987, dopo che nei suoi confronti era stata iniziata l'azione penale;

che interveniva nel giudizio innanzi a questa Corte, per il Presidente del Consiglio dei Ministri, l'Avv. Gen. dello Stato, che chiedeva dichiararsi infondata la questione;

che, secondo l'ordinanza di rimessione, si tratterebbe di «stabilire se l'ignoranza della normativa di carattere amministrativo, secondo cui il militare era obbligato a rientrare al corpo nonostante fosse scaduto il periodo di servizio di ferma (non fosse altro che per ricevere il provvedimento di congedo), valga o meno ad escludere la sussistenza del dolo»;

Considerato, però, che sul punto l'ordinanza è contraddittoria, giacché mentre si dà atto, nella parte narrativa, che il periodo di servizio di leva del militare in parola, per le di lui stesse ammissioni, «si concludeva il 24 novembre 1986», e quindi ben venti giorni dopo lo scadere della licenza, si afferma successivamente — come si è rilevato — che la licenza sarebbe venuta a scadere dopo il compimento del servizio di leva;

che, in realtà, risulta da tutti gli atti che effettivamente la licenza di convalida era scaduta venti giorni prima, mentre il militare non ha per nulla invocato nel suo interrogatorio l'ignoranza o l'errore sui doveri inerenti al suo stato, essendosi giustificato soltanto con la non provata asserzione di non essersi ancora sentito bene, soggiungendo che, dovendo peraltro essere collocato in congedo venti giorni dopo, aveva ritenuto possibile attendere a casa il foglio di congedo;

che una siffatta affermazione non è riferibile ad ignoranza od errore su alcuna verosimile normativa, essendo soltanto espressione di gratuita personale opinione, salvo che — ma non lo ha detto — il militare non avesse inteso alludere a quell'art.26, paragrafo c) delle «Norme unificate per la concessione delle licenze ai militari» (di cui è riportato negli atti il carteggio fra Procura militare e Comando del Corpo - fogli 10 e 11), il quale effettivamente prevedeva, prima di essere abrogato fin dal 1979, che «se l'infermità non dipende da cause di servizio, qualora il termine della convalida cada entro gli ultimi 60 giorni del servizio di leva, il militare viene collocato in licenza illimitata in attesa di congedo»;

che, tuttavia, anche in tal caso, pur se ancora vigente fosse stata quella norma, egli si sarebbe dovuto comunque ripresentare per essere collocato in licenza, ma si sarebbe effettivamente allora prospettata una questione di possibile scusabilità sia dell'ignoranza che dell'errore, che si sarebbe potuta esaminare anche in relazione alla sentenza n. 364 del 1988 di questa Corte;

che, pertanto, e fatte salve eventuali ulteriori risultanze in tal senso nel corso del dibattimento, allo stato la questione dev'essere dichiarata manifestamente inammissibile;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di illegittimità costituzionale dell'art.39 c.p.m.p., sollevata con ordinanza 26 giugno 1987 dal Tribunale militare di Padova con riferimento agli artt. 2, 3, 13, 27 primo e terzo comma e 52 Cost.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 giugno 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GALLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 7 luglio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

N. 788

*Ordinanza 22 giugno-7 luglio 1988***Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.****Legge penale - Applicazione di sanzioni sostitutive ai reati puniti con la sola pena pecuniaria - Esciuzione - Questione già decisa (sentenza n. 148/1984 e ordinanza n. 533/1987) - Manifesta inammissibilità.****(Legge 21 novembre 1981, n. 689, art. 77).****(Cost., art. 3).****LA CORTE COSTITUZIONALE**

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 77 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), promosso con ordinanza emessa il 21 ottobre 1987 dal Pretore di Firenze nel procedimento penale a carico di Bocchetti Antonio, iscritta al n. 85 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 12, prima serie speciale dell'anno 1988;

Udito nella camera di consiglio del 9 giugno 1988 il Giudice relatore Ettore Gallo;

Ritenuto che con ordinanza 21 settembre 1987 il Pretore di Firenze sollevava, con riferimento all'art. 3 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 77 della legge 21 novembre 1981 n. 689 nella parte in cui non dispone l'applicabilità di sanzioni sostitutive ai reati puniti con sola pena pecuniaria;

Considerato che la questione è già stata decisa con sentenza di questa Corte n. 148 del 1984, e con numerose successive ordinanze, fra cui da ultimo l'ordinanza n. 533 del 1987;

che nessun nuovo argomento è segnalato dall'ordinanza del giudice rimettente, il quale, anzi, non fa nessun riferimento né alla giurisprudenza della Corte di Cassazione, anche a Sezioni Unite, né a quella di questa Corte;

che, pertanto, la questione dev'essere dichiarata manifestamente inammissibile come tutte le precedenti analoghe e per le stesse ragioni;

PER QUESTI MOTIVI**LA CORTE COSTITUZIONALE**

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 77 della legge 21 novembre 1981 n. 689 (Riforma del sistema penale), sollevata dal Pretore di Firenze con ordinanza 21 settembre 1987 con riferimento all'art. 3 Cost.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 giugno 1988.

Il Presidente: SAJA*Il redattore:* GALLO*Il cancelliere:* MINELLI

Depositata in cancelleria il 7 luglio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

N. 789

Ordinanza 22 giugno-7 luglio 1988

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**Imposta registro - Definizione automatica dei valori degli immobili non iscritti in catasto con attribuzione di rendita - Analoga questione già dichiarata manifestamente infondata - Manifesta infondatezza.****(D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 52).****(Cost., artt. 3 e 97).**

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 52 del d.P.R. 26 aprile 1986, n.131 (Approvazione del T.U. delle disposizioni concernenti l'imposta di registro), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 10 luglio 1987 dalla Commissione tributaria di primo grado di Pavia sul ricorso proposto da BARBIERI Carlo ed altro contro l'Ufficio del Registro di Pavia, iscritta al n.29 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 7, 1^a serie speciale dell'anno 1988;2) ordinanza emessa l'11 maggio 1987 dalla Commissione tributaria di primo grado di Termini Imerese sul ricorso proposto da Vizzini Vincenzo ed altri contro l'Ufficio del Registro di Cefalù, iscritta al n. 32 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 7, 1^a serie speciale dell'anno 1988;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 9 giugno 1988 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino;

Ritenuto che con due ordinanze emesse il 10 luglio 1987 e l'11 maggio 1987 rispettivamente dalle Commissioni tributarie di primo grado di Pavia (ord. n. 29/1988) e di Termini Imerese (ord. n. 32/1988) è stata sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 52 del d.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 (Approvazione del T.U. delle disposizioni concernenti l'imposta di registro) per violazione degli artt. 3 e 97 Cost., nella parte in cui non prevede la definizione automatica dei valori degli immobili non iscritti in catasto con attribuzione di rendita;

che ad avviso dei giudici rimettenti la norma impugnata determina: a) disparità di trattamento tra immobili privi di rendita catastale e non iscritti a catasto soggetti ai normali criteri di accertamento di valore e immobili iscritti a catasto soggetti, invece, ad accertamento automatico del valore; b) violazione del principio di imparzialità della P.A., in quanto farebbe dipendere dall'inerzia o inefficienza degli uffici finanziari nel procedere all'iscrizione in catasto degli immobili, debitamente richiesta dagli interessati, la conseguenza dell'accertamento automatico o normale del relativo valore;

Considerato che i due giudizi debbono essere riuniti per l'identità della questione;

che la Corte ha già dichiarato, con ordinanza n. 586 del 1987, manifestamente infondata analoga questione in relazione agli artt. 3, 53 e 97 Cost.;

che, pertanto, non essendo stati adottati motivi nuovi o diversi rispetto a quelli già esaminati, medesima pronuncia si impone nella fattispecie;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n.87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 52 del d.P.R. 26 aprile 1986 n.131 (Approvazione del T.U. delle disposizioni concernenti l'imposta di registro), in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., sollevata dalle Commissioni tributarie di primo grado di Pavia e di Termini Imerese con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 giugno 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BORZELLINO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 7 giugno 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

85C1123

N. 790

Ordinanza 22 giugno-7 luglio 1988

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza - Contributi di malattia dovuti da parte di esercenti attività commerciali e liberi professionisti - Fissazione di aliquote diverse rispetto ad altre categorie di soggetti tenuti alla contribuzione - Obbligo di contribuzione fissa annua per i lavoratori autonomi - Questioni già decise (sentenza n. 431/1987 e ordinanze nn. 431/1988 e 595/1988) - Manifesta infondatezza - Manifesta inammissibilità.

(Legge 28 febbraio 1986, n. 41, art. 31, nn. 8 e 10).

(Cost., artt. 3, 35 e 53).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 1986), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 5 ottobre 1987 dal Pretore di Imperia nel procedimento civile vertente tra Dao Giorgio ed altri e l'I.N.P.S., iscritta al n. 46 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 8, 1° serie speciale dell'anno 1988;

2) ordinanza emessa il 23 maggio 1987 dal Pretore di Caltanissetta nei procedimenti civili riuniti vertenti tra Mancuso Calogero ed altri e l'I.N.P.S. ed altro, iscritta al n. 102 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica* n.14, 1ª serie speciale dell'anno 1988;

Udito nella camera di consiglio del 9 giugno 1988 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino;

Ritenuto che con le ordinanze n. 46/1988 emessa il 5 ottobre 1987 dal pretore di Imperia e n.102/1988 emessa il 23 maggio 1987 dal pretore di Caltanissetta, nei rispettivi procedimenti civili vertenti sull'obbligo di versamento del contributo sociale di malattia da parte di esercenti attività commerciali e di liberi professionisti, è stata sollevata questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 31 (in particolare, l'ord. n. 102/88, del comma 8 in relazione ai commi 1, 6, 10, 11, 13, 14, 15 e 16) legge 28 febbraio 1986 n.41, nella parte in cui stabilisce diverse aliquote di contribuzione per gli esercenti attività commerciali e per i liberi professionisti rispetto ad altre categorie di soggetti tenuti alla contribuzione, nonché l'obbligo di contribuzione fissa annua per i lavoratori autonomi (cosiddetto «minimale»), in riferimento agli artt. 3, 35 e 53 Cost.;

Considerato che i giudizi vanno riuniti in quanto concernenti questioni identiche o comunque connesse;

che le ordinanze in epigrafe sollevano la questione di legittimità costituzionale dell'art. 31, legge 28 febbraio 1986 n. 41 sotto argomenti, profili e parametri già presi in considerazione da questa Corte con la sentenza n. 431 del 1987 e con le successive ordinanze nn. 431 e 595 del 1988;

che pertanto va dichiarata manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 31, comma n. 8, legge n. 41 del 1986 e manifestamente inammissibile la questione relativa all'art.31, n.10 citata legge, già dichiarata incostituzionale nella parte in cui per il contributo dovuto dai soggetti di cui ai precedenti commi 8 e 9, fissato comunque la somma annua non inferiore rispettivamente a Lit. 648.000 e a Lit. 324.000, non consente prova contraria, ai fini del contributo, del minor reddito effettivo determinato ai sensi del precedente comma 8;

Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi:

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 31, comma n. 8, legge 28 febbraio 1986, n. 41, in riferimento agli artt. 3, 35, 53, Cost., sollevata dai Pretori di Imperia e Caltanissetta con le ordinanze in epigrafe;

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 31 n. 10, legge 28 febbraio 1986 n. 41, già dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza n. 431 del 1987.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 giugno 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BORZELLINO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 7 luglio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

n. 791

Ordinanza 22 giugno-7 luglio 1988

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Sfratto - Procedimento - Applicazione delle norme sulla fissazione di una nuova data per l'esecuzione di provvedimenti di rilascio di immobili urbani ad uso abitativo - Riferimento al reddito familiare complessivo del conduttore - Limite dei 18.000.000 di lire - Esclusione - *Jus superveniens*: d.-l. 7 febbraio 1985, n. 12, conv., con modif., in legge 5 aprile 1985, n. 118; d.-l. 29 ottobre 1986, n. 708, conv., con modif., in legge 23 dicembre 1986, n. 899; d.-l. 8 febbraio 1988, n. 26, conv., con modif., in legge 8 aprile 1988, n. 108 - Questioni identiche già dichiarate inammissibili (ord. n. 264/1987) - Difetto di motivazione sulla rilevanza delle questioni - Manifesta inammissibilità.

(D.-L. 23 gennaio 1982, n. 9, art. 14, quinto comma, lett. *b*), conv., con modif., in legge 25 marzo 1982, n. 94).
(Cost., artt. 3, 24, 31 e 36).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 14, quinto comma, lett. *b*), del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9 («Norme per l'edilizia residenziale e provvidenze in materia di sfratti»), convertito, con modificazioni, in legge 25 marzo 1982, n. 94, promossi con ordinanze emesse il 3 gennaio 1987, il 17 marzo 1987, il 14 maggio 1987, il 26 giugno 1987, il 21 luglio 1987 e il 7 luglio 1987 dal Pretore di Milano, iscritte rispettivamente ai nn. 207, 302, 606, 804, 805 e 806 del registro ordinanze 1987 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nn. 23, 32, 46 e 54, 1ª serie speciale, dell'anno 1987;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 9 giugno 1988 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola;

Ritenuto che nel corso di sei procedimenti civili aventi per oggetto la fissazione di una nuova data per l'esecuzione di alcuni provvedimenti di rilascio di immobili urbani destinati ad uso abitativo, il Pretore di Milano con ordinanze, emesse, rispettivamente, il 14 maggio 1987 (R.O. n. 606/1987), il 26 giugno 1987 (R.O. n. 804/1987), il 7 luglio 1987 (R.O. n. 806/1987), il 21 luglio 1987 (R.O. n. 805/1987), il 3 gennaio 1987 (R.O. n. 207/1987) ed il 17 marzo 1987 (R.O. n. 302/1987) sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, quinto comma, lett. *b*), del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9 («Norme per l'edilizia residenziale e provvidenze in materia di sfratti»), convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 94, il quale dispone che le norme relative alla fissazione di una nuova data per i provvedimenti di rilascio di immobili abitativi non si applicano qualora il reddito complessivo dei componenti il nucleo familiare del conduttore, in base all'ultima dichiarazione dei redditi, superi i diciotto milioni di lire (salva l'ipotesi in cui il conduttore abbia a sua volta in corso un procedimento di graduazione relativo ad un immobile di sua proprietà);

che il Pretore faceva riferimento: *a*) agli artt. 3 e 24 della Costituzione, in quanto la norma impugnata escludeva dalla tutela giurisdizionale alcuni cittadini a causa della loro condizione economica; *b*) agli artt. 3 e 36 della Costituzione in relazione alla diversa disciplina legislativa vigente riscontrabile nel sistema tributario a seconda che i redditi derivino da lavoro dipendente o da lavoro autonomo; *c*) agli artt. 3 e 24 della Costituzione, in quanto la norma

escludeva il limite di reddito sopraindicato qualora il conduttore avesse dimostrato di non poter ottenere la disponibilità di un alloggio di sua proprietà per effetto di un provvedimento di graduazione dello sfratto emesso nei suoi confronti; *d*) ed infine agli artt. 3 e 31 della Costituzione, in ragione del fatto che lo stesso limite di reddito operava senza differenziare se la medesima cifra fosse destinata alle necessità della vita di una o più persone o addirittura di una famiglia numerosa, e senza che fosse stato predisposto alcun correttivo, onde appariva lesa anche l'esigenza di un'esistenza libera e dignitosa della famiglia stessa;

che davanti a questa Corte è intervenuta, in cinque dei sei giudizi, l'Avvocatura dello Stato, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, la quale ha concluso per la declaratoria d'infondatezza;

Considerato che i giudizi vanno riuniti in quanto concernenti questioni identiche che investono un'unica norma; che con l'art. 1 del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12 («Misure finanziarie in favore delle aree ad alta tensione abitativa»), convertito, con modificazioni, in legge 5 aprile 1985, n. 118, è stata disposta la sospensione e la graduazione dei provvedimenti di rilascio degli immobili destinati ad uso abitativo non ancora eseguiti (commi primo e secondo) con l'eccezione dei provvedimenti «fondati sulla morosità del conduttore o del subconduttore, nonché per quelli emessi in una delle ipotesi previste dall'art. 59, primo comma, nn. 1, limitatamente all'uso abitativo, 2, 3, 6, 7 e 8 della legge 27 luglio 1978, n. 392 e dell'art. 3, primo comma, nn. 2, 3, 4 e 5 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con modificazioni, nella legge 15 febbraio 1980, n. 25»;

che nelle ordinanze di rimessione i provvedimenti di rilascio risultano essere stati emessi rispettivamente il 25 gennaio 1986, il 24 novembre 1986, il 25 giugno 1986, il 30 giugno 1986, il 14 febbraio 1985 ed il 25 ottobre 1985, ossia dopo l'entrata in vigore delle sopracitate leggi senza che il giudice *a quo* abbia motivato in ordine all'applicabilità della norma impugnata e quindi sulla rilevanza delle questioni da lui sollevate;

che, inoltre, la materia è stata ulteriormente disciplinata con il decreto-legge 29 ottobre 1986, n. 708 («Misure urgenti per fronteggiare l'eccezionale carenza di disponibilità abitative»), convertito, con modificazioni, in legge 23 dicembre 1986, n. 899, nonché dal decreto-legge 8 febbraio 1988, n. 26, convertito, con modificazioni, in legge 8 aprile 1988, n. 108;

che identiche questioni sono già state dichiarate da questa Corte manifestamente inammissibili con l'ordinanza n. 264 del 1987 per le medesime ragioni;

che, pertanto, anche le questioni in argomento vanno dichiarate manifestamente inammissibili per difetto di motivazione sulla rilevanza.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, quinto comma, lett. b), del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9 («Norme per l'edilizia residenziale e provvidenze in materia di sfratti»), convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 94, sollevata, in relazione agli artt. 3, 24, 31 e 36 della Costituzione, dal Pretore di Milano con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 giugno 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CASAVOLA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 7 luglio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

N. 792

Ordinanza 22 giugno-7 luglio 1988

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**Istruzione pubblica - Insegnanti supplenti della scuola popolare - Mancata previsione di una riserva di posti nei concorsi magistrali - Norma in parte qua già dichiarata costituzionalmente illegittima (sentenza n. 399/1988) - Manifesta inammissibilità.****(Legge 20 maggio 1982, n. 270, art. 31).****(Cost., artt. 3, 97).**

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 31 della legge 20 maggio 1982, n. 270 («Revisione della disciplina del reclutamento del personale docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica, ristrutturazione degli organici, adozione di misure idonee ad evitare la formazione di precariato e sistemazione del personale precario esistente»), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 10 aprile 1987 dal Consiglio di Stato - Sezione VI giurisdizionale, sul ricorso proposto da De Benedetti Luciana ed altri contro il Ministero della pubblica istruzione ed altri, iscritta al n. 730 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 52, 1ª Serie speciale, dell'anno 1987;

2) ordinanza emessa il 9 luglio 1987 dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana sui ricorsi riuniti proposti da Perricone Giorgina contro Gioia Giuseppina ed altri, iscritta al n. 59 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 10, 1ª Serie speciale, dell'anno 1988;

Visti gli atti di costituzione di De Benedetti Luciana ed altri e di Fusco Annita ed altre;

Udito nella camera di consiglio del 9 giugno 1988 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola;

Ritenuto che il Consiglio di Stato, VI Sezione giurisdizionale, con ordinanza del 10 aprile 1987 (R.O. n. 730/1987), sul ricorso proposto da De Benedetti Luciana ed altri contro il Ministero della pubblica istruzione ed altri, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 87 (*rectius* 97) della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 31 della legge 20 maggio 1982, n. 270, nella parte in cui non prevede la riserva di posti nei concorsi magistrali anche per gli insegnanti supplenti della scuola popolare;

che il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, con ordinanza del 9 luglio 1987 (R.O. n. 59/1988), sui ricorsi riuniti proposti da Perricone Giorgina contro Gioia Giuseppina e nei confronti del Provveditorato agli studi di Agrigento ed altri, ha sollevato analoga questione di legittimità costituzionale della stessa disposizione;

Considerato che i giudizi riguardano un'identica questione e vanno, pertanto, riuniti;

che esattamente *in parte qua* la norma impugnata è già stata dichiarata costituzionalmente illegittima con sentenza di questa Corte n. 399 del 1988, onde l'odierna questione va dichiarata manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme Integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 31 della legge 20 maggio 1982 n. 270 («Revisione della disciplina del reclutamento del personale docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica, ristrutturazione degli organici, adozione di misure idonee ad evitare la formazione di precariato e sistemazione del personale precario esistente»), sollevata dal Consiglio di Stato e dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, in relazione agli artt. 3 e 97 della Costituzione, con le ordinanze di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 giugno 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CASAVOLA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 7 luglio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

88C1126

N. 793

Ordinanza 22 giugno-7 luglio 1988

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Esecuzione per consegna o rilascio - Rilascio nei confronti di conduttore non moroso di immobile adibito ad abitazione - Ammissibilità dell'esecuzione anche nell'ipotesi in cui il locatore non agisca per il soddisfacimento di un suo bisogno abitativo - Motivazione *per relationem* - Difetto di motivazione in ordine alla rilevanza della questione - Questione già dichiarata inammissibile (ordinanza n. 571/1987) - Manifesta inammissibilità.

(Cod. proc. civ., art. 608).

(Cost., art. 42, nel c.d. con gli artt. 1, 2, 3, secondo comma, 29, 31, 36 e 47, secondo comma).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 608 del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 16 novembre 1987 dal Pretore di Finale Ligure nel procedimento civile vertente tra Imassi Sergio e Franco Pier Giuseppe, iscritta al n. 53 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 9, 1ª serie speciale, dell'anno 1988;

Udito nella camera di consiglio del 9 giugno 1988 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola.

Ritenuto che il Pretore di Finale Ligure, con ordinanza emessa il 16 novembre 1987, ha denunciato, in riferimento all'art. 42, secondo comma, della Costituzione, nel combinato disposto con gli artt. 1, 2, 3, secondo comma, 29, 31, 36 e 47, secondo comma, della Costituzione, l'illegittimità costituzionale dell'art. 608 del codice di procedura civile che il giudice rimettente si limita a trascrivere un precedente provvedimento, emesso in data 21 novembre 1981, dalla stessa Autorità rimettente in causa Bergallo contro Milano;

Considerato che il giudice *a quo* ha ommesso qualsiasi motivazione sia in ordine alla rilevanza sia in ordine alla non manifesta infondatezza, limitandosi a trascrivere altra ordinanza di rimessione e, quindi, a motivare *per relationem*

con ciò eludendo il precetto dell'art. 23, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, che fa obbligo al giudice *a quo* di esporre nell'ordinanza di rimessione i termini ed i motivi della questione (v., fra le più recenti, sent. n. 128 del 1987; ordd. nn. 204, 281 e 306 del 1986 e n. 511 del 1987);

che, comunque, la questione sollevata con l'ordinanza alla quale il Pretore fa riferimento nella motivazione relativa al presente giudizio è stata dichiarata da questa Corte, con ordinanza del 10 dicembre 1987 n. 571, manifestamente inammissibile in quanto il giudice *a quo* richiedeva una decisione additiva, legata alla scelta discrezionale tra molteplici, possibili interventi a favore del conduttore, attività questa riservata al legislatore;

che, pertanto, per le ragioni sopraesposte, il giudizio relativo alla proposta questione non può essere ammesso;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 608 del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento all'art. 42, secondo comma, nel combinato disposto con gli artt. 1, 2, 3, secondo comma, 29, 31, 36 e 47, secondo comma, della Costituzione, dal Pretore di Finale Ligure con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 giugno 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CASAVOLA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 7 luglio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

88C1127

N. 794

Ordinanza 22 giugno-7 luglio 1988

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Corte dei conti - Giurisdizione - Responsabilità per eventi dannosi tipici degli amministratori e dei dipendenti degli enti locali - Esclusione per i secondi, della giurisdizione della Corte dei conti - Questione già dichiarata inammissibile (sentenza n. 411/1988 e ordinanza n. 549/1988) - Manifesta inammissibilità.

(D.l.p.r. Sicilia 29 ottobre 1955, n. 6, art. 253, trasfuso nella legge regionale 15 marzo 1963, n. 16).

(Cost., artt. 3, 24, 97 e 103).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 253 del d.l. del Presidente della Regione Sicilia 29 ottobre 1955, n. 6 («Ordinamento amministrativo degli Enti locali nella Regione Siciliana») e trasfuso nella legge della Regione Sicilia 15 marzo 1963, n. 16 («Ordinamento amministrativo degli Enti locali nella Regione siciliana»), promosso con ordinanza

emessa il 13 maggio 1987 dalla Corte dei conti - Sezioni Riunite, sul ricorso proposto dal Procuratore Generale nei confronti di Miceli Vito, iscritta al n. 23 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 7, 1^a serie speciale dell'anno 1988;

Udito nella Camera di consiglio del 9 giugno 1988 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto che le Sezioni Riunite della Corte dei conti hanno sollevato questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 253 dell'ordinamento degli enti locali in Sicilia, approvato con d.l. P.Reg. Sic. 29 ottobre 1955, n. 6, (e successivamente trasfuso nella legge reg. 15 marzo 1963, n. 16) con riferimento al disposto degli artt. 3, 24, 97 e 103 Cost., considerati anche in coordinamento tra loro;

che, nella specie, si dubita della conformità a Costituzione della norma in questione nella parte in cui non consente che i dipendenti degli enti locali siano soggetti alla giurisdizione della Corte dei conti, ove risultino corresponsabili degli eventi dannosi che il precedente art. 244 configura come tipici degli amministratori;

che tale impedimento contrasterebbe con l'art. 3 Cost., per la ingiustificata disparità di trattamento che, in relazione ad un medesimo fatto illecito, si verrebbe a creare tra amministratori e dipendenti di uno stesso ente locale, attesa la diversità non puramente procedurale, dei regimi di accertamento delle relative responsabilità;

che la norma impugnata verrebbe altresì a ledere il diritto di difesa (art. 24, comma secondo, Cost.) degli amministratori che non potrebbero utilmente invocare l'applicazione della regola della ripartizione dell'addebito, prevista dall'art. 82 r.d. 18 novembre 1923, n. 2440;

che un ulteriore contrasto con la Costituzione viene, infine, ravvisato nella ingiustificata sottrazione della responsabilità dei dipendenti degli enti locali, ancorché connessa a quella degli amministratori, alla tendenziale giurisdizione della Corte dei conti (art. 103) con conseguente violazione del principio di imparzialità (art. 97);

Considerato che questa Corte, con pronunce nn. 411 e 549 del 1988 ha dichiarato l'inammissibilità di questioni in parte identiche e in parte analoghe a quella ora sollevata, con motivazioni che coinvolgono tutte le argomentazioni svolte a sostegno della presente ordinanza di rimessione;

che il giudice *a quo* non deduce profili di illegittimità nuovi o diversi, tali da indurre ad una modifica della ricordata giurisprudenza;

che la proposta questione deve essere pertanto dichiarata manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 253 del d.l. P. Reg. Sic. 29 ottobre 1955, n. 6, trasfuso nella legge regionale 15 marzo 1963, n. 16, («Ordinamento amministrativo degli enti locali nella regione Siciliana»), sollevata, con riferimento al disposto degli artt. 3, 24, 97 e 103 Cost., dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 giugno 1988

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 7 luglio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

n. 795

Ordinanza 22 giugno-7 luglio 1988

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**Coniugi - Separazione - Cessazione del regime di comunione dei beni - Provvedimenti provvisori presidenziali - Mancata previsione - Richiesta di sentenza additiva - Discrezionalità legislativa - Manifesta inammissibilità.****(Cod. civ., art. 191).****(Cost., art. 3).**

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 191 del codice civile, promosso con ordinanza emessa il 28 maggio 1987 dal Tribunale di Roma nel procedimento civile vertente tra La Sala Milo e Marchetti Rita, iscritta al n. 782 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 53, 1ª serie speciale dell'anno 1987;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 9 giugno 1988 il Giudice relatore Luigi Mengoni;

Ritenuto che nel corso di un giudizio promosso da La Sala Milo contro la moglie Marchetti Rita «per sentire dichiarare cessato il regime di comunione dei beni a decorrere dal 31 marzo 1983», data di pronuncia del provvedimento con cui i coniugi sono stati autorizzati a vivere separatamente nelle more del procedimento di separazione, a norma dell'art. 708 cod. proc. civ., il Tribunale di Roma, con ordinanza del 28 maggio 1987, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 191 cod. civ., in riferimento all'art. 3 Cost.;

che il giudice *a quo* reputa la norma denunciata contrastante col principio di eguaglianza «perchè sottopone ad eguale regime situazioni giuridicamente difformi, quali quella di coniugi conviventi... e quella di coniugi separati in virtù di specifico provvedimento autorizzativo dell'autorità giudiziaria»;

che la censura investe l'art. 191 «soltanto sotto l'aspetto del perdurante conferimento alla comunione dei beni acquistati, dei frutti e proventi realizzati dopo l'emanazione dei provvedimenti presidenziali», pur essendo venuto a mancare il presupposto della presunzione di legge, consistente nel comune apporto dei coniugi alle necessità della famiglia unita;

che nel giudizio davanti alla Corte non si sono costituite le parti private, mentre è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, il quale conclude con una richiesta di dichiarazione di inammissibilità della questione, rilevando che la violazione dell'art. 3 Cost. viene prospettata in funzione di una sentenza non puramente additiva, ma integrativa della disciplina dei rapporti patrimoniali tra coniugi con un particolare regime di carattere provvisorio, comportante «scelte discrezionali demandate in via esclusiva al legislatore»;

Considerato che la questione di legittimità costituzionale dell'art. 191 cod. civ. — «in quanto non consente che, con l'emanazione dei provvedimenti presidenziali *ex art. 708 cod. proc. civ.*, cessi il conferimento alla comunione degli acquisti successivamente compiuti, nonchè dei frutti dei beni e dei proventi dell'attività separata di ciascuno dei coniugi» — viene sollevata dal giudice *a quo* perchè non sono sostenibili nè la tesi secondo cui lo scioglimento della

comunione dei beni, conseguente alla pronuncia della separazione giudiziale dei coniugi, retroagirebbe fino al momento della domanda giudiziale (tesi affacciata in dottrina o con l'argomento che la domanda di separazione dei corpi conterrebbe anche una domanda di separazione dei beni, onde sarebbe applicabile in via di interpretazione estensiva l'art. 193, quarto comma, oppure sulla base di considerazioni meramente equitative), nè la tesi affermata da una parte della giurisprudenza di merito, la quale, argomentando dal fondamento politico della comunione dei beni, individuato nella convivenza collaborativa dei coniugi, ritiene che il provvedimento del presidente del tribunale «abbia effetto estintivo della comunione tra le parti»;

che la ragione per cui, perdurando il rapporto di coniugio, non solo la separazione di fatto dei coniugi, ma nemmeno i provvedimenti temporanei *ex art. 708 cod. proc. civ.* non sono previsti dall'art. 191 come cause di scioglimento della comunione, è la mancanza in questi casi di un accertamento formale definitivo della cessazione dell'obbligo di convivenza e di reciproca collaborazione;

che il carattere temporaneo del provvedimento presidenziale impedisce che la situazione dei coniugi provvisoriamente autorizzati a vivere separatamente nelle more del giudizio di separazione possa essere equiparata a quella dei coniugi legalmente separati, e dunque esclude che il perdurare per essi del regime di comunione dei beni possa costituire una violazione dell'art. 3 Cost.;

che per configurare una simile violazione il giudice remittente si è riferito come a *tertium comparationis* non già all'effetto estintivo della comunione legale dei beni previsto dall'art. 191 (ai fini di una sentenza additiva che tale effetto estenda anche ai provvedimenti presidenziali *ex art. 708 cod. proc. civ.*), bensì a un effetto giuridico non previsto da questo articolo, nè da alcun'altra norma positiva, consistente nella «quiescenza temporanea» del regime di comunione, ossia nella provvisoria sospensione della *vis acquisitiva* ad esso attribuita dall'art. 177 cod. civ.;

che, prospettata in questi termini, la questione, prima che infondata, è inammissibile, perchè postula una sentenza che introduca nella disciplina della comunione legale dei beni un nuovo istituto normativo, in merito al quale lo stesso giudice *a quo* riconosce necessaria una valutazione di opportunità, anche per quanto riguarda le varie possibili modalità tecniche: una sentenza, cioè, che invaderebbe il campo delle scelte di politica del diritto riservate al legislatore;

Visti gli artt. 26 della legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 191 cod. civ., in riferimento all'art. 3 Cost., sollevata dal Tribunale di Roma con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 giugno 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 7 luglio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

88C1129

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 300

Ordinanza emessa il 16 marzo 1988 dal pretore di Acireale nel procedimento civile vertente tra Dell'Arte Grazia e Giuffrida Francesco

Locazione di immobili ad uso abitativo - Entità del canone fissata in misura non superiore al 3,85% del costo di produzione dell'appartamento - Inadeguatezza per difetto dell'entità del canone - Prospettata compressione della libertà contrattuale e del diritto di proprietà.

(Legge 27 luglio 1978, n. 392, artt. 12 e 14).

(Cost., artt. 41 e 42).

IL PRETORE

Ha emesso la seguente ordinanza nella causa civile per determinazione di equo canone promossa da: Dell'Arte Grazia rappresentata dell'avv. Ettore Toscano, nei confronti di Giuffrida Francesco (contumace);

Ritenuto che il tentativo di conciliazione proposto da Dell'arte Grazia conduttore, con ricorso del 5 gennaio 1988, non è riuscito sicché la domanda per la determinazione del canone appare procedibile;

Ritenuto che la conduttrice chiede la riduzione del canone pattuito (L. 500.000 al mese) a quello legale (L. 88.047) ai sensi degli art. 12 e segg. legge 27 luglio 1978 n. 392;

Ritenuto che questo pretore ritiene doveroso sollevare d'ufficio la questione di legittimità costituzionale relativa agli artt. 12 e 14 della legge 27 luglio 1978, n. 392, in relazione agli artt. 41 e 42 della Costituzione, in quanto attraverso l'imposizione legislativa di un canone non superiore al 3,85% del costo di produzione dell'appartamento il legislatore ha eccessivamente compresso il diritto di proprietà e l'iniziativa economica privata (libera contrattazione tra le parti) a tutto vantaggio di una delle parti (la conduttrice) creando così una situazione di privilegio per quest'ultima a prescindere dalle condizioni economiche della stessa. Infatti, è di tutta evidenza che la percentuale di redditività stabilita dal legislatore (3,85%) è più bassa dello stesso tasso legale di interessi (che già è basso rispetto a quello praticato nel mercato del denaro) e assai più basso del tasso che lo stesso Stato pretende dai contribuenti morosi (12%).

Per giunta, tale percentuale viene applicata non sul (variabile) valore di mercato dell'immobile, bensì su (fisso) costo di produzione (cioè su quanto costa la produzione dell'alloggio) che è notoriamente assai più basso del valore di mercato dell'alloggio. Il riferimento al costo di produzione (che potrebbe essere giustificato soltanto se a locare l'immobile fosse il costruttore) serve soltanto come escamotage per ridurre ancora di più il reddito che il locatore può trarre dell'immobile, a tutto vantaggio del conduttore.

Questi viene privilegiato, in quanto tale, a prescindere dalle sue condizioni economiche; sicché può verificarsi il caso (non infrequente) che il conduttore sia più benestante del locatore, e nonostante ciò la legge lo privilegia facendogli pagare un canone locativo tutt'altro che equo. La disciplina legale, sovrapponendosi a quella convenzionale, viola la libera iniziativa economica (libertà contrattuale) e il diritto di proprietà (perché normalmente locatore è il proprietario, e il canone locativo costituisce reddito dell'immobile e quindi della proprietà).

Sono sotto gli occhi di tutti le conseguenze dannose per l'intera società, di tale modo di calcolare il canone: fuga del risparmio dall'investimento nell'acquisto di case per abitazione, diminuzione della costruzione di nuove case e rarefazione dell'offerta di alloggi. Poiché la questione non può essere risolta e il giudizio definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale di cui sopra.

Dispone la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso;

Manda alla cancelleria per gli adempimenti previsti dall'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87.

Acireale, addì 16 marzo 1988

Il pretore: STURIALE

N. 301

Ordinanza emessa il 5 giugno 1985 (pervenuta alla Corte costituzionale il 10 giugno 1988) dalla Corte dei conti sul ricorso proposto da Testa Cosimo ed altri contro il Ministero della difesa

Pensioni civili e militari - Diritto a pensione indiretta dei genitori di militari deceduti per causa di servizio ordinario senza lasciare coniuge o figli con diritto a pensione - Condizioni - Inabilità a proficuo lavoro e disagiate condizioni economiche.

(R.D. 21 febbraio 1895, n. 70, art. 123, modificato dalla legge 19 aprile 1906, n. 135, articolo unico, integrato e modificato dalla legge 22 gennaio 1934, n. 121; legge 15 febbraio 1958, n. 46, art. 12, sesto comma; d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, art. 83, in relazione alla legge 18 marzo 1968, n. 313, artt. 71, primo comma, e 73, secondo comma; d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, artt. 62, primo comma, e 64, secondo comma).

(Cost., artt. 2 e 3).

LA CORTE DEI CONTI

Ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso prodotto dal defunto sig. Cosimo Testa e riassunto dai figli Maria Concetta, Angela, Vito Luigi ed Anna Maria Testa, elettivamente domiciliati in Roma, via G.G. Belli n. 110, presso l'avv. Darwin Albanese, contro il decreto n. 88 in data 21 febbraio 1957, del Ministero della difesa; e sul ricorso prodotto dalla sig.na Angela Testa, nell'interesse della sorella Anna Maria, elettivamente domiciliata come sopra, contro la nota n. 12837 in data 1° dicembre 1959, dello stesso Ministero.

FATTO

Con il suindicato decreto ministeriale del 1957 è stata respinta la domanda di pensione privilegiata ordinaria indiretta del sig. Cosimo Testa, nato il 16 aprile 1898, padre del sergente Giuseppe, deceduto in servizio il 4 aprile 1954, perché, pur ammettendosi che il defunto militare costituiva il sostegno principale e necessario del genitore, questi non era sessagenario alla data di morte del figlio, né assolutamente inabile a qualsiasi proficuo lavoro, in quanto affetto da «ipertensione ed ernia scrotale destra».

Con la successiva nota ministeriale del 1959 è stata respinta l'analoga istanza pensionistica della sorella del defunto militare, sig.na Anna Maria Testa, in quanto il trattamento privilegiato richiesto era già stato negato al padre.

Contro il primo provvedimento ha ricorso Cosimo Testa e, dopo il suo decesso avvenuto il 28 dicembre 1957, il gravame è stato riassunto dai figli Maria Concetta, Angela, Vito Luigi ed Anna Maria, con atto da tutti regolarmente sottoscritto.

Contro il secondo provvedimento, nell'interesse di Anna Maria Testa, considerata incapace perché affetta da epilessia, ha ricorso la sorella Angela.

Con atto conclusionale notificato ai ricorrenti il 19 novembre 1981, il procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso già proposto da Cosimo Testa, perché questi alla data di morte del figlio militare effettivamente non era inabile a proficuo lavoro, per la natura e la limitata entità delle sue infermità e perché esplicava in realtà, sia pur saltuariamente, attività remunerativa; ed ha chiesto che il ricorso proposto da Angela Testa, non tutrice, curatrice o procuratrice speciale della sorella Anna Maria, sia dichiarato inammissibile.

Tutti i suindicati figli del defunto Cosimo Testa, compresa, per entrambi i ricorsi, specificamente indicati, Anna Maria che ha regolarmente sottoscritto la procura speciale 3 giugno 1982 autenticata presso il Consolato d'Italia a Grenoble (Francia), hanno conferito mandato all'avv. Darwin Albanese.

Questi all'udienza odierna ha chiesto l'accoglimento di entrambi i ricorsi, mentre il pubblico ministero, segnalata l'inapplicabilità al caso dell'art. 92 del vigente testo unico 29 dicembre 1973, n. 1092 e della in esso richiamata normativa pensionistica di guerra, per essere il sig. Cosimo Testa deceduto prima del 21 novembre 1967, ha confermato le richieste di cui all'atto conclusionale.

DIRITTO

Preliminarmente la sezione dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 1, secondo comma, del regolamento di procedura approvato con regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038, il ricorso di Anna Maria Testa contro la nota ministeriale 1° dicembre 1959 n. 12837, nella considerazione che la volontà di ricorrere contro tale provvedimento è stata validamente ed inequivocabilmente espressa dalla diretta interessata, mediante sottoscrizione autenticata della relativa procura speciale *ad litem* conferita il 3 giugno 1982, all'avv. Darwin Albanese.

Riguardo al merito dei due ricorsi in esame, quello testè menzionato di Anna Maria Testa e quello originariamente proposto dal defunto Cosimo Testa e riassunto dai figli Maria Concetta, Angela, Vito Luigi ed Anna Maria, contro il decreto ministeriale 21 febbraio 1957, n. 88, ricorsi che vanno riuniti ai sensi dell'art. 274 del c.p.c., per parziale connessione ed economia di attività processuale, rileva la sezione che con essi si verte principalmente in materia di esistenza o meno, in un genitore di militare morto per causa di servizio ordinario, dei requisiti soggettivi alternativi dell'età o della inabilità a proficuo lavoro, con riferimento alla data di morte del figlio, richiesti dalla relativa normativa, per il conseguimento del diritto a pensione, ed indirettamente condizionanti altresì l'analogo diritto dei collaterali del defunto militare (v. art. 84 del vigente testo unico 29 dicembre 1973, n. 1092, e precedente art. 12, ultimo comma, della legge 15 febbraio 1958, n. 46, applicabile anche alle pensioni privilegiate ordinarie, giusta dec. sez. riun. 28 marzo 1968, n. 17/C, su ric. Saccone).

Orbene, su questa sezione con ordinanza 5 maggio 1983, n. 63585, su ricorso Gallo, per motivi in parte autonomamente espressi, in parte recepiti dall'analogo ordinanza 22 febbraio 1983 n. B/83/98, della sezione seconda giurisdizionale per le pensioni di guerra, su ricorso Macciò, ha dichiarato non manifestamente infondata e proposto alla Corte costituzionale, presso la quale tuttora pende il relativo giudizio, la questione di legittimità costituzionale della surricordata normativa, subordinante la concessione del trattamento privilegiato indiretto ai genitori di militari deceduti per causa di servizio, tra l'altro ai requisiti soggettivi dell'inabilità a proficuo lavoro e delle disagiate condizioni economiche, per contrasto con gli artt. 2 e 3 della Costituzione.

Poiché peraltro trattavasi in concreto di caso in cui, pur essendo il figlio militare deceduto per causa di servizio ordinario, per l'art. 92 del testo unico n. 1092/1973 doveva essere applicata la normativa pensionistica di guerra, la questione di legittimità costituzionale sollevata riguardava gli artt. 64, primo comma, lett. a) e 67 della legge sulle pensioni di guerra 18 marzo 1968, n. 313, gli artt. 57, primo comma, lett. a), 58, 70 e 86 del testo unico delle norme sulle pensioni di guerra approvato con d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915 e l'art. 12 del d.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834, di definitivo riordinamento delle pensioni di guerra.

Ma il sig. Cosimo Testa, del cui diritto a pensione privilegiata ordinaria indiretta qui principalmente si discute, è deceduto il 28 dicembre 1957, prima cioè del 21 novembre 1967, data a decorrere dalla quale può avere effetto l'applicazione della normativa pensionistica di guerra ai congiunti dei militari morti per causa di servizio ordinario. Il suo diritto a pensione va quindi valutato alla luce della normativa pensionistica ordinaria e cioè (tenuto conto che il diritto in discussione sorge con la morte del figlio militare, avvenuta nella specie il 4 aprile 1954): art. 123 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari approvato con regio decreto 21 febbraio 1934, n. 70, modificato dall'articolo unico della legge 19 aprile 1906, n. 135, ed integrato e modificato dalla legge 22 gennaio 1934, n. 121 (normativa al cui contenuto implicitamente si è richiamato, infatti, il decreto ministeriale 21 febbraio 1957, n. 88, impugnato dal Testa); art. 12, sesto comma, della già citata legge 15 febbraio 1958, n. 46; art. 83 del vigente testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, anch'esso già citato ed applicabile al presente giudizio per il successivo art. 256.

Poiché tali disposizioni subordinano anch'esse il diritto a pensione privilegiata del genitore di militare deceduto per causa di servizio ordinario al possesso dei ricordati requisiti soggettivi dell'inabilità a proficuo lavoro e delle disagiate condizioni economiche, sono valide nei loro confronti tutte le ragioni di dubbio (che qui vanno intese come incondizionatamente e totalmente riprodotte) in ordine alla loro legittimità costituzionale, per contrasto con gli artt. 2 e 3 della Costituzione, ragioni già poste da questa Corte a base delle due citate ordinanze di remissione degli atti alla Corte costituzionale 22 febbraio 1983, n. B/83/98, della sezione seconda giurisdizionale per le pensioni di guerra su ricorso Macciò, e 5 maggio 1983, n. 63585, di questa sezione quarta giurisdizionale ordinaria su ricorso Gallo. Né in contrario potrebbe ragionevolmente invocarsi, in questa materia, la differenziazione di ambito d'efficacia delle norme in questione, meramente cronologica, di cui all'ultimo comma dell'art. 92, citato testo unico n. 1092/1973.

Le considerazioni sin qui svolte in ordine alla necessaria applicazione, in questo giudizio, della normativa pensionistica ordinaria, anziché di quella di guerra, rendono evidente la rilevanza della questione di costituzionalità che con la presente si intende proporre.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Ritiene rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 123 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato con r.d. 21 febbraio 1895, n. 70, modificato dall'articolo unico della legge 19 aprile 1906, n. 135, ed integrato e modificato dalla legge 22 gennaio 1934, n. 121; dell'art. 12, sesto comma, della

legge 15 febbraio 1958, n. 46; e dell'art. 83 del vigente testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, per contrasto con gli artt. 2 e 3 della Costituzione, nelle parti in cui nei confronti dei genitori dei militari deceduti per causa di servizio ordinario senza lasciare coniuge o figli con diritto a pensione, subordinano il sorgere del diritto a trattamento privilegiato ordinario indiretto al possesso dei requisiti soggettivi dell'invalidità a proficuo lavoro e delle disagiate condizioni economiche da parte dei genitori medesimi; con riferimento, per quanto in particolare riguarda il contrasto con l'art. 3 della Costituzione, gli artt. 71, primo comma, e 73, secondo comma, della legge 18 marzo 1968, n. 313; ed agli artt. 62, primo comma, e 64, secondo comma, del d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, che tali requisiti non richiedono;

Sospeso il giudizio sui due ricorsi riuniti, ordina:

- 1) la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;
- 2) la notifica della presente ordinanza ai ricorrenti, al procuratore generale di questa Corte ed al Presidente del Consiglio dei Ministri;
- 3) la comunicazione della stessa ordinanza ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Così disposto in Roma, nella camera di consiglio del 5 giugno 1985.

Il presidente: DE SIMONE

88C1049

N. 302

Ordinanza emessa il 6 maggio 1986 (pervenuta alla Corte costituzionale il 14 giugno 1988) dalla commissione tributaria di primo grado di Roma sul ricorso proposto da *Thermes Laura* contro l'ufficio del registro di Roma

Imposta di registro - Agevolazioni a favore degli alloggi costruiti dalle società di mutuo soccorso, cooperative edilizie e loro consorzi e dagli I.A.C.P. - Mancata previsione della estensione di dette agevolazioni a favore degli alloggi di tipo economico e popolare costruiti da altri enti pubblici o enti nazionali - Prospettata disparità di trattamento di fattispecie omogenee e violazione del principio del favore dell'accesso del risparmio alla proprietà dell'abitazione perseguito con le agevolazioni fiscali esistenti, senza limitazioni e distinzioni, prima dell'entrata in vigore delle norme impugnate per la costruzione di edifici destinati ad abitazioni di tipo economico e popolare.

(D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634, art. 80, secondo comma; d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, art. 32, secondo comma).
(Cost., artt. 3 e 47).

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO

Ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso di *Thermes Laura* contro l'ufficio registro 1° Atti Privati - Roma;
Oggetto: vol. 222087;

Con atto 2 giugno 1982 la sig.ra *Thermes Laura* proponeva ricorso ovvero diritto di accertamento di valore (vol. 222087), notificato in data 15 aprile 1982 a cura dall'ufficio registro 1° atti privati di Roma, relativo ai beni e diritti oggetto dell'atto reg.to il 16 maggio 1980 al n. 4427/2 (assegnazione di un appartamento in Roma - Via della Farnesina n. 354 - da parte dell'ENCAIP S.r.l. - Ente nazionale per la costruzione di alloggi e impiegati privati - Società senza scopo di lucro) con il quale il valore, dichiarato in L. 9.068.400, veniva rettificato in L. 154.000.000 e ritenuto assoggettabile all'imposta proporzionale di registro.

Deduciva, nel contestato dell'atto, che l'ufficio era incorso in grave errore, trattandosi, nel caso di specie, di assegnazione di appartamento già in data 27 gennaio 1964, per atti notai Napoleone, locato dall'ente alla ricorrente con patto di pretura vendita, ai sensi della legge n. 408/1949, regolarmente registrato, ai patti e condizioni, di cui al detto piano atti, in particolare per quanto riguarda il valore del bene pari al costo dell'immobile.

Con nota 19 marzo 1984, l'ufficio contestava l'assunto della ricorrente, deducendo che il contratto di locazione con patto di futura vendita produce effetti meramente obbligatori, mentre il trasferimento della proprietà diviene operativo solo con l'atto di assegnazione che quindi deve essere assoggettato all'imposta proporzionale di registro secondo la normativa vigente alla data dell'assegnazione, e cioè quella derivante dall'art. 42 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, che espressamente stabilisce l'abrogazione di tutte le agevolazioni tributarie non previste nel decreto stesso.

Con memoria del 21 marzo 1984 la ricorrente svolgeva ampie argomentazioni di diritto e di merito, in particolare sostenendo la sussistenza delle agevolazioni *ex art.* 153 testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, per altro riconosciute in alcune decisioni della stessa sez. X di questa commissione, nonché il diritto della registrazione dell'atto a tassa fissa, sia sotto il profilo della interpretazione analogica delle norme contenute nel d.P.R. n. 633/1972, istitutivo dell'Iva, e nel d.P.R. n. 643/1972, istitutivo dell'Invim, per il caso di vendita con riserva di proprietà e di locazione con clausola di trasferimento vincolante per ambedue le parti, sia sotto il profilo della interpretazione analogica dell'art. 26 della vigente legge di registro in relazione all'art. 1523 del c.c. sempre per quanto attiene il caso di vendita con riserva di proprietà; chiedeva altresì che «fosse dichiarata non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 42 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 60, nella parte in cui limita ad alcune ristrette ipotesi la conferma dei benefici ed esenzioni di cui all'art. 153, t.u. 28 aprile 1938, n. 1165, nonché degli artt. 80, secondo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 634, e 32, secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, con ogni altra conseguente pronuncia e declaratoria di legge».

Il collegio, in considerazione delle precedenti decisioni *in subiecta materia* e della diversa oscillante giurisprudenza in proposito, ritiene opportuno che la stessa debba essere definitivamente esaminata alla luce della sollevata eccezione di legittimità costituzionale delle norme richiamate, disattendendo ogni altra argomentazione svolta, nel caso di specie, della ricorrente in diritto e nel merito.

Ed infatti non può revocarsi in dubbio che l'art. 153, t.u., n. 1165/38, attesa la sua natura di norma agevolativa tributaria, non sia più operante a far tempo dal 1° gennaio 1974, poiché *ex art.* 42 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, risultano abrogate, dalla data di entrata in vigore di detto provvedimento legislativo, le disposizioni concernenti le esenzioni e agevolazioni tributarie diverse da quelle indicate nello stesso decreto o in quelli di attuazione della legge delega n. 825 1971.

D'altra parte è bene ricordare che i benefici tributari per l'edilizia economica e popolare non espressamente previsti dall'art. 80, secondo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634, soltanto a favore delle società di Mutuo soccorso, delle cooperative e loro consorzi, nonché dall'art. 32 secondo comma, del d.P.R. n. 601/1973, che ha esteso le agevolazioni fiscali anche ai contratti relativi alla attuazione di programmi pubblici di edilizia residenziale di cui al titolo quarto della legge n. 865/1971, e quindi al trasferimento della proprietà degli alloggi costruiti dallo I.A.C.P.

Ciò posto, ne discende che non esiste attualmente nella nostra legislazione una previsione normativa di favore fiscale analoga a quella di cui al non più vigente art. 153, t.u. n. 1165/38 per gli atti di trasferimento delle case di tipo economico e popolare costruite dagli Enti Pubblici, diversi dallo I.A.C.P. o da Enti nazionali (come l'E.N.C.A.I.P.) «costituiti con lo scopo di costruire senza finalità di lucro case popolari da assegnare in locazione con fatto di futura vendita e di riscatto» (cfr. n. 13 art. 16, t.u. n. 1165/38), diversi dalle società di mutuo soccorso, delle cooperative e loro consorzi.

Tale disparità di trattamento non trova giustificazione alcuna ove si consideri l'omogeneità degli scopi perseguiti siano più di lucro degli altri enti o istituti nella costruzione di alloggi economici e popolari da cedere in proprietà o con fatto di futura vendita ad analoghe categorie di cittadini dotati di non rilevanti mezzi economici.

Ne consegue, ad avviso della commissione, che la sollevata eccezione di illeggittimità costituzionale dell'art. 80, secondo comma del d.P.R. n. 634/1972 e dell'art. 32, secondo comma, del d.P.R. n. 601/1973 appare non manifestamente infondata nella parte in cui in essi non si prevede la estensione del trattamento fiscale di favore, disposto per gli alloggi costruiti dalle società di mutuo soccorso, cooperative edilizie e loro Consorzi e degli I.A.C.P., agli altri alloggi di tipo economico e popolare costruiti da altri enti pubblici o enti nazionali a tale precipuo scopo costituiti.

È ciò in specifica relazione all'art. 3 della Costituzione, risultando inequivocabilmente violato in concreto il principio di uguaglianza in esso sancito, attesa la rilevata diversità di trattamento derivante dalle predette previsioni normative rispetto ad omogenee fattispecie prese in considerazione sia sotto il profilo oggettivo, sia sotto il profilo soggettivo.

La censura sul piano costituzionale di dette norme appare non manifestamente infondata altresì in relazione all'art. 47, secondo comma, della Costituzione che recita; (la Repubblica) «favorisce l'eccesso del risparmio popolare nella proprietà dell'abitazione»; finalità notoriamente perseguita con le agevolazioni fiscali concesse sia nel corso della costruzione di edifici destinati all'abitazione di tipo economico e popolare, sia al momento della stipulazione degli atti di trasferimento della proprietà, agevolazioni per altro tutte esistenti e vigenti, senza limitazioni e disfunzioni, prima delle norme delegate sopra richiamate.

Essendo la questione rilevante ai fini del decidere, il giudizio va sospeso e va ordinata la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, previa le altre incumbenze di legge.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Ritenuta non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 80, secondo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634, nonché dell'art. 32, secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, per possibile contrasto con gli artt. 3 e 47 della Costituzione;

Sospende il giudizio in corso e ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina altresì che, a cura della segreteria, la presente ordinanza venga notificata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Così deciso in Roma il 6 maggio 1986.

(Seguono le firme)

88C1050

N. 303

*Ordinanza emessa il 17 marzo 1988 dal tribunale militare di Padova
nel procedimento penale a carico di Caprini Claudio*

Reato militare - Danneggiamento colposo di beni mobili appartenenti all'amministrazione militare - Eccessiva afflittività della prevista reclusione militare - Ingiustificato deterioramento del militare rispetto agli altri cittadini per i quali non è previsto il reato di danneggiamento colposo - Limitazione dei diritti fondamentali della persona e della libertà personale non giustificabile per le esigenze di difesa della nazione - Riferimento all'ordinanza della Corte costituzionale n. 143/1988 di manifesta inammissibilità di identica questione, ritenuta superabile in base ai nuovi argomenti addotti.

(Codice penale militare, art. 170, in relazione al codice penale militare art. 169).

(Cost., artt. 2, 3, 13 e 52).

IL TRIBUNALE MILITARE

Ha emesso la seguente ordinanza nella causa contro Caprini Claudio, nato il 30 settembre 1967 a Bologna, atto di nascita n. 3090-1A-R.2, ivi residente in via P. Busacchi n. 13, celibe, 3ª media, magazziniere, impossidente, incensurato, soldato nel 5º Battaglione genio pinieri «Bolsena» in Udine, libero, imputato di: deterioramento di cose mobili militari, colposo (artt. 169 e 170 del c.p.m.p.) perché, soltanto nel 5º Battaglione genio pionieri «Bolsena» in Udine, il 4 aprile 1987, mentre era alla guida del pulmino E.I.079 su un tratto di strada all'interno del poligono del «Cormor», per imperizia, provocava l'urto dell'automezzo contro un ostacolo stradale ed il danneggiamento dell'automezzo stesso; con l'aggravante 171 n. 1 del c.p.m.p. per la particolare rilevanza del danno cagionato;

FATTO E DIRITTO

Nell'udienza del 14 luglio 1987, e anteriormente al compimento per la prima volta delle formalità di apertura del dibattimento, l'imputato ha chiesto, a norma dell'art. 77 della legge 24 novembre 1981, n. 689, l'applicazione della sanzione sostitutiva della pena pecuniaria. La difesa, per il caso che le sanzioni sostitutive fossero da questo tribunale ritenute in via di principio non applicabili ai reati militari, ha chiesto che venga sollevata questione di costituzionalità del detto art. 77, in relazione agli artt. 3 e 27 della Costituzione.

A conclusione del dibattimento del 14 luglio (cui si era proceduto per l'opposizione del pubblico ministero all'applicazione delle sanzioni sostitutive), questo tribunale, — ravvisando a carico del Caprini tutti gli estremi materiali e soggetti del contestato reato di deterioramento colposo di cose mobili militari (artt. 169 e 170 del c.p.m.p.), e nel contempo la sussistenza della condizione di procedibilità prevista per il reato medesimo —, e d'altra parte ritenendo di dover, prima di scendere all'esame delle questioni riguardanti il trattamento sanzionatorio, considerare ogni problema attinente al precetto penale, ha d'ufficio sollevato questione di costituzionalità degli artt. 169 e 170 del c.p.m.p., in relazione agli artt. 2, 3, 13 e 52, ultimo comma, della Costituzione.

Con ordinanza n. 143 del 27 gennaio 1988 la Corte costituzionale, richiamandosi alle considerazioni già svolte con la sentenza n. 280 del 23 luglio 1987, ha dichiarato la «manifesta inammissibilità» della questione sollevata da questo tribunale: le argomentazioni contenute nell'ordinanza di rimessione sono apparse alla Corte un groviglio di contraddizioni, tale da rendere impossibile una sicura individuazione dei veri termini del *petitum*, e da rappresentare quindi un insuperabile ostacolo all'esame nel merito della questione stessa.

A conclusione dell'odierno dibattimento, nel quale sono ancora emersi a carico del caporale Caprini gli estremi del contestato reato, questo giudice ritiene di doversi adoperare in modo da eliminare quelle incertezze che sinora non hanno permesso una normale conclusione del procedimento incidentale dinanzi alla Corte.

Emergono dei dubbi circa la legittimità costituzionale dell'art. 170 del c.p.m.p., in relazione all'art. 169 del c.p.m.p., che penalizza la distruzione ed il deterioramento colposo di qualsiasi cosa mobile appartenente all'amministrazione militare.

A tal riguardo, viene innanzitutto in rilievo che manca nell'ordinamento penale comune una norma incriminatrice che in via generale punisca il danneggiamento colposo di qualsiasi cosa mobile altrui, o specificamente appartenente alla pubblica amministrazione. Il danneggiamento colposo è configurato come reato solo quando venga a riguardare cose di particolare interesse (come del resto riconosce la stessa Corte costituzionale con la sentenza n. 104/1976): i monumenti o le altre cose di pregio archeologico, storico o artistico (art. 733 del c.p.); le cose dell'azienda delle FF.SS. (art. unico della legge 20 marzo 1968, n. 304, ora tramutato da norma penale in precetto amministrativo).

La regola, espressa per l'appunto dall'art. 170 del c.p.m.p., secondo cui nella legislazione penale militare viene, al contrario, punito il deterioramento colposo, ad opera del militare, di qualsiasi cosa mobile appartenente all'amministrazione militare, mette in evidenza un'ingiustificata diversità di trattamento a danno del militare (art. 3 della Costituzione), dal momento che non è in alcun modo sostenibile che ogni cosa, dalla più comune (la penna biro della fureria ed il bicchiere del refettorio) alla più specializzata (il carro armato) e sofisticata (il *computer*), assuma un particolare valore per il solo fatto di entrare nel patrimonio dell'amministrazione militare.

D'altra parte, se l'appartenenza delle varie cose all'amministrazione militare fosse realmente il segno di un particolare interesse insito nelle medesime, il legislatore non avrebbe esitato a configurare i reati militari in questione come realizzabili — analogamente a quanto previsto per altri — da chiunque, e non dal solo militare.

L'avvocatura dello Stato, a sostegno dell'infondatezza della questione nel procedimento conclusosi con la già citata sentenza n. 280/1987, si è richiamata alla previsione dell'art. 52 della Costituzione, per cui «l'interesse costituzionale di assicurare il regolare svolgimento del servizio militare» consentirebbe al legislatore «non solo di introdurre limitazioni, ma anche di sanzionare penalmente i fatti colposi ex art. 170 del c.p.m.p.». Ma il problema, a parere di questo tribunale, non può esaurirsi con la constatazione dell'esistenza di tale interesse, dal momento che, come la stessa Corte costituzionale ha statuito con le sentenze n. 126/1985 (in materia processualpenale militare), e n. 278/1987 (in materia processualpenale militare) è necessario che la tutela di interessi-valori costituzionalmente riconosciuti avvenga senza eccessi, nel rispetto della complessiva gerarchia esistente tra i vari valori riconosciuti e garantiti dalla Costituzione. A questa esigenza, del resto, si informa la legge 11 luglio 1978, n. 382, (norme di principio sulla disciplina militare), la cui norma-base (art. 3) sancisce che «limitazioni all'esercizio di diritti» e l'«osservanza di particolari doveri» possano con legge essere imposte al militare quando ciò sia veramente necessario per «garantire l'assolvimento dei compiti propri delle Forze armate».

Il diritto di libertà personale (artt. 2 e 13 della Costituzione) non può non competere anche al militare, tanto più che l'ordinamento militare deve informarsi (art. 52, ultimo comma, della Costituzione) ai principi basilari della Repubblica. Pertanto, anche la normazione penale militare, in quanto previsione legislativa, per la tutela di beni giuridici militari, di specifiche sanzioni limitative di questo diritto, non può non procedere secondo criteri che rispettino la reciproca importanza dei vari valori che vengono in considerazione. Quindi, nella materia militare non può essere penalizzato, in nome dell'«interesse costituzionale di assicurare il regolare svolgimento del servizio militare», qualsiasi fatto che realizzi una, anche minima, trasgressione dell'articolata e capillare deontologia militare, ma solamente quelle condotte che, considerate nella loro materialità e nell'elemento soggettivo, abbiano una certa importanza lesiva, degna di essere comparata con il bene della libertà personale che con la sanzione viene a subire delle limitazioni. E, secondo questo Tribunale, è violata questa proporzione quando viene penalmente sanzionato il danneggiamento meramente colposo, ad opera del militare, di qualsiasi cosa mobile appartenente all'amministrazione militare.

Per questo reato è prevista la reclusione militare, e quindi sanzione direttamente limitativa della libertà personale. Ma la censura di incostituzionalità, — lo si precisa con riferimento alle osservazioni svolte dalla Corte costituzionale con l'ordinanza che ha concluso per la manifesta inammissibilità della questione —, riguarderebbe la norma incriminatrice anche qualora questa stabilisse una pena pecuniaria, la cui inosservanza è a sua volta punita con misura limitativa della libertà personale, pur surrogabile con il lavoro sostitutivo (art. 102 della legge 24 novembre 1981, n. 689).

Dubbi di incostituzionalità (che sin qui sono scaturiti principalmente dal confronto con la legislazione penale comune) insorgono anche se la norma dell'art. 170 del c.p.m.p. viene considerata in relazione ad altre disposizioni penali-militari.

V'è da notare, innanzitutto, che la distruzione ed il danneggiamento colposo delle cose mobili di maggior valore economico ed operativo (navi, aeromobili, convogli) è principalmente affidato a speciali norme incriminatrici (artt. 167, terzo comma, 106, 108 e 109 del c.p.m.p.); per cui risulta ancor più evidente la sostanziale non lesività; — cui si è correlata l'ipotesi di violazione degli artt. 2 e 13 della Costituzione —, dei fatti, colposi, compresi nella previsione dell'art. 170 del c.p.m.p. Inoltre, considerando che il militare, particolarmente in servizio di leva, per ragioni addestrative è costretto a maneggiare ed utilizzare cose di cui ancora non conosce bene il funzionamento, e che quindi può facilmente danneggiare, non sembra giustificabile, sotto il profilo del principio di uguaglianza, che per i fatti previsti dell'art. 170 del c.p.m.p. dalla nozione di colpa non sia esclusa l'imperizia, nella specie contestata all'imputato, mentre proprio in questo senso stabilisce l'art. 106, terzo comma, del c.p.m.p. per analoghi fatti riguardanti gli aeromobili.

In definitiva, per le suesposte ragioni questo tribunale ritiene non manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 170, in riferimento all'art. 169 del c.p.m.p., in relazione agli artt. 2, 3, 13 e 52, terzo comma, della Costituzione.

P. Q. M.

Letto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara non manifestamente infondata e rilevante la questione di legittimità costituzionale dell'art. 170 del c.p.m.p., in riferimento all'art. 169 del c.p.m.p., in relazione agli artt. 2, 3, 13 e 52, terzo comma, della Costituzione;

Dispone la sospensione del procedimento in corso e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che la presente ordinanza sia notificata alle parti ed al Presidente del Consiglio dei Ministri, e comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Padova, addì 17 marzo 1988

Il presidente: (firma illeggibile)

88C1051

N. 304

*Ordinanza emessa il 3 maggio 1988 dal tribunale militare di Padova
nel procedimento penale a carico Di Marco Carlo*

Ordinamento giudiziario militare - Tribunali militari - Composizione - Rilievi - Esercizio di funzioni giurisdizionali senza la effettiva sottoposizione (per la mancanza di un organo di autogoverno della magistratura militare analogo al C.S.M.) dei giudici togati a responsabilità disciplinare a garanzia della regolare amministrazione della giustizia - Mancanza di indipendenza dei giudici non togati dal potere esecutivo - Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 266/1988.

(R.D. 9 settembre 1941, n. 1022, art. 1; legge 7 maggio 1981, n. 180, art. 2).

(Cost., artt. 3, 13, 28, 97, 101 e 105).

IL TRIBUNALE MILITARE

Ha emesso la seguente ordinanza nella causa contro Di Marco Carlo, nato il 15 giugno 1967 a S. Felice a Canello (Caserta) atto di nascita n. 40, ivi residente in via Napoli n. 125, celibe, imbianchino, incensurato, soldato in congedo, già nell'11 Battaglione bersaglieri «Caprera» in Orcenico (Pordenone), libero; imputato di furto militare aggravato e continuato (artt. 81 cpv. I del c.p. e 230 primo e secondo comma del c.p.m.p.) perché, soldato nell'11° Battaglione bersaglieri «Caprera» in Orcenico (Pordenone), in date anteriori e prossime al 30 novembre 1987, all'interno della caserma sede del proprio reparto, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, si impossessava, al fine di trarne profitto, di 2 *foulard* già usati, di colore cremisi per bersagliere, di 1 *fez* da bersagliere già

adoperato di 1 piumetto da bersagliere con relativa custodia in cartone, di 1 materassino gonfiabile con la scritta «Comandante della compagnia in sede vacante tenente Sergio Russo» e la sigla «E.I.» (esercito italiano) in buono stato, sottraendoli all'amministrazione militare che li deteneva.

Ha ritenuto:

1. — All'odierno dibattito il pubblico ministero ha *in limine litis* sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 n. 1 del regio decreto 9 settembre 1941, n. 1022 (ordinamento giudiziario militare di pace e di guerra e norme complementari) come modificato con legge 7 maggio 1981, n. 180 (modifiche all'ordinamento giudiziario militare di pace), e 2, primo e secondo comma, della stessa legge n. 180/1981, in relazione agli artt. 3, 13, primo e secondo comma, 28, 105, 107, secondo comma, e 108, secondo comma, della Costituzione.

La questione attiene da un lato ai giudici «togati» componenti il tribunale militare — magistrati militari —, e dall'altro lato al membro non togato dello stesso tribunale, cioè l'ufficiale cui per estrazione a sorte sono conferite le funzioni di giudice nell'ambito dell'organo collegiale. In entrambi i casi un serio dubbio di costituzionalità concernente, secondo il p.m., la struttura attuale dei tribunali militari.

2. — Sotto il primo profilo, il p.m. ha rilevato che i tribunali militari, a seguito della organizzazione data all'ordinamento giudiziario militare dalla legge n. 180/1981 — intervenuta già con grave ritardo ad adeguare l'apparato giudiziario militare ai principi costituzionali —, gravitano ancora in un sistema che non prevede un organo di autogoverno della magistratura militare. Infatti, nell'art. 15 della stessa legge il legislatore si è limitato a prevedere genericamente la futura — mai avvenuta — costituzione dell'organo medesimo, assegnandone invece le funzioni — «per la durata di non più di un anno» — al Ministro della difesa coadiuvato in forma consultiva da un comitato composto da cinque esponenti «di vertice» della giustizia militare. Inoltre, siffatta disciplina è stata caducata dalla Corte costituzionale con sentenza 9 marzo 1988, n. 266, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 15 della legge n. 180/1981 nella parte in cui prevede il perpetuarsi di un sistema che non assicura le garanzie di indipendenza dei giudici. Pertanto è venuto meno l'organo che doveva governare i magistrati militari, e come la stessa Corte costituzionale ha evidenziato — precisando che al consiglio superiore della magistratura non sono attribuibili competenze concernenti tali giudici speciali, e che non rivive la disciplina vigente prima della legge n. 180/1981 — esiste, allo stato attuale, un «vuoto di disciplina» incolumabile: non vi è un organo che governi i giudici militari, e tanto meno vi è un organo di autogoverno con le caratteristiche costituzionalmente sancite. Ne deriva, a giudizio del pubblico ministero, che le norme disciplinari sostanziali applicabili ai magistrati militari — le stesse che riguardano i magistrati ordinari, giusta il richiamo di cui all'art. 1 della legge n. 180/1981 — non trovano un organo che le renda, concretamente operanti. In sostanza, il controllo disciplinare sui magistrati militari, sarebbe paralizzato dall'inesistenza di organi e procedure per il controllo medesimo, con la conseguenza, appunto, che le norme disciplinari mancherebbero di effettività.

È possibile — si è chiesto, quindi, il pubblico ministero — che una struttura giudiziaria non risponda in alcun modo, in concreto, sotto il profilo disciplinare? Non può bastare, è certo, un imperativo disciplinare «vagante», la cui sanzione è, per così dire, *incerta an ed incerta quando*, così come l'applicazione di essa è soggetto alla condizione che un organo di governo sia in futuro costituito. Al contrario, nell'organizzazione la magistratura ordinaria, — secondo un modello che fino a prova contraria deve valere anche per la magistratura militare, — il legislatore ha ben tenuto conto del principio costituzionale secondo cui il pubblico dipendente deve rispondere amministrativamente, quindi anche disciplinarmente, del suo operato (art. 28 della Costituzione), specie in funzione del buon andamento e della legalità dell'amministrazione (art. 97 della Costituzione e dell'amministrazione della giustizia in particolare (art. 107 della Costituzione), fino al punto di nominare i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati tra le specifiche attribuzioni del C.s.m. (art. 105 della Costituzione). Per ciò si è affermato che «la rigorosa tutela del prestigio dell'ordine giudiziario rientra tra i più rilevanti dei beni costituzionalmente protetti» (Corte costituzionale 22 giugno 1976, n. 145). Sarebbe, quindi, in contrasto con l'intero sistema normativo testé delineato la situazione in cui non fosse possibile emanare provvedimenti disciplinari a carico di magistrati: il che avviene nell'ordinamento giudiziario militare.

Ulteriori profili della questione sono stati evidenziati dal pubblico ministero con riferimento alle garanzie che assistono l'imputato nel processo penale militare: la mancanza di una concreta ed attuale soggezione disciplinare del giudice si risolvrebbe in una tutela dell'imputato, e in generale delle parti processuali, nel rito militare, rispetto alla tutela di cui godrebbero nel processo penale ordinario, dove il giudice è effettivamente, non già virtualmente, sottoposto alle regole di disciplina. Ciò comporterebbe una violazione del principio di uguaglianza, data la disparità di trattamento tra gli imputati dei diversi processi, i quali dovrebbero, invece, fruire delle stesse garanzie. E al riguardo sarebbe significativo il fatto che mentre la responsabilità civile del giudice, cui pure i giudici militari sono soggetti, è, in sostanza, «affidata» alla parte, e per ciò si pone come responsabilità «eventuale» — a presidio, peraltro, di interessi meramente privati —, e la responsabilità penale non copre che le più gravi inosservanze — per di più alle restrittive

condizioni tipiche dell'illecito penale —, la responsabilità disciplinare è, in ultima analisi, proprio quella che nell'attualità del giudizio avvolgendo ogni attività del giudice garantisce pienamente alle parti (oltre che all'ordinamento generale) l'impegno e l'idoneità del giudice ad un regolare processo. Per contro, il procedimento penale militare sarebbe affidato a giudici che godrebbero di un «eccesso di indipendenza», estraneo e contrario al canone di cui all'art. 108, secondo comma, della Costituzione, in quanto essi sarebbero affrancati dalla forza preventiva della minaccia disciplinare. Un regime, quindi, che inciderebbe direttamente, in modo negativo, sulla garanzia dovuta alla libertà personale dell'imputato, che è un bene costituzionale di valore primario (art. 13 della Costituzione).

3. — Sotto il secondo profilo, con riferimento agli ufficiali con funzioni di giudici nel tribunale militare, il p.m. ha rilevato che si tratta di giudici la cui indipendenza non è affatto salvaguardata. Permane, invero, la soggettazione al potere gerarchico-disciplinare dei superiori, anche in relazione — attività che è solo un aspetto eventuale e temporaneo del servizio di ufficiale —. Mancano del tutto disposizioni legislative che assicurino, in conformità all'art. 108, secondo comma, della Costituzione, l'indipendenza di questi «estranei che partecipano all'amministrazione della giustizia». Pertanto la situazione, *mutatis mutandis* sarebbe la stessa, dal punto di vista del difetto di tutela, che affliggeva i magistrati militari prima della sopra citata sentenza costituzionale n. 266/1988: una palese violazione dell'art. 108, secondo comma, della Costituzione.

4. — Il collegio aderirebbe e fa proprie tutte le considerazioni sopra esposte ritenendo che esse conducano ad un giudizio di non manifesta infondatezza della questione di costituzionalità prospettata. In particolare osserva che il comando di amministrare la giustizia penale militare, al quale è soggetto questo tribunale, e che trova fonte primaria negli artt. 1 del r.d. n. 1022/1941 e 2 della legge n. 180/1981, fa sorgere forti sospetti di incostituzionalità nella parte in cui consente ed impone che i membri del collegio assolvano alla funzione giurisdizionale senza essere effettivamente sottoposti alla normativa disciplinare — i giudici togati — e in mancanza di adeguate e sostanziali garanzie di indipendenza — l'ufficiale giudice —, soprattutto perché per i primi la soggezione ad un potere disciplinare, che in concreto manca, garantisce il regolare svolgimento dell'amministrazione della giustizia, in modo tale che essi rimangano soggetti «soltanto alla legge» come stabilisce l'art. 101 della Costituzione — ed è, quindi, anche questo principio ad apparire violato —, e per i secondi la dipendenza del potere esecutivo condizione l'indipendenza nell'esercizio delle funzioni giudiziarie consacrata nell'art. 108 della Costituzione. Senza dire, quanto al giudice non togato, che in sostanza, per la sua condizione militare e l'assenza di adeguate garanzie di indipendenza e imparzialità, egli sembra quasi rivestire anche l'inammissibile «doppia veste di amministratore e giudice» (cfr. Corte costituzionale 9 luglio 1970, n. 121).

Ancora, ritiene il collegio che, se vale come vale il principio di cui all'art. 28 della Costituzione, non esistono condizioni tali da legittimare quella che appare come una negazione totale, in concreto, della responsabilità disciplinare, negazione nei cui riguardi ben si può estendere quanto affermato dalla Corte costituzionale in tema di (eventuale) esclusione dei giudici dalla responsabilità civile, cioè che essa «violerebbe apertamente il principio e peccherebbe di irragionevolezza sia di per sé sia nel confronto con l'imputabilità dei pubblici impiegati» (Corte costituzionale 14 marzo 1968, n. 2).

È chiaro, dunque, che le norme impugnate affidano a questo tribunale — a un organo per molti versi costituito senza adeguate garanzie costituzionali, e costituito in forza delle norme medesime — il processo e il conseguente giudizio, in palese violazione dei precetti anzidetti. Per ciò evidente è la rilevanza della questione di costituzionalità, trattandosi, appunto, per apprestarsi al decidere, di dare applicazione alle norme della cui legittimità si dubita.

P. Q. M.

Letto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara non manifestamente infondata e rilevante la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, regio decreto 9 settembre 1941, n. 1022, e 2 della legge 7 maggio 1981, n. 180, in relazione agli artt. 3, 13, 28, 97, 101, 105, 107 e 108 della Costituzione;

Dispone la sospensione del procedimento e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti ed al Presidente del Consiglio dei Ministri, e comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento.

Padova, addì 3 maggio 1988

(Seguono le firme)

N. 305

Ordinanza emessa il 17 febbraio 1988 dalla commissione tributaria di secondo grado di Foggia sul ricorso proposto da Carrassi Francesco contro l'ufficio imposte dirette di Foggia

Imposta Irpef - Interessi passivi pagati per l'acquisto della casa di abitazione del coniuge in regime di comunione legale - Indeducibilità dal reddito complessivo del nucleo familiare e quindi anche dal reddito del coniuge che li ha effettivamente sostenuti - Deducibilità, viceversa, soltanto dal reddito del coniuge intestatario del bene - Diversa disciplina prevista per l'impresa familiare - Ingiustificato deterioro trattamento delle famiglie con unico produttore di redditi rispetto a quelle con più produttori di reddito.

(Legge 12 novembre 1976, n. 751, art. 1, terzo comma; legge 13 aprile 1971, n. 114, artt. 4, 5, primo comma, 17 e 20; d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, artt. 10 e 15).

(Cost., artt. 3, 29, 30, 31 e 53).

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO

Ha emesso la seguente ordinanza tra Carrassi Francesco, appellante, e l'ufficio ii.dd. di Foggia, rappresentato dal dott. Ennio Perniola avverso dec.ne comm.ne tributaria di primo grado di Foggia n. 6110 del 13 dicembre 1986;

Letti gli atti;

Sentito le parti;

Udito il relatore rag. Antonio Cerase;

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

Il contribuente Carrassi Francesco con ricorso del 6 marzo 1985 si opponeva all'iscrizione a ruolo dell'Irpef relativa all'anno 1981 e dei relativi oneri accessori, di cui alla cartella di pagamento dell'Esattoria comunale di Foggia n. 716/85 notificata il 22 febbraio 1985, lamentando il mancato riconoscimento, da parte dell'ufficio ii.dd. di Foggia, degli interessi passivi pagati da esso contribuente su mutuo fondiario ipotecario, a carico della propria consorte, ma portati in deduzione dal reddito complessivo, non essendo il coniuge soggetto d'imposta. A sostegno del suo assunto il contribuente rilevava che la legittimità della detta detrazione (50% degli interessi passivi risultanti a carico del coniuge sig.ra De Vito Anna), si basava sul fatto che l'immobile cui attenevano gli anzidetti interessi, era stato acquistato in regime di comunione con la propria moglie, e che lo stesso in sede di dichiarazione dei redditi, aveva indicato nel quadro «B» la rendita totale dell'immobile pari a L. 416.000. A tal riguardo citava la giurisprudenza favorevole di alcune commissioni tributarie in ordine alla solidarietà passiva dei coniugi contraenti il mutuo ipotecario. Chiedeva, quindi, la declaratoria di legittimità delle deduzioni degli interessi passivi del mutuo contratto con il coniuge. La Commissione Tributaria di primo grado di Foggia, sezione prima, regolarmente adita, con decisione n. 6110 del 13 dicembre 1986 rigettava il ricorso. Avverso tale decisione, proponeva appello il contribuente, il quale, riportandosi a quanto già esposto in prime cure, chiedeva, in riforma della decisione impugnata, la conferma della deducibilità degli interessi passivi e non della quota parte ad esso spettante. Nell'udienza odierna le parti hanno concluso come da verbale.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La commissione, sciogliendo la riserva ritiene di sollevare d'ufficio la questione di legittimità costituzionale in relazione agli artt. 3, 29, 30, 31 e 53 della Costituzione, dell'art. 1, terzo comma, della legge 12 novembre 1976, n. 751, degli artt. 4, 5, primo comma, 17 e 20, della legge 13 aprile 1971, n. 114, e degli artt. 10 e 15 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, nella parte in cui tali articoli:

a) prescrivono che ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche il reddito sia imputato al soggetto che lo produce escludendo dalla categoria dei soggetti d'imposta i familiari sprovvisti di redditi propri;

b) vietano al soggetto che produce il reddito di dichiarare la quota (del reddito prodotto) destinata ad altri membri della famiglia e di dedurre gli oneri sopportati nell'interesse di questi;

c) prescrivono che gli oneri per interessi passivi pagati per l'acquisto della casa di abitazione della famiglia, non possono essere dedotti dal reddito complessivo del nucleo familiare e quindi anche dal reddito del coniuge che li ha effettivamente sostenuti, ma soltanto dal reddito del coniuge intestatario del bene;

d) prevedono detrazioni fisse d'imposta per le persone a carico.

La questione è rilevante e non appare manifestamente infondata.

La rilevanza discende *icto oculi* dal fatto che in applicazione della normativa ora vigente la commissione dovrebbe rigettare l'appello del contribuente in quanto la detrazione degli interessi passivi esclusa dall'ufficio riguarda effettivamente la quota dell'immobile di proprietà della moglie, sfornita di reddito proprio assoggettabile a dichiarazione. Quanto alla manifestata infondatezza, questa commissione concorda appieno con i motivi posti a fondamento della medesima questione già sollevati dalla commissione tributaria di primo grado di Roma con ordinaria del 26 aprile 1980. Segnatamente vanno prospettati a sostegno della eccepita illeggittimità i seguenti rilievi in fatto ed in diritto:

1) le rate del mutuo vengono in concreto pagate dal marito, il quale è l'unico percettore dell'effettivo reddito della famiglia, quale lavoratore autonomo o dipendente; mentre la moglie è casalinga e non possiede reddito alcuno, tranne l'attribuzione della rendita catastale della casa medesima;

2) il marito nel fare la dichiarazione congiunta dei redditi, oltre ad attribuirsi l'intero reddito derivante dal proprio lavoro, deduce dal proprio reddito l'ammontare degli interessi pagati per il mutuo della casa per la parte non assorbita — per insufficienza di reddito — da parte della moglie.

A commissione tributaria centrale, sulla scorta delle risoluzioni ministeriali n. 8/1142 del 29 luglio 1980, ha affermato l'ineducibilità, alla stregua della normativa vigente sopra indicata, degli interessi passivi relativi alla quota di proprietà dei familiari privi di reddito, in quanto tali deduzioni si fondano sulla normativa vigente e, in particolare, sul tenore degli artt. 1, terzo comma, e 3, primo comma, della legge n. 751/1976, i quali fanno riferimento, ai fini della loro deducibilità, agli oneri sostenuti da ciascun coniuge, il quale, li può detrarre dal proprio reddito, in quanto «riferibili» allo stesso. Con tali espressioni — si è detto — il legislatore ha inteso riferirsi ai soggetti giuridicamente obbligati e non a quelli che di fatto abbiano sostenuto gli oneri in parola. Tale disciplina, come è stato autorevolmente osservato in dottrina, appare incongrua e contraddittoria: infatti, mentre nel caso dell'impresa familiare (art. 230-*bis* del c.c.) l'art. 5 del d.P.R. n. 597/1973 riconosce ai familiari, che pur prestano la loro attività solo nella famiglia e non anche nell'impresa, la qualità di soggetti d'imposta, in quanto sono centri d'imputazione del reddito della famiglia, in relazione alla quantità e alla qualità del lavoro prestato; viceversa, al di fuori dell'ambito di applicazione delle norme sull'impresa familiare, il legislatore ha trascurato di tenere nella debita considerazione che la donna casalinga, e gli altri familiari sprovvisti di redditi propri, sono anch'essi soggetti e non solo carichi detraibili, perché partecipano al possesso del reddito familiare anche se non concorrono a produrlo e il reddito è prodotto da un solo soggetto. Ne risulta che tale reddito è trattato (anche per via della progressività delle aliquote) in modo irrazionale e il trattamento è più gravoso di quello riservato alle famiglie nelle quali lo stesso reddito è prodotto da più membri della famiglia medesima, se si considera che il soggetto, unico titolare del reddito, non ne ha la disponibilità per intero, dovendolo destinare pure al mantenimento dei familiari, i quali, perciò, non possono non partecipare al godimento e quindi, al possesso.

P. Q. M.

Sospende il processo in corso;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale nei termini di cui in motivazione;

Ordina trasmettersi gli atti, come per legge, alla Corte costituzionale per il giudizio di legittimità;

Dispone che a cura della segreteria, copia della presente ordinanza sia notificata all'ufficio, al contribuente e ai Presidenti dei due rami del Parlamento, nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri.

Foggia, addì 17 febbraio 1988

(Seguono le firme)

88C1053

N. 306

Ordinanza emessa il 29 aprile 1988 dalla corte d'appello di Salerno nel procedimento penale a carico di Vamvakas Emmanoil ed altri

Reato di contrabbando - Confisca - Mancata esclusione della confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato o delle cose che ne sono l'oggetto ovvero il prodotto o il profitto nella ipotesi in cui nessun rimprovero, neppure di semplice leggerezza, possa essere mosso al proprietario, al di fuori del caso di difetto di vigilanza da parte dello stesso o di illegittima sottrazione della merce da parte di terzi - Rilievi - Ingiustificato eguale trattamento del contrabbandiere e del proprietario della merce - Violazione del diritto di difesa del proprietario della merce (per l'obbligatorietà e l'automaticità della sanzione) e del principio di personalità della responsabilità penale - Richiamo a sentenze della Corte costituzionale nn. 229/1974 e 259/1976.

(Legge 23 gennaio 1973, n. 43, art. 301).

(Cost., artt. 3, 24 e 42).

LA CORTE D'APPELLO

Ha emesso la seguente ordinanza;

Letti gli atti del procedimento penale a carico di Vamvakas Emmanoil + 23 imputati dei delitti di associazione per delinquere, di contrabbando di tabacco lavorato estero, di evasione Iva ed altro;

Rilevato che l'imputato Ninos Nicolaos è stato condannato in primo grado, per i reati di contrabbando ed evasione Iva, riuniti sotto il vincolo della continuazione, dal Tribunale di Vallo della Lucania, con sentenza dell'8 marzo 1986, alla pena di L. 17.000.000.000 di multa;

Rilevato che con la predetta sentenza è stata disposta la confisca della nave e della merce sequestrata;

Rilevato che la sentenza *de qua* è stata appellata da tutti gli imputati e dal procuratore generale presso questa Corte;

Rilevato che dagli atti risulta che il suddetto Ninos Nicolaos, quale legale rappresentante della Ursa-Ado Inc Liberian Branck con sede in Monrovia, ha acquistato, nell'aprile 1980, dalla ditta Mirsa con sede a Triesen nel Liechtenstein, 26.373 casse di sigarette di varie marche per il prezzo di dollari 2.901.030 — regolarmente versato presso la Banca Cantonale di Basilea — con la clausola Cif (franco banchina fino a Bourgos o Varna a scelta del vettore);

che la merce risulta caricata a Lisbona il 9 maggio 1980 sulla nave Riverside, di proprietà della società Astritis corrente in Monrovia, di cui legale rappresentante appare l'imputato Luis Carlon Ghen e di cui il comandante, al momento dei fatti di causa, era l'altro imputato Vanvakas Emmanoil;

Rilevato che il Nicolaos, tramite il suo difensore, protesta la sua estraneità ai fatti ascrittigli in quanto l'affermazione di responsabilità non sarebbe suffragata da sicuri elementi di convincimento e comunque ha eccepito la prescrizione dei reati ascrittigli;

Rilevato che il Nicolaos ha, altresì, chiesto la restituzione della merce sequestrata in caso di assoluzione e in caso di proscioglimento per intervenuta prescrizione ed ha sollevato, per il caso di proscioglimento per intervenuta prescrizione, l'eccezione di incostituzionalità dell'art. 301 del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, contenente il testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, in relazione agli artt. 3, 24 e 42 della Costituzione;

Ritenuto che la sollevata eccezione appare rilevante, ai fini della decisione, in quanto, stando alla disposizione di cui all'art. 301 citato, dovrebbe essere, comunque, ordinata la confisca del tabacco lavorato estero sequestrato che costituisce l'oggetto del reato di contrabbando;

che la questione non appare altresì manifestamente infondata: invero la Corte costituzionale, con le sentenze 17 luglio 1974, n. 229 e 29 dicembre 1976, n. 259, ha già dichiarato l'illegittimità costituzionale della citata disposizione nella parte in cui non prevede l'esclusione della confisca, delle cose oggetto di contrabbando, sia nell'ipotesi di appartenenza di esse a persone estranee al reato alle quali non sia imputabile un difetto di vigilanza, sia nell'ipotesi di cose illegittimamente sottratte a terzi quando tale sottrazione risulti giudizialmente accertata;

che pertanto la citata disposizione appare illegittima ogni volta che nessun addebito, né in termini di responsabilità né in termini di pericolosità, possa comunque essere ascritta al mero proprietario della merce oggetto o prodotto o profitto del reato;

che nel caso di specie si verterebbe in ipotesi analoga a quelle già esaminate dal giudice costituzionale, ma non identica, in quanto, stando alla tesi dell'imputato, la merce pur non risultando né sottratta al Nikolaos né, comunque, utilizzata per un difetto di sua vigilanza, risulterebbe destinata da altri a sua insaputa ad un uso illecito in violazione di un contratto di trasporto marittimo regolarmente stipulato, addirittura dal venditore della merce con clausola Cif, e destinato alla Despred di Sofia che ne doveva curare la consegna all'acquirente nei porti di Bourgos o Varna a scelta del vettore;

che pertanto, nel caso di specie la citata disposizione di cui all'art. 301 del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, appare in contrasto con l'art. 3 della Costituzione in quanto sottopone allo stesso trattamento sanzionatorio sia il contrabbandiere che il mero proprietario della merce, oggetto di contrabbando, estraneo al reato; appare, altresì in contrasto con l'art. 24 della Costituzione perché non consente al proprietario della merce nessuna difesa stante la obbligatorietà e l'automaticità della misura di sicurezza; che appare in contraddizione con l'art. 27 della Costituzione in quanto contiene una previsione di responsabilità che prescinde del tutto dalla valutazione dell'elemento psicologico della condotta del soggetto profilando una ipotesi di responsabilità oggettiva; che, infine, la norma suindicata contrasta con l'art. 42 della Costituzione in quanto prevede una misura sanzionatoria a carico della proprietà senza alcun indennizzo e senza effettiva ricorrenza di motivi di interesse generale trattandosi di proprietario estraneo al reato;

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione sollevata di illegittimità costituzionale dell'art. 301 della legge 23 gennaio 1973, n. 43, nella parte in cui, in materia di contrabbando, non esclude la confisca delle cose che servono o furono destinate a commettere il reato o delle cose che ne sono l'oggetto ovvero il prodotto o il profitto nelle ipotesi in cui nessun rimprovero, neppure di semplice leggerezza, possa essere attribuito al proprietario, al di fuori del caso di difetto di vigilanza da parte dello stesso o di illegittima sottrazione della merce da parte di terzi;

Sospende il giudizio in corso;

Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che, a cura della cancelleria, l'ordinanza di trasmissione degli atti alla Corte costituzionale sia notificata alle parti in causa, al procuratore generale nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri;

Dispone, altresì, che l'ordinanza venga comunicata dal cancelliere anche ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Salerno, addì 29 aprile 1988

Il presidente: (firma illeggibile)

88C1054

N. 307

*Ordinanza emessa il 12 gennaio 1988 dal Tribunale di Piacenza
nei procedimenti penali riuniti a carico di Lodigiani Romano ed altri*

Amnistia - Obbligo del giudice penale di decidere sull'impugnazione della sentenza di condanna per reato estinto per effetto di amnistia limitatamente alla disposizione e ai capi che concernono gli interessi civili - Mancata previsione di detto obbligo anche per il caso di estinzione del reato per effetto di prescrizione - Ingiustificato diverso trattamento del reato estinto per amnistia rispetto a quello estinto per prescrizione - Incidenza negativa sul diritto di difesa del danneggiato costituitosi parte civile nel processo penale.

(Legge 3 agosto 1978, n. 405, art. 12).

(Cost., artt. 3 e 24).

IL TRIBUNALE

Ha emesso la seguente ordinanza;

Il Tribunale sull'eccezione di legittimità costituzionale sollevata dalla p.c. regione Emilia-Romagna rileva: la questione appare non manifestamente infondata posto che l'art. 12 della legge 3 agosto 1978, n. 405, stabilendo solo per il caso di estinzione del reato per amnistia l'obbligo per il giudice dell'impugnazione di decidere sull'impugnazione

stessa ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili, attua una disparità di trattamento tra le declaratorie di estinzione del reato per amnistia e quella per prescrizione, ciò in violazione dell'art. 3 della Costituzione; nonché comprime il diritto del danneggiato costituitosi p.c. in un processo penale in cui il giudice dell'impugnazione abbia dichiarato l'estinzione del reato per prescrizione; ciò in violazione dell'art. 24, primo comma, della Costituzione;

La questione, in aggiunta, riveste rilevanza ai fini decisori posto che sono oggetto della decisione del collegio reati per cui in primo grado, unitamente alla condanna penale, si è statuito in ordine alle pretese risarcitorie avanzate dalle costituite p.c. e che si tratta di reati per cui si è verificata la prescrizione.

P. Q. M.

*Dichiarate la non manifesta infondatezza e la rilevanza della questione di legittimità costituzionale oggi sollevata;
Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;*

Sospende il procedimento in corso;

Manda alla cancelleria di notificare la presente ordinanza alle parti, al Presidente del Consiglio dei Ministri e di comunicarla ai Presidenti dei due rami del Parlamento.

Piacenza, addì 12 gennaio 1988

Il presidente: MIGLIO

88C1055

N. 308

*Ordinanza emessa il 13 gennaio 1988 dal Tribunale di Pistoia
nel procedimento civile vertente tra l'I.N.A.D.E.L. e Quattrocchi Aristide*

Previdenza - Indennità premio di servizio - Riliquidazione - Esclusione del diritto alla corresponsione degli interessi ed alla rivalutazione monetaria - Ingiustificata differenziazione rispetto agli analoghi casi di crediti previdenziali per i quali una costante giurisprudenza della cassazione ha invece riconosciuto tale diritto.

(D.-L. 31 agosto 1987, n. 359, art. 23, convertito in legge 29 ottobre 1987, n. 440).

(Cost., artt. 3, 36 e 38).

IL TRIBUNALE

Ha emesso la seguente ordinanza nella causa tra: l'Istituto nazionale per l'assistenza degli enti locali (I.N.A.D.E.L.) contro Quattrocchi Aristide.

Con ricorso al pretore di Pistoia, giudice del lavoro, presentato in data 30 gennaio 1987, Quattrocchi Aristide, ex dipendente di ente locale, premesso che l'I.N.A.D.E.L. aveva corrisposto all'atto del collocamento a riposo, l'indennità premio di servizio senza includere nella base di calcolo gli incrementi dell'indennità integrativa speciale maturati dopo il 31 gennaio 1977, richiamata la sentenza 13 gennaio 1986, n. 236, della Corte costituzionale, chiedeva la condanna di detto istituto al pagamento delle differenze, con gli interessi moratori e il risarcimento del maggior danno per svalutazione monetaria ex art. 1224 del codice civile.

Con sentenza 26 giugno 1987, il pretore accoglie il ricorso.

Avverso tale decisione l'I.N.A.D.E.L. ha proposto appello deducendo che in forza dell'art. 23 del d.l. 30 giugno 1987, n. 256, non spettano al ricorrente né interessi né rivalutazione monetaria.

Gli appellati hanno contestato la fondatezza del gravame e hanno sollevato questione di costituzionalità del detto art. 23 in riferimento agli artt. 3, 36, 38 e 97 della Costituzione.

Rileva il tribunale che l'I.N.A.D.E.L. non contesta che, in base ai principi generali e in particolare all'art. 1224 del codice civile, possano spettare ai ricorrenti, in conseguenza della mora (ex art. 7 della legge n. 533/1973) sia gli interessi legali che il risarcimento del maggior danno da svalutazione monetaria.

Di fatto tale diritto dei ricorrenti deve ritenersi sussistente sulla scorta della ineccepibile motivazione del pretore (non contraddetto dall'appellante) che ha fatto applicazione della presunzione del «modesto consumatore» secondo i criteri direttivi fissati dalla Corte di cassazione a sezioni unite con la sentenza 3 maggio 1986, n. 3004, Foro It. 1986, 1261).

Eccepisce però l'appellante che gli interessi e il maggior danno da svalutazione non possono essere riconosciuti in virtù della norma speciale di cui all'art. 23 del d.-l. n. 256/1987, riprodotte analoga disposizione contenuta nei dd.-ll. 167 e 359 non convertiti ed oggi riprodotta dall'art. 23 del d.-l. 31 agosto 1987 convertito in legge 19 ottobre 1987, n. 440. E l'eccezione appare fondata. Difatti l'art. 23 citato, al quarto comma, stabilisce che le somme dovute a titolo di riliquidazione dell'indennità premio di servizio non danno luogo a corresponsione di interessi e a rivalutazione monetaria. Tale disposizione non pare possa essere interpretata nel senso «riduttivo» proposto dalla difesa degli appellati, e cioè che interessi e rivalutazione non spetterebbero esclusivamente per il periodo successivo alla data di entrata in vigore della legge sembrando invece da interpretare nella maniera più ampia, risultabile dalla lettera e cioè nel senso che la rivalutazione e gli interessi non spettino neppure per il periodo precedente. L'espressione usata in altri termini, induce a ritenere che tutte le somme in questione siano state rese fin dall'inizio, cioè dal sorgere del relativo diritto improduttive di interessi e rivalutazione così da limitare alla somma capitale l'esborso da parte dell'I.N.A.D.E.L.

In tal modo si è inteso, evidentemente, circoscrivere gli effetti derivanti dalla sent. n. 236/1986 della Corte costituzionale (ed interpretativa di rigetto) disciplinando con la disposizione in parola e con quelle di cui ai periodi e ai commi precedenti del medesimo art. 23 gli obblighi e i diritti reciproci (tra dipendenti collocanti a riposo ed I.N.A.D.E.L.) nascenti dalla riliquidazione dell'indennità premio di servizio dovuta al calcolo degli incrementi dell'indennità integrativa speciale e ancorché conseguente a sentenza (come si desume dall'art. 23, quarto comma, seconda parte) maturati dopo il 31 gennaio 1977, così che la legge viene a incidere su situazioni pregresse derogando al principio d'irretroattività posto dall'art. 11 delle preleggi (principio che non essendo stato «costituzionalizzato» *in subjecta materia* ben poteva essere derogato dal legislatore ordinario, in modo espresso d'implicito). Vero è poi che l'art. 23 esclude la «rivalutazione monetaria», mentre il pretore ha riconosciuto, non la rivalutazione automatica, ma il risarcimento del maggior danno *ex art. 1224* e tuttavia non può non rilevarsi da un lato che il maggior danno è stato richiesto e attribuito in misura pari alla svalutazione monetaria secondo gli indici Istat e dall'altro che la norma mira, evidentemente, ad escludere l'applicazione di qualsivoglia meccanismo di recupero della perdita del potere d'acquisto della moneta; sicché deve ritenersi che la formula usata dal legislatore sia comprensiva del risarcimento del maggior danno di svalutazione monetaria, tanto che al legislatore stesso non poteva sfuggire che secondo *jus receptum* la rivalutazione autentica di cui all'art. 499 del c.p.c. non è applicabile ai crediti aventi natura previdenziale e pertanto deve ritenersi che la locuzione «rivalutazione monetaria» sia stata in realtà adoperata proprio per individuare il risarcimento del maggior danno di svalutazione monetaria *ex art. 1224* cpv. del c.c. Tutto ciò induce, peraltro, a ritenere rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità dell'art. 23 della legge n. 440/1987 in relazione agli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione. La rilevanza della questione è evidente, atteso che dalla caducazione delle norme sospette d'incostituzionalità deriverebbe l'accoglimento della domanda attrice e dalla loro permanenza invece l'accoglimento dell'appello dell'I.N.A.D.E.L.

Quanto alla non manifesta infondatezza in caso di ritardato adempimento basti considerare che qualunque creditore ha diritto a percepire gli interessi legali e a date condizioni (che qui si assumono esistenti), il risarcimento del maggior danno derivante dalla svalutazione monetaria ai sensi dell'art. 1224 cpv. del c.c., com'è ormai pacificamente riconosciuto anche per il settore pubblico e in particolare per i crediti di natura previdenziale (v. sez. unite 3004/86 it.); sicché la norma introduce una disparità di trattamento assolutamente irrazionale e priva di giustificazione.

Ciò posto il contrasto con l'art. 3 della Costituzione è evidente; e non solo nella comparazione col trattamento di fine rapporto dei lavoratori privati ma anche tra diverse categorie di dipendenti pubblici giacché tutti gli altri possono fruire di integrale ristoro del proprio credito pecuniario di fine servizio, ancorché erogato a distanza di tempo, mentre gli *ex* dipendenti di enti locali sarebbero costretti a subire a proprio danno l'erosione derivante dal processo inflattivo in corso tra la data di costituzione e mora e quella di effettiva corresponsione delle differenze per indennità di premio servizio. Non meno evidente appare, d'altro canto, il contrasto con il combinato disposto degli artt. 36 e 38 della Costituzione (da assumersi quale parametro unitario, stante la duplice valenza — retributiva e previdenziale — dell'indennità di premio servizio). Ed invero non è chi non veda come la esigenza di sostentamento al quale l'indennità di fine rapporto è chiamata ad assolvere finisca col risultare pressoché vanificata allorché il pagamento intervenga con considerevole ritardo e con moneta svalita; il che si riflette, in termini retributivi, in un'alterazione del principio di proporzionalità fra il salario differito (in valore reale) e la qualità o la quantità del lavoro e a suo tempo prestatato, ed in termini previdenziali in una sostanziale carenza nell'approntamento dei mezzi adeguati alle esigenze di vita del lavoratore nella particolare contingenza prevista dalla norma.

P. Q. M.

Solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 23 del d.-l. 31 agosto 1987, n. 359, convertito nella legge 29 ottobre 1987, n. 440, per violazione degli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione nei sensi di cui in motivazione;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Sospende il giudizio in corso;

Ordina che la presente ordinanza, a cura della cancelleria, sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Pistoia, addì 13 gennaio 1988

Il presidente: (firma illeggibile)

88C1056

N. 309

Ordinanza emessa il 13 gennaio 1988 dal tribunale di Pistoia nel procedimento civile vertente tra l'I.N.A.D.E.L. e Calistri Rina ed altri

Previdenza - Indennità premio di servizio - Riliquidazione - Esclusione del diritto alla corresponsione degli interessi ed alla rivalutazione monetaria - Ingiustificata differenziazione rispetto agli analoghi casi di crediti previdenziali per i quali una costante giurisprudenza della cassazione ha invece riconosciuto tale diritto.

(D.-L. 31 agosto 1987, n. 359, art. 23, convertito in legge 29 ottobre 1987, n. 440).

(Cost., artt. 3, 36 e 38).

IL TRIBUNALE

Ha emesso la seguente ordinanza nella causa tra: l'I.N.A.D.E.L. contro Calistri Rina, erede di Menichini Giuliano, Fedi Lucia, erede di Capecchi Filiberto, Gaggioli Graziella, erede di Gualterotti Giordano, Innocenti Mauro e Menichini Martino.

Con ricorso al pretore di Pistoia, giudice del lavoro, presentato in data 13 febbraio 1987, Calistri Rina e gli altri appellati, eredi di ex dipendenti di enti locali o loro stessi ex dipendenti, premesso che l'I.N.A.D.E.L. aveva corrisposto, all'atto del collocamento a riposo, l'indennità premio di servizio senza includere nella base di calcolo gli incrementi dell'indennità integrativa speciale maturati dopo il 31 gennaio 1977, richiamata la sentenza 13 gennaio 1986, n. 236, della Corte costituzionale, chiedeva la condanna di detto istituto al pagamento delle differenze, con gli interessi moratori e il risarcimento del maggior danno per svalutazione monetaria ex art. 1224 del c.c.

Con sentenza 26 giugno 1987 il pretore riuniva i ricorsi e li accoglieva.

Avverso tale decisione l'I.N.A.D.E.L. ha proposto appello deducendo che in forza dell'art. 23 del d.-l. 30 giugno 1987, n. 256, non spettano al ricorrente né interessi né rivalutazione monetaria.

Gli appellati hanno contestato la fondatezza del gravame e hanno sollevato questione di costituzionalità del detto art. 23 in riferimento agli artt. 3, 36, 38 e 97 della Costituzione.

Gli appellati hanno eccepito pregiudizialmente l'inammissibilità dell'appello perché notificato in unica copia al procuratore costituito per più parti.

Ciò posto, deve osservarsi preliminarmente che l'introduzione del giudizio di appello nel rito del lavoro consegue al tempestivo deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale (artt. 443 e 434 del c.p.c.) il che impedisce ogni decadenza, mentre la nullità della notifica non determina l'inammissibilità dell'integrazione ma importa l'applicazione dell'art. 291 del c.p.c. (v. Cass., s.u., 27 giugno 1983, n. 4388). Ne consegue che qualora l'atto d'appello sia stato notificato in unica copia al procuratore costituito per più parti, il vizio resta sanato con effetto *ex tunc* dalla costituzione del convenuto in base all'art. 291 del c.p.c. 5 v. Cass. 12 ottobre 1984, n. 5114). Ne consegue che, nella specie, dato che gli appellati si sono tutti costituiti, l'appello deve ritenersi ammissibile.

Venendo alla questione di costituzionalità, rileva il Tribunale.

(Omissis).

Il testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 308/1988).

88C1057

N. 310

*Ordinanza emessa il 13 gennaio 1988 dal tribunale di Pistoia
nel procedimento civile vertente tra l'I.N.A.D.E.L. e Marchetti Delfino ed altra*

Previdenza - Indennità premio di servizio - Riliquidazione - Esclusione del diritto alla corresponsione degli interessi ed alla rivalutazione monetaria - Ingiustificata differenziazione rispetto agli analoghi casi di crediti previdenziali per i quali una costante giurisprudenza della cassazione ha invece riconosciuto tale diritto.

(D.-L. 31 agosto 1987, n. 359, art. 23, convertito in legge 29 ottobre 1987, n. 440).

(Cost., artt. 3, 36 e 38).

IL TRIBUNALE

Ha emesso la seguente ordinanza nella causa fra l'I.N.A.D.E.L. contro Marchetti Delfino e Meoni Adolina iscritta al n. 1860/1987.

Con ricorso al pretore di Pistoia in funzione di giudice del lavoro in data 24 marzo 1987 Marchetti Delfino e Meoni Adolina, *ex* dipendenti di enti locali, premesso che l'I.N.A.D.E.L. aveva loro corrisposto, all'atto del collocamento a riposo, l'indennità premio di servizio senza includere nella base di calcolo gli incrementi dell'indennità integrativa speciale maturati dopo il 31 gennaio 1977, e richiamata la sentenza 13 gennaio 1986, n. 236, della Corte costituzionale, chiedevano la condanna dell'I.N.A.D.E.L. al pagamento delle differenze, con gli interessi legali.

Con sentenza 26 giugno 1987 il pretore accoglieva il ricorso. Avverso tale decisione l'I.N.A.D.E.L. ha interposto appello deducendo che in forza dell'art. 23 nel d.-l. 30 giugno 1987, n. 256, non spettavano gli interessi legali.

Gli appellati hanno eccepito, pregiudizialmente, la inammissibilità dell'appello perché notificato in un'unica copia al procuratore costituito per più parti e nel merito sostengono l'infondatezza del gravame.

Ciò posto, deve osservarsi, preliminarmente che la introduzione del giudizio di appello, nel rito del lavoro, consegue al tempestivo deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale (artt. 433 e 434 del c.p.c.), che impedisce ogni decadenza, mentre la nullità della notifica non determina l'inammissibilità della impugnazione ma importa l'applicazione dell'art. 291 del c.p.c. (ved. Cass. sez. unite 27 giugno 1983, n. 4388).

Ne consegue che qualora l'atto di appello sia stato notificato in un'unica copia al procuratore costituito per più parti il vizio resta sanato con effetto *ex tunc* della costituzione del convenuto in base all'art. 291 del c.p.c. (ved. in tal senso Cass. sezione lavoro 12 ottobre 1984, n. 5114), Giust. Civ. 1985, 1791) e poiché nella specie entrambi gli appellati si sono ritualmente costituiti l'appello deve ritenersi ammissibile. Nel merito va premesso che l'I.N.A.D.E.L. non contesta che in base ai principi generali e in particolare all'art. 1224 del c.c. spetterebbero al ricorrente gli interessi legali. Eccepisce però l'appellante che gli interessi non possono essere riconosciuti in virtù della norma speciale di cui all'art. 23 del d.-l. n. 256/1987 riprodotto analogamente contenuta nei dd.-ll. 167 e 359 non convertiti ed oggi riprodotta dall'art. 23 del d.-l. 31 agosto 1987 convertito in legge 19 ottobre 1987, n. 440. L'eccezione appare fondata.

Difatti l'art. 23 citato, al quarto comma di riliquidazione dell'indennità premio di servizio non danno luogo a corresponsione di interesse e a rivalutazione monetaria. Tale disposizione non pare possa essere interpretata nel senso (riduttivo) proposto dalla difesa degli appellati, è cioè che interessi e rivalutazione non spetterebbero esclusivamente per il periodo alla data di entrata in vigore della legge, sembrando invece da interpretare nella maniera più ampia, risultante dalla lettera e cioè nel senso che la rivalutazione e gli interessi neppure per il periodo precedente.

L'espressione usata, in altri termini, induce a ritenere che tutte le somme in questione siano state rese fin dall'inizio, cioè dal sorgere del relativo diritto, improduttive di interessi e rivalutazione, così da limitare alla somma capitale l'esborso da parte dell'I.N.A.D.E.L.

In tal modo si è inteso, evidentemente, circoscrivere gli effetti derivanti dalla sent. n. 236/1986 della Corte costituzionale (ed interpretativa di rigetto) disciplinando, con la disposizione in parola e con quelle di cui ai periodi e ai commi precedenti del medesimo art. 23, gli obblighi e i diritti reciproci (tra dipendenti collocati a riposo ed I.N.A.D.E.L.) nascenti dalla riliquidazione premio di servizio dovuta al calcolo degli interessi dell'indennità integrativa speciale (e ancorché conseguente a sentenza, come si desume dall'art. 23, quarto comma, seconda parte) maturati dopo il 31 gennaio 1977, così che la legge viene a incidere su situazioni pregresse, derogando al principio posto dall'art. 11 delle preleggi (principio che, non essendo stato «Costituzionalizzato» *in subjecta materia*, ben poteva essere derogato dal legislatore ordinario, in modo espresso o implicito).

Tutto ciò induce, peraltro, a ritenere rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità dell'art. 23 della legge n. 440/1987 in relazione agli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione. La rilevanza della questione è evidente, atteso che dalla caducazione delle norme sospette d'incostituzionalità deriverebbe l'accoglimento della domanda attrice e dalla loro permanenza invece l'accoglimento dell'appello dell'I.N.A.D.E.L.

Quanto alla non manifesta infondatezza (in caso di ritardato adempimento) basti considerare che qualunque creditore ha diritto a percepire gli interessi legali e a date condizioni (che qui si assumono esistenti), il risarcimento del maggior danno derivante dalla svalutazione monetaria ai sensi dell'art. 1224 cpv., del c.c., com'è orma pacificamente riconosciuto anche per il settore pubblico e in particolare per i crediti di natura previdenziale (v. sez. unite 3004/86 it.); sicché la norma introduce una disparità di trattamento assolutamente irrazionale e priva di giustificazione.

Ciò posto, il contrasto con l'art. 3 della Costituzione è evidente; e non solo nella comparazione col trattamento di fine rapporto dei lavoratori, ma anche tra diverse categorie di dipendenti pubblici, giacché tutti gli altri possono fruire di integrale ristoro del proprio credito pecuniario di fine servizio, ancorché erogato a distanza di tempo, mentre gli *ex* dipendenti di enti locali sarebbero costretti a subire a proprio danno l'erosione derivante dal processo inflattivo in corso tra la data di costituzione in mora e quella di effettiva corresponsione delle differenze per indennità di premio servizio. Non meno evidente appare, d'altro canto, il contrasto con il combinato disposto degli artt. 36 e 38 della Costituzione (da assumersi quale parametro unitario, stante la duplice valenza-retributiva e previdenziale dell'indennità di premio servizio).

Ed invero non è chi non veda come la esigenza di sostentamento al quale l'indennità di fine rapporto è chiamata ad assolvere finisca col risultare pressoché il pagamento intervenga con considerevole ritardo e con moneta svalita; il che si riflette, in termini retributivi, in un'alterazione del principio di proporzionalità fra il salario differito (in valore reale) e la qualità o la quantità del lavoro e a suo tempo prestato, ed in termini previdenziali in una sostanziale carenza nell'approntamento dei mezzi adeguati alle esigenze di vita del lavoratore nella particolare contingenza prevista dalla norma.

P. Q. M.

Solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 23 del d.-l. 31 agosto 1987, n. 359, convertito nella legge 29 ottobre 1987, n. 440, per violazione degli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione nei sensi di cui in motivazione;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Sospende il giudizio in corso;

Ordina che la presente ordinanza, a cura della cancelleria, sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Pistoia, addì 13 gennaio 1988

Il presidente: (firma illeggibile)

88C1058

N. 311

*Ordinanza emessa il 13 gennaio 1988 dal tribunale di Pistoia
nel procedimento civile vertente tra l'I.N.A.D.E.L. e Ceccoli Gennarina*

Previdenza - Indennità premio di servizio - Riliquidazione - Esclusione del diritto alla corresponsione degli interessi ed alla rivalutazione monetaria - Ingiustificata differenziazione rispetto agli analoghi casi di crediti previdenziali per i quali una costante giurisprudenza della cassazione ha invece riconosciuto tale diritto.

(D.-L. 31 agosto 1987, n. 359, art. 23, convertito in legge 29 ottobre 1987, n. 440).

(Cost., artt. 3, 36 e 38).

IL TRIBUNALE

Ha emesso la seguente ordinanza nella causa fra: l'I.N.A.D.E.L. e Ceccoli Gennarina iscritta al n. 1861/87 r.g.

Con ricorso al pretore di Pistoia in funzione di giudice del lavoro in data 31 gennaio 1987, Ceccoli Gennarina, *ex* dipendente di ente locale, premesso che l'I.N.A.D.E.L. gli aveva corrisposto, all'atto del collocamento a riposo,

l'indennità premio di servizio senza includere nella base di calcolo gli incrementi dell'indennità integrativa speciale maturati dopo il 31 gennaio 1977, e richiamata la sentenza 13 gennaio 1986, n. 236, della Corte costituzionale, chiedeva la condanna dell'I.N.A.D.E.L. al pagamento delle differenze, oltre gli interessi legali.

Con sentenza 25 giugno 1987 il pretore, accoglieva il ricorso.

Avverso tale decisione l'I.N.A.D.E.L. ha interposto appello deducendo che in forza dell'art. 23 del d.-l. 30 giugno 1987, n. 256, non spettavano al ricorrente gli interessi legali.

L'appellata deduce la infondatezza del gravame.

Ciò posto, va anzitutto, rilevato che l'impugnazione appare ammissibile, giacché il commissario dell'I.N.A.D.E.L. è dotato di pieni poteri di rappresentanza, anche processuale, dell'ente (v. Cass. sez. unite n. 2551/84) e non può configurarsi un'autorizzazione a stare in giudizio da parte del disciolto consiglio di amministrazione. Nel merito va premesso che l'I.N.A.D.E.L. non contesta che in base ai principi generali e in particolare all'art. 1224 del c.c. spetterebbero al ricorrente gli interessi legali. Eccepisce però l'appellante che gli interessi non possono essere riconosciuti in virtù della norma speciale di cui all'art. 23 del d.-l. 256/87 riprodotte analoga disposizione contenuta nei dd.-ll. 167 e 359 non convertiti ed oggi riprodotta dall'art. 23 del d.-l. 31 agosto 1987 convertito in legge 19 ottobre 1987, n. 440. L'eccezione appare fondata.

Il testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 310/1988).

88C1059

N. 312

*Ordinanza emessa il 13 gennaio 1988 dal tribunale di Pistoia
nel procedimento civile vertente tra l'I.N.A.D.E.L. e Tognelli Vero*

Previdenza - Indennità premio di servizio - Riliquidazione - Esclusione del diritto alla corresponsione degli interessi ed alla rivalutazione monetaria - Ingiustificata differenziazione rispetto agli analoghi casi di crediti previdenziali per i quali una costante giurisprudenza della cassazione ha invece riconosciuto tale diritto.

(D.-L. 31 agosto 1987, n. 359, art. 23, convertito in legge 29 ottobre 1987, n. 440).

(Cost., artt. 3, 36 e 38).

IL TRIBUNALE

Ha emesso la seguente ordinanza nella controversia in grado di appello promossa dall'I.N.A.D.E.L. (avv. Andreani), contro Tognelli Vero (avv. Vannucci), iscritta al n. 1862/87 ruolo gen. e n. 258/87 r.g.i.

Con ricorso al pretore di Pistoia in funzione di giudice del lavoro in data 26 marzo 1987 Tognelli Vero, ex dipendente di ente locale, premesso che l'I.N.A.D.E.L. gli aveva corrisposto, all'atto del collocamento a riposo, l'indennità premio di servizio senza includere nella base di calcolo gli incrementi dell'indennità integrativa speciale maturati dopo il 31 gennaio 1977, e richiamata la sentenza 13 gennaio 1986, n. 236, della Corte costituzionale, chiedeva la condanna dell'I.N.A.D.E.L. al pagamento delle differenze, con gli interessi legali.

Con sentenza 25 giugno 1987 il pretore accoglieva il ricorso.

Avverso tale decisione l'I.N.A.D.E.L. ha interposto appello in data 21 agosto 1987 deducendo che in forza dell'art. 23 del d.-l. 30 giugno 1987, n. 256, non spettavano al ricorrente gli interessi legali.

L'appellata deduce la infondatezza del gravame.

Ciò posto, va premesso che l'I.N.A.D.E.L., non contesta che in base ai principi generali e in particolare all'art. 1224 del c.c. spetterebbero al ricorrente gli interessi legali.

Eccepisce però l'appellante che gli interessi non possono essere riconosciuti in virtù della norma speciale di cui all'art. 23 del d.-l. riprodotte analoga disposizione contenuta nei dd.-ll. 167 e 359 non convertiti ed oggi riprodotta dall'art. 23 del d.-l. 31 agosto 1987 convertito in legge 19 ottobre 1987, n. 440. L'eccezione appare fondata.

Il testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 310/1988).

88C1060

N. 313

*Ordinanza emessa il 13 gennaio 1988 dal tribunale di Pistoia
nel procedimento civile vertente tra l'I.N.A.D.E.L. e Frangella Orlando*

Previdenza - Indennità premio di servizio - Riliquidazione - Esclusione del diritto alla corresponsione degli interessi ed alla rivalutazione monetaria - Ingiustificata differenziazione rispetto agli analoghi casi di crediti previdenziali per i quali una costante giurisprudenza della cassazione ha invece riconosciuto tale diritto.

(D.-L. 31 agosto 1987, n. 359, art. 23, convertito in legge 29 ottobre 1987, n. 440).

(Cost., artt. 3, 36 e 38).

IL TRIBUNALE

Ha emesso la seguente ordinanza nella causa fra: l'I.N.A.D.E.L., contro Frangella Orlando, iscritta al n. 1863/1987 r.g. e n. 11/1987 r.g.i.

Con ricorsi al pretore di Pistoia in funzione di giudice del lavoro in data 6 aprile 1987 Frangella Orlando, dipendente della u.s.l. n. 8 di Pistoia, premesso che l'I.N.A.D.E.L. gli aveva corrisposto, all'atto del collocamento a riposo, l'indennità premio di servizio senza includere nella base di calcolo gli incrementi dell'indennità integrativa speciale maturati dopo il 31 gennaio 1977, chiedeva la condanna dell'I.N.A.D.E.L. al pagamento della differenza, con gli interessi moratori e al risarcimento del maggior danno da svalutazione monetaria *ex art.* 1224 cpv. del codice civile.

Con sentenza 25 giugno 1987 il pretore, accoglieva il ricorso. Avverso tale decisione l'I.N.A.D.E.L. ha interposto appello deducendo che in forza dell'art. 23 del d.-l. 30 giugno 1987 non spettavano al ricorrente gli interessi (la rivalutazione monetaria, non era stata riconosciuta, essendosi la svalutazione, nel periodo in questione mantenuta a livello inferiore al saggio legale di cui all'art. 128 del codice civile).

L'appellato, costituendosi, ha sostenuto l'infondatezza del gravame e, in ipotesi, ha dedotto l'illegittimità costituzionale del citato art. 23 in riferimento agli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione.

Eccepisce l'appellante che gli interessi non possono essere riconosciuti in virtù della norma speciale di cui all'art. 23 del d.-l. n. 256/1987 riprodotte analogamente contenute nei dd.-ll. 167 e 359 non convertiti ed oggi riprodotte dall'art. 23 del d.-l. 31 agosto 1987 convertito in legge 19 ottobre 1987. E l'eccezione appare fondata. Difatti l'art. 23 citato, al quarto comma, stabilisce che le somme dovute a titolo di riliquidazione dell'indennità premio di servizio non danno luogo a corresponsione di interessi e a rivalutazione monetaria. Tale disposizione non pare possa essere interpretata nel senso (riduttivo) proposto dalla difesa dell'appellato, è cioè che gli interessi non spetterebbero esclusivamente per il periodo successivo alla data di entrata in vigore della legge, sembrando invece di interpretare nella maniera più ampia, risultante dalla lettera e cioè nel senso che la rivalutazione e gli interessi non spettino neppure per il periodo precedente. L'espressione usata, in altri termini, induce a ritenere che tutte le somme in questione siano state rese fin dall'inizio, cioè dal sorgere del relativo diritto, improduttive di interessi e rivalutazione, così da limitare alla somma capitale l'esborso da parte dell'I.N.A.D.E.L. In tal modo si è inteso, evidentemente, circoscrivere gli effetti derivanti dalla sent. n. 236/1986 della Corte costituzionale (ed interpretativa di rigetto) disciplinando, con la disposizione in parola e con quelle di cui ai periodi e ai commi precedenti del medesimo art. 23, gli obblighi e i diritti reciproci (tra dipendenti collocati a riposo e l'I.N.A.D.E.L.) nascenti dalla riliquidazione dell'indennità premio di servizio dovuta al calcolo degli incrementi dell'indennità integrativa speciale (e ancorché conseguente a sentenza, come si desume dall'art. 23, quarto comma, seconda parte) maturati dopo il 31 gennaio 1977, così che la legge viene a incidere su situazioni pregresse derogando al principio d'irretroattività posto dall'art. 11 delle preleggi (principio che, non essendo stato «costituzionalizzato» *in subjecta materia* ben poteva essere derogato dal legislatore ordinario, in modo espresso o implicito). Vero è poi che l'art. 23 esclude la «rivalutazione monetaria», tuttavia non può non rilevarsi, che la norma mira, evidentemente, ad escludere l'applicazione di qualsivoglia meccanismo di recupero della perdita del potere d'acquisto della moneta) sicché deve ritenersi che la formula usata dal legislatore sia comprensiva del risarcimento del maggior danno da svalutazione monetaria, tanto più che al legislatore stesso non poteva sfuggire che secondo *ius receptum* la rivalutazione automatica autentica di cui all'art. 429 del c.p.c. non è applicabile ai crediti aventi natura previdenziale e pertanto deve ritenersi che la locuzione «rivalutazione monetaria» sia stata, in realtà, adoperata proprio per individuare il risarcimento del maggior danno da svalutazione monetaria *ex art.* 1224 cpv., c.c. Tutto ciò induce,

peraltro, a ritenere rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità dell'art. 23 della legge n. 440/1987 in relazione agli art. 3, 36, e 38 della Costituzione. La rilevanza della questione è evidente, atteso che dalla caducazione delle norme sospette d'incostituzionalità deriverebbe l'accoglimento della domanda attrice e dalla loro permanenza invece l'accoglimento dell'appello dell'I.N.A.D.E.L.

Quanto alla non manifesta infondatezza (in caso di ritardato adempimento) basti considerare che qualunque creditore ha diritto a percepire gli interessi legali e a date condizioni (che qui si assumono esistenti), il risarcimento del maggior danno derivante dalla svalutazione monetaria ai sensi dell'art. 1224 cpv. del c.c., com'è ormai pacificamente riconosciuto anche per il settore pubblico e in particolare per i crediti di natura previdenziale (v. sez. unite 3004/86 it.); sicché la norma introduce una disparità di trattamento assolutamente irrazionale e priva di giustificazione.

Ciò posto, il contrasto con l'art. 3 della Costituzione è evidente; e non solo nella comparazione col trattamento di fine rapporto dei lavoratori privati, ma anche tra diverse categorie di dipendenti pubblici, giacché tutti gli altri possono fruire di integrale ristoro del proprio credito pecuniario di fine servizio, ancorché erogato a distanza di tempo, mentre gli *ex* dipendenti di enti locali sarebbero costretti a subire a proprio danno l'erosione derivante dal processo inflattivo in corso tra la data di costituzione in mora e quella di effettiva corresponsione delle differenze per indennità di premio servizio. Non meno evidente appare, d'altro canto il contrasto con il combinato disposto degli artt. 36 e 38 della Costituzione (da assumersi quale parametro unitario, stante la duplice valenza — retributiva e previdenziale — della indennità di premio servizio). Ed invero non è chi non veda come la esigenza di sostentamento al quale l'indennità di fine rapporto è chiamata ad assolvere finisca col risultare vanificata allorché il pagamento intervenga con considerevole ritardo e con moneta svalita; il che si riflette, in termini retributivi, in un'alterazione del principio di proporzionalità fra il salario differito (in valore reale) e la qualità o la quantità del lavoro e a suo tempo prestato, ed in termini previdenziali in una sostanziale carenza nell'approntamento dei mezzi adeguati alle esigenze di vita del lavoratore nella particolare contingenza prevista dalla norma.

P. Q. M.

Solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 23 del d.-l. 31 agosto 1987, n. 359, convertito nella legge 29 ottobre 1987, n. 440, per violazione degli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione nei sensi di cui in motivazione;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Sospende il giudizio in corso;

Ordina che la presente ordinanza, a cura della cancelleria, sia notificata al Presidente del consiglio dei Ministri e sia comunicata ai Presidenti delle due camere del Parlamento.

Pistoia, addì 13 gennaio 1988

Il presidente: (firma illeggibile)

88C1130

N. 314

*Ordinanza emessa il 13 gennaio 1988 dal tribunale di Pistoia
nel procedimento civile vertente tra l'I.N.A.D.E.L. e Breschi Emma ed altri*

Previdenza - Indennità premio di servizio - Riliquidazione - Esclusione del diritto alla corresponsione degli interessi ed alla rivalutazione monetaria - Ingiustificata differenziazione rispetto agli analoghi casi di crediti previdenziali per i quali una costante giurisprudenza della cassazione ha invece riconosciuto tale diritto.

(D.-L. 31 agosto 1987, n. 359, art. 23, convertito in legge 29 ottobre 1987, n. 440).

(Cost., artt. 3, 36 e 38).

IL TRIBUNALE

Ha emesso la seguente ordinanza nella causa fra: l'I.N.A.D.E.L. contro Breschi Emma, Corrieri Rosanna, Ciampi Gabriella, Dami Cabiria, Ferretti Enzo, Gabbiani Sergio, Meucci Maura, Martinelli Giovanna, Orlandini Giuseppina, Pellegrini Ebe, Poli Vannina, Pomposi Silvana, Pratesi Fiorella, Pierucci Rosina, Percussi Alberto, Ristori Luciana e Ricciarelli Rosanna.

Con **separati** ricorsi al pretore di Pistoia in funzione di giudice del lavoro in data 11 marzo 1987, Breschi Emma e gli altri **appellati** in epigrafe indicati, tutti *ex* dipendenti di enti locali, premesso che l'I.N.A.D.E.L. aveva loro corrisposto, all'atto del collocamento a riposo, l'indennità premio di servizio senza includere nella base di calcolo gli incrementi dell'indennità integrativa speciale maturati dopo il 31 gennaio 1977, e richiamata la sentenza 13 gennaio 1986, n. 236, della Corte costituzionale, chiedevano la condanna dell'I.N.A.D.E.L. al pagamento delle differenze, con gli interessi morratori e al risarcimento del maggior danno di svalutazione monetaria *ex* art. 1224 cpv., del c.c.

Con sentenza 25 giugno 1987 il pretore, riuniti i ricorsi, li accoglieva. Avverso tale decisione l'I.N.A.D.E.L. ha interposto **appello** deducendo che in forza dell'art. 23 del d.-l. 30 giugno 1987, n. 256, non spettavano ai ricorrenti né gli interessi né la rivalutazione monetaria.

Gli **appellati** hanno eccepito pregiudizialmente, l'ammissibilità dell'appello proposto dal commissario dell'I.N.A.D.E.L. per difetto di delibera di autorizzazione a stare in giudizio da parte del consiglio di amministrazione dell'ente; nel merito sostengono l'infondatezza del gravame e in ipotesi deducendo l'illegittimità costituzionale del citato art. 23 in riferimento agli artt. 3, 36, 38 e 97 della Costituzione.

Ciò posto, va, anzitutto, rilevato che l'impugnazione appare ammissibile, giacché il commissario dell'I.N.A.D.E.L. è dotato di pieni poteri di rappresentanza, anche processuale, dell'ente (v. Cass. sez. unite n. 2551/1984) e non può configurarsi un'autorizzazione a stare in giudizio da parte del disciolto consiglio di amministrazione. Nel merito va premesso che l'I.N.A.D.E.L. non contesta che, in base ai principi generali e in particolare all'art. 1224 del c.c., possano spettare ai ricorrenti, in conseguenza della mora (*ex* art. 7 della legge n. 533/1973) sia gli interessi legali che il risarcimento del maggior danno da svalutazione monetaria; e di fatto tale diritto dei ricorrenti deve ritenersi sussistente sulla scorta della motivazione ineccepibile del pretore (non contraddetto dall'appellante) che ha fatto applicazione della presunzione del «modesto consumatore» secondo i criteri direttivi fissati dalla Corte di cassazione a sezioni unite con la sent. 3 maggio 1986, n. 3004, Foro It. 1986, 1261).

Eccepisce però l'appellante che gli interessi e il maggior danno da svalutazione non possono essere riconosciuti in virtù della norma speciale di cui all'art. 23 del d.-l. n. 256/1987, riprodotto analoga disposizione contenuta nei dd.-ll. 167 e 359 non convertiti ed oggi riprodotta dall'art. 23 del d.-l. 31 agosto 1987 convertito in legge 19 ottobre 1987, n. 440. E l'eccezione appare fondata. Difatti l'art. 23 citato, al quarto comma, stabilisce che le somme dovute a titolo di riliquidazione dell'indennità premio di servizio non danno luogo a corresponsione di interessi e a rivalutazione monetaria. Tale disposizione non pare possa essere interpretata nel senso «riduttivo» proposto dalla difesa degli appellati, è cioè che interessi e rivalutazione non spetterebbero esclusivamente per il periodo successivo alla data di entrata in vigore della legge sembrando invece da interpretare nella maniera più ampia, risultabile dalla lettera e cioè nel senso che la rivalutazione gli interessi non spettino neppure per il periodo precedente. L'espressione usata, in altri termini, induce a ritenere che tutte le somme in questione siano state rese fin dall'inizio, cioè dal sorgere del relativo diritto improduttive di interessi e rivalutazione così da limitare alla somma capitale l'esborso da parte dell'I.N.A.D.E.L.

In tal modo si è inteso, evidentemente, circoscrivere gli effetti derivanti dalla sent. n. 236/1986 della Corte costituzionale (ed interpretativa di rigetto) disciplinando con la disposizione in parola e con quelle di cui ai periodi e ai commi precedenti del medesimo art. 23 gli obblighi e i diritti reciproci (tra dipendenti collocati a riposo e l'I.N.A.D.E.L.) nascenti dalla riliquidazione dell'indennità premio di servizio dovuta al calcolo degli incrementi dell'indennità integrativa speciale e ancorché conseguente a sentenza come si desume dall'art. 23, quarto comma, seconda parte) maturati dopo il 31 gennaio 1977 così che la legge viene a incidere su situazioni pregresse derogando al principio d'irretroattività posto dall'art. 11 delle preleggi (principio che non essendo stato «costituzionalizzato» *in subjecta materia* ben poteva essere derogato dal legislatore ordinario, in modo espresso d'implicito). Vero è poi che l'art. 23 **sclude** la «rivalutazione monetaria», mentre il pretore ha riconosciuto, non la rivalutazione automatica, ma il risarcimento del maggior danno *ex* art. 1224 e tuttavia non può non rilevarsi da un lato che il maggior danno è stato richiesto e attribuito in misura pari alla svalutazione monetaria secondo gli indici Istat e dall'altro che la norma mira, evidentemente, ad escludere l'applicazione di qualsivoglia meccanismo di recupero della perdita del potere d'acquisto della moneta; sicché deve ritenersi che la formula usata dal legislatore sia comprensiva del risarcimento del maggior danno di svalutazione monetaria, tanto più che al legislatore stesso non poteva sfuggire che secondo *jus receptum* la rivalutazione autentica di cui all'art. 429 del c.p.c. non è applicabile ai crediti aventi natura previdenziale e pertanto deve ritenersi che la locuzione «rivalutazione monetaria» sia stata in realtà adoperata proprio per individuare il risarcimento del maggior danno di svalutazione monetaria *ex* art. 1224 cpv, del c.c. Tutto ciò induce, peraltro, a ritenere rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità dell'art. 23 della legge n. 440/1987 in relazione agli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione. La rilevanza della questione è evidente, atteso che dalla caducazione delle norme sospette d'incostituzionalità deriverebbe l'accoglimento della domanda attrice e dalla loro permanenza invece l'accoglimento dell'appello dell'I.N.A.D.E.L.

Quanto alla non manifesta infondatezza in caso di ritardato adempimento basti considerare che qualunque creditore ha diritto a percepire gli interessi legali e a date condizioni (che qui si assumono esistenti), il risarcimento del maggior danno derivante dalla svalutazione monetaria ai sensi dell'art. 1224 cpv, del c.c., com'è ormai pacificamente riconosciuto anche per il settore pubblico e in particolare per i crediti di natura previdenziale (v. sez. unite 3004/1986 it.); sicché la norma introduce una disparità di trattamento assolutamente irrazionale e priva di giustificazione.

Ciò posto il contrasto con l'art. 3 della Costituzione è evidente; e non solo nella comparazione col trattamento di fine rapporto dei lavoratori privati ma anche tra diverse categorie di dipendenti pubblici giacché tutti gli altri possono fruire di integrale ristoro del proprio credito pecunario di fine servizio, ancorché erogato a distanza di tempo, mentre gli ex dipendenti di enti locali sarebbero costretti a subire a proprio danno l'erosione derivante dal processo inflattivo in corso tra la data di costituzione e mora e quella di effettiva corresponsione delle differenze per indennità di premio servizio. Non meno evidente appare, d'altro canto, il contrasto con il combinato disposto degli artt. 36 e 38 della Costituzione (da assumersi quale parametro unitario, stante la duplice valenza — retributiva e previdenziale — dell'indennità di premio servizio). Ed invero non è chi non veda come la esigenza di sostentamento al quale l'indennità di fine rapporto è chiamata ad assolvere finisca col risultare pressoché vanificata allorché il pagamento intervenga con considerevole ritardo e con moneta svaluita; il che si riflette, in termini retributivi, in un'alterazione del principio di proporzionalità fra il salario differito (in valore reale) e la qualità o la quantità del lavoro e a suo tempo prestatato, ed in termini previdenziali in una sostanziale carenza nell'approntamento dei mezzi adeguati alle esigenze di vita del lavoratore nella particolare contingenza prevista dalla norma.

P. Q. M.

Solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 23 del d.-l. 31 agosto 1987, n. 359, convertito nella legge 29 ottobre 1987, n. 440, per violazione degli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione nei sensi di cui in motivazione;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Sospende il giudizio in corso;

Ordina che la presente ordinanza, a cura della cancelleria, sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Pistoia, addì 13 gennaio 1988

Il presidente: (firma illeggibile)

88C1131

N. 315

*Ordinanza emessa il 13 gennaio 1988 dal tribunale di Pistoia
nel procedimento civile vertente tra l'I.N.A.D.E.L. e Scatizzi Maura ed altri*

Previdenza - Indennità premio di servizio - Riliquidazione - Esclusione del diritto alla corresponsione degli interessi ed alla rivalutazione monetaria - Ingiustificata differenziazione rispetto agli analoghi casi di crediti previdenziali per i quali una costante giurisprudenza della cassazione ha invece riconosciuto tale diritto.

(D.-L. 31 agosto 1987, n. 359, art. 23, convertito in legge 29 ottobre 1987, n. 440).

(Cost., artt. 3, 36 e 38).

IL TRIBUNALE

Ha emesso la seguente ordinanza nella causa fra: l'I.N.A.D.E.L. contro Santizzi Maura più altri diciotto iscritta al n. 1665/1987 r.g.

Con separati ricorsi al pretore di Pistoia in funzione di giudice del lavoro in data 11 marzo 1987, Scatizzi Maura e gli altri appellati in epigrafe indicati, tutti ex dipendenti di enti locali, premesso che l'I.N.A.D.E.L. aveva loro corrisposto, all'atto del collocamento a riposo, l'indennità premio di servizio senza includere nella base di calcolo gli incrementi dell'indennità integrativa speciale maturati dopo il 31 gennaio 1977, e richiamata la sentenza 13 gennaio

1986, n. 236, della Corte costituzionale, chiedevano la condanna dell'I.N.A.D.E.L. al pagamento delle differenze, con gli interessi moratori e al risarcimento del maggior danno di svalutazione monetaria *ex art. 1224 cpv.*, del c.c.

Con sentenza 6 luglio 1987 il pretore, riuniti i ricorsi, li accoglieva. Avverso tale decisione l'I.N.A.D.E.L. ha interposto appello deducendo che in forza dell'art. 23 del d.-l. 30 giugno 1987, n. 256, non spettavano ai ricorrenti né gli interessi né la rivalutazione monetaria.

Gli appellati hanno eccepito pregiudizialmente, l'ammissibilità dell'appello proposto dal commissario dell'I.N.A.D.E.L. per difetto di delibera di autorizzazione a stare in giudizio da parte del consiglio di amministrazione dell'ente; nel merito sostengono l'infondatezza del gravame e in ipotesi deducendo l'illegittimità costituzionale del citato art. 23 in riferimento agli artt. 3, 36, 38 e 97 della Costituzione.

Ciò posto, va, anzitutto, rilevato che l'impugnazione appare ammissibile, giacché il commissario dell'I.N.A.D.E.L. è dotato di pieni poteri di rappresentanza, anche processuale, dell'ente (v. Cass. sez. unite n. 2551/1984) e non può configurarsi un'autorizzazione a stare in giudizio da parte del disciolto consiglio di amministrazione. Nel merito va premesso che l'I.N.A.D.E.L. non contesta.

(Omissis).

Il testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 314/1988).

88C1132

N. 316

*Ordinanza emessa il 13 gennaio 1988 dal tribunale di Pistoia
nel procedimento civile vertente tra l'I.N.A.D.E.L. e Arcangioli Adorno ed altri*

Previdenza - Indennità premio di servizio - Riliquidazione - Esclusione del diritto alla corresponsione degli interessi ed alla rivalutazione monetaria - Ingiustificata differenziazione rispetto agli analoghi casi di crediti previdenziali per i quali una costante giurisprudenza della cassazione ha invece riconosciuto tale diritto.

(D.-L. 31 agosto 1987, n. 359, art. 23, convertito in legge 29 ottobre 1987, n. 440).

(Cost., artt. 3, 36 e 38).

IL TRIBUNALE

Ha emesso la seguente ordinanza nella causa fra l'I.N.A.D.E.L. e Arcangioli Adorno più altri quindici iscritta al n. 1905/87 r.g.

Con separati ricorsi al pretore di Pistoia in funzione di giudice del lavoro in data 17 marzo 1987 Arcangioli Adorno e gli altri appellati in epigrafe indicati, tutti *ex* dipendenti di enti locali, premesso che l'I.N.A.D.E.L. aveva loro corrisposto, all'atto del collocamento a riposo, l'indennità premio di servizio senza includere nella base di calcolo gli incrementi dell'indennità integrativa speciale maturati dopo il 31 gennaio 1977, e richiamata la sentenza 13 gennaio 1986, n. 236, della Corte costituzionale, chiedevano la condanna dell'I.N.A.D.E.L. al pagamento delle differenze, con gli interessi moratori e al risarcimento del maggior danno di svalutazione monetaria *ex art. 1224 cpv.*, del c.c.

Con sentenza 30 giugno 1987 il pretore, riuniti i ricorsi, li accoglieva. Avverso tale decisione l'I.N.A.D.E.L. ha interposto appello deducendo che in forza dell'art. 23 del d.-l. 30 giugno 1987, n. 256, non spettavano ai ricorrenti né gli interessi né la rivalutazione monetaria.

Gli appellati hanno eccepito, pregiudizialmente, l'inammissibilità dell'appello proposto dal commissario dell'I.N.A.D.E.L. per difetto di delibera di autorizzazione a stare in giudizio da parte del consiglio di amministrazione dell'ente; nel merito sostengono l'infondatezza del gravame e, in ipotesi, deducono l'illegittimità costituzionale del citato art. 23 in riferimento agli artt. 3, 36, 38 e 97 della Costituzione.

Ciò posto, va, anzitutto, rilevato che l'impugnazione appare ammissibile, giacché il commissario dell'I.N.A.D.E.L. è dotato di pieni poteri di rappresentanza, anche processuale, dell'ente (v. Cass. sez. unite n. 2551/84) e non può configurarsi un'autorizzazione a stare in giudizio da parte del disciolto consiglio di amministrazione. Nel merito va premesso che l'I.N.A.D.E.L. non contesta.

(Omissis).

Il testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 314/1988).

88C1133

N. 317

*Ordinanza emessa il 13 gennaio 1988 dal tribunale di Pistoia
nel procedimento civile vertente tra l'I.N.A.D.E.L. e Colzi Giuliano ed altro*

Previdenza - Indennità premio di servizio - Riliquidazione - Esclusione del diritto alla corresponsione degli interessi ed alla rivalutazione monetaria - Ingiustificata differenziazione rispetto agli analoghi casi di crediti previdenziali per i quali una costante giurisprudenza della cassazione ha invece riconosciuto tale diritto.

(D.-L. 31 agosto 1987, n. 359, art. 23, convertito in legge 29 ottobre 1987, n. 440).

(Cost., artt. 3, 36 e 38).

IL TRIBUNALE

Ha emesso la seguente ordinanza nella controversia in grado di appello promossa dall'I.N.A.D.E.L. (avv. Donini c/o Jacomelli), contro Colzi Giuliano più uno (avv. Vannucci), iscritta al n. 1906/87 ruolo gen. e n. 263/1987 r.g.i.

Con separati ricorsi al pretore di Pistoia in funzione di giudice del lavoro in data 10 aprile 1987 Colzi Giuliano e Gentili Giuliano appellati in epigrafe indicati, tutti *ex* dipendenti di enti locali, premesso che l'I.N.A.D.E.L. aveva loro corrisposto, all'atto di collocamento a riposo, l'indennità premio di servizio senza includere nella base di calcolo gli incrementi dell'indennità integrativa speciale maturati dopo il 31 gennaio 1977, e richiamata la sentenza 13 gennaio 1986, n. 236, della Corte costituzionale, chiedevano la condanna dell'I.N.A.D.E.L. al pagamento delle differenze, con gli interessi moratori al risarcimento del maggior danno di svalutazione monetaria *ex* art. 1224 cpv., del c.c.

Con sentenza 6 luglio 1987 il pretore, riuniti i ricorsi, li accoglieva. Avverso tale decisione l'I.N.A.D.E.L. ha interposto appello deducendo che in forza dell'art. 23 del d.-l. 30 giugno 1987, n. 256, non spettavano ai ricorrenti né gli interessi né la rivalutazione monetaria. Gli appellati deducono l'infodatezza del gravame. Ciò posto va premesso che l'I.N.A.D.E.L. non contesta.

(Omissis).

Il testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 314/1988).

88C1134

N. 318

*Ordinanza emessa il 13 gennaio 1988 dal tribunale di Pistoia
nel procedimento civile vertente tra l'I.N.A.D.E.L. e Agostiniani Renato*

Previdenza - Indennità premio di servizio - Riliquidazione - Esclusione del diritto alla corresponsione degli interessi ed alla rivalutazione monetaria - Ingiustificata differenziazione rispetto agli analoghi casi di crediti previdenziali per i quali una costante giurisprudenza della cassazione ha invece riconosciuto tale diritto.

(D.-L. 31 agosto 1987, n. 359, art. 23, convertito in legge 29 ottobre 1987, n. 440).

(Cost., artt. 3, 36 e 38).

IL TRIBUNALE

Ha emesso la seguente ordinanza nella causa fra l'I.N.A.D.E.L. e Agostiniani Renato iscritta al n. 1907/1987 r.g.

Con ricorso al pretore di Pistoia in funzione di giudice del Lavoro in data 20 ottobre 1986, Agostiniani Renato, ex dipendente di ente locale, premesso che l'I.N.A.D.E.L. gli aveva corrisposto, all'atto del collocamento a riposo, l'indennità premio di servizio senza includere nella base di calcolo gli incrementi dell'indennità integrativa speciale maturati dopo il 31 gennaio 1977, e richiamata la sentenza 13 gennaio 1986, n. 236, della Corte costituzionale, chiedevano la condanna dell'I.N.A.D.E.L. al pagamento delle differenze, oltre gli interessi legali.

Con sentenza 30 giugno 1987 accoglieva il ricorso.

Avverso tale decisione l'I.N.A.D.E.L. ha interposto appello in data 21 agosto 1987, deducendo che in forza dell'art. 23 del d.-l. 30 giugno 1987, n. 256, non spettavano al ricorrente gli interessi legali.

L'appellata deduce la infondatezza del gravame.

Ciò posto, va premesso che l'I.N.A.D.E.L. non contesta che in base ai principi generali e in particolare all'art. 1224 del c.c. spetterebbero al ricorrente gli interessi legali.

Eccepisce però l'appellante che gli interessi non possono essere riconosciuti in virtù della norma speciale di cui all'art. 23 del d.-l. n. 256/1987 riprodotte analogamente contenute nei dd.-ll. nn. 167 e 359 non convertiti ed oggi riprodotte nell'art. 23 del d.-l. 31 agosto 1987, convertito in legge 19 ottobre 1987, n. 440. L'eccezione appare fondata.

Difatti l'art. 23 citato, al quarto comma di riliquidazione dell'indennità premio di servizio non danno luogo a corresponsione di interessi e a «rivalutazione monetaria». Tale disposizione non pare possa essere interpretata nel senso (riduttivo) proposto dalla difesa degli appellati, è cioè che interessi e rivalutazione non spetterebbero esclusivamente per il periodo alla data di entrata in vigore della legge, sembrando invece da interpretare nella maniera più ampia, risultante dalla lettera e cioè nel senso che la rivalutazione e gli interessi neppure per il periodo precedente.

L'espressione usata, in altri termini, induce a ritenere che tutte le somme in questione siano state rese fin dall'inizio, cioè dal sorgere del relativo diritto, improduttive di interessi e rivalutazione, così da limitare alla somma capitale l'esborso da parte dell'I.N.A.D.E.L.

In tal modo si è inteso, evidentemente, circoscrivere gli effetti derivanti dalla sent. n. 236/1986 della Corte costituzionale (ed interpretativa di rigetto) disciplinando, con la disposizione in parola e con quelle di cui ai periodi e ai commi precedenti del medesimo art. 23, gli obblighi e i diritti reciproci (tra dipendenti collocati a riposo e l'I.N.A.D.E.L.) nascenti dalla riliquidazione premio di servizio dovuta al calcolo degli interessi dell'indennità integrativa speciale (e ancorché conseguente a sentenza, come si desume dall'art. 23, quarto comma, seconda parte) maturati dopo il 31 gennaio 1977 così che la legge viene a incidere su situazioni pregresse, derogando al principio posto dall'art. 11 delle preleggi (principio che non essendo stato «costituzionalizzato» in *subjecta materia*, ben poteva essere derogato dal legislatore ordinario, in modo espresso o implicito).

Tutto ciò induce, peraltro, a ritenere rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità dell'art. 23 della legge n. 440/1987 in relazione agli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione. La rilevanza della questione è evidente, atteso che dalla caducazione delle norme sospette d'incostituzionalità deriverebbe l'accoglimento della domanda attrice e dalla loro permanenza invece l'accoglimento dell'appello dell'I.N.A.D.E.L.

Quanto alla non manifesta infondatezza (in caso di ritardato adempimento) basti considerare che qualunque creditore ha diritto ha percepire gli interessi legali e a date condizioni (che qui si assumono esistenti), il risarcimento del maggior danno derivante dalla svalutazione monetaria ai sensi dell'art. 1224 cpv., del c.c., com'è ormai pacificamente riconosciuto anche per il settore pubblico e in particolare per i crediti di natura previdenziale (v. sez. unite 3004/86 it.); sicché la norma introduce una disparità di trattamento assolutamente irrazionale e priva di giustificazione.

Ciò posto, il contrasto con l'art. 3 della Costituzione è evidente; e non solo nella comparazione col trattamento di fine rapporto dei lavoratori, ma anche tra diverse categorie di dipendenti pubblici, giacché tutti gli altri possono fruire di integrale ristoro del proprio credito pecuniario di fine servizio, ancorché erogato a distanza di tempo, mentre gli *ex* dipendenti di enti locali sarebbero costretti a subire a proprio danno l'erosione derivante dal processo inflattivo in corso tra la data di costituzione in mora e quella di effettiva corresponsione delle differenze per indennità di premio servizio. Non meno evidente appare, d'altro canto, il contrasto con il combinato disposto degli artt. 36 e 38 della Costituzione (da assumersi quale parametro unitario, stante la duplice valenza — retributiva e previdenziale — dell'indennità di premio servizio).

Ed invero non è chi non veda come la esigenza di sostentamento al quale l'indennità di fine rapporto è chiamato ad assolvere finisca col risultare pressoché il pagamento intervenga con considerevole ritardo e con moneta svilita; il che si riflette, in termini retributivi, in un'alterazione del principio di proporzionalità fra il salario differito (in valore reale) e la qualità o la quantità del lavoro e a suo tempo prestatato, ed in termini previdenziali in una sostanziale carenza nell'approntamento dei mezzi adeguati alle esigenze di vita del lavoratore nella particolare contingenza prevista dalla norma.

P. Q. M.

Solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 23 del d.-l. 31 agosto 1987, n. 359, convertito nella legge 29 ottobre 1987, n. 440, per violazione degli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione nei sensi di cui in motivazione;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Sospende il giudizio in corso;

Ordina che la presente ordinanza, a cura della cancelleria, sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Pistoia, addì 13 gennaio 1988

Il presidente: (firma illeggibile)

88C1135

N. 319

*Ordinanza emessa il 13 gennaio 1988 dal tribunale di Pistoia
nel procedimento civile vertente tra l'I.N.A.D.E.L. e Bontà Graziella ed altri*

Previdenza - Indennità premio di servizio - Riliquidazione - Esclusione del diritto alla corresponsione degli interessi ed alla rivalutazione monetaria - Ingiustificata differenziazione rispetto agli analoghi casi di crediti previdenziali per i quali una costante giurisprudenza della cassazione ha invece riconosciuto tale diritto.

(D.-L. 31 agosto 1987, n. 359, art. 23, convertito in legge 29 ottobre 1987, n. 440).

(Cost., artt. 3, 36 e 38).

IL TRIBUNALE

Ha emesso la seguente ordinanza nella causa fra: l'I.N.A.D.E.L. e Bontà Graziella più altri ventisette iscritta al n. 1908/87.

Con separati ricorsi al pretore di Pistoia in funzione di giudice del lavoro in data 17-19 e 20 marzo 1987 Bontà Graziella e gli altri appellati in epigrafe indicati, tutti *ex* dipendenti di enti locali, premesso che l'I.N.A.D.E.L. aveva

loro corrisposto, all'atto del collocamento a riposo, l'indennità premio di servizio senza includere nella base di calcolo gli incrementi dell'indennità integrativa speciale maturati dopo il 31 gennaio 1977, e richiamata la sentenza 13 gennaio 1986, n. 236, della Corte costituzionale, chiedevano la condanna dell'I.N.A.D.E.L. al pagamento delle differenze, con gli interessi moratori e al risarcimento del maggior danno di svalutazione monetaria *ex art. 1224 cpv.*, del c.c.

Con sentenza 6 luglio 1987 il pretore, riuniti i ricorsi, li accoglieva. Avverso tale decisione l'I.N.A.D.E.L. ha interposto appello deducendo che in forza dell'art. 23 del d.-l. 30 giugno 1987, n. 256, non spettavano ai ricorrenti né gli interessi né la rivalutazione monetaria.

Gli appellati eccepito, pregiudizialmente, l'inammissibilità dell'appello proposto dal commissario dell'I.N.A.D.E.L. per difetto di delibera di autorizzazione a stare in giudizio da parte del consiglio di amministrazione dell'ente; nel merito sostengono l'infondatezza del gravame e, in ipotesi, deducendo l'illegittimità costituzionale del citato art. 23 in riferimento agli artt. 3, 36, 38 e 97 della Costituzione.

Ciò posto, va, anzitutto, rilevato che l'imputazione appare ammissibile, giacché il commissario dell'I.N.A.D.E.L. è dotato di pieni poteri di rappresentanza, anche processuale, dell'ente (v. Cass. sez. unite n. 2551/84) e non può configurarsi un'autorizzazione a stare in giudizio da parte del disciolto consiglio di amministrazione. Nel merito va premesso che l'I.N.A.D.E.L. non contesta che, in base ai principi generali e in particolare all'art. 1224 del c.c., possano spettare ai ricorrenti, in conseguenza della mora (*ex art. 7 della legge n. 533/1973*), sia gli interessi legali che il risarcimento del maggior danno da svalutazione monetaria; e di fatto tale diritto dei ricorrenti deve ritenersi sussistente sulla scorta della motivazione ineccepibile del pretore (non contraddetta dall'appellante) che ha fatto applicazione della presunzione del «modesto consumatore» secondo i criteri direttivi fissati dalla Corte di cassazione a sezioni unite con la sent. 3 maggio 1986, n. 3004, Foro It. 1986, 1261).

Eccepisce però l'appellante che gli interessi e il maggior danno da svalutazione non possono essere riconosciuti in virtù della norma speciale di cui all'art. 23 del d.-l. n. 256/1987 riprodotte analogamente in una disposizione contenuta nei dd-ll. nn. 167 e 359 non convertiti ed oggi riprodotta all'art. 23 del d.-l. 31 agosto 1987, convertito in legge 19 ottobre 1987, n. 440. E l'eccezione appare fondata. Difatti l'art. 23 citato, al quarto comma, stabilisce che «le somme dovute a titolo di riliquidazione dell'indennità premio di servizio non danno luogo a corresponsione di interessi e a rivalutazione monetaria». Tale disposizione non pare possa essere interpretata nel senso (riduttivo) proposto dalla difesa degli appellati, è cioè che interessi e rivalutazione non spetterebbero esclusivamente per il periodo successivo alla data di entrata in vigore della legge, sembrando invece da interpretare nella maniera più ampia, risultante dalla lettera e cioè nel senso che la rivalutazione e gli interessi non spettino neppure per il periodo precedente. L'espressione usata, in altri termini, induce a ritenere che tutte le somme in questione siano state rese fin dall'inizio, cioè dal sorgere del relativo diritto, improduttive di interessi e rivalutazione, così da limitare alla somma capitale l'esborso da parte dell'I.N.A.D.E.L.

In tal modo si è inteso, evidentemente, circoscrivere gli effetti derivanti dalla sent. n. 236/1986 della Corte costituzionale (ed interpretativa di rigetto) disciplinando, con la disposizione in parola e con quelle di cui ai periodi e ai commi precedenti del medesimo art. 23, gli obblighi e i diritti reciproci (tra dipendenti collocati a riposo e l'I.N.A.D.E.L.) nascenti dalla riliquidazione dell'indennità premio di servizio dovuta al calcolo degli incrementi dell'indennità integrativa speciale (e ancorché conseguente a sentenza, come si desume dall'art. 23, quarto comma, seconda parte) maturati dopo il 31 gennaio 1977, così che la legge viene a incidere su situazioni pregresse, derogando al principio d'irretroattività posto dall'art. 11 delle preleggi (principio che, non essendo stato «costituzionalizzato» *in subjecta materia*, ben poteva essere derogato dal legislatore ordinario, in modo espresso o implicito). Vero è poi che l'art. 23 esclude la «rivalutazione monetaria», mentre il pretore ha riconosciuto, non la rivalutazione automatica, ma il risarcimento del maggior danno *ex art. 1224*, e tuttavia non può non rilevarsi, da un lato che il maggior danno è stato richiesto e attribuito in misura pari alla svalutazione monetaria secondo gli indici Istat, e dall'altro che la norma mira, evidentemente, ad escludere l'applicazione di qualsivoglia meccanismo di recupero della perdita del potere d'acquisto della moneta; sicché deve ritenersi che la formula usata dal legislatore sia comprensiva del risarcimento del maggior danno di svalutazione monetaria, tanto più che al legislatore stesso non poteva sfuggire che, secondo *jus receptum*, la rivalutazione autentica di cui all'art. 429 del c.p.c. non è applicabile ai crediti aventi natura previdenziale e pertanto deve ritenersi che la locuzione «rivalutazione monetaria» sia stata, in realtà, adoperata proprio per individuare il risarcimento del maggior danno da svalutazione monetaria *ex art. 1224 cpv.*, del c.c. Tutto ciò induce, peraltro, a ritenere rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità dell'art. 23 della legge n. 440/1987 in

relazione agli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione. La rilevanza della questione è evidente, atteso che dalla caducazione delle norme sospette d'incostituzionalità deriverebbe l'accoglimento della domanda attrice e dalla loro permanenza invece l'accoglimento dell'appello dell'I.N.A.D.E.L.

Quanto alla non manifesta infondatezza basti considerare che qualunque creditore (in caso di ritardato adempimento) ha diritto ha percepire gli interessi legali e, a date condizioni (che qui si assumono esistenti), il risarcimento del maggior danno derivante dalla svalutazione monetaria ai sensi dell'art. 1224 cpv., del c.c., com'è ormai pacificamente riconosciuto anche per il settore pubblico e in particolare per i crediti di natura previdenziale (v. sez. unite 3004/86 it.); sicché la norma introduce una disparità di trattamento assolutamente irrazionale e priva di giustificazione.

Ciò posto, il contrasto con l'art. 3 della Costituzione è evidente; e non solo nella comparazione col trattamento di fine rapporto dei lavoratori privati, ma che tra diverse categorie di dipendenti pubblici, giacché tutti gli altri possono fruire di integrale ristoro del proprio credito pecuniario di fine servizio, ancorché erogato a distanza di tempo, mentre gli ex dipendenti di enti locali sarebbero costretti a subire a proprio danno l'erosione derivante dal processo inflattivo in corso tra la data di costituzione in mora e quella di effettiva corresponsione delle differenze per indennità di premio servizio. Non meno evidente appare, d'altro canto, il contrasto con il combinato disposto degli artt. 36 e 38 della Costituzione (da assumersi quale parametro unitario, stante la duplice valenza — retributiva e previdenziale — dell'indennità di premio servizio). Ed invero non è chi non veda come la esigenza di sostentamento al quale l'indennità di fine rapporto è chiamata ad assolvere finisca col risultare pressoché vanificata allorché il pagamento intervenga con considerevole ritardo e con moneta svalita; il che si riflette, in termini retributivi, in un'alterazione del principio di proporzionalità fra il salario differito (in valore reale) e la qualità o la quantità del lavoro e a suo tempo prestato ed in termini previdenziali in una sostanziale carenza nell'approntamento dei mezzi adeguati alle esigenze di vita del lavoratore nella particolare contingenza prevista dalla norma.

P. Q. M.

Solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 23 del d.-l. 31 agosto 1987, n. 359, convertito nella legge 29 ottobre 1987, n. 440, per violazione degli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione nei sensi di cui in motivazione;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Sospende il giudizio in corso;

Ordina che la presente ordinanza, a cura della cancelleria, sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Pistoia, addì 13 gennaio 1988

Il presidente: (firma illeggibile)

88C1136

N. 320

*Ordinanza emessa il 13 gennaio 1988 dal tribunale di Pistoia
nel procedimento civile vertente dall'I.N.A.D.E.L. e Cappellini Dina ed altri*

Previdenza - Indennità premio di servizio - Riliquidazione - Esclusione del diritto alla corresponsione degli interessi ed alla rivalutazione monetaria - Ingiustificata differenziazione rispetto agli analoghi casi di crediti previdenziali per i quali una costante giurisprudenza della cassazione ha invece riconosciuto tale diritto.

(D.-L. 31 agosto 1987, n. 359, art. 23, convertito in legge 29 ottobre 1987, n. 440).

(Cost., artt. 3, 36 e 38).

IL TRIBUNALE

Ha emesso la seguente ordinanza nella causa fra l'I.N.A.D.E.L. contro Cappellini Dina, Pellegrini Adamo, Pagni Giuseppe, Andreini Grazia, Andreini Luana, Begliomini Anna, Cappelli Liliana, Domenicali Andreana, Tredicinada e Ugolini Brunella.

Con separati ricorsi al pretore di Pistoia in funzione di giudice del lavoro in data 13 marzo 1987 la Cappellini e gli altri appellati in epigrafe indicati, tutti ex dipendenti di enti locali, premesso che l'I.N.A.D.E.L. aveva loro corrisposto, all'atto del collocamento a riposo, l'indennità premio di servizio senza includere nella base di calcolo gli incrementi dell'indennità integrativa speciale maturati dopo il 31 gennaio 1977, e richiamata la sentenza 13 gennaio 1986, n. 236, della Corte costituzionale, chiedevano la condanna dell'I.N.A.D.E.L. al pagamento delle differenze, con gli interessi moratori e al risarcimento del maggior danno di svalutazione monetaria ex art. 1224 cpv., al c.c.

Con sentenza 6 luglio 1987 il pretore, riuniti i ricorsi, li accoglieva. Avverso tale decisione l'I.N.A.D.E.L. ha interposto appello deducendo che in forza dell'art. 23 del d.-l. 30 giugno 1987, n. 256, non spettavano ai ricorrenti né gli interessi né la rivalutazione monetaria.

Gli appellati hanno eccepito pregiudizialmente, l'ammissibilità dell'appello proposto dal commissario dell'I.N.A.D.E.L. per difetto di delibera di autorizzazione a stare in giudizio da parte del consiglio di amministrazione dell'ente; nel merito sostengono l'infondatezza del gravame e in ipotesi deducendo l'illegittimità costituzionale del citato art. 23 in riferimento agli artt. 3, 36, 38 e 97 della Costituzione.

Ciò posto, va, anzitutto, rilevato che l'impugnazione appare ammissibile, giacché il commissario dell'I.N.A.D.E.L. è dotato di pieni poteri di rappresentanza, anche processuale, dell'ente (v. Cass. sez. unite n. 2551/1984) e non può configurarsi un'autorizzazione a stare in giudizio da parte del disciolto consiglio di amministrazione. Nel merito va premesso che l'I.N.A.D.E.L. non contesta.

(Omissis).

Il testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 319/1988).

88C1137

N. 321

*Ordinanza emessa il 13 gennaio 1988 dal tribunale di Pistoia
nel procedimento civile vertente tra l'I.N.A.D.E.L. e Barghini Graziano*

Previdenza - Indennità premio di servizio - Riliquidazione - Esclusione del diritto alla corresponsione degli interessi ed alla rivalutazione monetaria - Ingiustificata differenziazione rispetto agli analoghi casi di crediti previdenziali per i quali una costante giurisprudenza della cassazione ha invece riconosciuto tale diritto.

(D.-L. 31 agosto 1987, n. 359, art. 23, convertito in legge 29 ottobre 1987, n. 440).

(Cost., artt. 3, 36 e 38).

IL TRIBUNALE

Ha emesso la seguente ordinanza nella causa fra l'I.N.A.D.E.L. e Barghini Graziano iscritta al n. 1923/1987.

Con ricorso al pretore di Pistoia in funzione di giudice del lavoro in data 20 ottobre 1986 Barghini Graziano, ex dipendente di ente locale, premesso che l'I.N.A.D.E.L. gli aveva corrisposto, all'atto del collocamento a riposo, l'indennità premio di servizio senza includere nella base di calcolo gli incrementi dell'indennità integrativa speciale maturati dopo il 31 gennaio 1977, e richiamata la sentenza 13 gennaio 1986, n. 236, della Corte costituzionale, chiedeva la condanna dell'I.N.A.D.E.L. al pagamento delle differenze, oltre gli interessi legali.

Con sentenza 6 luglio 1987 il pretore, accoglie il ricorso. Avverso tale decisione l'I.N.A.D.E.L. ha interposto appello deducendo che in forza dell'art. 23 del d.-l. 30 giugno 1987, n. 256, non spettavano al ricorrente gli interessi legali.

L'appellante ha eccepito, pregiudizialmente, l'inammissibilità dell'appello proposto dal commissario dell'I.N.A.D.E.L. per difetto di delibera di autorizzazione a stare in giudizio da parte del consiglio di amministrazione dell'ente; nel merito sostengono l'infondatezza del gravame e, in ipotesi, deduce l'illegittimità costituzionale del citato art. 23 in riferimento agli artt. 3, 36, 38 e 97 della Costituzione.

Ciò posto, va, anzitutto, rilevato che l'impugnazione appare ammissibile, giacché il commissario dell'I.N.A.D.E.L. è dotato di pieni poteri di rappresentanza, anche porcessuale, dell'ente (v. Cass. sez. unite n. 2551/1984) e non può configurarsi un'autorizzazione a stare in giudizio da parte del disciolto consiglio di amministrazione.

Nel merito va premesso che l'I.N.A.D.E.L. non contesta che in base ai principi generali e in particolare all'art. 1224 del c.c. spetterebbero al ricorrenti gli interessi legali.

Eccepisce però l'appellante che gli interessi non possono essere riconosciuti in virtù della norma speciale di cui all'art. 23 del d.-l. n. 256/1987 riprodotte analoga disposizione contenuta nei dd-ll. nn. 167 e 359 non convertiti ed oggi riprodotta dall'art. 23 del d.-l. 31 agosto 1987 convertito in legge 19 ottobre 1987, n. 440. L'eccezione appare fondata.

Difatti l'art. 23 citato, al quarto comma di riliquidazione dell'indennità premio di servizio non hanno luogo a corresponsione di interessi e a «rivalutazione monetaria». Tale disposizione non pare possa essere interpretata nel senso (riduttivo) proposto dalla difesa degli appellati, è cioè che interessi e rivalutazione non spetterebbero esclusivamente per il periodo alla data di entrata in vigore della legge, sembrando invece da interpretare nella maniera più ampia, risultante dalla lettera e cioè nel senso che la rivalutazione e gli interessi neppure per il periodo precedente.

L'espressione usata, in altri termini, induce a ritenere che tutte le somme in questione siano state rese fin dall'inizio, cioè dal sorgere del relativo diritto, improduttive di interessi e rivalutazione, così da limitare alla somma capitale l'esborso da parte dell'I.N.A.D.E.L.

In tal modo si è inteso, evidentemente, circoscrivere gli effetti derivanti dalla sent. n. 236/1986 della Corte costituzionale (ed interpretativa di rigetto) disciplinando, con la disposizione in parola e con quelle di cui ai periodi e ai commi precedenti del medesimo art. 23, gli obblighi e i diritti reciproci (tra dipendenti collocati a riposo l'I.N.A.D.E.L.) nascenti dalla riliquidazione premio di servizio dovuta al calcolo degli interessi dell'indennità integrativa speciale (e ancorché conseguente a sentenza, come si desume dall'art. 23, quarto comma, seconda parte) maturati dopo il 31 gennaio 1977, così che la legge viene a incidere su situazioni pregresse, derogando al principio posto dall'art. 11 delle preleggi (principio che, non essendo stato «costituzionalizzato» in *subjecta materia*, ben poteva essere derogato dal legislatore ordinario, in modo espresso o implicito).

Tutto ciò induce, peraltro, a ritenere rilevante e non manifestamente infondata la questione di lettemità dell'art. 23 legge n. 440/1987 in relazione agli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione. La rilevanza della questione è evidente, atteso che dalla caducazione delle norme sospette d'incostituzionalità deriverebbe l'accoglimento della domanda attrice e dalla loro permanenza invece l'accoglimento dell'appello dell'I.N.A.D.E.L.

Quanto alla non manifesta infondatezza (in caso di ritardato adempimento) basti considerare che qualunque creditore ha diritto a percepire gli interessi legali e a date condizioni (che qui si assumono esistenti), il risarcimento del maggior danno derivante dalla svalutazione monetaria ai sensi dell'art. 1224 cpv., del c.c., com'è ormai pacificamente riconosciuto anche per il settore pubblico e in particolare per i crediti di natura previdenziale (v. sez. unite 3004/1986 it.); sicché la norma introduce una disparità di trattamento assolutamente irrazionale e priva di giustificazione.

Ciò posto, il contrasto con l'art. 3 della Costituzione è evidente; e non solo nella comparazione col trattamento di fine rapporto dei lavoratori, ma anche tra diverse categorie di dipendenti pubblici, giacché tutti gli altri possono fruire di integrale ristoro del proprio credito pecuniario di fine servizio, ancorché erogato a distanza di tempo, mentre gli *ex* dipendenti di enti locali sarebbero costretti a subire a proprio danno l'erogazione derivante dal processo inflattivo in corso tra la data di costituzione in mora e quella di effettiva corresponsione delle differenze per indennità di premio servizio. Non meno evidente appare, d'altro canto, il contrasto con il combinato disposto degli artt. 36 e 38 della Costituzione (da assumersi quale parametro unitario, stante la duplice valenza — retributiva e previdenziale — dell'indennità di premio servizio).

Ed invero non è chi non veda come la esigenza di sostentamento al quale l'indennità di fine rapporto è chiamata ad assolvere finisca col risultare pressoché il pagamento intervenga con considerevole ritardo e con moneta svilita; il che si riflette, in termini retributivi, in un'alterazione del principio di proporzionalità fra il salario differito (in valore reale) e la qualità o la quantità del lavoro e a suo tempo prestato, ed in termini previdenziale in una sostanziale carenza nell'approntamento dei mezzi adeguati all'esigenze di vita del lavoratore nella particolare contingenza prevista dalla norma.

P. Q. M.

Solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 23 del d.-l. 31 agosto 1987, n. 359, convertito nella legge 29 ottobre 1987, n. 440, per violazione degli artt. 3, 36, 38 della Costituzione nei sensi di cui in motivazione;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Sospende il giudizio in corso;

Ordina che la presente ordinanza, a cura della cancelleria, sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Pistoia, addì 13 gennaio 1988

Il presidente: (firma illeggibile)

88C1138

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

- ◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18
- ◇ **L'AQUILA**
Libreria FANTINI
Piazza del Duomo, 59
- ◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Gallilei, angolo via Gramsci
- ◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

- ◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69
- ◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

- ◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89
- ◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
- ◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11
- ◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca
- ◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopoli
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

- ◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4
- ◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47
- ◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71
- ◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante
- ◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
- ◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA
- ◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51
- ◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio
- ◇ **SALERNO**
Libreria D'AURIA
Palazzo di Giustizia

EMILIA-ROMAGNA

- ◇ **ARGENTA (Ferrara)**
Cartolibreria PIROLA MAGGIOLI
di Laura Zagatti
Via Matteotti, 36/B
- ◇ **CERVIA (Ravenna)**
Ed. Libr. UMILIACCHI MARIO
Corso Mazzini, 36
- ◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1
- ◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
- ◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
- ◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
- ◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
- ◇ **RAVENNA**
Libreria MODERNISSIMA
Via C. Ricci, 50
- ◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B
- ◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

- ◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16
 - ◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
 - ◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15
 - ◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20
- ## LAZIO
- ◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
 - ◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Piazza Martiri di Vallerotonda, 4
 - ◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
 - ◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7
 - ◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
 - ◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
 - ◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28
 - ◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Roserita Sabatini
Viale Mannelli, 10
 - ◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste s.n.c.
 - ◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

- ◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
 - ◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5
 - ◇ **SAVONA**
Libreria G.B. MONETA
di Schiavi Mario
Via P. Boselli, 8/r
- ## LOMBARDIA
- ◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23
 - ◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
 - ◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
 - ◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
 - ◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3
 - ◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32
 - ◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
 - ◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14
 - ◇ **VARESE**
Libreria F.lli VERONI
di Veroni Aldo e C.
Via Robbioni, 5
- ## MARCHE
- ◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

- ◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188
- ◇ **MACERATA**
Libreria MORICHELLA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11
- ◇ **PESARO**
Libreria MALUPIERO
Corso XI Settembre, 61
- ◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria ALBERTINI
Via Giovanni XXIII, 59

MOLISE

- ◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67
- ◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

- ◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
- ◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
- ◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis
- ◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6
- ◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
- ◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10
- ◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
- ◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

- ◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65
- ◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisauzio, 16
- ◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
- ◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
- ◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30
- ◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126
- ◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

- ◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65
 - ◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSI
Corso V. Emanuele, 30/32
 - ◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35
 - ◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
 - ◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10
- ## SICILIA
- ◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16
 - ◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36
 - ◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62

- Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
- Libreria LA PAGLIA
Via Etna, 393/395
- ◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele
- ◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60
- ◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221
- ◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16
- ◇ **RAGUSA**
Centro didattico IBLEO
Via G. Matteotti, 54
- ◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Mastranza, 22
- ◇ **TRAPANI**
Libreria GALLI
Via Manzoni, 30

TOSCANA

- ◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
- ◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
- ◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91
- ◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9
- ◇ **MAS3A**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27
- ◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13
- ◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macalè, 37
- ◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

- BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
- ◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

- ◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43
- ◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 62
- ◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tarito, 29

VALLE D'AOSTA

- ◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Thüner, 34

VENETO

- ◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37
- ◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17
- ◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
- ◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggione, 31
- ◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511
- ◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURDICA
Via della Costa, 5
- ◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - **BOLOGNA**, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - **FIRENZE**, Libreria Piroia (Etruria s.a.s.), via Cavour, 46/r - **GENOVA**, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - **MILANO**, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - **NAPOLI**, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - **PALERMO**, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - **ROMA**, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - **TORINO**, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
- presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1988

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	220.000
- semestrale	L.	120.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
- annuale	L.	28.000
- semestrale	L.	17.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità Europee:		
- annuale	L.	105.000
- semestrale	L.	58.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	28.000
- semestrale	L.	17.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	L.	100.000
- semestrale	L.	60.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:		
- annuale	L.	375.000
- semestrale	L.	205.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta ufficiale parte prima prescelto con la somma di L. 25.000, si avrà diritto a ricevere l'indice annuale cronologico per materie 1988.

Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale	L.	800
Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali ogni 16 pagine o frazione	L.	800
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	800
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	800

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	60.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	800

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	34.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	3.400

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

	Prezzi di vendita	
	Italia	Estero
Invio settimanale N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	120.000
Abbonamento semestrale	L.	65.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	800

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 85032140 - 85082221